

COLLEZIONE GENERALE

DELLE

LEGGI COSTITUZIONI EDITTI

PROCLAMI ECC.

PER

GLI STATI ESTENSI

TOMO XXXI

UNIVERSITÀ DI ROMA
PARTE UNICA

~~Biblioteca~~ Facoltà Economia e Commercio

Inv. n. 45.500

1852

MODENA

PER GLI EREDI SOLIANI

TIPOGRAFI REALI



IL MINISTRO DELLE FINANZE

In adempimento al prescritto da S. A. R. con venerato Decreto 3 corrente N. 62 dispone quanto segue:

Art. 1. I dazii di transito delle merci, che entreranno nello Stato per gli scali marittimi del Massese, sono ridotti alla metà di quelli ora in corso, e cesserà invece il ribasso del dieci per cento accordato dall'art. 3 del Sovrano Editto 9 luglio 1847.

2. Le discipline imposte dagli art. 44 al 48 inclusive della Legge doganale 15 maggio 1816, sono mantenute in vigore soltanto per le seguenti merci nazionali, cioè: butirro; formaggio; pelletterie crude; galette; seta greggia e filatojata, e loro dipendenze naturali e macerate; stracci e carbone.

Rimangono inoltre ferme le disposizioni pubblicate dall'Intendenza di Finanza in Massa con avviso 26 dicembre 1849 riguardo alla circolazione dell'olio d'oliva nel circondario confinante delle provincie transpennine.

3. Tutte le merci nazionali non nominate nel precedente articolo, delle quali non sia sospesa o vietata l'esportazione, potranno liberamente circolare nel circondario confinante.

4. I pellami, che si lavorano nello Stato, dovranno essere muniti dai fabbricatori in ciascuna pelle, mezza pelle o cuojo, dopo

purgati dalla calcina, a vece del bollo prescritto dall'art. 4 della Notificazione 5 agosto 1850, di un bollo particolare a taglio portante le iniziali del loro nome e cognome, e del luogo ov'è posta la conciera, ed inoltre il simbolo adottato da ciascun fabbricatore; applicando il bollo stesso nel luogo più conveniente ed in modo che possa ben discernersi anche dopo ultimata la concia.

5. I suddetti fabbricatori dovranno poi sottoporre i pellami tutti da essi lavorati al bollo di Finanza, presentandoli alla Dogana o Ricettoria più vicina autorizzata, all'apposizione del bollo stesso a piombo, a fronte del pagamento della tassa di centesimi cinque per ciascuno.

6. I corami e le pelli, quantunque di lavorazione nazionale, che si rinvenissero sforniti del bollo di Finanza prescritto coll'antecedente art. 5, saranno considerati come se fossero di estera procedenza, e come ~~tutti posti in contravvenzione~~. Nel resto sono mantenute in vigore tutte le altre prescrizioni della sopra citata Notificazione 5 agosto 1850.

7. Sono aboliti i magazzini particolari esistenti nelle Dogane di Modena e Reggio. Il deposito delle Merci sarà fatto soltanto nei magazzini d'ufficio delle Dogane dello Stato e sarà gratuito pel corso di giorni dieci, compreso quello dell'arrivo. Dall'undecimo giorno in avanti, e fino a che le merci stesse rimarranno in deposito, saranno assoggettate ad una

tassa di magazzinaggio in ragione di un centesimo per giorno e per ogni quintale al lordo, tanto se siano imballate, quanto se siano alla rinfusa.

I colli e colletti minori in peso del quintale saranno conteggiati come se fossero di tal peso.

8. Le premesse disposizioni saranno poste in attività col 1 febbrajo prossimo venturo a cura delle Intendenze di Finanza.

Modena il 3 Gennaro 1852

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

*BEDOGNI,
Segretario Generale*

(N. 2.)

IL MINISTRO DELL' INTERNO

Ad attuare ne' singoli Comuni de' Dominj Estensi, in conformità del nuovo Codice, l'Ufficio dello Stato Civile, fa d' uopo di uno speciale Regolamento.

Sua Altezza Reale pertanto con ossequiato Suo decreto del Dicembre 1851 ha approvato quanto segue:

Dell' Ufficiale dello Stato Civile.

§. 1. Il Capo del Comune è l'Ufficiale dello Stato Civile: nulladimeno ha facoltà di dele-

gare ad altri le sue incumbenze. L'Atto relativo va sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Interno.

2. Dura la delegazione finchè con altro Atto, pure approvato dal Ministero, non si revochi dal Podestà o Sindaco che la fece, o dal suo successore.

3. Le persone autorizzate come dal §. 1 alle incumbenze di Ufficiale dello Stato Civile fanno menzione in ciascun atto che compilano della ricevuta delegazione.

4. Le veci del Capo del Comune che non abbia delegate ad alcuno le incumbenze di Ufficiale dello Stato Civile, sono, in caso d'assenza, o impedimento suo, sostenute dall'Amministratore destinato a supplirlo; e quelle della persona delegata sono, in simili casi, sostenute dal Capo del Comune, o dal suo supplente.

5. Nelle diverse Sezioni del Comune un Delegato speciale è incaricato della visita al corpo de' defunti prescritta dall'art. 366 del Codice Civile.

Esso viene scelto dal Capo del Comune fra i Medici più sperimentati del luogo: e in difetto di questi fra le persone più probe e istruite.

6. Questo Delegato, avuto avviso di un caso di morte, si reca a verificarla sul luogo, e ad assumere le necessarie informazioni.

7. Stende l'atto relativo in conformità di una modula approvata dal Ministero dell'In-

terno, e lo rilascia alle persone indicate dall' art. 367 del Codice Civile.

8. Queste lo presentano al pubblico Ufficiale in occasione della dichiarazione di cui tratta il suddetto articolo, e ricevono in iscritto la permissione del seppellimento.

9. Il Delegato ha diritto a una indennità d' It. L. 1. per visita: simile diritto gli compete ancorchè sia Medico Condotta del Comune, quando però la visita segua fuori della Città, della Borgata; o della Villa in cui risiede. L' indennità è pagata dal Comune.

De' Registri

10. Ciascuna classe degli Atti dello Stato Civile ha un particolare Registro tenuto in doppio esemplare.

Gli atti relativi all' assunzione di un Cognome s' inscrivono ne' Registri delle dichiarazioni di nascita.

11. I Registri sono di una forma uguale in tutto lo Stato; oltre le cose volute dall' art. 314 del Codice Civile hanno in ogni pagina un sufficiente margine per le annotazioni di cui tratta l' art. 391 del Codice stesso, e portano in ciascun foglio un Bollo di Finanza.

Questi Registri si provengono ogni anno entro il mese di Novembre dal Ministero dell' interno alle Delegazioni che li distribuiscono ai singoli Comuni. La spesa è a carico di questi.

12. Ciascun Registro ha un Indice in rigoroso ordine alfabetico de' Cognomi delle famiglie di quelli pe' quali sonosi compilati gli Atti.

L' Indice è accertato per esatto e veridico dal pubblico Ufficiale, ed è formato entro il mese di Gennajo d' ogni anno.

Degli Atti di opposizione a un matrimonio, l' Ufficiale dello Stato Civile tiene un Indice particolare per gli effetti voluti dagli art. 340, 345, 346 del Codice Civile.

Degli Atti dello Stato Civile

13. Gli atti dello Stato Civile sono composti in conformità di particolari Module date dal Ministero dell' Interno.

14. S' inscrivono essi su due Registri Originali sotto una sola serie di numeri progressivi, la quale non può essere interrotta, anche se nel corso dell' anno faccia d' uopo di un Registro suppletorio.

15. Il pubblico Ufficiale fa lettura ai dichiaranti e ai testimonj delle due iscrizioni, e insieme a quelli le firma.

16. Le cancellature che possono occorrere lasciano rilevare le parole soppresse: le postille che si rendono necessarie, e l' approvazione delle cancellature sono riportate in fine dell' Atto, e sottoscritte.

17. La Compilazione degli Atti dello Stato Civile è gratuita.

Degli Allegati

18. I documenti che comprovano le enunciazioni contenute negli Atti, sono loro Allegati.

19. Questi documenti debbono essere autentici, e legalizzati; in conseguenza

(a) sono rilasciati dalla competente Autorità nelle forme volute dalla Legge,

(b) portano l'attestazione della qualità di pubblico funzionario in chi li rilascia, e della verità della sua sottoscrizione.

Le fedi delle nascite, de' matrimonj e delle morti occorse negli Stati Estensi, sono dal pubblico Ufficiale ammesse anche in carta non bollata.

20. Gli Allegati di un Atto si ripongono dal pubblico Ufficiale in un particolare fascicolo su di cui iscrive

(a) il Numero progressivo, e la data dell'Atto a cui si riferisce,

(b) il Cognome e il Nome o degli sposi, o del neonato, o del defunto di cui tratta l'Atto,

(c) il Numero de' documenti.

Il Fascicolo si unisce agli altri che appartengono alla sua classe, conservando l'ordine cronologico delle date degli atti.

Delle Annotazioni in margina agli Atti

21. Le Sentenze che ordinano l'emendazione di un Atto, le fedi di un matrimonio seguito,

le dichiarazioni di legittimazione, gli atti di adozione, di assunzione di un cognome vengono indicati in margine all' Atto al quale si riferiscono in ciascun de' due originali Registri in cui è iscritto.

22. Se l' Atto in margine al quale deve farsi l' annotazione sia iscritto su di un Registro appartenente a un anno già decorso, l' Ufficiale dello Stato Civile spedisce alla Delegazione del Ministero copia autentica dell' annotamento da esso eseguito sul Registro depositato all' Archivio Comunale, perchè sia riportato sull' originale che dalla Delegazione medesima si custodisce.

Della verifica de' Registri

23. I Delegati del Ministero dell' Interno, e i Procuratori Ducali vegliano alla regolarità de' Registri, e degli Atti dello Stato Civile.

24. I Procuratori Ducali presso i Tribunali di 1.^a istanza procedono di quattro in quattro mesi, e straordinariamente qualunque volta credano necessario, a esaminare negli Uffizj Comunali de' luoghi soggetti alla loro giurisdizione, gli Atti e i Registri dello Stato Civile.

Quest' esame può essere delegato ai Giudicenti.

25. Sia nel caso di ispezione personale, sia in quello di ispezione delegata, i Procuratori Ducali informano il Ministero di Grazia e di Giustizia delle irregolarità scoperte, e propongono i provvedimenti che reputano opportuni.

Il Ministero di Grazia e Giustizia e quello dell' Interno vanno di concerto in ordine alle misure da prendersi.

26. Un processo verbale comprova la seguita verificaione, e indica le diverse contravvenzioni alla Legge.

Nella compilazione di questo processo il Magistrato sindacatore non ha d' uopo di Segretario, o Cancelliere.

27. Ai Procuratori Ducali e ai Giudicenti compete l' indennità che la Legge accorda per le visite giudiziali.

Della Chiusa e del Deposito de' Registri

28. Il processo verbale che dichiara chiuso il Registro debbe indicare il numero degli Atti iscritti sul medesimo, e si stende immediatamente dopo l' ultimo Atto, quand' anche la pagina non presenti spazio che per la prima linea del processo medesimo.

Questo processo non può farsi prima della mezzanotte del 31 Dicembre d' ogni anno, ed è conforme alla modula data dal Ministero dell' Interno.

29. Al cadere del giorno 31 Dicembre d' ogni anno i Registri debbono essere presso il Capo del Comune. Questi ordina alla Segreteria la compilazione degli Indici di cui all' art. 12, e poscia entro il mese di Gennajo successivo trasmette uno d' ogni doppio Registro, insieme ai recapiti in esso allegati, alla Delega-

zione Ministeriale, e deposita l' altro all' Archivio del Comune.

Va unito a ciascuno de' doppj Registri il proprio Indice.

Il ritardo all' accennata trasmissione obbliga la persona del Capo del Comune alla spesa della medesima.

30. I Capi de' Comuni rispondono della conservazione e integrità de' Registri che sono in deposito nell' Archivio Comunale.

Delle Copie degli Atti dello Stato Civile

31. Le Copie sono fatte sopra carta con bollo da Centesimi 25 colle norme date dall' art. 315 del Codice Civile, e portano

- (a) un numero progressivo,
- (b) l' intitolazione di estratto, coll' indicazione della Classe, dell' anno e del Comune a cui appartiene il Registro dal quale viene ricavata,
- (c) la trascrizione fedele dell' Atto quale trovasi sul Registro, comprensivamente al numero e alle firme appostevi.

Ove l' Atto fosse andato soggetto a emendazione, si aggiunge la copia della nota marginale, e la trascrizione dell' Atto che lo riforma;

- (d) l' attestazione per parte del pubblico Ufficiale, che la copia è conforme al suo originale,
- (e) la sottoscrizione del Capo del Comune, la data di questa, e l' impronta del sigillo Comunale.

32. Per la spedizione delle copie, oltre al costo della carta, si riscuote dall'Ufficio di Stato Civile la seguente tassa, che viene versata nella Cassa del Comune:

(a) per ogni copia di un Atto di cittadinanza Italiane L. 1.

(b) per ogni copia di un Atto di nascita o di morte Centesimi 30.

(c) per ogni copia di un Atto o di matrimonio o di adozione, o di legittimazione, o di riconoscimento di un figlio, o di assunzione di un cognome Italiane L. 1.

Il pagamento della tassa viene dall'Ufficiale dello Stato Civile annotato in fine della copia.

33. Il pubblico Ufficiale tiene apposito Registro delle tasse riscosse, notandovi di giorno in giorno le copie rilasciate, e il loro numero progressivo.

Delle Multe

34. Le multe, che a termine degli articoli 342. 347 del Codice Civile vengono inflitte, sono riscosse a pro del Comune.

I Delegati del Ministero dell'Interno e i Podestà o Sindaci de'singoli Comuni sono incaricati dell'esatta osservanza di questo Regolamento nelle parti che li riguarda.

*Modena dalla Residenza
del Ministero dell'Interno 8 Gennaio 1852*

GIACOBAZZI

*Dott. GIUSEPPE CHIESI
Segretario*

IL MINISTRO

DI GRAZIA E DI GIUSTIZIA

Dovendo col giorno 1 del prossimo venturo febbrajo porsi in attività il Codice Civile per gli Stati Estensi, si rende noto a tale effetto, e per ciò che si riferisce agli Uffizii delle ipoteche, il seguente Regolamento, giusta venerato Decreto di S. A. R. 12 corrente mese:

Degli Uffizj delle Ipoteche e dei Conservatori

1. Gli Uffizj delle ipoteche si conservano nella loro pianta attuale, e continueranno a risiedere in Modena, Reggio, Massa, e Castelnovo di Garfagnana.

In ogni Uffizio delle ipoteche vi sarà, siccome si è praticato finora, un Conservatore con gl' Impiegati occorrenti.

2. Il Conservatore, come venga nominato da S. A. R., deve dare idonea cauzione, da determinarsi dal Ministro di Grazia e di Giustizia, e da riconoscersi, ed approvarsi dal Tribunale di 1.^a Istanza, nel di cui Circondario è posto l' Uffizio, sentito il Procuratore Ducale.

Data la cauzione, presta egli il giuramento prescritto dal Sovrano Decreto 15 Marzo 1850.

3. La cauzione dura per tutto il tempo in cui il Conservatore rimane in carica, ed inoltre per dieci anni da che ebbe a cessare dal proprio servizio.

4. Il Conservatore avrà il domicilio legale

nell'Ufficio delle ipoteche da lui amministrato per tutte le azioni, delle quali si renda responsabile nell'esercizio della propria carica, e soggiace alla giurisdizione del Tribunale predetto.

5. Essendo assente od impedito il Conservatore, supplisce il suo Aggiunto, o l'Impiegato più anziano. Il Conservatore risponde delle operazioni dell'uno o dell'altro, salvo il regresso contro di loro.

6. Seguita la morte del Conservatore, l'Aggiunto, o l'Ufficiale anziano ne sostiene integralmente le veci.

7. La cauzione prestata dal defunto, e la di lui eredità si avranno per obbligate anche pel fatto dell'Aggiunto, o dell'Anziano per il corso di quaranta giorni dalla morte del Conservatore.

Resta però salvo all'Erede di sorvegliare per se, o mediante un Procuratore alla regolare amministrazione dell'Ufficio.

8. Se il Conservatore rinuncia, non può abbandonare il suo posto prima che venga messo in carica il Successore, sotto pena di dover rispondere di tutti i danni ed interessi, che la di lui assenza anche momentanea dall'Ufficio potesse apportare.

Disposizioni comuni

9. Ogni domanda di trascrizione, d'iscrizione, o di annotamento di subingresso, deve stendersi in due note uniformi, l'una in carta bollata da cent. 50, l'altra da cent. 25.

10. Le note vengono firmate dalla parte, e si presentano al Conservatore delle ipoteche, nel di cui circondario esistono i beni indicati nella dimanda.

11. Il Conservatore non ammette la dimanda, ove non venga fatta da chi abbia diritto all'operazione richiesta, o da chi lo rappresenti per atto autentico.

Trattandosi però di persone illetterate, si ammetterà la richiesta, stesa di loro commissione da Causidico, o Notaro esercente.

12. Gli atti, che si presentano al Conservatore, debbono essere pubblici, ricevuti da un Notajo, od emessi da un Cancelliere di Tribunale, salvo il disposto dagli articoli 2105 e 2205 del nuovo Codice Civile.

13. Per l'interesse delle Comunità, degli Ospitali, e de' pubblici Stabilimenti si ammette la presentazione che venga fatta dai rispettivi Amministratori.

14. Essendo il documento, a cui si appoggia la dimanda, soggetto a Registro, il Conservatore non ammette la dimanda stessa, se non gli venga giustificato il pagamento, o il deposito della relativa tassa.

Sono eccettuate le insinuazioni fatte a favore dello Stato, bastando in queste un certificato dell'Uffiziale del Registro, che l'atto o il contratto fu prodotto al suo uffizio.

15. Non si ammettono nella stessa denunzia dimande di più iscrizioni, trascrizioni, od annotamenti di subingresso, ove non si tratti di

titoli aventi una comune origine, e che si verificarono fra le persone medesime.

16. Il Conservatore dovrà dare immediatamente al presentatore un riscontro, nel quale sarà espresso il nome del richiedente, la data e il numero dell'annotazione fatta nel Registro delle consegne, giusta l'articolo 2257 del nuovo Codice.

Collo stesso numero e la stessa data sono dal Conservatore segnate le due note.

17. Compiute le incombenze d'Ufficio, il Conservatore restituisce a chi gli presenta il detto riscontro la nota in carta da centesimi 25, col certificato di avere eseguita la chiesta operazione a piedi della nota stessa, e indicando in esso il volume, il numero del Registro, e l'importare della tassa pagata.

*Disposizioni speciali intorno ai diversi atti,
che debbono eseguirsi sui Registri d'Ufficio*

18. Venendo presentata dimanda di trascrizione coll'esatta osservanza dei requisiti prescritti dal nuovo Codice Civile, il Conservatore colloca nella filza, a ciò destinata, i documenti a lui esibiti, ed eseguisce nel relativo Volume l'operazione richiesta.

19. Se chi richiede la trascrizione comprova, che fu pagata quella parte di prezzo che rimase insoluta al tempo dell'acquisto, e che vennero adempiti gli altri oneri da lui assunti, producendo il relativo documento autentico, si unisce questo all'atto che fu trascritto e si conserva nella filza stessa.

20. Ricontrando il Conservatore che la dimanda d'iscrizione in tempo corrente, è nella forma prescritta dal nuovo Codice, si attiene al contenuto nei premessi articoli 16, e 17.

Restituisce egli inoltre i documenti uniti alla dimanda, notando la fatta restituzione sotto il riscontro.

21. I rogiti e le sentenze, onde sono munite le dimande per annotamento di subingresso, debbono porsi nella rispettiva filza, come abbia il Conservatore adempite le proprie incombenze.

Lo stesso si osserva rispetto alle riduzioni o cancellazioni d'ipoteche.

Ove però la relativa dimanda venga fatta sopra un certificato in forma autentica, dovrà in questo il Notajo, o il Cancelliere di Tribunale attestare, non per estratto, ma in modo positivo e preciso, quanto risulta dal rogito o dalla sentenza a cui si riferisce.

22. L'annotamento, con cui si riduce o cancella un titolo ipotecario, si fa in margine dell'iscrizione. Il Conservatore in fine dell'annotamento cita l'atto in forza del quale venne eseguito, e la filza in cui fu posto.

23. Il Conservatore nello stendere l'annotazione con cui viene ridotta un'ipoteca iscritta, si uniformerà all'atto del consenso, od alla sentenza, tanto per la qualità della riduzione, quanto rapporto alle condizioni, ed alle riserve appostevi.

24. La dimanda per nuova iscrizione di titoli di tempo anteriore, giusta il disposto dalle

Leggi transitorie unite al nuovo Codice, deve essere munita della nota sull'appoggio della quale fu iscritto negli antichi Registri il titolo ipotecario, o fatta l'ultima rinnovazione.

Il Conservatore, eseguito l'atto richiesto, restituisce, come sopra, l'esibito recapito.

25. Se la Parte ommise d'indicare nella dimanda il proprio domicilio, il Conservatore lo elegge d'ufficio presso la Procura Ducale del rispettivo Tribunale, e ne fa annotazione nell'atto prodotto.

La dimanda di cambiamento di domicilio deve esibirsi dall'iscritto, o da chi lo rappresenta, e si conserva agli atti d'Ufficio.

Dei Registri da tenersi negli Uffizj delle Ipoteche

26. I Registri dell'Ufficio delle ipoteche saranno tenuti nelle forme sinora osservate, e saranno quindi muniti del solito bollo di Finanza.

Col giorno 1 del prossimo venturo febbrajo altri de' Registri saranno di tempo corrente, altri di tempo anteriore.

27. Nei primi si conterranno i titoli ipotecari, che si verificarono dopo l'attivazione del nuovo Codice, o che vennero soltanto dopo di questa insinuati, se di data anteriore.

28. Nei Registri della seconda qualità si comprenderanno i titoli di tempo anteriore, che debbono dal giorno 1 di febbrajo in poi insinuarsi di nuovo all'Ufficio delle ipoteche, a norma del disposto dalle Leggi transitorie dall'articolo 33 all'articolo 45.

Saranno essi in più serie distribuiti secondo la diversa scadenza del termine, che viene rispettivamente prefisso all'insinuazione delle ipotecarie iscrizioni.

29. Avranno inoltre gli Uffizii delle ipoteche due Registri per gli annotamenti di subingresso, secondochè si riferiscano ad iscrizioni di tempo corrente, o di tempo anteriore.

30. Nelle singole partite verranno indicate la data, il volume, il foglio, il numero dell'iscrizione, a cui l'annotamento si riferisce, ed una corrispondente dichiarazione si farà nel margine della medesima.

31. Venendo, giusta il prescritto dalle Leggi transitorie, dagli antichi Libri trasferito sui nuovi un titolo anteriore avente in margine annotamento di subingresso, sarà questo compreso nel rispettivo Registro colla indicazione sopra prescritta.

32. Se rispetto ad un titolo anteriore, che si iscrive di nuovo, esiste annotamento di subingresso seguito sotto l'impero delle nuove Leggi, verrà sopra il relativo Registro sostituita la nuova sede dell'iscrizione.

33. Avrà pure il Conservatore un Repertorio in foglio grande ed esente da bollo, in cui tutte le trascrizioni, le iscrizioni, e gli annotamenti di subingresso, che seguono di mano in mano, sono riportate sotto il rispettivo nome e cognome delle persone, a di cui favore e carico si praticarono.

34. Verrà ad ogni persona assegnata una facciata, in due colonne divisa.

Quella a sinistra serve per le trascrizioni, e le iscrizioni attive; l'altra per le passive.

Le riduzioni e cancellazioni si riportano alla colonna dell'attivo sotto il nome a carico del quale seguirono le iscrizioni, ed alla colonna del passivo sotto il nome a vantaggio del quale vennero eseguite le iscrizioni medesime.

35. I Registri di tempo corrente, e di tempo anteriore avranno il rispettivo Indice generale coll'indicazione per ordine alfabetico del nome e cognome di chiunque vi abbia interesse in qualità di creditore, o debitore, o per altro titolo, giusta le risultanze del Repertorio.

*Dei Certificati, della Comunicazione degli Atti,
delle Copie, e degli Estratti*

36. La dimanda di Certificati al Conservatore delle ipoteche si fa in iscritto, e viene firmata da chi li richieda per proprio conto, o di commissione d'altra persona.

Rilascia egli la carta bollata occorrente pel Certificato.

37. Giusta il praticato finora, il Conservatore non emette Certificati parziali sopra determinati fondi, ma soltanto sopra la possidenza in una villa, e sopra le case e le fabbriche in luogo murato, e borgata.

38. I Certificati d'iscrizione comprovanti lo stato delle ipoteche sopra la possidenza di una determinata persona, deve riferire per estratto, e in ordine di data e di numero tutte le iscrizioni fatte a carico dei beni stessi.

39. Si potranno anche chiedere certificati che non esistano iscrizioni contro determinata persona sopra i fondi posti in una villa, e le case ed i fabbricati in un luogo murato, e borgata.

40. Se le iscrizioni sono a carico di più persone, i certificati e gli estratti dovranno enunciare tutte le dette persone.

41. Se il certificato contiene più di un foglio, il Conservatore dovrà tutti segnarli colla propria firma, ed ove contenga più iscrizioni, ne esprimerà in fine il numero.

42. Il Conservatore, sopra dimanda anche verbale di chi può avervi interesse, dà comunicazione degli atti trascritti sui Registri d'Ufficio, copia delle iscrizioni, che tuttavia sussistono, o il certificato, che non ne esiste alcuna. Rilascia egli pure, come sopra, gli estratti delle partite iscritte.

Delle Tasse

43. Il Conservatore non fa alcun registro ne' suoi Libri, se non gli viene pagata la tassa corrispondente.

44. In caso di qualche differenza sull'importo della tassa, si fa il pagamento in via di deposito della somma, che si ritiene dovuta dal Conservatore.

45. Il Conservatore è tenuto del proprio per le tasse da lui non esatte.

46. Viene destituito, ed anche punito a tenore delle Leggi, e secondo le circostanze, quel Conservatore, il quale esiga, per qualunque

titolo, più di quanto è col presente Regolamento prefisso.

47. Col giorno 1.º del prossimo venturo Febbrajo dovranno corrisponderci per gli atti, che si presentano all' Ufficio delle ipoteche, le tasse seguenti;

Per le Operazioni correnti

TRASCRIZIONI - Dalle L. 1 alle L. 1999, 99 Per titoli denunziati ad altro Ufficio.	}	Per Bollo . L. — 50
		Per Diritto di
		Registro . . « — 50
		Per Salario . « 2 —
		L. 3 —

Dalle L. 2000 a qualunque altra somma, non calcolate le frazioni, si aumenta il diritto di registro per ogni L. 1000 di . L. 2 —

Se il prezzo è indeterminato, si tassa sul valore rilevato dalla Bolla del registro.

Se vi è iscrizione d' Ufficio si aumenta il salario per ogni L. 1000 di L. 1 —

ISCRIZIONI - Dalle L. 1 alle L. 1999, 99. Per somme indeterminate. Per ipoteche legali a carico di contabili. Per titoli denunziati ad altro Ufficio.	}	Per Bollo L. — 50
		Per Diritto di
		Registro . « — 50
		Per Salario « 2 —
		L. 3 —

ISCRIZIONI - Dalle L. 2000 a qualunque altra
somma, non calcolate le frazioni,
si aumenta il diritto di registro
per ogni L. 1000 di L. 2 —

—————

SUBINGRESSI, CANCELLAZIONI, RIDUZIONI	{	Per Bollo	L. — 50
		Per Diritto di Registro «	— 50
		Per Salario	« 2 —
			<u>L. 3 —</u>

—————

CERTIFICATI - per ogni partita, o se sono negativi L. 1 —
ESTRATTI - di partita, ed annotazioni di cam-
biamento di domicilio. « 1 —
COPIE di note, ad ogni mezzo foglio anche non
compiuto « 1 —

Per le Rinnovazioni generali

Dalla L. 1 alle 1999, 99 . { Per Bollo L. — 50
E per somme indeterminate { Per Diritto di Re-
gistro « — 50
L. 1 —

Dalle L. 2000 a qualunque somma, ad ogni
L. 1000 L. 1 —

Modena 13 Gennajo 1852

SCOZIA

Dott. M. BORTOLOTTI
Segretario

(N. 4.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

I politici sconvolgimenti accaduti nell'anno 1848 cagionarono non solo allo Stato, ma anche a molti privati, dei danni, a compensare i quali entro giusti determinati limiti, in quanto si riferiscano essi ad individui appartenenti alle provincie cispennine, prescritte furono da S. A. R. con venerato Chirografo 13 novembre 1851 N.º 8023 le seguenti norme:

1. Che i compensi già liquidati dall' apposita Commissione ed approvati da questo Ministero a favore di danneggiati nelle suddette Provincie cispennine in somme non maggiori di lire 100, venissero soddisfatti a contanti, qualora non lo fossero già stati.

2. Che i compensi in somme maggiori delle predette lire 100 venissero soddisfatti col rilascio di certificati d'iscrizione sui registri del Debito pubblico al valor nominale, fruttiferi dal 1 corrente, e commerciabili al *Portatore*, dell'annua rendita del quattro, del tre e mezzo, del tre per cento, giusta le rispettive classi, appositamente determinate, a seconda delle qualità del danno sofferto.

In esecuzione pertanto di tale benefica Sovrana Risoluzione, sono avvertiti tutti quei privati delle provincie cispennine, i quali hanno ragione d'indennizzo liquidato ed approvato come sopra, che dall' Ufficio del Debito pub-

blico s' intraprenderà col giorno 16 febbraio prossimo venturo la distribuzione dei mandati di pagamento delle somme non eccedenti le lire 100, e dei certificati d' iscrizione per le somme maggiori.

Modena 24 Gennaio 1852

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

BEDOJNI
Segretario Generale

(N. 5:)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Riconosciutasi la necessità d' introdurre alcune modificazioni nella vigente Tariffa daziaria con riguardo speciale alle precorse trattative della Lega doganale, inerendo a Venerata Sovrana Disposizione del 20 corrente N. 489, si prescrive che in via interinale, ed in pendenza dell'attivazione della Lega predetta, siano le merci descritte nell'unito Elenco dal giorno 10 febbrajo p. v. assoggettate ai tributi loro rispettivamente contrapposti.

Modena il 26 gennajo 1852

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

BEDOJNI
Segretario Generale

ELENCO DELLE MERCI*sulle quali cadono le modificazioni di dazio*

Denominazione delle Merci	Unità daziaria	Entrata		Uscita	
		Lir.	C.	Lir.	C.
ARTICOLI DIVERSI					
Aghi e Spille	Quint.	25	—	—	10
Argent-taché, Argent-plaqué, ed Argentone ossia Pak-fond in lavori non descritti a parte	"	100	—	—	50
Acciajo in opere piccole do- rate, argentate o verniciate non descritte a parte	"	60	—	—	50
Bambagia in lana	"	—	50	—	10
Butirro	"	1	—	—	50
Candele steariche	"	25	—	—	20
Catenelle, chiavi e consimili lavori d'acciajo, o di altro metallo ignobile, ornate an- che di materie diverse, do- rate, argentate o verniciate. .	"	150	—	—	20
Corde di metallo per istromenti.	"	30	—	—	20
Denaro, ossia monete di metalli nobili aventi corso legale . .	"	esente	—	esente	—
Ferro fuso in stoviglie da cu- cina smaltate o verniciate. .	"	10	—	—	20
Formaggio	"	8	—	—	50
Giunchi marini o palustri. . .	"	3	—	—	10
Inchiostro da stampa	"	5	—	—	10
Madreperla lavorata in opere semplici	"	200	—	—	50
Oliazzo come morchia d'olio. .	"	—	10	1	—

Denominazione delle Merci	Unità daziaria	Entrata		Uscita	
		Lir.	C.	Lir.	C.
Ottone in banda, lastra e filo esclusi i capi nominati a parte.	Quint.	10	—	—	50
Pomata o mantecca in vasetti, bastoni ossia ceroni e candelle da profumo	"	30	—	—	20
Quadranti di smalto per orologi.	"	200	—	—	50
Sapone comune e marmorato.	"	10	—	—	10
Saponette qualunque	"	30	—	—	50
Tabacchiere di tutto legno o di radica anche verniciate.	"	50	—	—	50
dette se foderate ed ornate di osso o altra materia ordinaria	"	75	—	—	50
Tabacchiere foderate ed ornate di tartaruga o di altra materia fina, escluso l'oro e l'argento.	"	100	—	—	50
dette se ornate d'oro o d'argento	"	300	—	—	50
Vetro grosso in bottiglie nere	"	8	—	—	50
Zinco in lastre e filo	"	25	—	—	20
DROGHE-SPEZIERIE, TINTORIE E LORO UNITI					
Butirro di cacao	"	65	—	—	10
Caffè.	"	30	—	—	10
Cannella fina	"	135	—	—	10
Pistacchi con guscio	"	15	—	—	10
detti senza guscio	"	30	—	—	10
The	"	80	—	—	10
Zucchero non raffinato d'ogni qualità	"	15	—	—	10
Aloè	"	5	—	—	10

Denominazione delle Merci	Unità daziaria	Entrata		Uscita	
		Lir.	C.	Lir.	C.
Assa fetida	Quint.	30	—	—	50
Balsami naturali non nominati .	"	150	—	—	50
detti artificiali	"	100	—	—	50
detto del Copaibe	"	30	—	—	50
Canfora	"	30	—	—	50
China-china soda di qualun- que qualità	"	25	—	—	50
Elesiri, elettuari, misture, tin- ture spiritose; conserve, pa- ste e salse, in quanto queste tre ultime non appartengono ai confetti	"	100	—	—	50
Gomme e resine non nominate a parte	"	5	—	—	10
Ipecacnana	"	30	—	—	50
Magnesia	"	10	—	—	10
Manna	"	20	—	—	50
Potassa	"	1	—	—	10
Rabarbaro e rapontico	"	30	—	—	50
Salsapariglia	"	30	—	—	50
Sugo di Liquirizia	"	30	—	—	50
Tamarindi in frutto	"	5	—	—	10
Spermaceti	"	25	—	—	20
Bolli, terre, pietre e qualunque altra materia minerale non nominata a parte per uso delle arti e della medicina .	"	1	—	—	10
Biacca d'argento	"	10	—	—	10
detta, ossia cerussa d'ogni al- tra specie	"	5	—	—	10
Carmino ed oltre-mare	"	100	—	—	50
Cocciniglia, kermes, indaco, oriana, seppia greggia in ve- siche e simili	"	5	—	—	10

Denominazione delle Merci	Unità daziaria	Entrata		Uscita	
		Lir.	C.	Lir.	C.
Legni coloranti qualunque in ceppi, ed erbe, fiori e radici per tingere	Quint.	—	50	—	10
detti sminuzzati, cioè ras- chiati, macinati, tagliati	«	4	—	—	10
Asfalto greggio	«	—	50	—	10
detto purificato	«	5	—	—	10
Borace greggio	«	4	—	—	10
detto raffinato	«	30	—	—	10
Colla di pesce.	«	30	—	—	20
detta caravella	«	5	—	—	10
Pece greca	«	—	50	—	10
Trementina.	«	5	—	—	10
MANIFATTURE DIVERSE					
DI COTONE	Bambagine e fustagni.	«	50	—	10
	Velluti e felpe di cotone	«	80	—	1
	Drappi di cotone spinati di qualunque sorta bian- chi o colorati.	«	90	—	1
	Tele di cotone, stampe co- lorate, ed i Nankin.	«	100	—	1
DI LINO	Tele fine e mezzo fine di filo lisce ed operate, bianche, colorate, stam- pate e rispettivi fazzoletti	«	100	—	50
	dette battizze e fazzolet- ti della stessa qualità e linoni di tutto filo	«	200	—	1
	dette qualunque ricama- te anche con oro ed argento	«	300	—	1

Denominazione delle Merci		Unità daziaria	Entrata		Uscita	
			Lir.	C.	Lir.	C.
DI SETA	Drapperie di tutta seta liscie ed operate, ricamate, miniature, o tessute anche con oro ed argento falso e rispettivi fazzoletti	Quint.	600	—	—	1
DI LANA	Velluto e felpa di lana di qualsivolta altezza anche misti; come pure i trapunti di lana, o di filo e lana	«	50	—	—	20
	Panni e peluzzi del tutto ordinari, camelotti, baracani, barattoni, saglie, droghetti, chinette, crespini e simili ordinari	«	60	—	—	1
	Perpetuelli, selesir, casimiri, drappi reali, drappi leggeri, camelotti fini e mezzo fini di lana e pelo anche misti con altri filati esclusa la seta; saglie velate, flanelle e simili	«	110	—	—	1
	Panni fini e mezzo fini	«	140	—	—	1
MISTE	Baracanello di filo e lana, mezzalana e doblotto di filo e lana	«	50	—	—	50
	Drappi di cotone, lana, lino e cansape misti con parte anche piccola di seta, bavella o filosello	«	200	—	—	1

Denominazione delle Merci		Unità daziaria	Entrata		Uscita	
			Lir.	C.	Lir.	C.
FETTUCCIE	Fettucce, nastri, cordoni, fiocchi, frangie, galloni, bottoni, stringhe anche con puntali, e simili lavori di tutto filo di lino, o canape ed anche di refe e lana	Quint.	60	—	—	20
	dette miste con qualunque altro filato	"	150	—	—	20
AGUCCHIERIA	Lavori di maglia di bambagia, pelo, stame, lana, refe, filo, ordinari	"	100	—	I	—
	detti fini e mezzo fini	"	150	—	I	—
	detti misti con seta e filosello	"	300	—	I	—
	detti di tutto filosello ed altri cascami di seta anche misti o ricamati con oro od argento fino e falso	"	200	—	I	—
	detti di tutta seta anche miniati o ricamati con oro ed argento fino e falso	"	600	—	I	—
	Gomma elastica e gutta-perka lavorata e mista anche con altre materie colle quali forma la parte principale, come bottiglie da caccia, scarpe, stivali, stivaletti, pantofole anche guernite con eguale materia; come pure stringhe, siringhe e simili	"	100	—	I	—
dette in lavori di passamanteria, ed in nastri	"	200	—	I	—	

IL MINISTRO DELL'INTERNO

In conseguenza della convenzione stipulata fra questo Governo e quello di S. M. l'Imperatore d'Austria il 4 Giugno 1851 per regolare i rapporti Telegrafici fra i rispettivi Dominj come risulta da Notificazione del Ministero degli Affari Esteri in data 26 Agosto, trovandosi già in esercizio la linea Telegrafica per gli Stati Estensi che da Modena per Reggio e Guastalla comunica coll'Impero Austriaco, ed essendo passati i preliminari concerti, si porta a pubblica notizia che col giorno d'oggi viene regolarmente attivata la corrispondenza telegrafica anche per uso dei privati, colle seguenti avvertenze.

1. Le Tariffe saranno regolate sulla distanza in leghe tedesche corrispondenti a quattro miglia geografiche da 60 il grado, e sul numero delle parole.

2. Niun dispaccio potrà contenere più di cento parole.

3. Gli Uffizii telegrafici sono sempre aperti giorno e notte.

4. L'orario diurno è fisato dalle 7 ore antimeridiane alle 9 ore di sera, dal 1 Aprile a tutto Settembre; e dalle ore 8 antimeridiane alle 9 di sera, dal 1 Ottobre a tutto Marzo.

5. Le rimanenti ore della giornata si considerano di servizio notturno, e i dispacci che si vorranno spedire saranno assoggettati a doppia tassa.

6. Volendosi spedire un dispaccio da una stazione telegrafica ad un luogo ove non esista altra stazione telegrafica, si dovrà dal mittente dichiarare se debba inviarsi per Posta ordinaria o Staffetta espressa, e farne un conveniente deposito per l'importo di tale spedizione sopra conto da liquidarsi.

7. Tutti gli Impiegati dei Telegrafi sono in ogni stazione assoggettati al giuramento di segretezza, e viene impedito a qualunque persona estranea l'ingresso nella camera degli Apparati.

1. *TARIFFA* pei dispacci all' Estero

PER OGNI DISPACCIO TELEGRAFICO				
Distanze in leghe tedesche	di parole			franchi
	sino a 20	da 20 a 50	da 50 a 100	
	inclusivamente a leghe 10	2, 61	5, 22	
da 10 a 25	5, 22	10, 44	15, 66	
da 25 a 45	7, 83	15, 66	23, 49	
da 45 a 70	10, 44	20, 88	31, 32	
da 70 a 100	13, 05	26, 10	39, 15	
da 100 a 135	15, 66	31, 32	46, 98	
da 135 a 175	18, 27	36, 54	54, 81	
da 175 a 220	20, 88	41, 76	62, 64	
da 220 a 270	23, 49	46, 98	70, 47	
da 270 a 325	26, 10	52, 20	78, 30	
da 325 a 385	28, 71	57, 42	86, 13	
da 385 a 450	31, 32	62, 64	93, 96	

2.^a TARIFFA *pei dispacci nell'interno dello Stato*

PER OGNI DISPACCIO TELEGRAFICO					
DISTANZE IN LEGHE TEDESCHE		di parole			
		sino a 20	da 20 a 50	da 50 a 100	
		franchi			
Inclusivamente a leghe	4	1, 50	3, 00	4, 50	
Da 4	a 12	3, 00	6, 00	9, 00	

Le tavole delle distanze saranno ostensibili presso gli Uffizii Telegrafici.

Modena dalla Residenza del Ministero
li 3 febbrajo 1852

GIACOBAZZI

Il Segretario
Dott. LUIGI MONTANARI *Ingegnere*

Per rendere esecutiva nell'interno degli Stati Estensi la Convenzione Speciale Postale conclusa tra questo R. Governo e l'I. R. Governo Austriaco il giorno 29 Ottobre 1851, d'ordine di S. A. R., si pubblica la seguente

NOTIFICAZIONE

I. La regalía Postale comprende i diritti esclusivamente riservati allo Stato riguardo al trasporto di cose e di persone, come pure i privilegi ed i distintivi accordati agli appositi Stabilimenti per l'esercizio di tali diritti.

Speciali Regolamenti determinano l'organizzazione dei varj Stabilimenti Postali, ed il modo con cui si debba procedere per farne uso, e stabiliscono i diritti e gli obblighi di coloro che se ne prevalgono. Pel trasporto di cose: Regolamento per la Posta Lettere, che abbraccia ancora quanto concerne gli articoli di consegna, le franchigie e la interna distrettuazione postale. Pel trasporto di persone: Regolamento per la Posta Cavalli che, oltre alla fissazione delle distanze delle stazioni tra loro, e alle norme pel servizio dei viaggiatori in Posta, comprende quelle pel servizio di chi viaggia col mezzo di Diligenze, sieno esse Erariali o Private.

Trasporto di Cose

II. Le cose, al cui trasporto si riferiscono i diritti di esclusiva riserva dello Stato, sono:

1. Le lettere chiuse con indirizzo, o senza, ma appoggiate a persona od a qualsivoglia articolo con destinazione, e le lettere aperte portanti indirizzo. Fra le lettere si comprendono in generale tutte le comunicazioni o notizie che vengono date per iscritto o altrimenti, a persone assenti.

2. I periodici, cioè i Giornali e le Gazzette in fogli volanti od in fascicoli, e le Lettere e Scritti aventi una qualsivoglia periodicità, sia che vengano stesi e moltiplicati in manoscritto, sia che lo vengano mediante impressione.

III. Ad ogni Ufficio di Posta verranno assegnati quei paesi a lui circostanti in una data periferia, le cui corrispondenze dovranno far centro all'Ufficio stesso. Questi paesi formeranno il di lui Circondario Postale.

Appositi Elenchi, basati sugli estremi di distrettuazione analoga fissati nel Regolamento per la Posta Lettere, indicheranno al pubblico tutti i paesi compresi nei Circondarj dei varj Uffizj Postali Estensi.

IV. Il trasporto da Circondario a Circondario Postale delle cose accennate al precedente §. II. è in massima esclusivamente riservato allo Stato, che, oltre i mezzi proprj, troverà all'uopo un sussidio nei Pedoni Comu-

nali, che avranno nel servizio loro ordinario l'obbligo di trasportare anche le corrispondenze private dirette da un Circondario all'altro.

A facilitare però la pratica della esclusiva riserva summenzionata, si avverte che le Lettere o Pieghi trovati presso Viaggiatori, Vetturali, o Condottieri qualsivogliano, circolanti soltanto nell'interno dello Stato, non saranno, sino a nuova disposizione, oggetto di contrabbando, qualora siano muniti di francobolli per un valore equivalente alla tassa postale che verrà fissata dalla nuova Tariffa.

V. Il trasporto invece entro la periferia di uno stesso Circondario Postale soggiace soltanto a questa unica restrizione, che è vietato a chiunque di attivare a tal uopo un qualsivoglia Stabilimento.

VI. Si eccettuano dal divieto espresso nel §. II.

1. Le lettere di porto ed in generale i recapiti che si consegnano aperti per parte dei mittenti, oppure suggellati per parte degli Uffizj di Finanza, ai Conduttori di merci a legittimazione degli oggetti da loro trasportati.

2. I periodici (§. II. N. 2.) quando dalla loro pubblicazione sieno decorsi più di sei mesi.

3. I periodici non contenenti alcun che di politico, quando si spediscono in balle o casse intiere (colli) e pervengono per tal modo in via di commercio, purchè un simile collo venga diretto ad un solo destinatario, e non vi si contengano oggetti di eguale o di altra

sorta, di trasporto riservato all'Istituto Postale, coll'espresso indirizzo ad altri destinatarij.

4. Le lettere ed i periodici, quando non sono nè suggellati nè chiusi in qualsivoglia altro modo, ed oltrecciò non hanno alcun indirizzo.

5. Le lettere aperte aventi l'indirizzo del latore, e riconosciute quindi di sua proprietà.

6. Le lettere di credito o commendatizie, purchè sieno aperte e portate dalla persona stessa che vi è accreditata o raccomandata.

7. Finalmente in genere le cose di cui al §. II., ma quando taluno ne faccia la spedizione col mezzo di persona appartenente alla famiglia del Mittente o del Destinatario, oppure col mezzo di persona espressamente assunta per tale oggetto, purchè colui che ordinò o che eseguisce il trasporto non raccolga contemporaneamente lettere o periodici per conto di due o più mittenti.

VII. La libertà che ha ogni particolare del trasporto di denaro e di carte di valore non s'intende mai estesa alle lettere in cui si trovassero inchiusi i denari stessi o le carte di valore: per lo che tali lettere, quando non si trovassero coperte dalle eccezzioni portate dal precedente §. VI. cadono in contravvenzione al disposto del §. II. N.º 1. salvi gli effetti dell'avvertenza posta in fine al §. IV. per quanto concerne l'interno dello Stato.

VIII. I Viaggiatori, Conduttori di merci, Barcajuoli o Messi di qualsiasi specie che, pro-

venendo dall'estero, arrivano al confine dello Stato, sono obbligati, qualora bramino di spedire più oltre gli oggetti da essi portati e colpiti dalle riserve espresse nei paragrafi precedenti, di farne la consegna alle Ricevitorie di confine, od in caso agli Uffici di contumacia, affinchè ne eseguiscano il sollecito inoltro col mezzo del più vicino Ufficio Postale, e ciò verso pagamento delle prescritte competenze, o dell'applicazione dei francobolli corrispondenti, ove siano destinati per l'interno.

Non è soggetto a quest'obbligo chi preferisce di rimandare all'Estero i summenzionati oggetti o di disporne in altro modo permesso.

Trasporto di persone

IX. È proibito a chiunque l'aver Stazioni di ricambio per l'ulteriore trasporto dei Viaggiatori, cambiando i cavalli delle loro Carrozze sopra tutte quelle Strade su cui esistono Stabilimenti Postali dello Stato destinati ad un tale trasporto con cambio di cavalli (Stazioni di Posta), come pure su tutte quelle Strade, di cui si potrebbe abusare deviando o retrocedendo in parte per evitare la Strada Postale.

X. Lo Stato è sempre ed incontestabilmente in qualsivoglia caso preferito nell'esercizio per conto proprio della percorrenza periodica sugli Stradali Postali con cambio di cavalli.

XI. Sono però in massima permesse le Imprese private pel periodico e regolare trasporto di persone, verso l'osservanza pratica di ap-

posite prescrizioni che stabiliscono per esteso tutte le modalità cui debbono assoggettarsi gl'Imprenditori di simili corse nelle varie specialità dei casi, e come verrà prescritto dal relativo Regolamento.

Per quelle che si attivassero con cambio di cavalli alla stessa carrozza lungo una Strada Postale, resta facoltativo agl'Imprenditori il servirsi dei cavalli delle Stazioni Postali, o l'istituire dei cambj con cavalli proprj, sempre che non servano i medesimi che all'esclusivo inoltro della concessa Corsa periodica. Nel primo caso gl'Imprenditori pagheranno le competenze postali come sono portate dalla Tariffa col ribasso del dieci per cento: nel secondo bonificheranno all'Amministrazione Postale, dei cui cavalli non si fossero serviti, un compenso di Cent. Italiani 20 per cavallo e per posta.

Sono tuttavia permesse spontanee contrattazioni fra gl'Imprenditori ed i Mastri di Posta, qualora le stazioni fossero appaltate.

XII. È poi una riserva dello Stato il percepimento di un contributo dalle Imprese private per trasporto periodico di persone con cambio di cavalli sugli Stradali Postali, quando questi fossero o venissero percorsi da consimili mezzi di trasporto per conto Erariale, e ciò per la preferenza ad essi accordata col §. X.

Stabilimenti Postali, loro privilegi e distintivi

XIII. È in facoltà delle Autorità incaricate della amministrazione della Regalia Postale di

istituire, per l'esercizio dei diritti spettanti alla medesima, Stabilimenti Postali in tutti i luoghi ove lo credono opportuno, di mantenerli in attività sino a che si troverà conveniente, e di farli amministrare per conto dell'Erario, oppure di concederne l'esercizio e l'amministrazione a terze persone per loro conto.

XIV. Le competenze da pagarsi da chi fa uso degli Stabilimenti Postali dello Stato pel trasporto di cose e di persone, sono determinate dalle tariffe annesse ai relativi Regolamenti di cui al §. I.

XV. Sulla retta applicazione delle tasse, e delle discipline postali, in caso di controversia, non può portarsi appello che ad un Ufficio Postale Superiore, e per ultimo al Ministero delle Finanze.

XVI. In quanto agli oggetti affidati pel trasporto agli Stabilimenti Postali dello Stato, non vi si può mettere sequestro nè ottenere diritto di pegno prima che dagli Uffici suddetti ne sia fatta la consegna al destinatario.

XVII. Similmente non sono soggetti a sequestro nè a diritto di pegno le concessioni accordate ai Mastri di Posta, i redditi che ne ricavano, i denari da loro introitati per conto dell'Erario, i mezzi di trasporto, i foraggi e gli apparecchi ed arnesi destinati al servizio, giusta i relativi contratti in corso.

Inoltre i Mastri di Posta, i postiglioni, gl'inservienti, ed i cavalli ed arnesi addetti come sopra al servizio delle Poste, non possono venir

costretti dalle Amministrazioni Comunali nè dalle Autorità locali a prestazioni od opere, in conseguenza delle quali vengano sottratti al servizio Postale.

XVIII. Le Autorità Politiche, le Amministrazioni Comunali suddette e la Forza Pubblica devono anzi prestare sollecita ed efficace assistenza agl' Impiegati o ad altre persone addette al servizio della Posta, ogniqualvolta ne vengano regolarmente richieste da questi ultimi per l'esercizio dei loro doveri e diritti.

XIX. Soltanto le persone addette al servizio Postale possono vestire l'uniforme e divisa prescritti pel medesimo, servirsi della cornetta, e mettere il tasso alla briglia.

XX. All'avviso dato col suono della cornetta o colla frusta ogni altro attiraglio che si trovi sulla strada dovrà cedere il passo, quando ciò si possa fare senza evidente pericolo, per lasciare libero il corso a tutti i rotabili in condotta della Posta.

Penalità e Procedura

XXI. 1. Per le lettere o pieghi o periodici, il cui trasporto è riservato allo Stato, a senso dei §§. II. e VII. e che siano rinvenuti in contravvenzione al disposto della presente Notificazione, si pagherà, a titolo di multa, il sestuplo della tassa normale, duplicabile pei recidivi.

2. Pari multa colpirà ogni oggetto che si riscontri spedito in frode del disposto dalla eccezione N. 3. del §. VI.

3. Si dica altrettanto per ogni lettera o per qualunque altro articolo soggetto a tassa postale, di cui siasi tentata o procurata gratuitamente, o verso tassa minore della prescritta, la spedizione col mezzo degli Stabilimenti Postali. Cadono in questa specie di contravvenzione l'acclusione di cose soggette a tassa in lettere, pieghi o pacchi godenti in tutto od in parte la franchigia di porto, e l'apposizione alle cose stesse di un falso indirizzo che procuri in tutto od in parte la franchigia summenzionata.

In tutti i casi però accennati superiormente ai NN. 1. 2. e 3. si dovrà pagare, oltre la multa, anche il porto dovuto a ragione di tariffa.

4. Qualunque contravvenzione alla disposizione contenuta nel §. XIX. incorre la multa di Ital. lire venti.

5. Ogni contravventore al prescritto nel §. XX. verrà assoggettato alla multa di Italiane Lire dieci.

XXII. Le multe esatte per le contravvenzioni come sopra saranno ripartite di conformità al disposto dalle ordinarie leggi penali di Finanza.

XXIII. Allorchè nasce il sospetto che sia stata commessa una delle contravvenzioni indicate al precedente §. XXI. l'Autorità che è destinata a vegliare nel Distretto all'ordine ed alla sicurezza pubblica, dovrà indilatatamente prestare l'opportuna assistenza agli Impiegati Po-

stali che ne facessero richiesta a voce od in iscritto, ed obbligherà in via sommaria i contravventori al pagamento delle multe in cui fossero incorsi. La medesima Autorità dovrà poi procedere anche d'Ufficio nelle disobbedienze al prescritto dai §§. XIX. e XX.

XXIV. Verificata opportunamente la contravvenzione, le lettere od i periodici colti in frode della Legge si consegneranno poscia al prossimo Ufficio Postale per la ulteriore spedizione e ricapito.

XXV. In tutti i casi di contravvenzione è libero alla parte lesa di ricorrere in revisione al Ministero delle Finanze.

Disposizioni Generali

XXVI. Gl' Impiegati e le persone che esercitano in nome dello Stato i diritti ad esso riservati, devono, sotto comminatoria di pene speciali, attenersi esattamente nell'esercizio delle loro incombenze d' Ufficio alle vigenti prescrizioni, e trattare con urbanità e riguardo le persone che fanno uso della Posta. Le pene predette verranno determinate da interne disposizioni d' Ufficio.

XXVII. Ogni individuo, senza distinzione alcuna, è soggetto alla Legge Postale. Le eccezioni al prescritto dalla medesima riguardo a persone od a cose vengono partitamente indicate dai Regolamenti, di cui al §. I.

XXVIII. Gli Uffici Postali, le Ricevitorie di confine, ed in caso gli Uffici di Contumacia

saranno provveduti di esemplari di questa Notificazione, dei Regolamenti sovraccennati muniti delle rispettive loro tariffe, degli Elenchi indicanti i Circondarj Postali, e delle altre analoghe prescrizioni rese e da rendersi pubbliche colla stampa, e sarà in facoltà di chiunque il prenderne ogni opportuna ispezione.

XXIX. La Notificazione presente, in unione agli entro citati Regolamenti che ne dipendono, diverrà obbligatoria dal 1° Giugno 1852 in avanti, epoca in cui si avranno per abolite tutte le relative antecedenti disposizioni e tariffe che la contrariano.

Modena 10 Aprile 1852

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

CONTE GIUSEPPE FORNI

Avv. SOLIERI Segretario

IL MINISTRO DELLE FINANZE

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

BEDOGNI Segret. Generale

DECRETI SOVRANI

RELATIVI

ALLE PENSIONI DEGLI UFFICIALI ESTENSI

• AI DISALOGGI

ED ALLA MEDAGLIA DEL MERITRO MILITARE

Al Comando Generale Militare

Volendo Noi fissare norme precise circa le Pensioni militari degli Ufficiali delle Nostre Truppe, e tranquillizzare sempre più sul loro avvenire i Militari onorati che prestano o prestarono fedeli e buoni servigj alla Nostra Casa, decretiamo quanto segue:

1. L'Uffiziale di qualunque grado si passa a pensione per disposizione o per grazia Sovrana, o per diritto.

2. Per disposizione Sovrana avrà la pensione normale se supera gli anni 30 di servigio.

3. Per grazia Sovrana vi passa senza riguardo ad età e servigio.

4. Le condizioni della pensione graziosa saranno ogni volta determinate da Decreto Sovrano.

5. Per diritto vi passa:

I. Per anzianità di servigio.

II. Per inabilità fisica, e dopo un determinato tempo di servigio.

III. Per inabilità cagionata da ferite riportate in guerra, od anche in tempo di pace nell'esercizio di militare servizio, o per infermità proveniente in un modo ben accertato da fatiche militari.

6. La pensione può essere *minima*, o *massima*, o *proporzionata*, vale a dire determinata dalla differenza tra la minima e la massima.

7. La pensione si calcola sul totale del soldo, e delle competenze di cui all'articolo 8°, che percepisce l'Ufficiale all'atto in cui vi passa.

8. Le competenze per gli Ufficiali si calcolano sul totale annuo del soldo, assegno pel servitore per coloro che lo hanno, ed indennità di alloggio.

9. L'ufficiale qualunque dal Generale al Sotto Tenente di 2^a classe appartenente alla Truppa Attiva, Comandi di Piazza ed Amministrazione avente rango nella Truppa Attiva dopo 30 anni di continuato servizio attivo, se si rende inabile, e per tale dichiarato da apposita Commissione di sanità, acquista il diritto alla pensione *minima*, e questa sarà di 5/10 del proprio soldo e competenze, come sopra, dal Generale sino al Capitano inclusive. Sarà di 6/10 dal Capitano-Tenente al Sotto-Tenente di 1^a classe. Sarà di 7/10 pel Sotto-Tenente di 2^a Classe.

10. A 50 anni di servizio continuato, l'Ufficiale di qualsiasi grado acquista diritto all'intero soldo e competenze di cui all'articolo 8°, cioè alla pensione *massima* senza che abbia bisogno di giustificare l'inabilità.

11. Dai 30 ai 50 anni di servizio rendendosi inabile ed acquistando perciò diritto a pensione, questa sarà regolata tra la *minima* e la *massima*, aumentando ogni biennio di servizio oltre i 30 anni, di $\frac{1}{10}$ della differenza che passa tra la minima e la massima.

12. Le frazioni di biennio si calcoleranno a seconda che sarà sopra o sotto la metà del biennio stesso, senz'ammettere frazioni nelle pensioni.

13. Le ferite riportate in guerra o in servizio comandato, se hanno cagionata la cecità, la amputazione, o la perdita assoluta dell'uso delle mani e dei piedi, per cui ne segua l'assoluta inabilità, danno diritto immediatamente alla pensione *massima*, sebbene non abbia raggiunti gli anni di servizio.

14. Le ferite riportate in guerra o in servizio comandato che producano l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso di una mano, o di un piede, o infermità *equivalente per Decreto Sovrano* a tale perdita, danno diritto alla pensione minima senza riguardo alla durata del prestato servizio.

15. Nel caso in cui per riduzione di Truppa o di Comandi di Piazze o per qualsiasi altro motivo venissero riformati o passati a disponibilità alcuni Ufficiali, se questi avranno raggiunti gli anni 30 di servizio, percepiranno $\frac{2}{3}$ del soldo e competenze per tutto il tempo che staranno in disponibilità. Se avranno servito meno di 10 anni, percepiranno $\frac{1}{3}$, e se avranno

servito più di 10 anni, ma meno di 30 riceveranno, per ogni anno oltre i 10, un ventesimo della differenza fra l' $\frac{1}{3}$ ed i $\frac{2}{3}$ del proprio soldo e competenze.

16. Per l' Ufficiale che dal servizio attivo passò o passerà con soldo alle Milizie di Riserva sarà determinata la pensione sul soldo e competenze che percepisce all'atto in cui la ottiene, e colle norme sopra espresse agli articoli 7^o 8^o 9^o 10^o.

17. Per i Marescialli d'alloggio e Sergenti cui fosse conferito il grado di Ufficiale delle Milizie, la pensione non sarà mai minore di franchi 30 mensili, e lo stesso trattamento sarà praticato verso gl'individui che dal civile fossero nominati Ufficiali con soldo alle Milizie.

18. Per il Cappellano maggiore e Medico principale si farà diritto alla pensione, a norma delle loro competenze e giusta le massime espresse all'articolo 9^o riguardante il Capitano Tenente, Tenente e Sotto Tenente in 1.^o

19. Per i Medici secondarj, Chirurghi ed altri Cappellani militari addetti ad un Corpo od allo Spedale di Modena, esclusi quelli addetti soltanto ad una guarnigione, la pensione si regolerà sul loro soldo e competenze a norma di quanto si è disposto pel Sottotenente in 2.^o, ammenochè il loro soldo e competenze non superassero quelle dell'anzidetto grado, nel qual caso varrà per essi quanto si disse nell'articolo 18^o pel Medico principale e Cappellano maggiore.

20. Per gl'Impiegati Civili che sono nell'Amministrazione militare si conferma il disposto con Chirografo Sovrano 8 luglio 1844.

21. Una campagna fatta nelle Truppe Estensi si valuta un anno di servizio di più.

22. È considerato servizio di campagna quello prestato dalle Truppe fuori di Stato, o nello Stato contra Truppe nemiche regolari, e può essere considerato tale anche un servizio straordinario prestato all'interno qualora da Sovrano Decreto venga parificato al servizio di campagna.

23. Per massima i soli servizi prestati alla Casa d'Este danno diritto alla pensione.

24. D'ora innanzi nell'atto di nomina ad Ufficiale di un individuo che abbia prestati servizi sotto altri Governi, sarà dichiarato se e quali di tali servizi avranno ad essere valutati ad esso pel conseguimento e pel conteggio della pensione.

25. L'Ufficiale pensionato chiamato a riprendere servizio sia civile, sia militare perde la pensione; ma quando poi cessi nuovamente dal servizio, consegue una pensione conteggiata sull'ultimo soldo, e sulla somma degli anni del primo e del nuovo servizio, e riacquista la pensione di prima, se quella fosse maggiore.

26. L'intervallo fra un servizio il quale cessò, ed uno nuovo, non si comprenderà nel computo degli anni per istabilire la pensione, se non nel caso che l'Ufficiale sia rimasto frattanto a disposizione del Governo in aspettazione di servizio.

27. Per quegli Ufficiali od Impiegati militari che potessero incorrere nelle pene di cassazione o destituzione, resta in vigore quanto è prescritto al capo VIII° del Codice penale militare.

28. La pensione di chi abbia prestato servigj militari e civili, è regolata sugli ultimi di tali servigj, i quali perciò sono computati tutti come servigj militari, se l'individuo da ultimo serviva come militare; e tutti come civili se desso serviva da ultimo come Impiegato civile.

29. Per giudicare della inabilità e delle cause di cessazione dal servizio secondo il prescritto sopra all' articolo 7^o, si nominerà apposita Commissione composta:

1. Di un Ufficiale superiore scelto dal Comando generale.

2. Del Commissario di Guerra.

3. Di tre Medici o Chirurghi secondo la natura della causa allegata per cessare di servire.

I tre Medici o Chirurghi saranno:

Il Medico principale delle Truppe.

Il Medico Chirurgo del Corpo cui appartiene l'individuo.

Un terzo Medico o Chirurgo nominato dal Comando generale.

Modena 19 Aprile 1852

FRANCESCO

Al Comando Generale Militare

Vogliamo considerare quali campagne che danno diritto ad un anno di servizio in più:

1. La spedizione del Regno di Napoli ed in Francia a cui intervennero le Truppe estensi nel 1815.

2. I fatti d'arme del 1831 contra i ribelli, nei quali le Truppe stesse ebbero occasione di mostrar sì luminosamente la fedeltà al Nostro augusto Genitore di glor. m.

3. L'occupazione della testa di ponte di Brescello nel marzo 1849 e la successiva spedizione per la ricupera dell'oltre Apennino nell'aprile; finalmente la spedizione in Toscana coi fatti d'arme del 10 ed 11 maggio successivo davanti e dentro Livorno.

4. Vogliamo che anche coloro che nel tempo di tutti i sopradetti fatti di guerra dovettero presidiare l'interno dello Stato, od altri punti del medesimo quali guarnigioni o posti di servizio politico godano di tal vantaggio in vista del gravoso e talvolta difficile servizio che ebbero in tali incontri.

Modena 19 Aprile 1852

FRANCESCO

Al Comando Generale Militare

Considerando che in forza dell'articolo 23 della legge sulle pensioni militari per gli Ufficiali resterebbero esclusi gli anni di servizio prestati da alcuni Nostri Ufficiali ad altre Potenze e volendo pure avere speciale e personale riguardo agli ottimi servigj che essi Ci prestano, siamo venuti nella determinazione di decretare quanto segue :

Si calcoleranno gli anni di servigj prestati ;
Nella I. R. armata Austriaca

Al Colonnello conte Luigi Forni,

Al Maggiore Severus,

Ai Capitani Petzl,

« Preisel,

« Romay,

« Lona,

Al Tenente conte Pullè.

Nell'armata Sarda avanti il 1848

Al Tenente-Colonnello Tinti Alessandro,

Al Maggiore marchese Francesco Paolucci.

In Ispagna per la legittimità

Ai Sotto Tenenti in 2^o Respaldiza e Santa Cruz.

Al cessato Governo Italiano

Ai Colonnelli Ferrari e Ferri,

Ai Tenenti Colonnelli Vandelli e Parozzi,

Ai Maggiori Bonezzi,

« Araldi,

« Campilanzi,

Ai Capitani Cerchiari Antonio,

Ai Capitani Pirani Giacomo,
« Solieri Geminiano,
« Stanzani Giacomo,
Ai Tenenti Camuncoli Giovanni,
« Sernesi Geminiano,
Al Sotto Tenente Stranieri Michele.
Al Medico Chirurgo Moschiari Luigi.

Per tutti i suddetti individui gli anni di servizio prestati ad altre Potenze si calcoleranno numericamente nella somma degli anni richiesti pel diritto a pensione, qualora però detti Ufficiali si ritrovino al servizio estense all'atto che passano a pensione.

Vogliamo poi calcolati quali 3 anni l'anno che il Capitano Tenente Zampalocca servì il Duca Ercole III.

Modena 19 Aprile 1852

FRANCESCO

Al Comando Generale Militare

Nell'intenzione di recar maggior vantaggio ai Nostri Ufficiali in attività di servizio non che ai Cappellani e Medici militari, siamo venuti nella determinazione di stabilire per ogni grado una *Indennità di alloggio*.

Questa indennità verrà pagata agli Ufficiali qualora essi non ricevano l'alloggio in natura.

L'indennità di alloggio verrà computata nel caso di pensione, come facente parte del soldo.

L'indennità è fissata come segue:

Generale	annue L. 600
Colonnelli, Tenenti-Colonnelli e Maggiori.	« 400
Capitani e Capitani-Tenenti	« 250
Tenenti e Sotto Tenenti	« 180

Al Cappellano maggiore e Medico principale dei Corpi, come ai Capitani.

Ai Medici o Chirurghi inferiori di Corpo, e così agli altri Cappellani addetti ad un Corpo esclusi quelli addetti ad una guarnigione. « 150

Modena il 19 Aprile 1852

FRANCESCO

Al Comando Generale Militare

Non volendo Noi che un distintivo onorifico per le Nostre Truppe qual è quello della Medaglia intitolata *Fideli militi* creata dall'augusto Nostro Genitore di glor. m. dopo le sì onorevoli prove di fedeltà dategli dalle sue Truppe durante i torbidi politici nel 1831,

vada successivamente a venir meno senza speranza di rinnovazione, decretiamo quanto segue:

1. La Medaglia di fedeltà, quando sia data d'ora avanti, si considererà e si chiamerà col titolo di *Medaglia Estense pel merito militare*

2. La Medaglia Estense pel merito militare verrà data d'ora innanzi dal Sovrano per belle azioni di valore, od intrepidità anche eseguite in tempo di pace.

3. È destinata solo per quei militari che sono in attivo servizio Estense.

4. È eguale per qualunque grado.

5. Si conseguirà dietro proposta dell'immediato Superiore a cui è sottoposto l'individuo da decorarsi, e la proposta che passerà per la militare trafila dovrà contenere i motivi, ed essere appoggiata dal Comando generale.

6. La Medaglia del merito militare porterà a chi ne viene fregiato dal sergente abbasso 10 centesimi per giorno di soprassoldo che resteranno quel soprassoldo alla pensione normale.

7. Per quelli che possiedono la Medaglia *Fideli militi* restano ferme le disposizioni già in vigore.

La Medaglia Estense del merito militare conserva perciò la stessa forma, iscrizione e nastro di quella creata nel 1831.

Modena 19 Aprile 1852

FRANCESCO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

NOTIFICAZIONE

In esecuzione di Sovrane ordinanze si va fra poco a chiudere la stazione telegrafica di Guastalla potendo le corrispondenze tutte fare capo egualmente in Modena o Reggio per quanto riguarda la linea telegrafica unita colle Imperiali Reali Linee Tedesco-Austriache.

Alla stazione di Guastalla verrà sostituita l'altra di Massa Ducale nel litorale del Mediterraneo estendendo così le comunicazioni anche al mezzogiorno di questi Stati.

Altrettanto si rende noto al Pubblico, riconfermando nel resto le discipline già emanate con precedente Notificazione Ministeriale in data 3 febbrajo 1852.

Siccome poi interessa non poco il sostenere un'esatta e rigorosa sorveglianza per la manutenzione delle linee elettriche, onde impedire qualsiasi guasto che fosse causato non solo per dolo ma anche per semplice incuria, si rende noto al Pubblico che oltre alle prescrizioni portate dalla Notificazione Ministeriale in data 22 Dicembre 1851, restano di concerto col Ministero di Buon Governo incaricate tutte le Autorità Politiche, ogni qualvolta venga denunziata qualche rottura nelle località ove sono

disposte le suddette linee elettriche, a prendere minuta cognizione sopra chiunque ne sia stata la causa per procedere alla condanna della rifazione del danno e alle ulteriori penali che in via politica si riconoscessero giuste e da applicarsi quando non si verificasse il caso di conosciuto delitto, sul quale ne sarà demandato il processo al competente tribunale a tenore della predetta Notificazione 22 Dicembre 1851.

Le tariffe per le corrispondenze all'estero già fissate secondo le convenzioni colla lega Tedesco-Austriaca saranno tenute affisse a comodo pubblico in tutti gli Uffizii telegrafici.

Quella per l'interno dello Stato si riporta qui sotto.

PROSPETTO DELLE DISTANZE

*per la corrispondenza degli Uffizii Telegrafici
nell'interno dello Stato Estense*

Da	A		
	Modena	Reggio	Massa
	Miglia Geografiche Italiane		
Modena	—	12	90
Reggio	12	—	78
Massa	90	78	—

TARIFFA*delle Competenze per ogni Dispaccio Telegrafico*

DISTANZE IN MIGLIA GEOGRAFICHE ITALIANE	di parole		
	sino a 20	da 20 a 50	da 50 a 100
	franchi		
inclusivamente a miglia 16	1, 50	3, 00	4, 50
“ a miglia 48	3, 00	6, 00	9, 00
“ a miglia 80	4, 50	9, 00	13, 50
“ a miglia 120	6, 00	12, 00	18, 00

*Modena dalla Residenza**del Ministero dell' Interno li 26 Aprile 1852***GIACOBAZZI***Il Segretario**Dott. Ing. LUIGI MONTANARI*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

In adempimento al prescritto dall'art. 3° del Sovrano Decreto 10 Maggio 1851, pubblica la Tariffa, a seconda della quale sarà percetto alle Dogane di Massa e Carrara il dazio di esportazione, regolato a peso metrico, sui marmi greggi di qualunque qualità, e quello semplicemente di segno sui marmi lavorati.

L'Intendenza di Finanza in Massa resta specialmente incaricata di notificare al pubblico il giorno, in cui sarà posta in vigore la presente Tariffa e di curarne la piena e puntuale osservanza.

Modena il 1 Maggio 1852

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

BEDOGNI

Segretario Generale

**TARIFFA del Dazio d'estrazione regolato a peso
metrico sui Marmi greggi (*) e di quello
di segno sui Marmi lavorati**

MARMI GREGGI	da Chilo- grammi	a Chilo- grammi	per ogni	DAZIO Italiane
Marmo greggio statuario di qualunque qualità. .	sino a	252	Quintale L.	0, 50
	253	504	«	0, 60
	505	840	«	0, 70
	841	1260	«	0, 80
	1261	1680	«	0, 90
	1681	2100	«	1, 00
	2101	3360	«	1, 35
	3361	4200	«	1, 65
	4201	5040	«	1, 90
	5041	6300	«	2, 25
	6301	8400	«	2, 50
	8401	18900	«	2, 75
18901	e più pagherà per ogni metro cubo . . .		74, 00	
Marmo ordinario vena- to, bardiglio ecc.	sino a	1260	Quintale	0, 15
	1261	2100	«	0, 20
	2101	3360	«	0, 25
	3361	5040	«	0, 30
	5041	6300	«	0, 35
	6301	8400	«	0, 40
	8401	12600	«	0, 60
	12601	18900	«	0, 80
18901	e più pagherà a misura per ogni metro cubo		32, 00	

Le statue o altre opere semplicemente abbozzate o non terminate, pagheranno il dazio nella misura prescritta pel marmo greggio.

(*) Il ragguglio ha avuto per base, che un palmo cubico di marmo a misura Genovese o Carrarese, corrisponde in peso a chilogrammi quarantadue.

MARMi LAVORATI	DIMENSIONE			per ogni	DAZIO Italia- ne
	Deci- metri	Centi- metri	Milli- metri		
Quadrette.	2	5	0	Centi- najo	0, 10
	2	9	0	α	0, 15
	3	3	0	α	0, 20
	3	7	0	α	0, 25
	4	1	0	α	0, 30
	5	0	0	α	0, 35
	5	8	0	α	0, 40
	6	2	0	α	0, 45
	6	6	0	α	0, 50
	7	5	0	α	0, 55
Quadrette grosse.	4	1	0	α	0, 50
	5	0	0	α	0, 60
	5	8	0	α	0, 70
	6	2	0	α	0, 80
	6	6	0	α	0, 90
Mortari.	7	5	0	α	1, 00
	5	0	0	α	2, 00
	7	5	0	α	3, 00
Lastroni qualunque da pavimento segati o gradinati, la di cui groschezza non ecceda. .	1	2	5	α	5, 00
Tavole segate della mi- sura di metri 1, 25, e più.	0	0	0	α	5, 00
Tavole o buffetti minori di metri 1, 25	0	0	0	α	2, 50
Balaustri e pilastrini . . .	0	0	0	l' uno	0, 05
Scultura ed Architettura liscia e con ornati . . .	0	0	0	Quint.	0, 10

(N. 11.)

INTENDENZA DI FINANZA

NEGLI STATI ESTENSI DELL'OLTRE APENNINO

AVVISO

Per disposizione dell'Art. 13 della Ministeriale Notificazione 12 Marzo 1850 essendosi riservato il Ministero delle Finanze di accordare la esenzione del Dazio sulla vendita del vino di proprio raccolto che va facendosi dai particolari nelle private loro cantine e non essendosi per anco provveduto alle condizioni cui dee essere appoggiata la ridetta esenzione. Quindi è che, previa l'Autorizzazione di S. E. il Sig. Consigliere di Stato Ministro delle Finanze, si deduce a pubblica notizia quanto segue, cioè;

Art. 1. L'esenzione dal pagamento del dazio sulla minuta vendita del vino nelle provincie cisappennine, contemplata dall'art. 13 capo II. del Regolamento 12 Marzo 1850, è riservata a favore di quelli soltanto che avendo in proprietà terreni a vigneto, intenderanno di destinare alla minuta vendita di vino di sopravanzo al bisogno delle rispettive famiglie, ricavato dalle uve dei suddetti terreni e ristrettivamente alla parte dominicale riguardo agli stabili coltivati a mezzadria.

Art. 2. Per fruire dell'esenzione di cui al precedente articolo, i proprietari di terreni a

vigneto dovranno entro il mese di Ottobre d'ogni anno aver presentata al Contabile di Finanza del rispettivo circondario una denuncia in iscritto, nella quale esattamente e fedelmente si contengano le seguenti indicazioni:

a il quantitativo delle uve raccolte dal denunziante per essere convertite in vino, da ciascuno distintamente dei fondi di sua proprietà;

b il quantitativo del vino ricavato o separatamente da ciascun fondo o cumulativamente dal raccolto delle diverse partite d'uva, denunziate come al precedente paragrafo;

c il numero degl'individui che compongono la famiglia del denunziante, per dedurne ed indicare il quantitativo del vino d'indispensabile consumo della medesima, e quindi quello, che rimanendogli disponibile, destina alla minuta vendita.

d il locale o locali in cui abbia costituito o sia per costituire il deposito del vino riserbato alla vendita, e quello o quelli in cui sarà essa esercitata, dichiarando quando sia per intraprenderla.

Art. 3. La suddetta denuncia dovrà essere autenticata dalla rispettiva Autorità Comunale. L'Amministrazione di Finanza tuttavia si riserva la facoltà d'ogni opportuna verificaione; ritenuto che sarà indeclinabilmente ricusata la licenza di minuta vendita del vino senza pagamento del dazio a quelli, le cui denunce si fossero riscontrate inesatte o infedeli.

Art. 4. I Contabili presso cui saranno state

insinuate le predette denunce, dovranno affrettarsi a farne trasmissione all'Intendenza di Finanza in Massa, la quale quando non vi abbia emergenze in contrario, ed ordinate in caso quelle preventive verificazioni che reputi espedienti, procede a munire il denunziante d'una licenza per ogni locale d'esercizio a fronte del pagamento della prescritta tassa di Cent. 50 per ciascuna licenza.

Art. 5. Se l'autorizzato temporario esercizio di minuta vendita del vino esente da dazio, sia compreso nel territorio che forma il circondario assegnato ad un appalto di dazio consumo forese, l'Appaltatore ne sarà reso informato a cura dell'Intendenza contemporaneamente al rilascio della licenza, onde per parte del medesimo non sia frapposto ostacolo di sorta all'esercizio.

Art. 6. Rimane nondimeno facoltativo tanto alla Amministrazione, quanto per essa all'Appaltatore, di munire di suggelli, senza pagamento di tassa, i vasi che contengono il vino destinato alla minuta vendita nel locale d'esercizio, quando tale misura fosse suggerita da prudente cautela.

Art. 7. Nel caso in cui un privato già munito come sopra di licenza, debba far trasportare in tutto o in parte il vino destinato alla minuta vendita, da un locale di provvisorio deposito a quello dell'esercizio, dovrà premunirsi d'una vaglia per licenza dal Contabile più vicino, che serva di scorta al genere durante il tragitto

e ne legittimi l' introduzione nel predetto locale di esercizio; in difetto di che il genere sarà considerato quale eccedenza al quantitativo per cui gli fu rilasciata licenza, e come tale cadrà sotto la sanzione penale del Regolamento 12 marzo 1850.

Art. 8. Cadrà parimente sotto la sanzione penale del suddetto Regolamento, chiunque, non munito dell' apposita licenza, si permettesse la minuta vendita del vino, quantunque di prodotto delle uve raccolte da' proprii fondi.

*Dalla R. D. Intendenza di Finanza
Massa li 5 Maggio 1852*

L' INTENDENTE

P. GUERRA

Il Segretario C. GIORGIERI

(N. 12.)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Ritenuto che difficili e lente riescono in molti Comuni, massime de' luoghi alpestri, le dichiarazioni per gli atti dello Stato Civile, che seguir debbono in piena conformità della Legge;

Ad agevolare l'osservanza di questa, S. A. R., con rispettato Decreto del 4 Maggio corrente, ha autorizzato questo Ministero a stabilire quanto segue:

§. 1. Per ciascuna Parrocchia compresa nel territorio d'ogni Comune, ad eccezione di quelle delle Città, e dell'altre, che anche in parte si contengono ne' Capo-Luoghi dove risiede l'Ufficio dello Stato Civile, dal 15 Giugno p. v. in avanti, un Agente speciale, proposto dal Podestà, o Sindaco, e approvato dalla Delegazione del Ministero dell'Interno, ha l'incarico di compilare gli atti delle dichiarazioni de' matrimoni, delle nascite, e delle morti che accadano nel circondario della Parrocchia, giusta le module che sono state date.

Un solo Agente può essere assegnato a più Parrocchie, se la Delegazione lo trovi opportuno; e l'incombenza sua può affidarsi anche al Parroco, o Cappellano locale.

§. 2. Tiene esso un registro degli atti che compila, notandovi il Cognome, e il Nome delle persone per le quali sono fatti, la qualità particolare di quelli, e la data loro.

§. 3. Spedisce al Capo del Comune da cui dipende, ne' giorni 15, e 30 di ciascun mese, gli atti originali delle dichiarazioni ricevute, insieme agli allegati loro; e vi aggiunge il suddetto registro, a riportare su di questo la dichiarazione dell'eseguito deposito.

Risponde egli di tutti i danni che possono derivare dalla mancanza, o dal ritardo della suddetta spedizione.

§. 4. Ha inoltre le seguenti incombenze:

a) Quando alcuna delle persone indicate dagli Articoli 78, 79, 80, 81 del Codice Civile

non può, per malattia, presentarsi a dare il consenso al matrimonio, si reca egli presso di quella a ricevere la dichiarazione dell'assenso.

b) Opera egli similmente per distendere l'atto rispettoso, ne' casi accennati dall'articolo 81.

c) L'impedimento a dare il consenso al matrimonio, di cui tratta l'articolo 78, si giustifica mediante un atto di notorietà. L'Agente fa quest'atto compilando un processo verbale delle deposizioni di tre testimoni almeno, che assicurino la sussistenza dell'impedimento; e trattandosi di malattia, vi unisce il certificato di un Medico.

§. 5. Avuto avviso di un parto, l'Agente, ove le persone obbligate alla denuncia non possano a lui presentarsi, si reca prontamente alla casa della puerpera per l'atto relativo; quivi ammette alla dichiarazione della nascita le suddette persone, e in loro difetto, vi ammette la madre: e ritira, per unirla all'atto, la fede del battesimo.

§. 6. Quanto ai casi di morte, l'Agente riceve le dichiarazioni che gli vengono fatte a termine de' veglianti Regolamenti; ritira il certificato del Delegato verificatore, e rilascia la licenza al seppellimento.

§. 7. Ne' casi però in cui, o per malattia contagiosa, o per rapida putrefazione si renda necessaria una sollecita levata del corpo del defunto, può il Parroco, quando ne sia bene accertato, prestarsi pel suo trasporto alla Chiesa,

o alla Camera mortuaria, sebbene non ancora scorse le ore 24 assegnate alla verifica della morte; come può pel medesimo prestarsi, dopo però il lasso delle suddette 24 ore, se la ristrettezza dell'abitazione del defunto fosse tale, da non permettere alla di lui famiglia di passare in altra stanza la propria dimora.

Resta in qualunque caso fermo l'obbligo di prestamente denunziare la morte avvenuta al Delegato verificatore, il quale dovrà nella camera mortuaria procedere alle incombenze che, per l'urgenza del caso, non potè compiere prima del trasporto.

Questo trasporto viene fatto colle cautele che valgono ad evitare che si estingua una vita forse nascosta; e il corpo è vegliato per tutto il tempo che rimane insepolto.

§. 8. Solo nella circostanza che l'Agente sia sospeso dall'esercizio delle sue incombenze, o sia per causa d'infermità, d'assenza, o di parentela impedito a ricevere gli atti, gli interessati si rivolgono all'Ufficio dello Stato Civile nella Città, o nel Capo-luogo.

§. 9. In pendenza dell'esercizio delle sue incombenze l'Agente speciale è esonerato dalla tassa personale verso il Comune, e dalle opere di pubblica comandata, per gli stabili posseduti dalla famiglia di lui nel Comune medesimo.

§. 10. Le nomine degli Agenti, e de' Delegati verificatori sono dal Capo del Comune pubblicate, a norma generale, in tutte le Parrocchie.

Ai Delegati Provinciali del Ministero, e ai Podestà e Sindaci de' Comuni è commessa l'esecuzione della presente Ordinanza.

Modena dalla Residenza del Ministero

il 10 Maggio 1852

GIACOBAZZI

Dott. GIUSEPPE CHIESI
Segretario

(N. 13.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

In adempimento al disposto da S. A. R. con ossequiato Rescritto del corrente giorno N. 2613, devesi nell'andante anno procedere alla parziale ammortizzazione dei prestiti forzosi (15 settembre 1848, e 22 gennaio 1849) colla estinzione dei relativi crediti in somme maggiori di lire 100, ma non eccedenti le lire 200.

Si deduce quindi a pubblica notizia che l'Ufficio della Cassa d'ammortizzazione col giorno 1 luglio prossimo venturo incomberà, a fronte del ricupero dei certificati d'iscrizione del primo dei suddetti prestiti, alla distribuzione dei mandatelli di pagamento delle somme capitali non maggiori di lire 200, e

degli interessi sulle medesime maturati a tutto il 30 giugno; e col 1° ottobre successivo incomberà alla distribuzione dei mandatelli di pagamento delle somme capitali parimenti non maggiori di lire 200, del secondo dei mentovati prestiti, e degli interessi sulle medesime maturati a tutto il 30 settembre.

Si rammenta poi a tutti i creditori dello Stato per Debito pubblico, che ove nel termine di un mese dalla scadenza delle rate dei frutti, o delle rendite, non siano stati esatti i relativi mandatelli, ne sarà per massima protratto il pagamento alla scadenza della successiva rata.

Modena il 13 Maggio 1852

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

BEDOGNI

Segretario Generale

(N. 14.)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

NOTIFICAZIONE

Coerentemente a quanto si accennava nella Notificazione di questo Ministero del 26 m. s. Aprile, essendo stata attivata la linea Telegrafica fra Massa e le Stazioni di Reggio e di

Modena, si fa conoscere che la linea stessa è già aperta anche per le corrispondenze dei Privati.

In pari tempo si notifica che anche a servizio dei Privati è stata aperta col primo Giugno corrente l'altra linea Telegrafica costrutta fra Reggio e Parma.

Altrettanto si rende noto al Pubblico confermando anche per le suddette linee le discipline e le Tariffe emanate colle precedenti Notificazioni.

*Modena dalla Residenza
del Ministero dell' Interno li 3 Giugno 1852*

GIACOBAZZI

*Il Segretario
Ing. Dott. LUIGI MONTANARI*

(N 15.)

NOI FRANCESCO V.

Per la Grazia di Dio

Duca di Modena

*Reggio, Mirandola, Massa, Carrara, Guastalla
Arciduca d' Austria,*

*Principe Reale d' Ungheria e di Boemia
ecc. ecc. ecc.*

La Commissione legislativa da Noi istituita ha compiuta la seconda parte del lavoro che le fu commesso, il Codice di Procedura Civile.

Venne questo da Noi approvato, e dovendo quindi, secondo la Nostra Mente, pubblicarsi, Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

1. Il Codice di Procedura Civile per gli Stati Estensi sarà posto in attività col giorno primo del prossimo venturo Novembre.

2. Dal giorno stabilito nel precedente articolo restano aboliti i Regolamenti, le Ordinanze, le Consuetudini, e tutte le altre Disposizioni legislative, che intorno alle materie contemplate dal nuovo Codice si osservano attualmente nelle diverse parti dei Nostri Dominj.

Il Ministro di Grazia e di Giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Editto, che sarà posto in fronte al Codice predetto.

Dato in Modena

questo giorno 14 Giugno 1852.

FRANCESCO



(N. 16.)

IL MINISTRO**DEGLI AFFARI ESTERI****NOTIFICAZIONE**

Essendosi fra queato Governo ed il Governo Toscano conchiusa una **Convenzione**, munita già della opportune Sovrane ratifiche, per congiungere fra i due Dominj le rispettive linee telegrafiche, viene la medesima qui appresso pubblicata per Ordine Sovrano:

Il Governo Estense ed il Governo Toscano persuasi dei vantaggi che da una più celere corrispondenza fra i due Stati possono derivare al commercio, ed agli amichevoli rapporti che li uniscono, hanno trovata opportuna la giunzione delle rispettive loro linee telegrafiche in un punto della comune frontiera; quindi per parte del Governo Estense il Conte Giuseppe Forni, Imperial Regio Ciamberrano, Commendatore dell'Ordine del merito della Corona di Baviera, Cavaliere GranCroce dell'Ordine d'Isabella la Cattolica, Commendatore dell'Imperiale Ordine della Corona di ferro, Cavaliere GranCroce dell'Ordine Pontificio di San Gregorio Magno, Cavaliere GranCroce dell'Ordine Portoghese di Cristo, Senatore GranCroce del Sacro Angelico Imperial Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma, Cavaliere GranCroce dell'Ordine Toscano di San Giuseppe, Consigliere di Stato di Sua Altezza Reale l'Arciduca

Duca di Modena, e Suo Ministro degli Affari Esteri; e per parte del Governo Toscano il Senatore Don Andrea dei Principi Corsini Duca di Castigliano, Cavaliere del Sacro insigne militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire, Granroce dell'Ordine Imperiale Austriaco di Leopoldo, Gran Cordone di quello reale di San Gennaro di Napoli, Granroce decorato del gran Cordone del Sacro militare Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Granroce del Reale e distinto Ordine Spagnuolo di Carlo III, di quello di San Gregorio Magno della Santa Sede, e dell'altro nazionale Francese della Legione d'Onore, Cavaliere dell'Ordine Pontificio di Cristo, Granroce dell'altro Parmense di San Lodovico, Ciambelano di Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca di Toscana e Suo Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari Esteri, facendo uso dei poteri ai medesimi impartiti dai rispettivi loro Sovrani, hanno convenuto e convengono quanto appresso:

Articolo 1. Il Governo Toscano condurrà la sua linea telegrafica elettro-magnetica da Pisa per la strada di Pietrasanta fino presso il luogo detto - Porta - al punto d'intersezione della frontiera Estense-Toscana.

Art. 2. Il Governo Estense continuerà questa linea telegrafica elettro-magnetica sul suo territorio a partire da quel punto della frontiera suddetta in cui si fermerà la linea Toscana, e la collegherà con quelle che si prolungano sul

suo territorio medesimo fino al confine con lo Stato Austriaco e rispettivamente con lo Stato di Parma.

Art. 3. I Governi Estense e Toscano conven-gono di adottare, quanto al maneggio ed all' amministrazione della materia telegrafica, le massime, i principj e le tariffe sanzionate dal Trattato dei 25 Luglio 1850 conchiuso fra l' Austria, la Prussia, la Baviera e la Sassonia, e che è annesso alla Convenzione stipulata fra gli Stati Austriaco ed Estensi nel 4 Giugno 1851.

Art. 4. Il Governo Toscano stabilirà in Pisa l' Ufficio che dovrà possedere ed usare alla circostanza le macchine telegrafiche che tengono ai due diversi sistemi rispettivamente in vigore negli Stati contraenti.

Art. 5. All' oggetto di facilitare il servizio che forma lo scopo della presente Convenzione, il Governo di Modena si obbliga a permettere che vengano spediti alcuni alunni negli Uffizj Modenesi, onde prendere cognizione e pratica nella specialità dell' esercizio dei Telegrafi.

Art. 6. La presente Convenzione comincerà a valere subito dopo seguito il cambio delle Ratifiche, e durerà fino a che dai due Governi contraenti non si convenga altrimenti: o da uno di essi non venga formalmente disdetta mediante il preavviso di un anno.

Art. 7. Si riservano le Parti contraenti il diritto di provocare la giunzione della Linea telegrafica da Pisa a Massa di Carrara con quelle che fossero attivate nello Stato Sardo,

come di accettare le proposizioni che potessero esser Loro presentate in questo senso, in analogia coi principj che servon di base alla presente Convenzione.

Art. 8. Il cambio delle Ratifiche della presente Convenzione avrà luogo nello spazio di trenta giorni, o più presto se sarà possibile.

Modena questo dì trenta del mese di Giugno mille ottocento cinquantadue.

Firenze questo dì ventisette del Mese di Giugno mille ottocento cinquantadue.

(L. s.) Firm. G. FORNI

(L. s.) Firm. DUCA di CASIGLIANO

Modena 12 Luglio 1852

IL MINISTRO
CONTE GIUSEPPE FORNI

Il Segretario
Avv. LUIGI SOLIERI



(N. 17.)

NOI FRANCESCO V.

Per la Grazia di Dio

Duca di Modena

Reggio, Mirandola, Massa, Carrara, Guastalla

Arciduca d' Austria,

Principe Reale d' Ungheria e di Boemia

ecc. ecc. ecc.

Volendo riordinare e costituire le Autorità giudiziarie dello Stato Nostro nel modo che richiede la nuova Legislazione da Noi emanata, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

1. Il Supremo Tribunale di Revisione risiederà in Modena, e sarà composto

di un Presidente

di un Procuratore Generale

e di sei Consiglieri.

2. Le Città di Reggio e Massa avranno un Tribunale di Appello, composto quanto alla prima,

di un Presidente

di un Procuratore Ducale

e di quattro Giudici;

e rispetto alla seconda,

di un Presidente

di un Procuratore Ducale

e di due Giudici.

3. Al Tribunale di Appello in Reggio soggiaceranno le Province dello Stato che sono al di quà dell' Apennino.

A quello di Massa le altre poste oltre l' Apennino.

4. Viene istituito un Tribunale di prima Istanza in Modena, in Reggio, ed in Carrara.

Nelle due prime Città il Tribunale consta di un Presidente
di un Vice Presidente
di un Procuratore Ducale
di un Procuratore Sostituto
e di quattro Giudici;

L'altro in Carrara
di un Presidente
di un Procuratore Ducale
e di due Giudici.

5. I Tribunali di 1^a istanza in Modena ed in Reggio estendono la propria giurisdizione sopra la rispettiva provincia.

Il terzo Tribunale sarà competente pel Ducato di Massa e Carrara e per la Lunigiana.

Sarà esso pure competente per la Garfagnana tosto che fra questa Provincia, ed il Ducato suddetto sieno rese più facili le vie di comunicazione, e frattanto avranno le Autorità giudiziarie della Provincia medesima piena giurisdizione in materia Civile e Criminale con dipendenza dall' Appello in Massa.

6. Le Giurisdicenze dello Stato vengono distinte in tre Classi :

Nella prima si comprendono le Giurisdicenze di

MODENA, Mirandola, Carpi, Finale, Sassuolo, Pavullo;

REGGIO, Guastalla, Correggio, Scandiano, Montecchio, Castelnuovo ne' Monti;

MASSA, Castelnuovo di Garfagnana e Fivizzano.

Alla seconda Classe appartengono

Vignola, Sestola,
Brescello, Villa Minozzo,
Camporgiano, Aulla e Calice:

Alla terza

Montefiorino, Guiglia, Pievepelago, Carpineti, Gallicano, Fosdinovo.

7. Nella Città di Carrara le funzioni che sarebbero proprie della locale Giurisdicenza, saranno interinalmente sostenute da uno dei Giudici di quel Tribunale di 1^a istanza, giusta le istruzioni, che verranno trasmesse al Tribunale medesimo.

8. Vi sarà un Giudice Conciliatore in Modena ed in Reggio, ed un Giudice supplente per le Conciliazioni in Mirandola ed in Carpi.

9. Stante la difficoltà di provvedere al personale degli Impiegati, e per non aumentare di sovrappiù le spese del Giudiziario, vengono intanto sopresse nei territorj meno importanti le inferiori Magistrature giudiziarie, che non sono comprese nelle classi portate dal premesso Articolo 6, ed il loro circondario resta rispettivamente unito a quello delle altre, ivi da Noi contemplate, nel modo seguente:

Alle Giurisdicenze

di MODENA - Nonantola, Bomporto, Formigine

di MIRANDOLA - Concordia

di FINALE - S. Felice

di CARPI - Novi
di GUIGLIA - Montese
di REGGIO - Castelnuovo di sotto
di CORREGGIO - Novellara
di AULLA - Licciana.

Il presente Decreto sarà posto in attività col giorno 1 del p. v. Novembre.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato dell'esecuzione del Decreto stesso. Dovrà egli inoltre stabilire con quali norme le Autorità giudiziarie da Noi come sopra costituite abbiano, in luogo delle attuali che cessano, a spedire le cause civili, che si troveranno pendenti all'attivazione della nuova Procedura, e come da loro abbia pure ad amministrarsi la punitiva Giustizia secondo le leggi che restano tuttavia in vigore.

Pavullo 27 Agosto 1852

FRANCESCO

IL MINISTRO DELL'INTERNO**NOTIFICAZIONE**

In conseguenza della Convenzione stipulata il 30 Giugno prossimo passato fra il Governo Estense e quello di S. A. I. e R. il Gran Duca di Toscana per attivare la regolare corrispondenza telegrafica fra li due Stati, anche in servizio dei Privati, ed in continuazione alle linee telegrafiche precedentemente unite collo Stato Estense, essendo ormai compita la rete delle linee Estensi che per la via di Massa Ducale vanno a congiungersi colla rete delle linee Toscane condotta al confine di Porta, ed avendo il Governo Gran Ducale aperto ufficialmente il servizio telegrafico col giorno 1 corrente, si reca a pubblica notizia quanto segue:

1. La corrispondenza telegrafica già attivata fra lo Stato Estense e l'Impero Austriaco, e con tutte le linee in comunicazione col medesimo, non che per gli Stati di S. A. R. il Duca di Parma, viene, d'ora in avanti, continuata per gli Stati di S. A. I. e R. il Gran Duca di Toscana coll'intermezzo delle linee Estensi.

a. Per lo Stato Toscano è determinata Pisa come stazione di confine, al qual punto l'ap-

plicazione delle tasse segue sulla base delle distanze, secondo le convenzioni stipulate coll'Impero d'Austria, e col Ducato di Parma.

3. Da Pisa per le stazioni interne dello Stato Toscano la norma per le tasse della corrispondenza coll'estero è riferita ad una particolare tariffa che si riporta qui sotto.

4. Le tariffe segnano la tassa relativa ai dispacci di 20 parole; oltrepassando questo numero si segue la regola fissata nelle ministeriali disposizioni già pubblicate, cioè da 21 fino a 50 parole la tassa viene duplicata, dalle 51 alle 100 viene triplicata.

5. La Toscana esige per se direttamente la tassa di Toscane L. 1, pari a Carantani 20 Austriaci, per la consegna dei dispacci, anche dentro i limiti del circondario murato. Questa tassa può venire pagata dal mittente se vuole spedire il dispaccio FRANCO, in caso diverso viene pagata dal ricevente.

6. Le discipline colle quali è regolato l'esercizio della corrispondenza telegrafica anche per lo Stato Toscano sono pienamente analoghe a quelle che con precedenti notificazioni furono rese note al Pubblico all'atto dell'apertura delle linee telegrafiche Estensi.

*TARIFFA delle competenze per la corrispondenza degli Uffici
telegrafici Toscani cogli Estensi*

DA	A					
	Massa		Beggio		Modena	
	Franchi	Fiorini	Franchi	Fiorini	Franchi	Fiorini
Firenze	7, 83	3, —	13, 05	5, —	13, 05	5, —
Livorno	5, 22	2, —	10, 44	4, —	10, 44	4, —
Lucca	5, 22	2, —	10, 44	4, —	10, 44	4, —
Pisa	2, 61	1, —	7, 83	3, —	7, 83	3, —
Siena	10, 44	4, —	15, 66	6, —	15, 66	6, —

Modena dalla Residenza del Ministero li 3 Settembre 1852

GIACOBAZZI

*Il Segretario
Dott. Ing. LUIGI MONTANARI*

(N. 19.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

In relazione al disposto dalla precedente Notificazione 10 aprile prossimo scorso, pubblica, dipendentemente da relativa Sovrana Sanzione, il Regolamento della Posta lettere e quello della Posta cavalli, compilati in base anche delle preesistenti disposizioni, onde ognuno, cui spetta, ne curi la piena ed esatta osservanza.

Modena 4 Settembre 1852 .

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

BEDOGNI
Segretario Generale

REGOLAMENTO

SULLA POSTA LETTERE

in dipendenza delle Convenzioni fondamentale 5 novembre 1850 e speciale 31 dicembre 1851 e della Notificazione Ministeriale 10 aprile 1851.

Impostazione e Tassazione

1. Presso gli Uffici postali dello Stato, cui è rispettivamente assegnato il circondario descritto nell'elenco posto in fine del presente Regolamento al n.° I., esiste una Cassetta di deposito, nella quale può ognuno introdurre le lettere, stampe sotto fascia, campioni, o mo-

stre, che non si vogliono raccomandare, o la di cui tassa non debba essere pagata a contanti.

2. La tassa d' impostazione deve, meno i casi contemplati nelle Convenzioni, soddisfarsi anticipatamente mediante francobolli, da applicarsi in modo sicuro al margine superiore dell' indirizzo, umettando lo strato di gomma di cui sono a tergo coperti.

3. I francobolli sono del prezzo di centesimi 5, 10, 15, 25, 40, e 100, impressi in carte di diverso colore, cioè:

da cent. 5 in carta di color verde

»	10	»	»	rosa
»	15	»	»	giallo chiaro
»	25	»	»	giallo scuro
»	40	»	»	cilestro

da L. 1, 00 » » bianca

Gli Uffizj postali ed i Dispensieri dei generi di privativa sono rispettivamente incaricati della vendita dei francobolli.

4. Le tasse postali nelle diverse misure e nei diversi casi contemplati dalle Convenzioni fondamentale e speciale, tanto se trattasi di corrispondenze circolanti nell' interno della Lega Postale Austro-Italica, quanto se di corrispondenze Estensi-Germaniche o con Stati al di là dell' Austria, attraversando o no il territorio Svizzero, risultano dalle unite tariffe n.º II. e III., la prima delle quali si riferisce alle corrispondenze della Lega Austro-Italica e la seconda alle altre.

5. Per le corrispondenze nate in questi Stati e dirette a Stati esteri non compresi nella Lega Austro-Italica, o procedenti dai medesimi senza transitare per gli Stati Austriaci, la tassa sarà in massima regolata sul duplice estremo del peso e della distanza: il peso sarà quello fissato dalle Convenzioni fondamentale e speciale per le corrispondenze di cui nell'articolo precedente; e la distanza sarà quella che effettivamente intercede, in partenza, dal luogo di impostazione sino al confine del territorio Estense o di quello in Lega, ed in arrivo, dal punto d'ingresso del territorio Estense o di quello in Lega sino al luogo di destinazione. Per le stampe sotto fascia, pei campioni e per le mostre impostati in modo da potersi facilmente verificare, si starà al disposto dall'articolo 13 della Convenzione fondamentale 5 novembre 1850, dichiarato dall'articolo 10 della speciale Convenzione 31 dicembre 1851.

L'importare delle relative tasse risultanti dall'unita tariffa n.° IV. dovrà soddisfarsi, in partenza, dal mittente coll'applicazione di francobolli, ed in arrivo dal destinatario col pagamento a contante.

6. Per le corrispondenze nate e circolanti nell'interno degli Stati Estensi il peso di una lettera semplice è determinato in grammi $8 \frac{1}{4}$ e cresce di grammi $8 \frac{1}{4}$ in grammi $8 \frac{1}{2}$. In quanto alla distanza, la minore sarà fino a miglia 40 geometriche italiane, oltrepassandosi le quali si avrà la distanza massima.

La tassa che pel minor peso e per la minor distanza sarà di centesimi 5, si accrescerà di 5 in 5 centesimi in ragione di peso e si raddoppierà per la distanza massima.

I pieghi e le lettere d'uffizio, che devono essere francate all'atto dell'impostazione mediante francobolli, se oltrepasseranno il peso di grammi 100 cento verranno tassate giusta la tariffa n.º VI.

Per le stampe sotto fascia, pei campioni e per le mostre impostate in modo da potersi facilmente verificare, si osserverà il disposto dall'articolo 13 della Convenzione fondamentale, e dall'articolo 10 della speciale sopracitata, colla sola modificazione che pei campioni e mostre la tassa per ogni 35 grammi di peso sarà di centesimi 10. Si veda per queste tasse la tariffa al n.º V.

Mancando il mittente di soddisfare la tassa coll'apposizione dei francobolli, gli articoli impostati avranno nonostante corso, ma il destinatario sarà obbligato a soddisfare la tassa, e più la sopratassa di centesimi 5, da aumentarsi in proporzione del peso con riguardo alla qualità dell'articolo impostato.

7. Le lettere contenenti denaro o carte di valore non saranno trattate come corrispondenza ordinaria, ma per la loro spedizione e trattamento dovranno essere affidate all'ufficio consegna di cui all'articolo 22.

Lettere raccomandate, ritirate e rifiutate

8. Le Lettere di *Parte* cioè quelle portanti atti di cause giudiziarie, non si ricevono dagli uffizi postali che *raccomandate* e per *ricevuta di ritorno*, a fronte del pagamento delle relative tasse. È preciso obbligo poi degl'impiegati postali di verificare attentamente all'atto dell'impostazione, della spedizione o distribuzione, che le lettere raccomandate siano munite di suggello, onde provvedervi, in caso di mancanza, con analoga dichiarazione a tergo.

9. Il destinatario, che riceve una lettera raccomandata, deve munire della propria firma la *ricevuta di ritorno*, quando sia stata spedita, premettendovi la data del giorno in cui gli sia stata consegnata la lettera medesima.

10. Dubitandosi dal mittente di una lettera raccomandata che ne sia seguita la consegna al destinatario, sarà in diritto di chiederne l'investigazione all'uffizio di spedizione, il quale dovrà corrispondervi dirigendo all'uffizio di destinazione un *foglio di reclamo*, a fronte però dell'anticipato pagamento della tassa di una lettera semplice, tassa che sarà retrodata quando dall'investigazione fosse per risultare uno sbaglio per parte di uno degli uffizi, o lo smarrimento della lettera spedita. Il mittente è esonerato dal pagamento della predetta tassa di investigazione nel caso in cui dall'epoca dell'impostazione, ed in ragione della distanza, scorso fosse il tempo necessario all'arrivo dell'

avviso di consegna al destinatario della lettera raccomandata, mediante la *ricevuta di ritorno* che fosse stata spedita colla lettera medesima. L'impiegato postale, a cui è fatta istanza per l'investigazione, deve farne annotamento a tergo della bolla figlia d'impostazione, apponendovi la data e la propria firma, indicando poi in esso annotamento la causa per la quale dovesse essere differita la *reclamazione d'ufficio*. Il reclamante sarà informato dell'esito della investigazione, mediante comunicazione del foglio di reclamo appena ritornato.

11. Il destinatario all'atto della consegna della lettera raccomandata, deve apporre la sua firma in un registro, nel quale la lettera stessa è descritta, e sottoscriverà pure la ricevuta di ritorno, come è prescritto all'articolo 8. Quando i destinatari abitino in luoghi distanti dagli uffici postali, le lettere raccomandate dovranno consegnarsi ai rispettivi Cursori Comunali, i quali assumeranno l'obbligo di riportare la firma del destinatario a piedi della ricevuta, e di restituire questa sellecitamente all'ufficio postale, a di cui garanzia, pendente la riconsegna della ricevuta, dovrà il Cursore apporre la propria firma nel registro, in cui è descritta la lettera raccomandata.

12. Il mittente di una lettera qualunque già impostata ha il diritto, prima della di lei spedizione, di disporne a sue spese, ovvero di ritirarla, purchè giustifichi d'esserne realmente

il mittente, col presentare il suggello con cui la lettera fu chiusa, e dimostrare l'identità delle firme; e trattandosi di lettere raccomandate, col produrre la ricevuta d'impostazione. Ove la domanda fosse fatta da altra persona per commissione del mittente, dovrà prodursi l'atto di procura di quest'ultimo in iscritto e debitamente legalizzato, da conservarsi agli atti d'ufficio. Il dissuggellamento della lettera, di cui domandasi il ricupero, deve eseguirsi nell'ufficio postale, affinchè possa istituirsi il confronto fra la firma della lettera, e quella da riportarsi previamente dal chiedente. Non coincidendo le due firme o altrimenti evincendosi, che il reclamante la restituzione non vi abbia diritto, sarà all'istante chiusa e suggellata di nuovo, la lettera col suggello d'ufficio, e spedita al luogo di destinazione colla seguente annotazione sull'indirizzo: *aperta sopra istanza di N. N. che asseriva d'esserne il mittente.* L'ufficio postale sarà in obbligo di denunziare tosto il fatto alla competente Autorità.

13. Chiunque può rifiutare oggetti pervenuti alla Posta al proprio indirizzo. Non possono però rifiutarsi le *missive d'ufficio*, rapporto alle quali, in caso di rifiuto, l'ufficio postale provvederà alla regolare loro consegna, registrandone poi in conto sospeso la relativa tassa quando fosse dovuta.

14. Chi intende di rifiutare il ricevimento d'un piego, che non sia una missiva d'ufficio,

dovrà farne immediata restituzione all' ufficio postale che glielo ha consegnato, emettendone analoga dichiarazione in iscritto a tergo dell' indirizzo ed apponendovi la propria firma. L' oggetto rifiutato dovrà essere prontamente rispedito all' ufficio d' impostazione, e il destinatario, quand' anche l' oggetto non fosse stato in origine debitamente affrancato, non soggiacerà al pagamento di alcuna tassa nè ordinaria nè straordinaria.

Lettere pervenute di ritorno

15. Le lettere pervenute di ritorno agli uffici d' impostazione, e di cui non siasi rinvenuto nè il destinatario nè il mittente, saranno assoggettate al trattamento prescritto al successivo articolo 46.

Gazzette ed altri scritti periodici

16. Presso gli uffici postali sarà pubblicato annualmente, a cura della Direzione Generale, un elenco delle gazzette od altri scritti periodici permessi in questi Stati, indicandovi le epoche stabilite per le associazioni, il numero delle distribuzioni, i prezzi d' abbonamento e l' importo de' bolli, quando ne siano essi caricati. I committenti dovranno quindi precisare nella loro domanda la durata dell' associazione, la quale non potrà essere nè maggiore di un anno, nè minore di mesi tre, ed averla insinuata quindici giorni almeno prima che l' associazione stessa abbia principio pel commit-

tente. Trattandosi di fogli e giornali non permessi, e quindi non compresi nell'elenco a stampa, pubblicato come sopra, il chiedente dovrà unire alla sua domanda il permesso ottenutone dal Ministro di Buon Governo.

17. I prezzi d'abbonamento e le tasse postali dei fogli e giornali, nella misura prescritta dalle convenzioni fondamentale e speciale, dovranno soddisfarsi all'atto stesso in cui se ne dà la commissione, e la polizza d'abbonamento, che sarà rilasciata dall'ufficio postale, comprenderà tanto il prezzo relativo quanto l'ammontare della tassa postale.

18. Non potrà revocarsi una commissione data di periodici per conseguire la restituzione del prezzo, se non nei casi in cui la commissione non fosse stata per anche eseguita, o che si offerisse altra persona che ne assumesse l'abbonamento pagandone l'importo.

Franchigia

19. La franchigia accordata dall'articolo 16 della Convenzione fondamentale 5 novembre 1850, ai Dicasteri e pubbliche Autorità per lettere provenienti dagli altri Stati in lega, riguarda:

I Ministri

I Vescovi

Il General Maggiore Comandante Supremo delle R. D. Truppe Estensi

La Segreteria di Gabinetto

La Direzione della Casa Reale

La Direzione dei Beni Allodiali

Le Cancellerie Vescovili

Le Delegazioni Provinciali del Ministero dell'Interno

Il Commissario delle Strade Ferrate e Telegrafi

Il Commissario della libera Navigazione del Pò

L'Ispettorato generale di Acque Strade e Ponti

La Direzione Generale di Polizia

Il Supremo Tribunale di Revisione

Il Tribunale d'Appello

I Tribunali di prima istanza

L'Intendenza Generale dei Beni Camerali

L'Intendenza di Finanza

La Direzione dei Tabacchi

Le Ricevitorie di Finanza

20. Oltre al Sovrano, sua Famiglia Reale e Principi della Famiglia, godono della franchigia per le corrispondenze tanto ufficiali, che private nate nell'interno dello Stato, purchè le lettere e pieghi da spedirsi siano muniti del suggello e del contrassegno della rispettiva carica:

Le cariche di Corte.

I Ministri

I Vescovi

Il General Maggiore Comandante Supremo delle R. D. Truppe

21. La franchigia limitata alle sole corrispondenze ufficiali nate e circolanti nell'interno dello Stato, competerà ai seguenti uffizi, purchè le lettere ed i pieghi diretti, non priva-

tamente alle persone, ma agli stessi uffizi, portino nella soprascritta l'indicazione *d'uffizio*, e che le lettere ed i pieghi spediti dagli uffizi medesimi ne abbiano il suggello ed il timbro: La Segreteria di Gabinetto di S. A. R. La Direzione dell'Economato della Casa Reale Le Cancellerie Vescovili.

Consegna degli oggetti per la spedizione

22. Gli uffizi postali, cui compete per diritto esclusivo il trasporto delle corrispondenze, assumono quello anche del denaro, delle carte di valore, dei documenti e dei pacchi di mercanzie, da eseguirsi col mezzo dei Corrieri ordinarij e delle Diligenze erariali.

23. Gli oggetti da spedirsi col mezzo dei Corrieri ordinarii sono soggetti a due tasse; una di impostazione o consegna in partenza fissata dall'unita relativa tariffa n.º VI. l'altra di porto fino al destino a favore dei Corrieri. Rimane in facoltà del mittente di soddisfare la prima o di lasciarne il carico al destinatario; la seconda non potrà in massima essere soddisfatta dal mittente, ma lo dovrà essere dai destinatarii a seconda delle tariffe apposite austriaca e toscana, che ne regolano frattanto la percezione. Potrà non ostante il mittente soddisfare a vece del destinatario la suddetta tassa di porto dovuta rispettivamente ai Corrieri austriaci o toscani, ma soltanto però sino al primo uffizio postale estero, nel qual caso ne sarà dall'uffizio postale speditore indicato al mittente il preciso ammontare.

24. Gli oggetti consegnati agli uffici postali per essere spediti col mezzo delle Diligenze erariali dello Stato vanno soggetti alle tasse indicate dalle tariffe relative alle Diligenze che devono eseguire il trasporto degli oggetti stessi. È facoltativo al mittente di soddisfare queste tasse all'atto dell'impostazione o di assegnarne il pagamento al destinatario. È però obbligatorio il pagamento anticipato.

a) per gli articoli senza valore, oppure il di cui dichiarato valore non equivale almeno al quintuplo del corrispondente porto.

b) pei colli contenenti cose liquide, fragili o facili a guastarsi o putrefarsi.

c) per le spedizioni di carte di valore.

25. Sono esclusi dal trasporto col mezzo dei Corrieri e delle Diligenze gli oggetti di facile accensione; quelli che per la loro qualità possono recar pregiudizio, e segnatamente gli acidi minerali ed i preparati di cloro; e gli animali vivi. L'ommessa dichiarazione di simili oggetti, e quindi la loro occultazione nelle spedizioni, sarà punita con una multa di italiane l. 60, oltre la responsabilità del contravventore per qualunque danno che ne potesse derivare.

26. Gli oggetti di un peso maggiore di chilogrammi 25, ovvero di un peso anche minore, ma di molto volume, non saranno accettati se non quando ne sia possibile l'invio, avuto riguardo al carico degli altri oggetti. Non essendovi per essi luogo sulla carrozza d'immi-

nente viaggio, ne sarà differita la spedizione ad una corsa successiva, rimanendo però sempre in facoltà dell'Amministrazione postale di rifiutarli. La disposizione di quest' articolo riguarda unicamente le Diligenze erariali, giacchè gli uffizi postali dello Stato nelle ordinarie spedizioni non ricevono pieghi o pacchi di merci, il cui peso ecceda tre chilogrammi.

27. Il mittente di una spedizione deve:

a) munirla di un esatto indirizzo del nome, cognome, luogo e domicilio del destinatario, per modo che non possa nascere dubbio sulla persona;

b) indicare sullo stesso indirizzo il contenuto nel pacco, specificandone il valore, ed indicando a parte gli scritti, che per la qualità loro, debbono qualificarsi di *nessun valore*.

c) involgere accuratamente gli oggetti di maniera che siano essi ben riparati e difesi a seconda della qualità loro, del valore e della distanza dal luogo a cui sono destinati;

d) denotare all'esterno in modo ben visibile gli oggetti liquidi o fragili, colla consueta avvertenza di *posa piano*;

e) aggiungere per ogni oggetto un'apposita *lettera di porto*, nella quale siano riportate tutte le indicazioni dell'indirizzo, del valore, del peso, delle marche e numeri, e vi sia inoltre impresso il suggello, con cui venne il pacco assicurato.

28. Nelle spedizioni di merci all'estero, dovrà alla lettera di porto aggiungersi una dichiarazione aperta contenente:

- a) nome e cognome del destinatario
- b) luogo della destinazione
- c) contrassegni della spedizione
- d) indicazione del contenuto secondo la specie, il rispettivo valore ed il peso netto per ciascuna specie
- e) luogo e giorno, in cui fu fatta la dichiarazione.
- f) firma e domicilio del mittente.

Al solo mittente rimane la responsabilità del pieno e regolare adempimento delle prescrizioni doganali.

29. Le spedizioni debbono essere diligentemente assicurate con legature, ove occorra, e coll'apposizione dei suggelli, il cui impronto dev'essere formato da cifre o da stemmi. I pacchi ed involti di denaro, ove alle uniture sia applicata la cera lacca, dovranno portare anche l'impronto del suggello, senza del quale saranno rifiutati. Le spedizioni perciò saranno presentate agli uffici postali già approntate e chiuse, ad eccezione soltanto de' pieghi contenenti carte di valore, il contenuto de' quali deve previamente dall'Amministrazione postale verificarsi.

30. Ogni spedizione sarà dall'ufficio d'impostazione munita del proprio *suggello di controllo*, in quel numero d'impronti che repunterà conveniente a garantire l'identità del contenuto, e ad impedire qualunque sottrazione o sostituzione. Sull'indirizzo sarà applicato il timbro d'ufficio indicante il giorno della impostazione.

31. Il denaro, il cui peso non oltrepassi i due chilogrammi potrà essere chiuso in involti di carta a più fogli: eccedendo l'indicato peso dovranno i pacchi avere un'involatura di tela cerata ed essere bene assicurati con più suggelli del mittente. Quando simili spedizioni oltrepassino nel peso 20 chilogrammi, dovranno essere fatte in cassette o barili ben cerchiati, imballati all'esterno con paglia e canovaccio, muniti dei suggelli, ed aventi internamente il denaro ben impacchettato in sacchetti. Il *maximum* del peso d'ogni cassetta o barilli è determinato in chilogrammi 40, e la loro accettazione rimane vincolata alle condizioni di cui all'art. 26. Sull'indirizzo e nella lettera di porto dovranno specificarsi le valute ed il complessivo loro peso e valore.

32. Le piccole spedizioni di denaro suscettibili di una forma piatta a foggia di lettera, dovranno avere una superficie non minore di centimetri 10 per centimetri 6. L'inviluppo contenente le valute e la loro specifica dovrà constare di carta forte, ed occorrendo di due o più fogli, ed essere assicurato dai suggelli in modo che non possa venire estratta parte alcuna del contenuto. Sull'indirizzo dovranno specificarsi le valute ed il complessivo valore.

33. Le carte di valore, come obbligazioni dello Stato e di privati, cambiali, ordini di pagamento, assegni di denaro, viglietti di lotterie e simili, debbono essere impostati in

prediposte spedizioni, ma non suggellate, giusta il prescritto dall'articolo 29. L'amministrazione postale verificherà l'esistenza delle specie indicate, senza riconoscerne il valore che sarà dal mittente dichiarato sull'indirizzo, dopo di che sarà chiuso alla presenza di chi ne fa l'impostazione, ed assicurato col suggello del mittente, e con quello di controllo, di cui all'articolo 30. Il mittente stesso terrà esatta nota delle carte spedite e dei rispettivi essenziali contrassegni pel caso di cui all'articolo 50. Le carte di valore possono essere impostate promiscuamente col denaro in un solo involto, purchè il peso complessivo non ecceda cento grammi. L'indirizzo dovrà portare l'indicazione delle singole specie e della somma totale.

34. Qualora le dichiarazioni, di cui agli articoli 27 e 28, fossero verificate non conformi al vero, e fosse stato perciò applicata all'oggetto impostato una tassa minore di quella dovuta a seconda della tariffa, il destinatario sarà assoggettato, a titolo di multa, al quadruplo della tassa legale di porto, oltre all'applicazione di quella ulteriore penalità, cui potesse farsi luogo per contravvenzione alle leggi di Finanza. In caso di rifiuto per parte del destinatario dell'oggetto spedito, estendendosi ad ogni cosa il disposto dalla prima parte dell'articolo 13, la multa sarà soddisfatta dal mittente, e l'oggetto stesso non sarà rilasciato prima dell'effettivo pagamento della multa

medesima. Quando si fossero maliziosamente dichiarati per preziosi, oggetti di poco o nessun valore, e si fosse in altro modo tentato di far apparire un valor maggiore al reale od approssimativo nell'intento di pregiudicare l'Amministrazione postale, la spedizione resterà esclusa da qualunque garanzia per parte della stessa Amministrazione postale, ed il solo mittente sarà responsabile di qualunque danno o pregiudizio avvenir potesse riguardo al contenuto di tale spedizione.

35. L'Amministrazione postale tiene esatta nota d'ogni spedizione ad essa affidata, sopra un apposito registro a bolla madre e figlia. Quest'ultima indicante la qualità, il peso, le marche, i numeri, il valore e l'indirizzo della spedizione, oltre le tasse eventualmente pagate, si rilascia, come *ricevuta d'impostazione*, a chi ha eseguita la consegna, onde possa valersene nel caso di giustificati titoli di reclamo. L'ufficio postale d'impostazione, a cui siano mossi verbali reclami sulle fatte spedizioni, deve registrarli a tergo della ricevuta d'impostazione, indicandovi il giorno in cui il reclamo sia stato promosso. Il relativo annotamento, ad evitare ogni pericolo di pregiudizio alle parti, dovrà eseguirsi anche quando non fosse il caso di staccare un reclamo d'ufficio, ciò che per altro dovrà accennarsi indicando il motivo pel quale si ritenesse non farsi luogo al reclamo.

36. A speciale inchiesta del mittente, all'atto dell'impostazione, potrà unirsi alla spedizione

la *ricevuta di ritorno* a fronte del pagamento della tassa che fosse dovuta a norma della tariffa della Diligenza, ed il mittente stesso, prima che un oggetto sia spedito, potrà a proprie spese disporne o variarne la destinazione a senso dell' articolo 11.

37. L' inesatta applicazione delle tariffe, e un errore commesso nel calcolo d' applicazione delle tasse, non debbono ridondare a pregiudizio nè dell' Amministrazione postale, nè del contribuente. Quindi il meno pagato dal contribuente a confronto della giusta tassa, a norma delle tariffe, deve dal medesimo soddisfarsi, e il più percepito dall' ufficio deve al contribuente restituirsi. Il periodo di tempo entro il quale sarà facoltativo tanto all' Amministrazione postale, quanto al contribuente di far valere il rispettivo credito per titolo tasse in meno o in più percepite, sarà di un anno dal giorno, in cui avrà avuto luogo il pagamento della tassa, che si verifichi erronea.

38. Il mittente è in diritto di assicurarsi della effettiva consegna di una spedizione al destinatario, ed in questo caso hanno luogo le disposizioni tutte dell' articolo 9.

Distribuzione degli oggetti consegnati

39. Gli oggetti che pervengono agli uffici postali col mezzo di Corrieri austriaci o toscani oltre gli assegni di cui possono essere stati caricati dall' ufficio postale estero mittente, saranno assoggettati alla tassa di consegna in

arrivo come dalla tariffa n.º VI ed alla tassa di porto dovuta ai Corrieri suddetti, giusta la rispettiva loro tariffa.

Gli oggetti poi che giungessero sia col mezzo de' Corrieri sia colle Diligenze erariali e dovessero circolare nell' interno dello Stato per essere recapitate ai destinatarii saranno caricati di una tassa di porto estense che risulta dalla citata tariffa n.º VI.

40. Le spedizioni giunte al luogo di loro destinazione, ove non vadano soggette a trattamento doganale, e non eccedano il peso di due chilogrammi, dovranno, quando non si presenti il destinatario per levarle, recapitarsi a cura dell' ufficio postale e col mezzo del Portalettere o di altra persona fidata, al destinatario stesso nella di lui abitazione, che sia però nel luogo di residenza dell' ufficio.

41. Riguardo alle spedizioni soggette a trattamento doganale, od eccedenti il peso di due chilogrammi, ovvero dirette a persone non domiciliate nel luogo di residenza dell' ufficio postale, si dovrà darne avviso ai destinatari, affinchè osservate nel primo caso le prescrizioni di Finanza, le ritirino dall' ufficio; ed ove a norma del portato dalle tariffe delle Diligenze erariali si verifichi il caso del pagamento della tassa di *recapito* o di *avviso* sarà il destinatario obbligato a soddisfarla. Un impiegato dell' Amministrazione di Finanza dovrà sempre visitare, prima che siano consegnati, gli oggetti procedenti direttamente dall' estero.

42. Il destinatario, o la persona da lui regolarmente autorizzata al ricevimento, o chi legalmente lo rappresenti dovrà sottoscrivere la *ricevuta di distribuzione* alla presenza del Portalettere o dell'incaricato alla consegna della spedizione, ovvero, ritirandola egli stesso dall'ufficio, alla presenza dell'impiegato postale.

43. Rilevandosi dal destinatario lesioni od altri indizii che possano far sospettare di deficienza, ed intendendo di farne richiamo d'indennizzo, dovrà, prima di ricevere la spedizione, avanzarne denuncia all'ufficio postale incaricato della consegna, oppure, non ricusandone l'accettazione, esprimere, all'atto stesso del ricevimento, sulla ricevuta di distribuzione, la sua riserva d'indennizzazione. L'ufficio postale sarà allora tenuto a procedere senza ritardo alla presenza del destinatario alle opportune verificazioni a senso delle successive prescrizioni. Quando al seguito d'essersi riscontrata la spedizione intatta ne' suggelli e corrispondente nel peso, sia stata accettata dal destinatario, non sarà ammessa dall'ufficio postale alcuna riserva.

44. Restringendosi l'obbligo dell'Amministrazione postale, che non verifica il contenuto delle spedizioni ad essa affidate, alla sola consegna che deve farne al destinatario coi suggelli intatti e nel peso preciso indicato sull'indirizzo, sarà perciò in diritto il destinatario medesimo di esigere che sia verificato in ufficio

lo stato dei suggelli ed il peso della spedizione. Riscontrandosi una lesione ne' suggelli o nell' imballaggio, ovvero una deficienza nel peso, sarà in facoltà di esso destinatario di chiedere che ne sia fatta l' apertura nell' ufficio postale, onde convincersi dell' esattezza del contenuto e dello stato del medesimo. Viceversa sarà obbligato il destinatario di far aprire in sua presenza la spedizione nell' ufficio postale, quando all' ufficio stesso interessi di assicurarsi dell' esattezza della dichiarazione e della regolare applicazione della tassa di porto.

45. Le spedizioni pervenute al luogo di destinazione, saranno, nel caso che il destinatario sia morto, rilasciate ai parenti od eredi del medesimo, prestandosi essi a ritirarle, ed in caso diverso dovranno trattenersi sotto custodia, praticando superiormente all' indirizzo l' annotazione *giacente per la morte dal destinatario*. In generale poi le spedizioni che non siano levate dall' ufficio nel termine di mesi due dal giorno dell' avviso datone al destinatario, che siano ricusate, o la di cui consegna non siasi potuta effettuare al destinatario indicato dal mittente, saranno a quest' ultimo rispediti appena trascorso l' indicato termine di due mesi, caricandole della metà della tassa di porto, dalla quale andranno esenti le spedizioni consistenti in iscritti o campioni senza valore.

46. Gli oggetti pervenuti di ritorno agli uffizj d' impostazione, e quelli de' quali non si fosse rinvenuto nè il destinatario nè il mittente, vi

saranno trattenuti per lo spazio di due mesi interi, oltre ai giorni che rimangono a compimento del mese in cui vi sono giunti. Tali oggetti saranno descritti in appositi elenchi, indicandone l'indirizzo, la procedenza, ed in caso il contenuto ed il valore, onde esporli al pubblico e dar luogo ai mittenti di poterli ritirare, quando somministrino le prove di cui all'articolo 12 e si prestino al pagamento delle tasse che fossero dovute.

Trascorso il termine preindicatedo, gli oggetti tuttora giacenti presso gli uffizj postali, saranno trasmessi alla Direzione generale, presso la quale rimarranno in deposito in unione a quelli che avesse essa medesima, per lo spazio di altri tre mesi, in aspettativa che pur vengano reclamati. Trascorso anche questo secondo termine, le lettere, i pieghi, e gli oggetti qualunque che si verificassero tuttora in giacenza, saranno dalla Direzione generale delle Poste rassegnati al Ministero delle Finanze, il quale nominerà una Commissione speciale, che in concorso d'un impiegato postale proceda a verificare il contenuto nelle lettere, ne' pieghi, gruppi e pacchi, a descrivere il contenuto stesso in apposito processo verbale, indicando la qualità e quantità delle merci, il contante nelle singole sue valute, gli effetti preziosi, e le carte di valore. Dopo di ciò la Commissione stessa riguardo alle lettere semplici, di cui rimane rigorosamente vietata la lettura, passerà a lacerarle ed arderle, facendone distinta

menzione nel suddetto processo verbale. La nota degli oggetti rinvenuti, desunta dal verbale medesimo, sarà pubblicata nel foglio ufficiale di Modena, coll' indicazione del mittente e del destinatario, e saranno quindi rilasciati a chi nel termine di mesi sei dalla data di esso verbale ne avrà giustificata la proprietà e si sarà prestato a soddisfare le tasse di cui fossero caricati. Scaduto l' assegnato termine de' sei mesi le merci saranno vendute all' asta pubblica al migliore offerente, ed il ricavato, prelevate le spese tutte tanto d' incanto, che di tasse postali, delle quali dovrà conservarsi esatta e regolar nota, sarà versato nella Cassa dello Stato a disposizione di chi nel termine di anni due successivi fosse a reclamarlo, comprovando la proprietà delle merci vendute. Anche le somme in effettivo numerario, che si fossero rinvenute ne' gruppi e pacchi dopo il termine de' sei mesi saranno versate nella Cassa dello Stato, conservando le note in cui siano esse distintamente specificate, e vi rimarranno come sopra pel corso di anni due a disposizione de' legittimi proprietari. Riguardo però agli effetti preziosi, ai capi d' arte, ed alle carte di valore, dopo il termine de' sei mesi non saranno già venduti, ma dovranno invece essere depositati presso la Cassa dello Stato, in unione ai rispettivi originali indirizzi ed alle lettere di porto onde rimanervi pel corso di anni tre, scorsi i quali ne sarà disposto in conformità al prescritto per le merci non recuperate.

*Garanzia dell' Amministrazione postale
per gli oggetti ad essa affidati da trasportarsi
col mezzo delle Diligenze Erariali*

47. L' Amministrazione postale assume la garanzia delle cose ad essa affidate da trasportarsi col mezzo delle Diligenze erariali, salvi ed eccettuati i casi di forza maggiore. La predetta garanzia si estende quindi all' obbligo di risarcimento, giusta il valore dichiarato all'atto dell'impostazione, nei casi di smarrimento, di deficienze o lesioni, che accader potessero nel periodo di tempo, in cui gli oggetti in spedizione rimangono in custodia di essa Amministrazione o de' suoi Agenti. L' Amministrazione postale non assume alcuna garanzia per gli oggetti che dovendo circolare nell' interno dello Stato debbano consegnarsi a staffette o pedoni. Per le spedizioni, il cui valore non sia stato dichiarato in somma determinata all'atto della impostazione, l' Amministrazione postale ne assume la garanzia senza distinzione per la somma fissa di l. 25, che terrà luogo di valore dichiarato tanto nel caso di smarrimento, quanto in quello di deficienza o lesione.

48. Cessa la garanzia dell' Amministrazione postale, quando sia provato che il mittente o il destinatario, coll'aver trascurata l'osservanza delle prescrizioni stabilite per l'impostazione e la consegna, od in qualsiasi altro modo, espose la spedizione alle conseguenze

di uno smarrimento, e il contenuto nella medesima a deficienza o lesione.

Cessa la stessa garanzia per massima:

a) quando una spedizione fu ricevuta dal destinatario senza eccezione o riserva;

b) quando è scaduto il termine utile al reclamo, che rimane fissato in un mese dal giorno della seguita impostazione per le spedizioni nell'interno dello Stato, e in tre mesi per quelle dall'estero o per l'estero;

c) quando una spedizione per l'estero è stata consegnata ad un Ufficio postale estero per l'ulteriore invio o pel rilascio al destinatario. In tal caso però l'Amministrazione postale Estense sarà tenuta ad appoggiare i reclami presso le Amministrazioni estere, per que' compensi che fossero dovuti a senso delle Convenzioni o dei regolamenti in vigore nei rispettivi Stati.

49. L'Amministrazione postale intende:

a) per *smarrimento* la perdita per il proprietario di tutto il contenuto della spedizione;

b) per *deficienza* la perdita di una parte soltanto del contenuto di una spedizione nel rapporto di *quantità*.

c) per *lesione* la perdita parziale o totale del contenuto della spedizione per guasto o deperimento.

50. L'azione di risarcimento per la garanzia prestata dall'Amministrazione postale, può essere esercitata:

a) dal mittente, giustificando la sua qualità col produrre la ricevuta d'impostazione ed il suggello con cui fu assicurata la spedizione; e tanto nel caso di smarrimento, quanto in quello di deficienza o lesione, se il destinatario siasi perciò ricusato di ricevere la spedizione;

b) dal destinatario, se questi non ostante la deficienza, o lesione, abbia accettata la spedizione e sottoscritta la ricevuta di consegna, ma con riserva d'indennizzazione.

51. Nel caso di smarrimento di tutto il contenuto di una spedizione, l'Amministrazione postale reintegra l'intero valore dichiarato, non che le tasse di porto già pagate, eccettochè si trattasse dello smarrimento di carte di valore intestate a nomi determinati e che possono quindi a cura del proprietario essere ammortizzate, onde riparare allo smarrimento medesimo. In quest'ultimo caso l'Amministrazione postale restituisce soltanto le tasse di porto e reintegra le spese regolarmente giustificate, che avesse dovuto sostenere il reclamante in causa dello smarrimento.

52. Rinvenendosi posteriormente e giungendo in potere dell'Amministrazione postale il contenuto di una spedizione che era andata smarrita, ove si tratti di denaro o di carte di valore, ne sarà fatta restituzione al reclamante a fronte della rifusione dell'indennizzo che gli sarà stato corrisposto dall'Amministrazione medesima in corrispondenza al valore dichiarato.

Riguardo a tutti gli altri oggetti, rimarrà in facoltà della parte di riceverli verso restituzione della somma avuta a titolo d'indenizzo, ovvero di rinunciarli, nel qual caso l'Amministrazione procederà alla loro vendita all'asta pubblica al maggiore offerente per conto proprio. La restituzione al reclamante avrà luogo senza spesa, tranne il rimborso delle tasse di porto. Qualora al seguito del rinvenimento di una spedizione, che era andata smarrita, fosse per risultare che erasi fatta una falsa dichiarazione del contenuto, avrà luogo l'applicazione della penalità, di cui all'articolo 34.

53. Nel caso di deficienza, l'Amministrazione postale abbuona:

a) se il contenuto della spedizione consisteva in uno solo identico genere, l'importo del valore dichiarato, ragguagliato al peso, in proporzione di quello mancante;

b) se il contenuto constava di oggetti di diverso genere, rilevato dapprima, col mezzo di Periti legali scelti dall'Amministrazione, il valore del contenuto esistente, reintegra la somma della differenza fra il valore così riconosciuto, e quello dichiarato all'atto dell'impostazione;

c) se trattasi di numerario, rimborsa con monete della stessa specie di quelle spedite, sino a pareggiare il peso riconosciuto dalla spedizione;

d) se di carte di valore, in quanto siano esse ammesse alla garanzia, si rileva il valore

delle tuttavia esistenti per abbuonare la differenza fra questo valore e quello dichiarato all'atto dell'impostazione. Rinvenendosi in seguito quella parte del contenuto d'una spedizione, della quale erasi riconosciuta deficiente, si procederà a seconda del precedente articolo 52.

54. Se il contenuto d'una spedizione, in conseguenza di sofferta lesione, siasi reso di nessun valore, l'Amministrazione postale, salva la restrizione di cui al seguente articolo, reintegra l'intero importo, giusta il valore dichiarato all'atto dell'impostazione. Se la lesione sia di minore entità o parziale, l'Amministrazione compensa il danno entro i limiti del valore dichiarato, in proporzione della qualità danneggiata o dell'avvenuta diminuzione di valore. Quando la parte non si ritenesse soddisfatta coll'indennizzo proposto dall'Amministrazione, avrà allora luogo la perizia legale del danno. La relativa spesa starà a carico del reclamante, quando fosse per risultare non fondato il suo reclamo per maggiore compenso. Ad ogni modo però la garanzia dell'Amministrazione medesima non può estendersi oltre al dichiarato valor complessivo dell'intera spedizione. Non potrà poi in verun caso il reclamante rifiutare l'oggetto affetto da lesione parziale, o pretenderne l'intero valor dichiarato.

55. La garanzia dell'Amministrazione postale, in caso di lesione d'una spedizione, ha luogo soltanto quando la lesione medesima sia

da attribuirsi ad una causa estranea e del tutto indipendente dall'imballaggio interno. Sono specialmente eccettuati da questa garanzia:

a) i liquidi, gli oggetti fragili, e quelli facilmente soggetti a guasto o deperimento;

b) gli oggetti che a cagione di un imballaggio male appropriato od insufficiente, non fossero stati bastantemente garantiti dall'umidità, dall'attrito, e dalla pressione; e quelli poi che evidentemente fossero stati imballati in istato di deperimento.

56. Raccolta la piena regular prova dello smarrimento, della deficienza o lesione di una spedizione, e liquidato l'ammontare della relativa indennizzazione, la Direzione generale delle Poste, dipendentemente dagli ordini del Ministero delle Finanze, a cui potrà sempre avere ricorso la parte danneggiata, e dietro domanda di questa, dispone pel risarcimento e in prevenzione procede anche alle pratiche necessarie per riconoscere a chi debba attribuirsi la colpa e quindi la responsabilità verso l'Amministrazione postale.

Staffette esposte

57. È in facoltà di chiunque di valersi degli uffizi postali per la spedizione, col mezzo di staffette esposte, di lettere e pieghi da trasportarsi da un postiglione a cavallo di stazione in stazione sino al luogo di destinazione, senz'altre fermate, tranne quelle indispensabili pel cambio del cavallo e del postiglione,

e per le vidimazioni della cedola oraria. Chi intende di servirsi di questo mezzo straordinario di trasporto dovrà dirigersi alla Direzione postale del rispettivo circondario, pagando anticipatamente l'importare complessivo della corsa in italiane l. 4, 60 per posta.

58. La Direzione generale delle poste in Modena, e le Direzioni provinciali in Reggio, Guastalla, e Massa, sono i soli uffizi autorizzati a rilasciar l'ordine per la spedizione di staffette espresse. I mastri di posta delle singole stazioni sono in obbligo di prestarsi all'immediato cambio del cavallo e del postiglione che giunga in servizio di staffetta espressa, onde possa compiersi senza ritardo la determinata corsa. Riguardo alle staffette espresse che fossero procedenti dall'estero, il mastro di posta della prima stazione estense, dovrà del pari prestarsi a somministrare senza indugio il cambio del cavallo e del postiglione.

59. Il suddetto mezzo straordinario di trasporto potrà aver luogo tanto nell'interno dello Stato, quanto per l'estero, purchè gli oggetti da trasportarsi siano proporzionati, pel loro peso e volume, al carico di cui può essere suscettibile un uomo a cavallo.

60. Gli oggetti da spedirsi con staffetta espressa debbono essere consegnati ben chiusi riparati e muniti dei suggelli del mittente; avere chiaramente ed esattamente espresso l'indirizzo del destinatario; e portare inoltre sullo stesso indirizzo la firma del mittente

suddetto, coll'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'effettuata consegna all'ufficio postale, dal quale gli sarà rilasciata una ricevuta esprimente anche la tassa soddisfatta, la di cui matrice dovrà essere dal mittente medesimo sottoscritta.

61. Nel caso in cui la staffetta espressa, per giungere al luogo di destinazione nell'interno dello Stato, debba percorrere uno stradale indiretto, e quand'anche ciò avvenga per effetto di una eventualità qualunque, sarà il mittente tenuto sempre a soddisfare la competenza postale in ragione della distanza che la staffetta medesima debba percorrere o che avesse effettivamente percorsa. La corsa di una staffetta espressa per uno stradale indiretto, sul quale non esistendo stazioni postali, non può seguire il cambio del cavallo e del postiglione, non potrà mai essere maggiore di miglia 16.

62. La spedizione delle staffette espresse non dev'essere in modo alcuno ritardata; e quando per incuria degli impiegati od agenti postali fosse avvenuto un soverchio ritardo nella spedizione o nella consegna dell'oggetto spedito al destinatario, per modo che mancato fosse lo scopo propostosi dal mittente, ciò provato per parte di lui entro il termine di un mese dal giorno, in cui fu spedita la staffetta, gli conferirà il diritto alla restituzione delle tasse pagate, da reintegrarsi all'Amministrazione dall'impiegato od agente colpevole del ritardo.

63. Accadendo lo smarrimento dell'oggetto consegnato, purchè non sia da attribuirsi ad effetto di forza maggiore, il mittente, che ne avrà presentato reclamo nel termine del precedente articolo, otterrà la restituzione delle tasse pagate ed un compenso nella somma invariabile di l. 50, salva l'azione di reintegro dell'Amministrazione postale contro quello de'suoi agenti, a cui fosse da imputarsi lo smarrimento. Quando esso fosse derivato per fatto d'un individuo appartenente ad un'Amministrazione postale estera, l'Amministrazione postale estense non sarà tenuta ad alcun compenso, ma cercherà che l'estera si presti a quella indennizzazione a cui fosse tenuta a seconda delle convenzioni o de'propri regolamenti.

64. Gli uffizi postali, cui pervengono oggetti spediti per staffetta espressa, debbono senza ritardo curarne il recapito al destinatario a fronte di sua ricevuta, che indichi il giorno e l'ora dell'effettuata consegna. Non rinvenendosi il destinatario, a fronte delle premurose indagini che debbono essere praticate, l'oggetto spedito sarà assunto in provvisoria consegna d'ufficio. Quando il destinatario medesimo si fosse trasferito altrove, l'oggetto direttogli non dovrà essergli spedito al luogo di sua nuova dimora col mezzo di altra staffetta espressa, se non nel caso, in cui ciò fosse stato disposto dal mittente, o se ne facesse inchiesta dallo stesso destinatario, o dal suo rappresentante, e sempre a fronte dell'antici-

pato pagamento della competenza postale. Non verificandosi il caso dell'avanzamento di altra staffetta espressa, e quando l'ufficio postale conosca il luogo di dimora del destinatario, ivi spedirà, sotto raccomandazione, al primo corso di posta l'oggetto pervenuto caricato della dovuta tassa postale da soddisfarsi da esso destinatario, ma della quale, in caso di suo rifiuto, sarà responsabile il mittente. Dopo due mesi di giacenza di un oggetto arrivato col mezzo di staffetta espressa, senza che siasi potuto effettuare la consegna al destinatario, dovrà essere rispedito di ritorno all'ufficio postale mittente perchè ne disponga come all'articolo 46.

Disposizioni generali

65. Il presente Regolamento sarà diramato agli Uffici e Commessi postali, ai Dispensieri dei generi di privativa incaricati della vendita dei francobolli, alle Ricevitorie di confine, e ne saranno provveduti in caso anche gli Uffici di contumacia, i quali tutti dovranno tenerne sempre un esemplare affisso a comoda vista del pubblico, ad opportuna cognizione di chiunque possa averne interesse.

66. Qualunque dubbio insorger potesse sulla intelligenza e sulla retta applicazione delle disposizioni tutte contenute nel presente regolamento, dovrà essere sottoposto alle dichiarazioni del Ministero delle Finanze dalla Di-

rezione generale delle Poste, la quale è specialmente incaricata di curarne la piena ed esatta osservanza.

REGOLAMENTO

PER LA POSTA CAVALLI

1. Le stazioni postali destinate a fornire i cavalli in servizio dei viaggiatori sono stabilite nelle località indicate nella tabella n. VII, che comprende anche la tariffa delle relative competenze.

2. Lo stemma Estense, colla rispettiva denominazione, distingue ognuna delle stazioni postali. In apposito cartello, affisso a pubblica comoda vista, sarà indicata la distanza dalle prossime stazioni, e l'importare delle corse.

3. Un determinato numero di cavalli è assegnato a ciascuna stazione postale, ed i capi-posta o mastri di posta ad inchiesta dei viaggiatori sono in obbligo di farlo loro conoscere.

Capo-Posta chiamasi l'individuo che dirige una stazione postale in economica amministrazione: *Mastro di Posta* l'individuo che dirige una stazione appaltata.

I postiglioni dipendono rispettivamente dal capo-posta o dal mastro di posta, e quest'ultimo è responsabile della loro condotta.

L'Amministrazione provvede al personale delle stazioni amministrate direttamente per proprio conto. I postiglioni delle stazioni ap-

paltate devono essere approvati dall' Amministrazione, e non saranno accettati che dopo compiti gli anni 18, ed a fronte di certificati che comprovino di essere esenti da pregiudizi criminali e politici, e di avere buona condotta morale. Quando avessero prestato servizio in altra stazione postale, dovranno inoltre produrre un attestato di ben servito.

4. I capi-posta o mastri di posta dovranno prestarsi premurosamente e senza ritardo a fornire o i soli cavalli, o anche il legno, dietro inchiesta dei viaggiatori.

5. Il numero de' cavalli e dei postiglioni è regolato a seconda della qualità e dimensione dei legni, del numero dei viaggiatori, e della entità del loro equipaggio.

I Legni sono divisi in tre classi.

1.^a Legni a quattro ruote di piccola dimensione, scoperti o coperti per metà a maniche, con doppio sedile interno, ma un solo fondo. A questi legni si attaccano due cavalli guidati da un postiglione, se servir debbano, al trasporto di due o tre persone con equipaggio distribuito in uno o più bauli, valigie ecc., al di fuori del legno, il cui peso non ecceda chilogrammi 100: si attaccano tre cavalli guidati parimenti da un solo postiglione, se i viaggiatori sono tre o quattro, e il loro equipaggio non ecceda il peso di 200 chilogrammi.

2.^a Carrozze coperte con sovrapposto imperiale per collocarvi oggetti di equipaggio. Si attaccano due cavalli guidati da un postiglione,

se servono ad una o due persone, con equipaggio non maggiore di chilogrammi 60: si attaccano 3 cavalli con un solo postiglione se contengono sino a quattro persone, il cui equipaggio non superi chilogrammi 180: si attaccano poi 4 cavalli guidati da due postiglioni se il carico dell'equipaggio superi li 180 chilogrammi.

3.^a Qualunque altro legno a due fondi eguali. A questi legni si attaccano 4 cavalli guidati da due postiglioni, se non vi sono più di 6 persone senza o con equipaggio, il cui peso non ecceda chilogrammi 260; se il carico è maggiore, si attaccano 6 cavalli guidati da 3 postiglioni.

In tutti li sopra espressi casi però il minor numero delle persone potrà essere compensato dal maggior peso e viceversa. Nel rapporto del peso, due fanciulli si considereranno come una persona: uno solo non sarà considerato.

6. Verificandosi il caso che l'attraglio ordinario non possa prestare un buon servizio, perchè le strade siano o guaste od ingombre di molta neve, vi si aggiungerà uno, o due cavalli, a seconda del bisogno, e la relativa tassa starà a carico del viaggiatore.

7. Al terminare d'ogni corsa il viaggiatore è tenuto a soddisfarne la tassa. Ove il medesimo si ritenesse aggravato dal capo-posta o dal mastro di posta pel numero de' cavalli, che s'intendesse di aggiungere al servizio ordinario, dovrà egli rivolgersi all'impiegato superiore postale del luogo, e in mancanza di lui all'Au-

torità comunale. Riconoscendosi indebita la pretesa il capo-posta o il mastro di posta sarà assoggettato al pagamento della multa di l. 10, le quali saranno tenute in deposito quando il condannato si riserbasse di ricorrere contro la proferita decisione alla Direzione generale delle poste.

8. Il capo-posta o il mastro di posta che si permettesse di chiedere, e molto più di esigere, una somma maggiore della prescritta, sarà multato in l. 20, oltre la sospensione dall'impiego o la dimissione, a seconda dei casi.

9. Non possono rifiutarsi i capi-posta ed i mastri di posta di fornire i cavalli ai viaggiatori, che giungono per vettura o con cavalli proprii.

10. A riserva delle staffette o dei corrieri che precedano uno o più legni in posta, nessuno potrà viaggiare in posta a cavallo senza la guida di un postiglione, il quale potrà servire anche per due viaggiatori, che debbono unitamente percorrere lo stesso stradale.

Per massima le briglie pei cavalli dell'Amministrazione verranno somministrate dalla medesima.

11. Il corriere che precede il legno di un viaggiatore, non potrà partire dalla stazione se non dopo l'arrivo del legno dello stesso viaggiatore.

12. I capi-posta ed i mastri di posta dovranno prontamente far allestire i cavalli chiesti dai

corrieri pei legni che precedono, e rimarranno a disposizione dei medesimi preferibilmente a qualunque altro servizio privato che fosse per sopraggiungere, purchè l'arrivo dei suddetti legni non sia protratto più di mezz' ora.

13. Se all' arrivo di un viaggiatore mancasero i cavalli occorrevoli al cambio, per essere già stati impiegati nel corso ordinario di posta o in qualsiasi altro pubblico servizio, il capo-posta o il mastro di posta avrà facoltà, valendosi dell' Autorità locale, di requisirli ai vetturali, i quali non potranno ricusarsi di somministrarli in sussidio della posta, contro il pagamento però della tassa fissata per le corse ordinarie. In mancanza di cavalli di vetturali, saranno impiegati, dopo un' ora di riposo, quelli pervenuti da altra stazione, onde progredire la corsa anche per la stazione successiva. Il viaggiatore non sarà tenuto che al pagamento della competenza ordinaria per questa seconda corsa. Ma quando la mancanza di cavalli fosse da attribuirsi a decisa colpa del capo-posta o mastro di posta, sarà esso assoggettato alla multa di l. 15.

14. Il capo-posta o mastro di posta dovrà astenersi dal recar pregiudizio in alcun modo ad altra stazione postale, deviando dal retto corso stradale, o prolungando il servizio oltre la propria posta, o staccando durante il cammino una parte dei cavalli, coi quali i viaggiatori o corrieri saranno partiti dalla stazione. In ognuno dei suddetti casi e per ciascu-

na contravvenzione, il capo-posta o mastro di posta soggiacerà alla multa di l. 10, e sarà inoltre tenuto a rifondere l'importo della corsa alla stazione, che fosse stata defraudata, e la mancia al postiglione.

15. Verificandosi il bisogno di un servizio di cavalli eccedente il numero ordinario di quelli assegnati alla stazione postale, dovrà esserne dato avviso almeno 24 ora prima al capo-posta o mastro di posta, a cura del quale spetterà il provvedervi.

In questo caso però il chiedente, oltre le tasse ordinarie durante il servizio, dovrà corrispondere pei cavalli e postiglioni, pel tempo in cui rimarranno distaccati dalle rispettive stazioni, se trattasi di stazione postale cispenina per ogni postiglione l. 1, 92 al giorno, per ogni cavallo l. 2, 88 al giorno: se trattasi di Stazione postale transpenina per ogni postiglione l. 3, 00 al giorno per ogni cavallo 5, 00.

16. I cavalli di posta in ritorno alla stazione, cui appartengono, dopo l'effettuata corsa, non potranno essere adoperati al trasporto di legni o persone: in caso di contravvenzione, il capo-posta o mastro di posta della stazione, alla quale sono assegnati de' cavalli, dovrà corrispondere l'importare della corsa a quello della stazione da cui sono partiti, salva tuttavia l'azione di reintegro contro i postiglioni, se e come esser possa di ragione.

17. I capi-posta o mastri di posta non si presteranno al cambio dei cavalli ai viaggi-

tori se prima non si saranno bene assicurati dal postiglione della precedente stazione che sia stato soddisfatto l'importare della corsa, altrimenti dovranno soddisfare del proprio alla predetta stazione quanto avrebbe dovuto pagare il viaggiatore.

18. Può un viaggiatore valersi dei cavalli di posta per trasportarsi ad un luogo per giungere al quale sia necessario deviare dalla strada postale, quando però la distanza dal luogo di partenza a quello indicato non superi miglia quattordici. In tal caso se la distanza sarà di sette miglia o meno la tassa si esige in ragione di una corsa postale; se sarà più di sette miglia sino a quattordici, si esigerà l'importare di due corse. Qualora il viaggiatore volesse servirsi nel ritorno dello stesso mezzo, potrà farlo purchè ciò segua nel giorno stesso, sostenga egli del proprio la spesa di mantenimento del postiglione e dei cavalli, soddisfi la mancia al postiglione e la metà della corsa.

19. Essendo importantissimo chè le staffette ordinarie e straordinarie siano servite colla massima diligenza e celerità, si prescrive perciò ai capi-posta e mastri di posta di valersi dei migliori cavalli e dei soli postiglioni pel servizio delle suddette staffette; dichiarandoli rigorosamente responsabili di qualunque inconveniente o disordine che derivar potesse dall'inosservanza della premessa prescrizione.

20. A rimuovere qualunque ostacolo al li-

hero e spedito corso dei cavalli di posta, dovrà ognuno che viaggi con cavalli proprii, e così i vetturali, carrettieri e barocciari, sotto comminatoria di una multa di l. 15, e delle penali inflitte dalle leggi di Buon Governo, cedere la mano e dar luogo ai postiglioni, onde proseguir possano liberamente il loro cammino, lasciando ad essi sgombra la migliore e più comoda parte della strada, traendosi in disparte ed anche, ove occorra, soffermandosi. Allo stesso scopo i custodi delle porte di città, i guardiani dei ponti, e passatori dei fiumi dovranno al primo segnale dei postiglioni colla cornetta o colla frusta, e sia di giorno, sia di notte, trovarsi pronti al disimpegno delle rispettive incombenze.

21. È vietato qualunque sequestro o gravame a carico dei capi-posta o mastri di posta sui cavalli, legni, foraggi ed attrezzi di spettanza dell'Amministrazione inservienti alle rispettive stazioni postali, e qualunque molestia sopra le somme che a titolo dei loro conti correnti o di sovvenzione fossero ad essi dovute o corrisposte dal Governo. I sovventori però di generi od effetti, destinati in servizio delle stazioni postali, potranno a loro indennità rivolgersi alla Direzione generale delle poste per quelle provvidenze, che a seconda delle circostanze ritenesse di dover adottare.

22. Non è lecito ad alcuno l'indossare l'uniforme riservato e prescritto ai soli postiglioni: esso è fissato come segue:

Una ghiacchetta di panno bleu colle mostre rosso scarlatta.

Cappello con bordo d' argento e piccola rosa d' argento nel davanti.

Cravatta nera.

Stivali lunghi e speroni.

Placca in argento al braccio sinistro sopra striscia di panno rosso.

Pantaloni color grigio scuro per l' uso giornaliero, e di pelle gialla di dante pel servizio di gala.

Cornetta sostenuta da cordoni bleu e rosso.

23. È prescritto al postiglione l' uso della cornetta nei seguenti casi:

- a) alla partenza dalla stazione;
- b) all' arrivo all' altra stazione;
- c) all' avvicinarsi alle porte di città o ai passi e ponti ove si paga pedaggio o che siano chiusi da sbarra o cancello;
- d) all' incontrarsi con altro servizio di posta;
- e) all' approssimarsi di qualsiasi mezzo di trasporto, onde sia reso o lasciato libero il passo;
- f) per chiedere ajuto.

24. È rigorosamente inibito ai postiglioni di guidare i cavalli stando in cassetta quand' anche ne avessero ottenuto l' assenso dai viaggiatori. I postiglioni che essendo in servizio di posta non vestissero l' uniforme o non montassero a cavallo, saranno puniti per la prima volta colla sospensione per dieci giorni, la se-

conda per un mese, e la terza espulsi definitivamente dal servizio.

25. I capi-posta o mastri di posta dovranno fermamente impedire che un postiglione in istato di ubbriachezza intraprenda il servizio. L'inadempimento di questa prescrizione sarà punito colla multa di l. 20, oltre la responsabilità per le conseguenze che ne potessero derivare.

26. È proibito ai postiglioni, sotto la comminatoria della penalità, di cui al precedente articolo, di pretendere per qualsiasi titolo una mancia maggiore di quella stabilita dalla tariffa. Nella stessa penalità incorreranno essi pure quando nel disimpegno del loro servizio si permettessero di tenere coi viaggiatori un contegno incivile, od arrogante, salvo inoltre e riservato di procedere a carico dei medesimi a seconda delle vigenti leggi, nei casi particolari di gravi ingiurie ed offese.

27. Incontrandosi due tiri di posta dovranno i postiglioni cedersi scambievolmente la mano, attenendosi ognuno di essi alla propria destra. Se un legno postale ne raggiunga altro parimenti di posta, non potrà oltrepassarlo, purchè non si tratti di corrieri ordinari e maggiormente poi di straordinari o staffette, i quali anzi potranno passare dinanzi anche ai corrieri ordinari. Le infrazioni al disposto del presente articolo saranno punite colla multa, di cui al precedente articolo 24.

28. La stessa multa sarà inflitta a que' pos-

tiglioni ed inservienti, che omettessero di deporre i viaggiatori da essi condotti alle rispettive stazioni postali.

29. Sono i postiglioni rigorosamente obbligati di fermarsi, in modo però da lasciare possibilmente libero il passo, davanti agli uffici di Polizia e di Finanza, affinchè possano i medesimi incombere alle ispezioni che rispettivamente li riguardano. Non uniformandosi i postiglioni a questa prescrizione di rigore, saranno indeclinabilmente puniti con tre giorni di carcere, oltre quelle ulteriori penalità cui potesse farsi luogo, a seconda de' speciali Regolamenti di Finanza e di Polizia.

30. I postiglioni che si permettessero di cambiarsi i cavalli durante la corsa dell'uno ed il ritorno dell'altro, lochè rimane espressamente e severamente proibito, saranno assoggettati alla multa di l. 2, 30 per ciascuno. Alla stessa multa saranno pure soggetti que' postiglioni, che si facessero lecito di caricare nel legno durante la corsa persone estranee ai viaggiatori, coi quali sono partiti dalla stazione.

31. Non potranno i postiglioni fermarsi lungo lo stradale quando non ne abbiano urgente bisogno, o quando non si tratti di dare un momentaneo respiro ai cavalli richiesto dal cattivo stato della strada.

In quest'ultimo caso non dovranno discendere a terra e molto meno poi allontanarsi dai cavalli.

Saranno i postiglioni stessi sollecitati, dopo la corsa, di far ritorno alla loro stazione, avranno cura diligente de' cavalli, che saranno tenuti al passo, nè dovranno in modo alcuno trattenersi nelle bettole od osterie. Qualunque trasgressione al disposto da quest' articolo sarà punita nei postiglioni colla multa di l. 2, 30; ed in caso di recidiva potranno essere sospesi, od anche licenziati a seconda dei casi.

32. Nessuno potrà esercitare il mestiere di vetturino senza averne riportata licenza in iscritto, da rinnovarsi alla fine d'ogni anno, dalla Direzione generale o dalle rispettive Direzioni provinciali; e non sarà rilasciata o rinnovata se non a quelli, che potranno mantenere cavalli, e legni atti al servizio. Sono compresi nella classe de' vetturini anche quelli che ne esercitano il mestiere con uno o più biroccini con un solo cavallo. La mancanza della licenza sarà punita nel vetturino colla multa di l. 15 da raddoppiarsi in caso di recidività.

33. È inibito ai vetturini di fornire cavalli a persone giunte per la posta, quando le medesime non si siano trattenute almeno 24 ore nel luogo, in cui intendessero di sostituire il servizio privato di essi vetturini a quello della posta. Dovranno pertanto essi vetturini ne' luoghi, in cui esiste la stazione postale, prima di prestarsi co' propri cavalli al servizio di persone giunte coi cavalli di posta, assicurarsi col mezzo degli uffizj di polizia nella

città, e dei capi-posta o mastri di posta nelle altre località, che i viaggiatori vi abbiano soggiornato per l'indicato spazio di ore 24 almeno, o che siano convenuti coi predetti capi posta e mastri di posta, in difetto di che incorreranno essi vetturini nella multa di l. 6.

34. Oltre l'obbligo di cui all'articolo 15, saranno tenuti i vetturini sussidiare coi loro cavalli le stazioni postali, ogniqualevolta ne siano richiesti, in occasione di servigi straordinarii ordinati dal Governo; e conseguiranno l. 7. 67 per ogni gubbia di cavalli e per ciascun giorno, cioè l. 5. 75 pel mantenimento de' cavalli, e l. 1. 92 per quello del vetturino, oltre l'importo ordinario delle corse. Que' vetturini che si ricusassero di sussidiare le poste coi loro cavalli, saranno assoggettati alla multa di l. 6. per ogni cavallo ricusato.

35. Tutte le multe comminate dai precedenti articoli devolveranno per intiero a favore della cassetta *massa dei postiglioni* delle rispettive stazioni postali.

36. Rimangono nel pieno loro vigore il Regolamento interno sull'amministrazione della posta cavalli in data 20 dicembre 1822, il Regolamento annessovi sulla istituzione della cassetta *massa dei postiglioni* destinata a sopperire alle spese degli uniformi, e tutte le altre successive dichiarazioni ed istruzioni che all'uno e all'altro si riferiscono.

Diligenze Erariali

37. Il servizio delle diligenze erariali è destinato principalmente al trasporto delle persone, e si presta coi cavalli di posta delle diverse stazioni che vengono percorse.

Le apposite tariffe determinano il pagamento delle tasse prescritte per ogni viaggiatore, e portano a cognizione del pubblico le giornate e le ore di partenza delle diligenze.

38. Speciali istruzioni determineranno i casi nei quali sarà facoltativo agli uffizi di procurarsi una scorta speciale per la sicurezza delle diligenze erariali. In ogni caso però gli uffizj e conduttori postali ricorreranno alla autorità, e specialmente a quelle cui è affidato l'ordine pubblico, per ottenere la necessaria assistenza, onde assicurare il regolare avanzamento delle diligenze e la tutela dei passeggeri e del carico.

39. Ogni viaggiatore deve uniformarsi alle vigenti prescrizioni di polizia; provvedendosi, ove occorra, di passaporto, o carta di passo.

Simili recapiti dovranno essere consegnati all'uffizio postale prima della partenza, e rimarranno per tutta la durata del viaggio in custodia del conduttore.

40. Le persone ammalate il cui stato potesse manifestamente riuscire molesto ai compagni di viaggio ed in ispecie gli epiletici e gli affetti di malattie cutanee, o di alterazione di spirito, come pure i fanciulli dell'età minore

di 4 anni non sono ammessi a viaggiare nelle diligenze erariali, salvo il caso che tali persone o fanciulli appartengano ad una famiglia, la quale paghi le competenze stabilite dall'analogo tariffa per tutti i posti del legno e per tutto il viaggio.

Non sono neppure ammessi i ciechi che non abbiano persona che gli accompagni.

41. Il viaggiatore dovrà trovarsi all'ufficio di posta almeno un quarto d'ora prima del tempo stabilito per la partenza. Chi trovandosi in luogo ove esiste ufficio e stazione postale intermedia amasse di approfittare delle diligenze erariali dovrà uniformarsi al prescritto dal presente articolo e dall'articolo 39. Nel caso però in cui all'arrivo della diligenza si verificasse la mancanza di posto sarà al medesimo restituita la tassa, che avrà pagata in conformità del disposto dal successivo articolo 44.

Se il viaggiatore non sarà presente al momento di partenza della diligenza erariale non avrà diritto a reclamare la retrodazione della tassa pagata.

42. È vietato di condur cani nel legno, e non sarà lecito di fumare tabacco quando vi si opponga qualche viaggiatore.

43. Qualora un viaggiatore lungo il viaggio fosse sorpreso da una malattia per la quale riuscisse manifestamente molesto agli altri, oppure si comportasse in modo contrario alla decenza e costumatezza, l'ufficio postale, presso

cui i viaggiatori ne movessero richiamo o direttamente o per mezzo del conduttore, è facoltizzato ad impedirgli di continuare il viaggio nella diligenza erariale senza obbligo a restituzione di parte alcuna della tassa pagata.

44. La tassa per il viaggio deve essere soddisfatta per intero dal viaggiatore all'ufficio postale all'atto stesso dell'iscrizione, e questa tassa non può servire che per la corsa di diligenza per la quale fu pagata.

45. All'atto in cui il viaggiatore viene iscritto pel viaggio in una corsa di diligenza erariale e paga la tassa relativa, gli viene rilasciato dall'ufficio un'apposita ricevuta che dicesi di iscrizione, la quale fa fede dell'iscrizione e del pagamento della tassa. La ricevuta suddetta non vale che per la persona al cui nome fu emessa: essa deve essere esibita sulla semplice richiesta degli uffizj postali e del conduttore.

46. È proibito ai conduttori ed agli inserienti tutti dell'amministrazione postale compresi i postiglioni, sotto pena di destituzione del loro rispettivo servizio, di chiedere compensi o mancie sotto qualsiasi pretesto.

47. L'equipaggio che il viaggiatore intende trasportare col mezzo della diligenza erariale se non eccede nel peso chilogrammi ventidue e nel valore italiane lire duecento sessanta (260) è caricato senza tassa. La parte eccedente è soggetta alla tassa portata dalla tariffa delle diligenze. L'equipaggio stesso deve essere con-

segnato all'ufficio postale almeno un'ora prima della partenza della diligenza, altrimenti potrà essere spedito colla successiva corsa venendo caricato della tassa prescritta dalla suddetta tariffa anche nella parte che ne sarebbe esente.

48. Ogni capo di equipaggio deve essere contrassegnato col nome del viaggiatore, colla indicazione del luogo di destinazione, e con un numero progressivo: sarà inoltre ben suggellato col sigillo del proprietario il quale all'atto della consegna all'ufficio dovrà dichiarare l'approssimativo valore dell'equipaggio. Per l'equipaggio così consegnato l'ufficio rilascerà al viaggiatore una ricevuta che dicesi d'impostazione nella quale verranno esposti ad uno ad uno i capi di equipaggio col numero, peso e valore relativo, e con indicazione della tassa che fosse stata soddisfatta per eccedenza di peso e di valore.

49. L'Amministrazione postale garantisce per l'equipaggio stato regolarmente consegnato all'ufficio nel modo stesso che sono garantite le altre cose ad essa consegnate pel trasporto. Quindi nessun viaggiatore potrà manomettere all'insaputa dell'impiegato postale, e senza l'intervento del conduttore, il proprio equipaggio, dopo che gliene sarà stata rilasciata la ricevuta.

Non saranno notate nella ricevuta, e quindi garantite dall'Amministrazione delle poste quelle piccole cose che il viaggiatore prende seco in carrozza e che rimangono in di lui custodia.

50. Non è permesso ai viaggiatori di prendere seco loro nell'interno della diligenza che cose di lievissimo peso e valore.

51. La restituzione ai viaggiatori di quell'equipaggio pel quale venne emessa ricevuta dall'ufficio postale ha luogo soltanto contro presentazione e restituzione della ricevuta stessa.

Qualora per lesione del suggello o dell'imballaggio il viaggiatore sospettasse di una deficienza o di un guasto negli effetti del suo equipaggio egli dovrà aprirlo alla presenza dell'impiegato postale e del conduttore, giacchè ricevendolo senza eccezione e dopo la restituzione della ricevuta non potrà più fare alcun reclamo per risarcimento. Il trasporto dell'equipaggio dall'abitazione all'ufficio, o viceversa, rimane a cura e carico del viaggiatore stesso.

52. È vietato assolutamente al conduttore di prendere posto nell'interno della carrozza ogniqualvolta questa abbia un posto esterno sul davanti (cabriolet o coupè).

53. È proibito ai conduttori ed ai postiglioni di fermarsi lungo lo stradale, nell'intervallo fra le stazioni postali, ad alberghi od altrove senza assoluta necessità, come pure di ricevere nel legno persona o cose non iscritte. Ogni viaggiatore ha facoltà di opporsi a simili trasgressioni e all'evenienza di notificare l'accaduto al prossimo ufficio di posta.

54. È ingiunto strettamente ai conduttori, ai postiglioni ed a tutti gli altri inservienti

postali di comportarsi con moderazione, urbanità e decoro, verso i viaggiatori. Si ritiene che anche questi ultimi dal canto loro tratteranno il conduttore e gli inservienti predetti, col riguardo conveniente e colla debita cortesia.

55. Le stazioni postali, per ciò che riguarda l'esatta osservanza del Regolamento ed il servizio a cui sono destinate, sono immediatamente soggette alla Direzione postale delle provincie ove trovasi la stazione. I reclami, che potessero avanzare quelli che fanno uso delle poste cavalli e delle diligenze erariali contro le pretese dei mastri di posta, capi-posta o degli addetti al servizio delle diligenze erariali, dovranno rivolgersi alla Direzione stessa, e non essendovi nel luogo Direzione postale e si tratti di questione che non ammetta dilazione potrà anche portarsi davanti l'autorità comunale che deciderà sommariamente.

Da queste decisioni è permesso il ricorso alla Direzione generale delle poste, e poscia al Ministero delle Finanze.

Diligenze Private

56. Col nome d'impresе private destinate al periodico e regolare trasporto di persone, e che sono permesse dalla Notificazione 10 aprile 1852 sotto però l'osservanza del prescritto ai §§. 11, e 12 della stessa, s'intendono quei mezzi di trasporto, che attivati in questi Stati si avanzano mediante cavalli a certe determi-

nate distanze, si succedono con un corso regolato e periodico e sono rappresentati da un conduttore, che regola il servizio.

57. L'indicata Notificazione determina ai suddetti paragrafi quali sono le competenze che devono soddisfarsi nel caso che tali mezzi di trasporto siano serviti con cavalli delle stazioni postali, e le competenze dovute nel caso, che siano istituiti cambi con cavalli privati.

58. Qualora un'impresa abbia destinato di servirsi dei cavalli di posta dovrà l'intraprenditore darne avviso, due mesi prima di cominciare, alla Direzione generale delle poste pei necessari provvedimenti, ed alla medesima dovrà pur dare un preavviso di mesi due qualora voglia cessare di servirsi di detti cavalli postali.

59. Tutte le imprese di periodico trasporto di persone moventisi sulle strade postali, o non postali, con o senza cambio di cavalli, sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

a) di riportare una licenza dall'Amministrazione delle poste, la quale non verrà concessa se non in seguito di superiore assenso del Ministero di Buon Governo, e di quello delle Finanze. Per ottenere tale licenza converrà, che l'intraprenditore faccia regolare domanda esponendo in essa le condizioni dell'impresa, il nome dell'intraprenditore, il domicilio che sceglie, le tariffe del porto passeggeri, il luogo di partenza e quello di destinazione, il numero delle corse settimanali, che intende

di eseguire, e il tempo da impiegarsi nella corsa.

b) Di obbligarsi al gratuito trasporto delle corrispondenze, quando queste però non eccedano il peso di 10 libbre metriche, mentre se eccedano questo peso vi è luogo ad un equitativo compenso. La licenza non sarà rilasciata che a fronte del pagamento di Italiane l. 10 e chi esercitasse senza averla riportata sarà multato di Ital. l. 40.

60. Quando il trasporto delle corrispondenze eseguito col mezzo dell'impresa privata sia tale da presentare all'Amministrazione il risparmio di spesa, sia evitando il corso di staffetta ordinaria, sia il servizio di un pedone erariale, in allora l'Amministrazione darà quel compenso che le circostanze e l'entità del servizio sembreranno meritare.

61. Gl'intraprenditori d'impresе private dovranno richiedere alla Direzione generale delle poste, non più tardi del mese di novembre di cadaun anno, il rilascio di una nuova licenza, e quelle imprese che si trovassero dopo la scadenza di detto mese con una licenza vecchia, saranno considerate come non autorizzate all'esercizio e saranno tantosto sospese.

La rinovazione annua della licenza sarà soggetta al pagamento d'Italiane l. 5.

62. La licenza rilasciata non è valevole, che pel solo intraprenditore ivi accennato, e non potrà essere ceduta a chichessia senza uno

speciale permesso, nel qual caso verrà soppressa la vecchia licenza e rilasciata una nuova a fronte del pagamento della tassa fissata col precedente articolo 61.

63. Nel caso che le imprese private fossero dirette a luoghi fuori di Stato, la licenza prescritta non verrà concessa, se non quando l'intraprenditore provi in precedenza di avere ottenuto il permesso da quell'autorità dello Stato estero, da cui dipende il concederla.

64. Le imprese suddette pel fatto delle licenze ottenute non acquistano verun diritto esclusivo, restando all'Amministrazione postale la facoltà di accordare licenze ad altre imprese.

65. Nelle carrozze dell'impresa dovrà esser indicato a distinti caratteri il nome della ditta.

Nell'interno delle medesime dovranno essere segnati i numeri dei posti, e dovranno essere affisse le istruzioni da osservarsi dai viaggiatori durante la corsa.

Ancorchè le imprese private non servano al trasporto ordinario delle corrispondenze non è tolto però ad esse il trasportare lettere, e pieghi nei casi contemplati e sotto l'osservanza del disposto dal § 4 della citata Notificazione 10 aprile 1852. In contemplazione dei casi stessi è obbligo del conduttore di avere nella propria carrozza un luogo separato, e sicuro destinato alla raccolta delle lettere e che deve essere notificato all'Autorità che ha il diritto d'ispezione.

66. L'Amministrazione postale non assume

alcuna responsabilità in faccia al pubblico, tanto per la mancanza dell'intraprenditore all'osservanza degli obblighi, che ha assunto, quanto per gli oggetti che gli venissero consegnati.

67. Nel caso, che l'Intraprenditore commettesse grave trasgressione alle leggi di finanza di polizia e di posta, sarà in facoltà della Direzione generale delle poste di sospendere immediatamente l'impresa col ritirare l'accordata licenza.

68. Per le questioni che potessero insorgere tra i viaggiatori e gl'Intraprenditori, e fra questi ultimi e i mastri di posta o capi-posta si starà al disposto dal precedente articolo 55.



I. *TABELLA degli Uffici postali situati nello Stato Estense
coi rispettivi loro Circondarii*

Province	Residenza di ogni Ufficio Postale	Comuni componenti il circondario	Province	Residenza di ogni Ufficio Postale	Comuni componenti il circondario	
MODENA	Carpi	Carpi	OLTRAPENNINO	Aulla	Albiano	
	Fauno	Fauno Sestola			Aulla	
	Finale	Finale			Calice	
	Mirandola	Mirandola			Licciana	
	Modena	Modena Nonantola S. Martino in Rio			Formigine	Podenzana
					Rocchetta	
					Terrarossa	
	Montefiorino	Montefiorino			Tresana	
	Novi	Novi Rolo			Varano	
					Camporgiano	
	Pavullo	Pavullo			Carreggine	
	Pievepelago	Pievepelago			Castiglione	
					Collemandina	
	S. Felice	S. Felice			Fosciandora	
Sassuolo	Sassuolo	Gallicano				
		Giuncugnano				
Vignola	Vignola	Castelnuovo di Garfagnana				
		Minucciano				
		Piazza				
Brescello	Brescello Castelnuovo di sotto Gattatico Poviglio	Pievefosciana				
		Sillano				
		S. Romano				
		Trassilico				
Castelnuovo ne' Monti	Castelnuovo nei Monti Villaminozzo	Vagli Sotto				
		Vergemoli				
		Carrara Carrara				
REGGIO	Correggio	Correggio	Fivizzano	Casola Fivizzano		
	Guastalla	Guastalla Luzzara	Fosdinovo	Fosdinovo		
			Novellara	Novellara	Massa	Massa Montignoso
						Reggio
	Reggiolo	Reggiolo				
	Scandiano	Scandiano	Castellarano			
			Scandiano			

II. CORRISPONDENZE DELLA LEGA AUSTRO-ITALICA

PESO METRICO				DISTANZA						SPEDIZIONI SOTTO FASCIA	CAMPIONI
Gramme				I.		II.		III.			
da	sino a			L.	C.	L.	C.	L.	C.		
—	—	17	1/2	—	15	—	25	—	40	Perogni gr. 17 1/2 cent. 5.	Per ogni gr. 35 la tassa di una lettera sem- plice.
17	1/2	35	—	—	30	—	50	—	80		
35	—	52	1/2	—	45	—	75	1	20		
52	1/2	70	—	—	60	1	00	1	60		
70	—	87	1/2	—	75	1	25	2	00		
87	1/2	105	—	—	90	1	50	2	40		
105	—	122	1/2	1	05	1	75	2	80		
122	1/2	140	—	1	20	2	00	3	20		
140	—	157	1/2	1	35	2	25	3	60		
157	1/2	175	—	1	50	2	50	4	00		
175	—	192	1/2	1	65	2	75	4	40		
192	1/2	210	—	1	80	3	00	4	80		
210	—	227	1/2	1	95	3	25	5	20		
227	1/2	245	—	2	10	3	50	5	60		
245	—	262	1/2	2	25	3	75	6	00		
262	1/2	280	—	2	40	4	00	6	40		
e così di seguito											

Avvertenze generali

La tassa delle lettere e dei campioni, o mostre saranno regolate in ragione di distanza e di peso.

Per la prima distanza, cioè sino a 10 miglia geografiche di Germania inclusive, e per il peso di gr. 17 1/2 la tassa sarà di cent. ital. 15: per la seconda distanza cioè da 10 miglia sino a 20 e per il peso suddetto sarà a pagarsi la tassa di cent. ital. 25: e finalmente per la terza distanza, cioè per una distanza oltre le 20 miglia, e per il peso stesso la tassa da soddisfarsi sarà di cent. ital. 40.

Qualora poi il peso della lettera semplice che è fissato in gr. 17 1/2, ecceda e sino inclusivamente a gr. 35 la tassa relativa di porto si raddoppia: oltre gr. 35 e sino inclusivamente a gr. 52 1/2 la tassa si triplica, e così di seguito.

In quanto alla distanza è ritenuto, che ciascun miglio germanico o lega corrisponda a 4 miglia geografiche italiane (*Convenzione speciale art. 9, e 11*).

I pacchi suggellati senza indicazione di valore vengono ricevuti e spediti come corrispondenze epistolari fino al peso di 3. chilogrammi contro il pagamento della tassa secondo la tariffa (*Conv. Fondam. art. 10*).

1. Il pagamento del porto deve per massima essere anticipato e si effettuerà mediante applicazione di bolli giustificativi l'affrancazione, volgarmente detti franco-bolli (*Conv. Spec. art. 12*).

I franco-bolli sono di prezzi diversi, cioè cent. 5, 10, 15, 25, 40 e L. 1 (*Regolam. sui Franco-bolli* §. 2).

2. Le lettere non francate o non munite di bolli sufficienti sono non ostante spedite, ma oltre il porto o la parte di esso che possa mancare dovrà pagarsi dal destinatario una soprattassa di cent. 15 per ogni gr. 17 1/2.

Questa soprattassa sarà progressiva secondo il peso (*Conv. Fondam. art. 12.*).

3. Chi vorrà spedire lettere stampe o campioni col mezzo delle poste attaccherà al margine superiore dell'indirizzo in modo sicuro bagnando la materia tenace che si trova stesa sulla parte rovescia del franco-bollo, uno o tanti franco-bolli, quanti occorrono per ragguagliare col loro valore la tassa di affrancazione secondo la distanza ed il peso.

La tassa di *raccomandazione* e quella per la *ricevuta di ritorno* verranno corrisposte ciascuna mediante un franco-bollo da cent. 25.

Quello per la *raccomandazione* sarà applicato a tergo della lettera dalla parte del suggello per cura del mittente; quello per la *ricevuta di ritorno* sarà applicato alla ricevuta stessa per cura dell'impiegato Postale ricevente (*Conv. Spec. art. 13*).

4. Le corrispondenze, ove non si vogliono raccomandare debbono essere introdotte nelle buche a ciò destinate presso gli Uffizj postali.

Quelle che si vogliono raccomandare con o senza ricevuta di ritorno, dovranno essere consegnate agli impiegati postali munite sempre in precedenza dei debiti franco-bolli (*Conv. Spec. art. 14*).

5. Nei casi dubbj gl'impostanti hanno il diritto non solo di far pesare l'articolo impostabile dagli impiegati della Posta stessa, ma d'interrogarli riguardo alla tassa competente; e questi in tali casi hanno l'obbligo, dopo di essersi prestati agli schiarimenti opportuni, di somministrare, se bisogna, e di attaccare i franco-bolli occorrenti contro pagamento del loro importo in contanti (*Conv. Spec. art. 17*).

6. Pei fogli stampati in generale, messi sotto fascia se oltre l'indirizzo, la data e la firma non contengono alcun che di scritto, si paga all'atto dell'impostazione la tassa indicata nella sovrapposta tariffa senza riguardo a distanza.

Per i campioni e per le mostre impostate in modo da potersi facilmente verificare, viene esatto a ragion di distanza il porto indicato nella tariffa come sopra.

Perchè ai campioni possa essere applicata la diminuzione di porto accordata dalle convenzioni non dovrà esservi annessa che una sola lettera semplice, il peso della quale sarà a comprendersi in quello dei campioni.

Simili spedizioni non saranno trattate a norma delle disposizioni suddette ed inviate nei pieghi delle ordinarie corrispondenze, che sino al peso di gr. 300.

Uguualmente se la tassa indicata dalla sovrapposta tariffa non fosse stata pagata all'atto dell'impostazione, sempre mediante l'apposizione dei franco-bolli, anche queste spedizioni andranno soggette alla tassa ordinaria cioè alla tassa delle lettere non affrancate (*Conv. Fondam. art. 13*).

DISTINTA

degli Istituti Postali del Ducato di Modena che fra di loro

non distano più di 20 leghe

non che degli Istituti Postali dell'Impero d'Austria,

del Ducato di Parma e del Granducato di Toscana,

che da quelli del Ducato di Modena

non distano più di 20 leghe



ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigianj e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
	A U L L A	<p style="text-align: center;"><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Carrara, Castelnovo di Garfagnana, Castelnovo nei Monti, Fagnano, Fivizzano, Fossdinovo, Massa, Montefiorino, Pavullo, Pieve Pelago, Sassuolo, Scandiano.</p> <p style="text-align: center;"><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgo S. Donnino, Borgotaro, Parma, Pontremoli, Villafranca.</p> <p style="text-align: center;"><i>Granducato di Toscana</i></p> <p>Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Buggiano, Cascina, Lucca, Pescia, Pietrasanta, Pisa, Ruosina, S. Marcello, Seravezza, Stazzema, Viareggio.</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10 ma non più di 20 leghe
AULLA		<p>po, Montevarchi, Montopoli, Palzzuolo, (Romagna), Peccioli, Pistoia, Pogibonsi, Pomarance, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Prata, Prato, Pratovecchio, Radda, Radicondoli, Rosignano, Rotta, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Miniato, S. Piero a Sieve, Scarperia, Siena, Stia, Tavernelle, Trezzio, Volterra.</p>
BRESCELLO	<p style="text-align: center;"><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Carpi, Castelnuovo nei Monti, Correggio, Fanano, Finale, Guastalla, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Sassuolo, Scandiano, Vignola.</p> <p style="text-align: center;"><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Asola, Bagnolo, Bardolino, Borgoforte, Bozzolo, Brescia, Caneto, Casalbuttano, Casalmaggiore, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Codogno, Cremona, Dezenzano, Gavardo, Gonzaga, Guidizzolo, Isola della Scala, Legnago, Leno, Lonato, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Montechiari, Orzinovi, Ostiglia, Peschiera, Piadena, Pizzighettone, Ponteviso, Revere, Robecco, Roverbella, Sabbioneta, San Benedetto, S. Pietro Incariano, Sanguinetto, Sermede, Soncino, Soresina, Suzzara, Verola nuova, Verona, Vescovato, Viadana, Villafranca, Volta.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Aulla, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Fivizzano, Fosdinovo, Massa, Pieve Pelago.</p> <p style="text-align: center;"><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Abbiategrosso, Adria, Adro, Ala, Almeno S. Salvatore, Alzano, Antignate, Arco, Arzignano Asiago, Asolo, Asso, Badia, Barbarano, Barlassina, Bassano, Battaglia, Belgiojoso, Bereguardo, Bergamo, Binasco, Borghetto, Borgo di Valsugana, Bovegno, Breno, Calliano, Camisano, Campo S. Pietro, Canonica, Canth, Canzo, Campo di Ponte, Caprino, (Lombardia), Caprino (Venezia), Carata, Caravaggio, Carzaniga, Casalpusterlengo, Casorate, Cassano, Castelfranco, Cavarzere, Chiari, Chioggia, Citadella, Civezzano, Clusone, Colonia, Conselve, Corte Olona, Crema, Desio, Dolo, Edolo, Erba, Este, Fino, Gandino, Gordone, Gargnano, Gazzaniga, Gorgonzola, Ilasi, Introbio, Iseo, Lavis, Lucca, Legnano, Lendinara, Levico, Lodi, Lonigo, Loreo, Lovere, Magenta, Malo, Marostica, Martignengo, Melegnano, Miano, Mira, Mirano, Missaglia, Monselice, Montagnana, Montebello, Monza, Mori, Noale, Ogghione, Ospedaletto, Padova, Pa-</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl'Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
BRESCELLO	<p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgo S. Donnino, Borgotaro, Fiorenzuola, Parma, Piacenza.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>.....</p>	<p>lazzuolo, Pandino, Paulo, Pavia, Pergine, Piazza, Piazzola, Piove, Pisogne, Polesella, Ponte di Brenta, Ponte S. Pietro, Preseglic, Rhò, Riva, Romano, Roveretto, Rovigo, Salò, Sant' Angelo, S. Maria Maddalena, Sarnico, Saronno, Schio, Strà, Tiene, Tirano, Ton- zanico, Toscolano, Tregnago, Trento, Trescorre, Treviglio, Val- dagna, Verdello, Vestone, Vicen- za, Villa nuova, Vimercate, Zo- gno.</p> <p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Castel S. Giovanni, Pontremoli, Villafranca.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Capannoli, Cascina, Castel Fio- rentino, Castelfranco di Sotto, Castrocaro (Romagna), Dico- mano, Empoli, Firenze, Firen- zuola, Fucecchio, Galeata (Ro- magna), Lari, Lastra, Lucca, Marradi, Modigliana, Montelupo, Montopoli, Palazzuolo (Roma- gna), Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Prato, Rocca, S. Cas- ciano, Rotta, Ruosina, S. Cascia- no, S. Godenzo, S. Marcello, S. Miniato, S. Piero a Sieve, Scar- peria, Seravezza, Stazzema, Ter- ra del Sole (Romagna), Tredo- zio, Viareggio.</p>
	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Brescello, Castelnuovo nei Mon- ti, Correggio, Fanano, Figale, Guastalla, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Pieve Pelago, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Sassuolo, Scandiano, Vignola.</p>	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Aulla, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Fivizzano, Fosdino- vo, Massa.</p>
CARPI		

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
CARPI	<i>Impero d' Austria.</i>	<i>Impero d' Austria.</i>
	Asola, Badia, Borgoforte, Boz- zolo, Canetto, Casalmaggiore, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cologna, Gonzaga, Gui- dizzolo, Isola della Scala, Le- gnago, Lendinara, Mantova, Mar- caria, Massa, Moglia di Gonzaga, Montagnana, Ostiglia, Peschiera, Piadena, Polesella, Revere, Ro- verbella, Sabbionetta, S. Bene- detto, Sanguinetto, Santa Maria Maddalena, Sermide, Suzzara, Verona, Vescovato, Viadana, Villafranca, Villa nuova, Volta.	Adria, Adro, Ala, Almeno S. Salvadore, Alzano, Antignate, Arco, Arzignano, Asiago, Asolo, Bagnolo, Barbarano, Bardolino, Bassano, Battaglia, Belgiojoso, Bergamo, Borghetto, Bovegno, Breno, Brescia, Calliano, Cami- sano, Campo S. Pietro, Cano- nica, Capo di Ponte, Caprino (Venezia), Caravaggio, Casalbut- tano, Casal pusterlengo, Cassa- no, Castel franco, Cavarzere, Chiari, Chioggia, Cittadella, Ci- vezzano, Clusone, Codogno, Con- selve, Corte Olona, Crema, Cre- mona, Desenzano, Dolo, Este, Gandino, Gardone, Gargnano, Gavardo, Gazaniga, Gorgonzola, Illasi, Iseo, Leno, Levico, Lodi, Lonato, Lonigo, Loreo, Lovere, Malo, Marostica, Martinengo, Melegnano, Mestre, Mira, Mira- no, Monselice, Montebello, Mon- tebelluna, Montechiari, Mori, Noale, Orzinovi, Ospedaletto, Padova, Palazzuolo, Pandino, Paullo, Pavia, Pergine, Piazzola, Piove, Pisogne, Pizzighettone, Ponte di Brenta, Ponte S. Pie- tro, Pontevecchio, Preseglie, Primo- lano, Riva, Robecco, Romano, Rovereto, Rovigo, Saldò, S. An- gelo, S. Pietro Incariano, Sar- nico, Schio, Soncino, Soresina, Strà, Tiene, Toscolano, Tregna- go, Trento, Trescorre, Treviglio, Treviso, Valdagno, Venezia, Ver- dello, Verola nuova, Vestone, Vicenza, Zogno,
	<i>Ducato di Parma.</i> Borgo S. Donnino, Parma.	<i>Ducato di Parma.</i> Borgotaro, Castel S. Giovanni, Fiorenzuola, Piacenza, Pontre- moli, Villafranca.
	<i>Granducato di Toscana.</i>	<i>Granducato di Toscana.</i> Bagni di Aquì, Bagno (Roma- gna), Bagni di Lucca, Barbe- rino di Val d' Elsa, Barga, Bib-

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
CARPI		<p>biena, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Capannoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castelfranco di Sotto, Castellina in Chianti, Castel S. Nicolò, Castrocaro (Romagna), Certaldo, Colle, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Firenzuola, Fuiccio, Galeata (Romagna), Greve, Lari, Lastra, Livorno, Lucca, Marradi, Modigliana, Montaiione, Montelupo, Montevarchi, Montopoli, Palazzuolo (Romagna), Peccioli, Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Poggibonsi, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Poppi, Prato, Pratovecchio, Radda, Rassina, Rocco S. Casciano, Rotta, Ruosina, S. Cassiano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Marcello, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sofia (Romagna), Scarperia, Seravezza, Stazzema, Stia, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Tredozio, Verghe- reto, (Romagna), Viareggio.</p>
CARRARA	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Aulla, Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo nei Monti, Fanano, Fivizzano, Fosdinovo, Masaa, Montefiorino, Pavullo, Pieve Pelago, Sassuolo, Scandiano.</p> <p><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>.....</p>	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Brescello, Carpi, Correggio, Finale, Guastalla, Mirandola, Modena, Novellara, Novi, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Vignola.</p> <p><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Asola, Belgiojoso, Borghetto, Borgoforte, Bozzolo, Canneto, Casalbuttano, Casal maggiore, Casal pusterlengo, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Codogno, Corte Olona, Crema, Cremona, Gonzaga, Guidizzolo, Leno, Lodi, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Orzinovi, Ostiglia, Pavia, Piadena, Pizzighetone, Pontevico, Revere, Robecco, Roverbella, Sabbionetta, Sant'</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagli Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
CARRARA	<p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgotaro, Pontremoli, Villafranca.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Bagni d'Aqui, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Buggiano, Capannoli, Cascina, Castelnuovo, di Sotto, Fucecchio, Lari, Livorno, Lucca, Montopoli, Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Ponsacco, Pontedera, Rotta, S. Marcello, S. Miniato, Seravezza, Stazzema, Viareggio.</p>	<p>Angelo, San Benedetto, Sanguinetto, Sermede, Soncino, Sorcina, Suzzara, Verola nuova, Vescovato, Viadana, Volta.</p> <p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgo S. Donnino, Castel S. Giovanni, Fiorenzuola, Parma, Piacenza.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Barberino di Val d'Elsa, Bibbiena, Bibona, Borgo S. Lorenzo, Campiglia, Castagneto, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castellina in Chianti, Castel S. Nicolò, Castrocaro (Romagna), Certaldo, Chiusdino, Colle, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Firenzuola, Fitto di Cecina, Galeata (Romagna), Greve, Lastra, Longone (Elba), Marciana Marina (Elba), Marciana Superiore (Elba), Marradi, Massa marittima, Modigliana, Montaione, Montecatini di Val di Cecina, Montelupo, Monteverchi, Palazuolo (Romagna), Peccioli, Piombino, Poggibonsi, Pomarance, Pontassieve, Poppi, Portoferraio, Prata, Prato, Pratovecchio, Radda, Radicondoli, Rassina, Rio alto, Rio marina, Rocca S. Casciano, Roccastrada, Rosignano, Ruosina, S. Casciano, S. Giovanni, S. Codenzo, S. Marcello, S. Piero a Sieve, S. Piero in Campo (Elba), S. Sofia (Romagna) Scarperia, Siena, Stia, Tavernelle, Volterra.</p>
	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Nulla, Carrara, Castelnovo nei Monti, Fanano, Fivizzano, Fossdinovo, Massa, Modena, Montefiorino, Pavullo, Pieve Pelago, Reggio, Sassuolo, Scandiano, Vignola.</p>	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Brescello, Carpi, Correggio, Finale, Guastalla, Mirandola, Novellara, Novi, Reggio, S. Felice.</p>
CASTELNOVO di GARFAGNANA		

ISTITUTI
POSTALI
del
Ducato
di Modena

UFFIZI POSTALI ESTENSI

e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagli Istituti
Postali del Ducato di Modena qui a lato notati

non più di 10 leghe

oltre 10, ma non più di 20 leghe

CASTELNOVO di GARFAGNANA

Impero d' Austria.

.....

Ducato di Parma.

Borgotaro, Pontremoli, Villafranca.

Granducato di Toscana.

Bagni d'Aqui, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Buggiano, Cappannoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castelfranco di Sotto, Empoli, Fucecchio, Lari, Lastra, Livorno, Lucca, Montaione, Montelupo, Montopoli, Peccioli, Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Ponsacco, Pontedera, Prato, Rotta, Ruosina, S. Marcello, S. Miniato, S. Piero a Sieve, Seravezza, Stazzema, Viareggio.

Impero d' Austria.

Asola, Badia, Bagnolo, Belgiojoso, Borghetto, Borgoforte, Bozolo, Canneto, Casalbuttano, Casal maggiore, Casal pusterlengo, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Codogno, Corte Olona, Cremona, Gonzaga, Guidizzolo, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Leno, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Montechiari, Ostiglia, Piadena, Pizzighettone, Polesella, Pontevico, Revere, Robecco, Rovbella, Sabbionetta, San Benedetto, Sanguinetto, S. Maria Madalena, Sermede, Soresina, Suzzara, Verola nuova, Vescovato, Viadana, Villafranca, Volta.

Ducato di Parma.

Borgo San Donnino, Castel S. Giovanni, Fiorenzuola, Parma, Piacenza.

Granducato di Toscana.

Anghiari, Arezzo, Asciano, Asinalunga, Badia Jedalda, Bagno (Romagna), Barberino di Val d'Elsa, Bibbiena, Bibbona, Borgo S. Lorenzo, Buonconvento, Campiglia, Castagneto, Castel Focognano, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolo, Castiglione Fiorentino, Castrocaro (Romagna), Certaldo, Chiusdino, Colle, Dicomano, Figline, Firenze, Firenzuola, Fitto di Cecina, Foiano, Galeata (Romagna), Greve, Longone (Elba), Lucignano, Marciana Marina (Elba), Marciana Superiore (Elba), Marradi, Massa marittima, Modigliano, Montalcino, Montecatini di Val di Cecina, Monte S. Savino, Montevarchi, Palazzuolo (Romagna), Pieve S. Stefano, Piombino, Poggibonisi, Pomarance, Pontassieve, Poppi, Portoferraio, Prata, Pratovec-

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
CASTELNUOVO di GARFAGNANA		chio, Radda, Radincondoli, Ras- sina, Rio alto, Rio marina, Roc- ca S. Casciano, Roccastrada, Ro- signano, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sofia (Romagna), Scarperia, Siena, Stia, Subbiano, Terra del Sole (Romagna), Taver- nelle, Verghereto (Romagna), Volterra.
CASTELNUOVO nei MONTI	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Aulla, Breseello, Carpi, Carra- ra, Castelnuovo di Garfagnana, Correggio, Fanano, Fivizzano, Fosdinovo, Guastalla, Massa, Mi- randola, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Pieve Pelago, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Sassuolo, Scandiano, Vignola.</p> <p><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Borgoforte, Bozzolo, Casalmag- giore, Gonzaga, Moglia di Gon- zaga, Sabbionetta, Suzzara, Via- dana.</p>	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Finale.</p> <p><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Adria, Adro, Antignate, Arzi- gnano, Asola, Badia, Bagnolo, Barbarano, Bardolino, Battaglia, Belgiojoso, Bereguardo, Binasco, Borghetto, Brescia, Caneto, Cano- nica, Caprino (Venezia), Caravag- gio, Casalbuttano, Casal Pusterlen- go, Casorate, Cassano, Castel Gof- fredo, Castiglione delle Stiviere, Chiari, Codogno, Cologna, Consel- ve, Corte Olona, Crema, Cremona, Desenzano, Este, Gardone, Gargna- no, Gavardo, Gorgonzola, Guidiz- zolo, Illasi, Iseo, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Leno, Lodi, Lonato, Lonigo, Mantova, Mar- caria, Martinengo, Massa, Mele- gnano, Milano, Monselice, Monta- gnana, Montebello, Montechiari, Orzinovi, Ospedaletto, Ostiglia, Palazuolo, Pandino, Pavullo, Pavia, Peschiera, Piadena, Piz- zighettone, Polesella, Pontevico, Preseglie, Revere, Robecco, Ro- mano, Roverbella, Rovigo, Salò, Sant' Angelo, San Benedetto, San Pietro Incaraiuo, Sanguinetto,</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
CASTELNUOVO nei MONTI	<p style="text-align: center;"><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgo S. Donnino, Borgotaro, Fiorenzuola, Parma, Pontremoli, Villafranca.</p> <p style="text-align: center;"><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Buggiano, Lucca, Pescia, Pietrasanta, Pistoia, Ruosina, S. Marcello, Seravezza, Stazzema, Viareggio.</p>	<p>Santa Maria Maddalena, Sarnico, Sermide, Soncino, Soresina, Toscolano, Tregnago, Trescorre, Treviglio, Verdello, Verola nuova, Verona, Vescovato, Vestone, Villafranca, Villanuova, Volta.</p> <p style="text-align: center;"><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Castel S. Giovanni, Piacenza.</p> <p style="text-align: center;"><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Bagni d' Aquis, Bagno (Romagna), Barberino di Val d' Elsa, Bibbiena, Bibbona, Borgo S. Lorenzo, Capannoli, Cascina, Castagneto, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castelfranco di Sotto, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolo, Castrocaro (Romagna), Certaldo, Colle, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Fiorenzuola, Fitto di Cecina, Fucecchio, Galeata (Romagna), Greve, Lari, Lastra, Livorno, Marradi, Modigliana, Montaione, Montecatini di Val di Cecina, Montelupo, Montevarchi, Montopoli, Palazzuolo (Romagna), Peccioli, Pisa, Poggibonsi, Pomarance, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Poppi, Prato Pratovecchio, Radda, Radicondoli, Rassina, Rocca S. Casciano, Rosignano, Rotta, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sofia (Romagna), Scarperia, Siena, Stia, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Tredozio, Verghereto (Romagna), Volterra.</p>
	CORREGGIO	<p style="text-align: center;"><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Bresceño, Carpi, Castelnuovo nei Monti, Fanano, Finale, Guastalla, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Pieve Pelago, Reggio, Reggiolo, S.</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
CORREGGIO	<p>Felice, Sassuolo, Scandiano, Vignola.</p> <p style="text-align: center;"><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Asola, Badia, Borgoforte, Bozzolo, Canneto, Casalmaggiore, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cremona, Gonzaga, Guizzolo, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Mantova, Marcara Massa, Moglia, Montagnana, Ostiglia, Peschiera, Piadena, Rovere, Roverbella, Sabbionetta, San Benedetto, Sanginetto, Santa Maria Maddalena, Sermede, Suzzara, Vescovato, Viadana, Villafranca, Volta.</p> <p style="text-align: center;"><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgo S. Donnino, Fiorenzuola, Parma.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Adria, Adro, Ala, Almeno S. Salvatore, Alzano, Antignate, Arco, Arzignano, Asiago, Asolo, Bagnolo, Barbarano, Bardolino, Bassano, Battaglia, Belgiojoso, Bereguardo, Bergamo, Binasco, Borghetto, Bovegno, Breno, Brescia, Calliano, Camisano, Campo S. Pietro, Canonica, Capo di Ponte, Caprino (Lombardia), Caprino (Venezia), Caravaggio, Garzaniga, Casalbuttano, Casal pusterlengo, Cassano, Castelfranco, Cavarzere, Chiari, Choggia, Cittadella, Clusone, Codogno, Cologna, Conselve, Corte Olona, Crema, Desenzano, Dolo, Este, Gandino, Gardone, Gargnano, Gavarado, Gazzaniga, Gorgonzola, Illasi, Leno, Levico, Lodi, Lonato, Lonigo, Loreo, Malo Marostica, Martinengo, Melegnano, Mestre, Milano, Mira, Mirano, Monselico, Montebello, Montebelluna, Montechiari, Monza, Mori, Noale, Orzinovi, Ospedaletto, Padova, Palazzuolo, Pandino, Paulo, Pavia, Pergine, Piazzola, Pieve, Pissogne, Pizzighettone, Polesella, Ponte di Brenta, Ponte S. Pietro, Pontevico, Preseglie, Riva, Robecco, Romano, Rovereto, Rovigo, Salò, S. Angelo, S. Pietro Incariano, Sarnico, Schio, Soncino, Sorensina, Strà, Tiene, Toscolano, Tregnago, Trento, Trescorre, Treviglio, Valdagno, Venezia, Verdello, Verola nuova, Verona, Vestone, Vicenza, Villa nuova, Vimercate, Zogno.</p> <p style="text-align: center;"><i>Ducato di Parma</i></p> <p>Borgotaro, Castel San Giovanni, Piacenza, Pontremoli, Villa franca.</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
CORREGGIO	<i>Granducato di Toscana.</i>	<i>Granducato di Toscana.</i> Bagni d'Aqui, Bagno (Romagna), Bagni di Lucca, Barberino, di Val d'Elsa, Barga, Bibbiena, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Capannoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castelfranco di Sotto, Castel S. Niccolo, Castrocaro (Romagna), Certaldo, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Galeata (Romagna), Greve, Iari, Lastra, Livorno, Lucca, Marradi, Modigliana, Montaione, Montelupo, Montopoli, Palazuolo (Romagna), Peccioli, Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Poggibonsi, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Poppi, Prato, Pratovecchio, Rocca S. Casciano, Rotta, Ruosina, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Marcello, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sofia (Romagna), Scarperia, Serravezza, Stazzema, Stia, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Trezzozio, Verghereto (Romagna), Viareggio.
	<i>Ducato di Modena.</i> Aulla, Brescello, Carpi, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo nei Monti, Correggio, Finale, Fivizzano, Fosdinovo, Guastalla, Massa, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Pieve Pielago, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Sassuolo, Scandiano, Vignola. <i>Impero d'Austria.</i> Gonzaga, Moglia di Gonzaga, Suzzara, Viadana.	<i>Ducato di Modena.</i> <i>Impero d'Austria.</i> Adria, Arzignano, Asola, Bagnolo, Barbarano, Bardolino, Battaglia, Borghetto, Borgoforte, Bozzolo, Brescia, Camisano, Caneto, Caprino (Venezia), Casalbuttano, Casalmaggiore, Casal
FANANO		

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
FANANO	<p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Parma, Pontremoli, Villafranca.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Bugiano, Borgo S. Lorenzo, Castelfranco di Sotto, Dicomano, Empoli, Firenze, Firenzuola, Fucecchio Lastra, Lucca, Marradi, Montelupo, Montopoli, Palazzuolo (Romagna), Pescia, Pietrasanta, Pistoia, Prato, Ruosina, S. Marcello, S. Miniato, S. Piero a Sieve, Scarperia, Seravezza, Stazzema, Viareggio.</p>	<p>pusterlengo, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cavarzere, Codogno, Cologna, Conselve, Corte Olona, Crema, Cremona, Desenzano, Este, Gavardo, Guidizzolo, Illasi, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Leno, Lonato, Lonigo, Loreo, Mantova, Marcaria, Massa, Monselice, Montagnana, Montebello, Montechiari, Orzinovi, Ospedaletto, Ostiglia, Padova, Peschiera, Piadena, Piove, Pizzighettone, Polesella, Ponte di Brenta, Pontevico, Revere, Robecco, Roverbella, Rovigo, Sabbionetta, Salò, San Benedetto, Sanguinetto, San Pietro Incariano, Santa Maria Maddalena, Sermide, Soncino, Soresina, Toscolano, Tregnago, Verola nuova, Verona, Vescovato, Vicenza, Villafranca, Villa nuova, Volta.</p> <p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgo San Donnino, Borgotaro, Castel S. Giovanni, Fiorenzuola, Piacenza.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Anghiari, Arezzo, Asciano, Asinalunga, Badia Jedalda, Bagni d' Aquì, Bagno (Romagna), Barberino di Val d' Elsa, Bibbiena, Bibbona, Buonconvento, Campiglia, Capannoli, Cascina, Castagneto, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolo, Castiglione Fiorentino, Castrocaro (Romagna), Certaldo, Chiusdino, Colle, Figline, Fitto di Cecina, Foiano, Galeata (Romagna), Greve, Lari, Lippiano, Livorno, Lucignano, Massa marittima, Modigliana, Montaione, Montecatini di Val di Cecina, Monterchi, Monte S. Maria, Monte S. Savino, Montevarchi, Peccioli, Pieve, S. Stefano, Pisa, Poggibonsi, Pomarance, Ponsacco, Pontassieve.</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dag'Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
FANANO	<p>Pontedera, Poppi, Prata, Prato-vecchio, Radda, Radicondoli, Rassina, Rocca S. Casciano, Rosignano, Rotta, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sepolcro, S. Sofia (Romagna), Sestino, Siena, Stia, Subbiano, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Trezzio, Verghereto (Romagna), Volterra.</p>	
FINALE	<p style="text-align: center;"><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Brescello, Carpi, Correggio, Fanano, Guastalla, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Sassuolo, Scandiano, Vignola.</p> <p style="text-align: center;"><i>Impero d'Austria.</i></p> <p>Adria, Badia, Barbarano, Battaglia, Borgoforte, Bozzolo, Casal maggiore, Cavarzere, Cologna, Conselve, Este, Gonzaga, Illasi, Isola della Scala, Legnano, Lendinara, Lonigo, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Monselice, Montagnana, Montebello, Ostiglia, Polesella, Revere, Roverbella, Rovigo, Sabbionetta, San Benedetto, Sanguinetto, Santa Maria Maddalena, Sermide, Suzzara, Verona, Viadana, Villafranca, Villa nuova, Volta.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Aulla, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo nei Monti, Fivizzano, Fosdinovo, Massa, Pieve Pelago.</p> <p style="text-align: center;"><i>Impero d'Austria.</i></p> <p>Adro, Ala, Antignate, Arco, Arzignano, Asiago, Asola, Asolo, Bagnolo, Bardolino, Bassano, Borgetto, Borgo di Valsugana, Bovegno, Breno, Brescia, Calliano, Camisano, Campo S. Pietro, Caneto, Caprino (Venezia), Caravaggio, Casalbuttano, Casalpusteriengo, Castelnuovo, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Chiari, Chioggia, Cittadella, Civezzano, Codogno, Conegliano, Crema, Cremona, Desenzano, Dolo, Feltrino, Fonzaso, Gardone, Gargnano, Gavardo, Guidizzolo, Iseo, Lavis, Leno, Levico, Lonato, Loreo, Lovere, Malo, Marostica, Martinengo, Mestre, Mira, Mirano, Montebelluna, Montechiari, Mori, Motta, Noale, Oderzo, Orzinovi, Ospedaletto, Padova, Palazuolo, Pergine, Peschiera, Piadena, Piazzola, Piove, Pisogne, Pizzighettone, Ponte di Brenta, Pontevico, Preseglie, Primolano, Riva, Robecco, Romano, Roncade, Rovereto, Salò, S. Dona, S. Pietro Incariano, Sarnico, Schio, Son-</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena		UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
		non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
FINALE	<p style="text-align: center;"><i>Ducato di Parma.</i></p> <p style="text-align: center;">Parma.</p> <p style="text-align: center;"><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p>cino, Soresina, Strà, Strigno, Tiene, Toscolano, Tregnago, Trento, Trescorre, Treviso, Valdagno, Valdobbiadene, Venezia, Verola nuova, Vescovato, Vestone, Vicenza.</p> <p style="text-align: center;"><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgotaro, Borgo S. Donnino, Castel S. Giovanni, Firenzuola, Piacenza, Pontremoli, Villafranca.</p> <p style="text-align: center;"><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Badia Jedalda, Bagno (Romagna), Bagni di Lucca, Barberino di Val d' Elsa, Barga, Bibbiena, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Capannoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castelfranco di Sotto, Castel S. Niccolo, Castrocaro (Romagna), Certaldo, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Galeata (Romagna), Greve, Lastra, Lucca, Marradi, Modigliana, Montaione, Montelupo, Montevarchi, Montopoli, Palazzuolo (Romagna), Pescia, Pietrasanta, Pieve S. Stefano, Pisa, Pistoia, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Poppi, Prato, Pratovecchio, Rassina, Rocca S. Casciano, Rotta, Ruosina, S. Cassiano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Marcello, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sofia (Romagna), Scarperia, Seravezza, Sestino, Stazzema, Stia, Subbiano, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Torrita, Tredozio, Verghero (Romagna), Viareggio.</p>	
	FIVIZZANO	<p style="text-align: center;"><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Aulla, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo nei Monti, Fanano, Fosdinovo, Massa, Montefiorino, Pavullo, Pieve Pelago, Reggio, Sassuolo, Scandiano.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Brescello, Carpi, Correggio, Finale, Guastalla, Mirandola, Modena, Novellara, Novi, Reggiolo, S. Felice, Vignola.</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffici Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl'Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
FIVIZZANO	<i>Impero d'Austria.</i>	<i>Impero d'Austria.</i> Antignate, Asola, Badia, Bagnolo, Belgiojoso, Bereguardo, Binasco, Borghetto, Borgoforte, Bozzolo, Brescia, Canneto, Caravaggio, Casalbuttano, Casal maggiore, Casal pusterlengo, Casorate, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Chiari, Codogno, Corte Olona, Crema Cremona, Desensano, Gonzaga, Guidizzolo, Isola della Scala, Legnago, Leno, Lodi, Lonato, Mantova, Marcaria, Massa, Melegnano, Moglia di Gonzaga, Montechiari, Orzinovi, Ospedaletto, Ostiglia, Pandino, Pavullo, Pavia, Peschiera, Piadena, Pizzighettone, Pontevico, Revere, Robecco, Romano, Roverbella, Sabbionetta, Sant' Angelo, San Benedetto, Sanguinetto, S. Maria Madalena, Sermede, Soncino, Soresina, Suzzara, Treviglio, Verola nuova, Vescovato, Viadana, Villafranca, Volta.
	<i>Ducato di Parma.</i> Borgo S. Donnino, Borgotaro, Parma, Pontremoli, Villafranca. <i>Granducato di Toscana.</i> Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Buggiano, Cascina, Lucca, Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Pontedera, Ruosina, S. Marcello, Seravezza, Stazzema, Viareggio.	<i>Ducato di Parma.</i> Castel S. Giovanni, Firenzuola, Piacenza. <i>Granducato di Toscana.</i> Bagni d'Aqui, Barberino di Val d'Elsa, Bibbiena, Bibbona, Borgo S. Lorenzo, Campiglia, Capannoli, Castagneto, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castelfranco di Sotto, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolo, Castrocaro (Romagna), Certaldo, Chiusdino, Colle, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Firenzuola, Fitto di Cecina, Fucecchio, Galeata (Romagna), Greve, Lari, Lastra, Livorno, Marradi, Massa marittima, Modigliana, Montaione, Montecatini di Val di Cecina, Montelupo, Montevarchi, Montopoli, Palazzuolo

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena		UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
		non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
FIVIZZANO		<p>(Romagna), Peccioli, Piombino, Poggibonsi, Pomarance, Ponsacco, Pontassieve, Poppi, Prata, Prato, Pratovecchio, Radda, Radicondoli, Rocca S. Casciano, Rosignano, Rotta, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Sofia (Romagna), Scarperia, Siena, Stia, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Trezozio, Volterra.</p>	
FOSDINOVO	<p style="text-align: center;"><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Anlla, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo nei Monti, Fivizzano, Fanano, Massa, Montellorino, Pavullo, Pieve Pelago, Sassuolo, Scandiano.</p> <p style="text-align: center;"><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgotaro, Pontremoli, Villafranca.</p> <p style="text-align: center;"><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Buggiano, Cascina, Castelfranco di Sotto, Livorno, Lucca, Pescia,</p>	<p style="text-align: center;"><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Brescello, Carpi, Correggio, Finale, Guastalla, Mirandola, Modena, Novellara, Novi, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Vignola.</p> <p style="text-align: center;"><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Asola, Bagnolo, Belgiojoso, Beguardo, Borghetto, Borgoforte, Bozzolo, Canneto, Casalbuttano, Casal maggiore, Casal pusterlengo, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Codogno, Corte Olona, Crema, Cremona, Gonzaga, Guizzolo, Isola della Scala, Lenno, Lodi, Mantova, Marcaria, Massa, Melegnano, Moglia di Gonzaga, Montechiari, Orzinovi, Ostiglia, Pandino, Pavia, Piadena, Pizzighettone, Pontevico, Revere, Robecco, Roverbella, Sabbioneta, Sant' Angelo, S. Benedetto, Sanguinetto, Sermede, Soncino, Soresina, Suzzara, Verola nuova, Vescovato, Viadana, Volta.</p> <p style="text-align: center;"><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgo S. Donnino, Castel S. Giovanni, Firenzuola, Parma, Piacenza.</p> <p style="text-align: center;"><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Bagni d' Aquì, Barberino di Val d' Elsa, Bibbona, Borgo S. Lorenzo, Campiglia, Capanuoli,</p>	

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZJ POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
FOSDINOVO	<p>Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Pontedera, Rotta, Ruosina, S. Marcello, Seravezza, Stazzema, Viareggio.</p>	<p>Castagneto, Castel Fiorentino, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolo, Certaldo, Chiusdino, Colle, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Firenzuola, Fitto di Cecina, Fucecchio, Greve, Lari, Lastra, Marciana, Marina (Elba), Marradi, Massa marittima, Modigliana, Montaione, Montecatini di Val di Cecina, Montelupo, Montevarchi, Montopoli, Palazzuolo (Romagna), Peccioli, Piombino, Poggibonsi, Pomarance, Ponsacco, Pontassieve, Poppi, Portoferraio, Prata, Prato, Pratovecchio, Radda, Radicondoli, Rocca S. Casciano, Rosignano, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Miniato, S. Piero a Sieve, Scarperia, Siena, Stia, Tavernelle, Tredozio, Volterra.</p>
GUASTALLA	<p style="text-align: center;"><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Brescello, Carpi, Castelnuovo nei Monti, Correggio, Fanano, Finale, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Sassuolo, Scandiano, Vignola.</p> <p style="text-align: center;"><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Asola, Badia, Bagnolo, Bardolino, Borgoforte, Bozzolo, Caneto, Casalbuttano, Casal maggiore, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cologna, Cremona, Desenzano, Gavardo, Gonzaga, Guidizzolo, Illasi, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Leno, Lonato, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Montagnana, Montechiari, Ostiglia, Peschiera, Piadena, Pizzighettone, Pontevico, Revere, Robecco, Roverbella, Sabbionetta, San Benedetto, San Pietro Incariano, Sanguinetto, Santa Maria Maddalena, Sermide, Soresina, Suzzara, Verola nuova, Verona, Vescovato,</p>	<p style="text-align: center;"><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Aulla, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Fivizzano, Fossdinovo, Massa, Pieve Pelago.</p> <p style="text-align: center;"><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Abbiategrosso, Adria, Adro, Ala, Almeno S. Salvatore, Alzano, Antignate, Arco, Arzignano, Asiago, Asolo, Barbarano, Barlassina, Bassano, Battaglia, Belgioioso Bereguardo, Bergamo, Binasco, Borghetto, Borgo di Valsugnana, Bovegno, Breno, Brescia, Calliano, Camisano, Campo S. Pietro, Canonica, Capo di Ponte, Caprino (Lombardia), Caprino (Venezia), Carate, Caravaggio, Carzaniga Casal pusterlengo, Casorate, Cassano, Castelfranco, Cavarzere, Chiari, Chioggia, Cittadella, Civezzano, Clusone, Codogno, Conselve, Corte Olona, Crema, Desio, Dolo,</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
GUASTALLA	Viadana, Villafranca, Villanuova, Volta.	Edolo, Este, Gandino, Gardone, Gargnano, Gazzaniga, Gorgonzola, Iseo, Lavis, Lecco, Levico, Lodi, Lonigo, Loreo, Lovere, Malo, Marostica, Martinengo, Melegnano, Mestre, Mezzo Lombardo, Milano, Mira, Mirano, Missaglia, Monselice, Montebello, Montebelluna, Monza, Mori, Noale, Oggiono, Orzinovi, Ospedaletto, Padova, Palazzuolo, Pandinò, Paulo, Pavia, Pergine, Piazza, Piazzola, Piove, Pisogne, Polesella, Ponte di Brenta, Ponte S. Pietro, Preseglie, Primolano, Rhò, Riva, Romano, Rovereto, Rovigo, Salò, Sant' Angelo, San Michele, Sarnico, Saronno, Schio, Soncino, Strà, Strigno, Tiene, Tirano, Toscolano, Tregnago, Trento, Trescorre, Treviglio, Treviso, Valdagno, Venezia, Verdello, Vestone, Vicenza, Vimercate, Zogno.
	<p style="text-align: center;"><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgo S. Donnino, Firenzuola, Parma.</p> <p style="text-align: center;"><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;"><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgotaro, Castel S. Giovanni, Piacenza, Pontremoli, Villafranca.</p> <p style="text-align: center;"><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Capannoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castelfranco di Sotto, Castrocaro (Romagna), Dicomano, Empoli, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Galeata (Romagna), Lastra, Lucca, Marradi, Modigliana, Montelupo, Montopoli, Palazzuolo (Romagna), Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Prato, Rocca S. Casciano, Rotta, Ruosina, S. Casciano, S. Godenzo, S. Marcello, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Sofia (Romagna), Scarperia, Seravezza, Stazzema, Stia, Terra del Sole (Romagna), Tredozio, Viareggio.</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
MASSA	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Aulla, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo nei Monti, Fanano, Fivizzano, Fossinovo, Montefiorino, Pavullo, Pieve Pelago, Sassuolo, Scandiano.</p> <p><i>Impero d'Austria.</i></p> <p>.....</p>	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Brescello, Carpi, Correggio, Finale, Guastalla, Mirandola, Modena, Novellara, Novi, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Vignola.</p> <p><i>Impero d'Austria.</i></p> <p>Asola, Belgiojoso, Borghetto, Borgoforte, Bozzolo, Canneto, Casalbuttano, Casalmaggiore, Casal pusterlengo, Castel Goffredo, Codogno, Corte Olona, Cremona, Gonzaga, Guidizzolo, Leno, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Ostiglia, Piadena, Pizzighettone, Pontevico, Revere, Robecco, Roverbella, Sabbioneta, Sant' Angelo, San Benedetto, S. Maria Maddalena, Sermide, Soresina, Suzzara, Verola nuova, Vescovato, Viadana, Volta.</p>
	<p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgotaro, Prontremoli, Villafranca.</p>	<p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgo San Donnino, Castel S. Giovanni, Fiorenzuola, Parma, Piacenza.</p>
	<p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Bagni d'Aqui, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Buggiano, Capannoli, Cascina, Castelfranco di Sotto, Empoli, Fucecchio, Lari, Livorno, Lucca, Montopoli, Pecioli, Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Ponsacco, Pontedera, Rosignano, Rotta, Ruosina, S. Marcello, S. Miniato, Seravezza, Stazzema, Viareggio.</p>	<p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Asciano, Bagno (Romagna), Barberino di Val d'Elsa, Bibbiena, Bibbona, Borgo S. Lorenzo, Buonconvento, Campiglia, Capoliveri (Elba), Castagneto, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolo, Castrocaro (Romagna), Certaldo, Chiusdino, Colle, Dicomano, Figline, Firenze, Firenzuola, Fitto di Cecina, Galeata (Romagna), Greve, Lastra, Longone (Elba), Marciana Marina (Elba), Marciana Superiore (Elba), Marradi, Massa marittima, Modigliana, Montazione, Montecatini di Val di Cecina, Montelupo, Monte S. Savino, Montevarchi, Palazzuolo (Romagna), Piombino, Poggi-</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena		UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl'Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
		non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
MASSA		bonsi, Pomarance, Pontassieve, Poppi, Portoferraio, Prata, Prato, Pratovecchio, Radda, Radicondoli, Rassina, Rio alto, Rio marina, Rocca S. Casciano, Roccastrada, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Piero a Sieve, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Piero in Campo (Elba), S. Sofia (Romagna), Scarperia, Siena, Stia, Subbiano, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Trezzano, Volterra.	
	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Brescello, Carpi, Castelnuovo nei Monti, Correggio, Fanano, Finale, Guastalla, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Sassuolo, Scandiano, Vignola.</p> <p><i>Impero d'Austria.</i></p> <p>Arzignano, Asola, Badia, Barbarano, Battaglia, Borgoforte, Bozzolo, Canneto, Casalmaggiore, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cologna, Conselve, Este, Gonzaga, Guidizzolo, Illasi, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Lonigo, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Monselice, Montagnana, Montebello, Ostiglia, Peschiera, Piadena, Polesella, Revere, Roverbella, Rovigo, Sabbioneta, San Benedetto, S. Pietro Incariano, Sanguinetto, Santa Maria Maddalena, Sermide, Suzzara, Tregnago, Verona, Viadana, Villafranca, Villanova, Volta.</p>	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Aulla, Carrara, Castelnuovo, di Garfagnana, Fivizzano, Fossinovo, Massa, Pieve Pelago.</p> <p><i>Impero d'Austria.</i></p> <p>Adria, Adro, Ala, Alzano, Antignate, Arco, Asiago, Asolo, Bagnolo, Bardolino, Bassano, Belgiojoso, Bergamo, Borghetto, Borgo di Valsugana, Bovegno, Breno, Brescia, Calliano, Camisano, Campo S. Pietro, Canonica, Capo di Ponte, Caprino (Venezia), Caravaggio, Casalbuttano, Casal pusterlengo, Cassano, Castelfranco, Cavarzere, Chiari, Chioggia, Cittadella, Civezzano, Clusone, Codogno, Conegliano, Corte Olona, Crema, Cremona, Desenzano, Dolo, Feltre, Fonzaso, Gandino, Gardone, Gargnano, Gavardo, Gazzaniga, Gorgonzola, Iseo, Lavis, Levico, Lodi, Lonato, Lonigo, Loreo, Lovere, Malo, Marostica, Martinengo, Melegnano, Mestre, Mezzo Lombardo, Mira, Mirano, Montebelluna, Montechiari, Mori, Noale, Oderzo, Orzinovi, Ospedaletto, Padova, Palazzuolo, Pandino, Paulo, Pergine, Piazzola, Piove, Pisogne, Piz-</p>	
MIRANDOLA			

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl'Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
MIRANDOLA	<p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Parma.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>.....</p>	<p>zighettone, Ponte di Brenta, Ponte S. Pietro, Pontevico, Preseglie, Primolano, Riva, Robecco, Romano, Roncade, Rovereto, Salò, Sant' Angelo, San Dona, San Michele, Sarnico, Schio, Soncino, Soresina, Strà, Strigno, Tiene, Toscolano, Trento, Trescorre, Treviglio, Treviso, Valdagno, Valdobbiadene, Venezia, Verdello, Verola nuova, Vescovato, Vestone, Vicenza, Zogno.</p> <p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgo S. Donnino, Borgotaro, Castel San Giovanni, Fiorenzuola, Piacenza, Pontremoli, Villafranca.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Bagno (Romagna), Bagni di Lucca, Barga, Bibbiena, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Cascina, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castelfranco di Sotto, Castel S. Niccolo, Castrocaro (Romagna), Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Fiorenzuola, Fucecchio, Galeata (Romagna), Greve, Lastra, Lucca, Marradi, Modigliana, Montelupo, Montopoli, Palazzuolo (Romagna), Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Pontsacco, Pontassieve, Pontedera, Poppi, Prato, Pratovecchio, Rocca S. Casciano, Rotta, Ruosina, S. Casciano, S. Godenzo, S. Marcello, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sofia (Romagna), Scarperia, Seravezza, Stazzema, Stia, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Trezozio, Vergheretto (Romagna), Viareggio.</p>
	MODENA	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Brescello, Carpi, Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo nei Monti, Correggio, Fanano, Finale, Guastalla, Mirandola, Mon-</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10 ma non più di 20 leghe
MODENA	<p>tefforino, Novellara, Novi, Pavullo, Pieve Pelago, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Sassuolo, Scandiano, Vignola.</p> <p><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Badia, Borgoforte, Bozzolo, Caneto, Casalmaggiore, Gonzaga, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Ostiglia, Piadena, Polesella, Revere, Roverbella, Sabbionetta, San Benedetto, Sanguinetto, Santa Maria Maddalena, Sermede, Suzzara, Viadana.</p>	<p><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Adria, Adro, Ala, Antignate, Arco, Arzignano, Asiago, Asola, Bagnolo, Barbarano, Bardolino, Bassano, Battaglia, Belgiojoso, Borghetto, Bovegno, Brescia, Calliano, Camisano, Campo S. Pietro, Caprino (Venezia), Carravaggio, Casalbuttano, Casal pusterlengo, Cassano, Castelfranco, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cavazzeri, Chiari, Chioggia, Cittadella, Codogno, Cologna, Conselve, Corte Olona, Crema, Cremona, Desenzano, Dolo, Este, Gardone, Gargnano, Gavardo, Guidizzolo, Illasi, Iseo, Leno, Lodi, Lonato, Lonigo, Loreo, Lovere, Malo, Marostica, Martinengo, Melegnano, Mestre, Mira, Mirano, Monselice, Montagnana, Montebello, Montechiari, Mori, Noale, Orzinovi, Ospedaletto, Padova, Palazzuolo, Pandino, Paullo, Peschiera, Piazzola, Piove, Pisogne, Pizzighettone, Ponte di Brenta, Pontevecchio, Preseglie, Riva, Robecco, Romano, Rovereto, Rovigo, Salò, Sant' Angelo, S. Pietro Incariano, Sarnico, Schio, Soncino, Soresina, Strà, Tiene, Toscolano, Tregnago, Trescorre, Treviglio, Valdagno, Venezia, Verdello, Verola nuova, Verona, Vescovato, Vestone, Vicenza, Villafranca, Villa nuova, Volta.</p>
	<p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgo S. Donnino, Parma.</p>	<p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgotaro, Castel S. Giovanni, Fiorenzuola, Piacenza, Pontremoli, Villafranca.</p>
	<p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Bagni di Lucca, Barga, Firenzuola, Palazzuolo (Romagna), S. Marcello.</p>	<p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Arezzo, Badia Jedalda, Bagni d' Aghi, Bagno (Romagna), Barberino di Val d' Elsa, Bibbiena,</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZJ POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl'Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
MODENA		<p>Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Capannoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castelfranco di Sotto, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolo, Castrocaro (Romagna), Certaldo, Colle, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Fucecchio, Galeata (Romagna), Greve, Lari, Lastra, Livorno, Lucca, Marradi, Modigliana, Montaione, Montecatini di Val di Cecina, Montelupo, Montevarchi, Montopoli, Peccioli, Pescia, Pietrasanta, Pieve S. Stefano, Pisa, Pistoia, Poggibonsi, Pomarance, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Poppi, Prato, Pratovecchio, Radda, Rassina, Rocca San Casciano, Rosignano, Rotta, Ruosina, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sofia (Romagna), Scarperia, Seravezza, Sestino, Siena, Stazzema, Stia, Subbiano, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Trezzano, Verghero (Romagna), Viareggio, Volterra.</p>
MONTEFIORINO	<p style="text-align: center;"><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Aulla, Brescello, Carpi, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo nei Monti, Correggio, Fanano, Finale, Fivizzano, Fossdinovo, Guastalla, Massa, Mirandola, Modena, Novellara, Novi, Pavullo, Pieve Pelago, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Sassuolo, Scandiano, Vignola.</p> <p style="text-align: center;"><i>Impero d'Austria.</i></p> <p>Borgoforte, Bozzolo, Canneto, Casalmaggiore, Gonzaga, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Ostiglia, Piacenza, Revere, Sabbionetta, San Benedetto, Sermede, Suzzara, Viadana.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><i>Impero d'Austria.</i></p> <p>Adria, Aro, Ala, Antignate, Arzignano, Asola, Badia, Bagnolo, Barbarano, Bardolino, Battaglia, Belgiojoso, Borghetto, Bovegno, Brescia, Camisano, Campo S. Pietro, Caprino (Venezia), Caravaggio, Casalbuttano, Casal pu-</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
MONTEFIORINO	<p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgo S. Donnino, Parma, Pontremoli, Villafranca.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Buggiano, Firenzuola, Palazzuolo, (Romagna), Pescia, Pistoia, Ruosina, S. Marcello, Scarperia, Seravezza, Stazzema.</p>	<p>sterlengo, Cassano, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cavarzere, Chiari, Chioggia, Cittadella, Codogno, Cologna, Conselve, Corte Olona, Crema, Cremona, Desenzano, Dolo, Este, Gardone, Gargnano, Gavardo, Guidizzolo, Illasi, Iseo, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Leno, Lodi, Lonato, Lonigo, Malo, Martinengo, Melegnano, Mira, Mirano, Monselice, Montagnana, Montebello, Montechiari, Mori, Orzinovi, Ospedaletto, Padova, Palazzuolo, Pandino, Paulo, Pavia, Peschiera, Piazzola, Pieve, Pisogne, Pizzighettone, Polesella, Ponte di Brenta, Pontevico, Preseglie, Robecco, Romano, Roverbella, Rovigo, Salò, S. Angelo, Sanguinetto, S. Pietro Incariano, S. Maria Maddalena, Sarnico, Schio, Soncino, Soresina, Strà, Tiene, Toscolano, Tregnago, Trescorre, Treviglio, Valdagno, Verdello, Verola nuova, Verona, Vescovato, Vestone, Vicenza, Villafranca, Volta.</p> <p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgotaro, Castel S. Giovanni, Firenzuola, Piacenza.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Arezzo, Badia Jedalda, Bagni d'Aqui, Bagno (Romagna), Barberino di Val d'Elsa, Bibbiena, Bibbona, Borgo S. Lorenzo, Capannoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castel franco di Sotto, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolo, Castrocara (Romagna), Certaldo, Colle, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Fitto di Cecina, Fucecchio, Galeata (Romagna), Greve, Lari, Lastra, Livorno, Lucca, Marradi, Modigliana, Montaione, Montecatini di Val di Cecina, Montelupo, Montevarchi, Mouto-</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl'Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
MONTEFORINO		<p>poli, Peccioli, Pietrasanta, Pieve S. Stefano, Pisa, Poggibonsi, Pomarance, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Poppi, Prato, Prato-vecchio, Radda, Radicondoli, Rassina, Rocca S. Casciano, Rosignano, Rotta, S. Casciano S. Giovanni, S. Godenzo, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sofia (Romagna), Siena, Stia, Subbiano, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Tredozio, Verghereto (Romagna), Viareggio, Volterra.</p>
NOVELLARA	<p style="text-align: center;"><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Brescello, Carpi, Castelnuovo nei Monti, Correggio, Fanano, Finale, Guastalla, Mirandola, Modena, Monteflorino, Novi, Pavullo, Pieve Pelago, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Scandiano, Sassuolo, Vignola.</p> <p style="text-align: center;"><i>Impero d'Austria.</i></p> <p>Asola, Badia, Borgoforte, Bozzolo, Canneto, Casalmaggiore, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cremona, Gonzaga, Guidizzolo, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Montagnana, Ostiglia, Peschiera, Piadena, Revere, Roverbella, Sabbionetta, San Benedetto, Sanguinetto, Santa Maria Maddalena, Sermide, Suzzara, Vescovato, Viadana, Villafranca, Volta.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Nulla, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Fivizzano, Fossdinovo, Massa.</p> <p style="text-align: center;"><i>Impero d'Austria.</i></p> <p>Adria, Adro, Ala, Almeno S. Salvatore, Alzano, Antignate, Arco, Arzignano, Asiago, Asolo, Bagnolo, Barbarano, Bardolino, Bassano, Battaglia, Belgiojoso, Bereguardo, Bergamo, Binasco, Borghetto, Bovegno, Breno, Brescia, Calliano, Camisano, Campo S. Pietro, Canonica, Capo di Ponte, Caprino (Lombardia), Caprino (Venezia), Caravaggio, Carzaniga, Casalbuttano, Casal pusterlengo, Cassano, Castelfranco, Cavarzere, Chiari, Chioggia, Cittadella, Clusone, Codogno, Cologna, Conselve, Corte Olona, Crema, Desenzano, Dolo, Este, Gandino, Gardone, Gargnano, Gavardo, Gazzaniga, Gorgonzola, Illasi, Leno, Levico, Lodi, Lonato, Lonigo, Loreo, Malo, Marostica, Martinengo, Melegnano, Mestre, Milano, Mira, Mirano,</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagli Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
NOVELLARA	<p><i>Ducato di Parma.</i> Borgo S. Donnino, Fiorenzuola, Parma.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i></p>	<p>Monselice, Montebello, Montebelluna, Montechiari, Monza, Mori, Noale, Orzinovi, Ospedaletto, Padova, Palazzuolo, Pandino, Paulo, Pavia, Pergine, Piazzola, Pieve, Pisogne, Pizzighettone, Polesella, Ponte di Brenta, Ponte S. Pietro, Pontevico, Preseglie, Riva, Robecco, Romano, Rovereto, Rovigo, Salò, S. Angelo, S. Pietro Incariano, Sarnico, Schio, Soncino, Soresina, Stra, Tiene, Toscolano, Tregnago, Trento, Trescorre, Treviglio, Valdagno, Venezia, Verdello, Verola nuova, Verona, Vestone, Vicenza, Villa nuova, Vimercate, Zogno.</p> <p><i>Ducato di Parma.</i> Borgotaro, Castel San Giovanni, Piacenza, Pontremoli, Villafranca.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i> Bagni d'Aqui, Bagno (Romagna), Bagni di Lucca, Barberino di Val d'Elsa, Barga, Bibbiena, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Capannoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castelfranco di Sotto, Castel S. Niccolo, Castrocaro (Romagna), Certaldo, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Galeata (Romagna), Greve, Lari, Lastri, Livorno, Lucca, Marradi, Modigliana, Montaione, Montelupo, Montopoli, Palazzuolo (Romagna), Peccioli, Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Poggibonsi, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Poppi, Prato, Pratovecchio, Rocca S. Casciano, Rotta, Ruosina, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Marcello, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Piero in Bagno, (Romagna), S. Sofia (Romagna), Scarperia, Seravezza, Stazzema, Stia, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Tredozio, Verghereto (Romagna), Viareggio.</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
NOVI	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Brescello, Carpi, Castelnuovo nei Monti, Correggio, Fanano, Finale, Guastalla, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novellara, Pavullo, Pieve Pelago, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Sassuolo, Scandiano, Vignola.</p> <p><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Asola, Badia, Borgoforte, Bozzolo, Canneto, Casalmaggiore, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cologna, Gonzaga, Guizzolo, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Mantova, Marcara, Massa, Moglia di Gonzaga, Montagnana, Ostiglia, Peschiera, Piacenza, Polesella, Revere, Roverbella, Sabbioneta, San Benedetto, Sanguinetto, Santa Maria Maddalena, Sermide, Suzzara, Verona, Vescovato, Viadana, Villafranca, Villa nuova, Volta.</p>	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Avulla, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Fivizzano, Fossdinovo, Massa.</p> <p><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Adria, Adro, Ala, Almeno S. Salvatore, Alzano, Antignate, Arco, Arsignano, Asiago, Asolo, Bagnolo, Barbarano, Bardolino, Bassano, Battaglia, Belgiojoso, Bergamo, Borghetto, Bovegno, Breno, Brescia, Calliano, Camisano, Campo S. Pietro, Canonica, Capo di Ponte, Caprino (Venezia), Carravaggio, Casalbuttano, Casal pusterlengo, Cassano, Castelfranco, Cavazere, Chiari, Chioggia, Cittadella, Civezzano, Clusone, Codogno, Conselve, Corte Olona, Crema, Cremona, Desenzano, Dolo, Este, Gandino, Gardone, Gargnano, Gavardo, Gazzaniga, Gorgonzola, Illasi, Iseo, Leno, Levico, Lodi, Lonato, Lonigo, Loreo, Lovere, Malo, Marostica, Martinengo, Melegnano, Mestre, Mira, Mirano, Monselice, Montebello, Montebelluna, Montechiari, Mori, Noale, Orzinovi, Ospedaletto, Padova, Palazzuolo, Pandino, Pavullo, Pavia, Pergine, Piazzola, Pieve, Pisogne, Pizzighettone, Ponte di Brenta, Ponte S. Pietro, Pontevecchio, Preseglie, Primolano, Riva, Robecco, Romano, Rovereto, Rovigo, Saldò, S. Angelo, S. Pietro Incariano, Sarnico, Schio, Soncino, Soresina, Strà, Tiene, Toscolano, Tregnago, Trento, Trescorre, Treviglio, Treviso, Valdagno, Venezia, Verdello, Verola nuova, Vestone, Vicenza, Zogno.</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZJ POSTALI ESTENSI	
	e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
NOVI	<p><i>Ducato di Parma.</i> Borgo San Donnino, Parma.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i></p>	<p><i>Ducato di Parma.</i> Borgotaro, Castel S. Giovanni, Fiorenzuola, Piacenza, Pontremoli, Villafranca.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i> Bagni d' Aquis, Bagno (Romagna), Bagni di Lucca, Barberino di Val d' Elsa, Barga, Bibbiena, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Cappannoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castelfranco di Sotto, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolò, Castrocaro (Romagna), Certaldo, Colle, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Galeata (Romagna), Greve, Lari, Lastra, Livorno, Lucca, Marradi, Modigliana, Montaione, Montelupo, Montevarchi, Montopoli, Palazzuolo (Romagna), Peccioli, Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Poggibonsi, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Poppi, Prato, Pratovecchio, Radda, Rassina, Rocca S. Casciano, Rotta, Ruosina, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Marcello, S. Miniato, S. Piero a Pieve, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sofia (Romagna), Scarperia, Seravezza, Stazzema, Stia, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Tredozio, Verghe- reto (Romagna), Viareggio.</p>
	<p><i>Ducato di Modena.</i> Aulla, Brescello, Carpi, Carrara, Castelnovo di Garfagnana, Castelnovo nei Monti, Correggio, Fanano, Finale, Fivizzano, Fosdinovo, Guastalla, Massa, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pieve Pelago, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Sassuolo, Scandiano, Vi- gnola.</p>	<p><i>Ducato di Modena.</i></p>
PAVULLO		

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
PAVULLO	<p><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Gonzaga, Moglia di Gonzaga, Suzzara, Viadana.</p>	<p><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Adria, Arzignano, Asola, Bagnolo, Barbarano, Bardolino, Battaglia, Borghetto, Borgoforte, Bozzolo, Brescia, Camisano, Caneto, Caprino (Venezia), Casalbuttano, Casalmaggiore, Casalpusterlengo, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cavareze, Codogno, Cologna, Conselve, Corte Olona, Crema, Cremona, Desenzano, Este, Gavardo, Guidizzolo, Illasi, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Leno, Lonato, Longo, Loreo, Mantova, Marcaria, Massa, Monselice, Montagnana, Montebello, Montechiari, Orzinovi, Ospedaletto, Ostiglia, Padova, Peschiera, Piadena, Piove, Pizzighettone, Polesella, Ponte di Brenta, Pontevico, Revere, Robecco, Roverbella, Rovigo, Sabbionetta, Salò, San Benedetto, Sanguinetto, San Pietro Incariano, Santa Maria Maddalena, Sermide, Soncino, Sorcina, Toscolano, Tregnago, Verola nuova, Verona, Vescovato, Vicenza, Villafranca, Villa nuova, Volta.</p>
	<p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Parma, Pontremoli, Villafranca.</p>	<p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgo San Donnino, Borgotaro, Castel S. Giovanni, Fiorenzuola, Piacenza.</p>
	<p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Castelfranco di Sotto, Dicomano, Empoli, Firenze, Fiorenzuola, Fucecchio, Lastra, Lucca, Marradi, Montelupo, Montopoli, Palazzuolo (Romagna), Pescia, Pietrasanta, Pistoia, Prato, Ruosina, S. Marcello, S. Miniato, S. Piero a Sieve, Scarperia, Seravezza, Stazzema, Viareggio. ●</p>	<p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Anghiari, Arezzo, Asciano, Asinalunga, Badia Jeddala, Bagni d'Aqui, Bagno (Romagna), Barberino di Val d' Elsa, Bibbiena, Bibbona, Buonconvento, Campiglia, Capannoli, Cascina, Castagneto, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolo, Castiglion fiorentino, Castrocaro (Romagna), Certaldo, Chiusdino, Colle, Figline, Fitto di Cecina, Foiano,</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena		UFFIZI POSTALI ESTENSI	
		e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
		non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
PAVULLO		Galeata (Romagna), Greve, Lari, Lippiano, Livorno, Lucignano, Massa marittima, Modigliana, Montaione, Montecatini di Val di Cecina, Monterchi, Monte S. Maria, Monte S. Savino, Montevarchi, Peccioli, Pieve S. Stefano, Pisa, Poggibonsi, Pomarance, Ponsacco, Pontascieve, Pontedera, Poppi, Prata, Pratovecchio, Radda, Radicondoli, Rassina, Rocca S. Casciano, Rosignano, Rotta, S. Casciano, San Giovanni, San Godenzo, S. Piero in Bagno (Romagna), San Sepolcro, S. Sofia (Romagna), Sestino, Siena, Stia, Subbiano, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Trezzio, Verghereto (Romagna), Volterra.	
	<p style="text-align: center;"><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Aulla, Carpi, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo nei Monti, Correggio, Fanano, Fivizzano, Fosdinovo, Massa, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Reggio, Sassuolo, Scandiano, Vignola.</p> <p style="text-align: center;"><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;"><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Brescello, Finale, Guastalla, Mirandola, Reggiolo, S. Felice.</p> <p style="text-align: center;"><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Adria, Asola, Badia, Bagnolo, Bardolino, Belgiojoso, Borgoforte, Bozzolo, Canneto, Casalbuttano, Casal maggiore, Casal pusterleffo, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Codogno, Cologna, Corte Olona, Crema, Cremona, Dezenzano, Este, Gonzaga, Guizzolo, Illasi, Isola della Seala, Legnago, Lendinara, Leno, Lonato, Lonigo, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Monselice, Montagnana, Montechiari, Orzinovi, Ostiglia, Peschiera, Piadena, Pizzighettone, Polesella, Pontevico, Revere, Robecco, Roverbella, Rovigo,</p>	

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagli Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
PIEVE PELAGO	<p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgotaro, Parma, Pontremoli, Villafranca.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Capannoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castelfranco di Sotto, Empoli, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Lari, Lastra, Lucca, Montelupo, Montopoli, Palazzuolo (Romagna), Peccioli, Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Ponsacco, Pontedera, Prato, Rotta, Ruosina, S. Marcello, S. Miniato, S. Piero a Sieve, Scarperia, Seravezza, Stazzema, Viareggio.</p>	<p>Sabbionetta, Sant'Angelo, San Benedetto, Sanguinetto, San Pietro Incariano, S. Maria Maddalena, Soncino, Soresina, Suzzara, Verola nuova, Verona, Vescovato, Viadana, Villafranca, Villa nuova, Volta.</p> <p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgo S. Donnino, Castel S. Giovanni, Fiorenzuola, Piacenza.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Anghiari, Arezzo, Asciano, Asinalunga, Badia Jedalda, Bagni d'Aqui, Bagno (Romagna), Barberino di Val d'Elsa, Bibbiena, Bibbona, Buonconvento, Campiglia, Castagneto, Castel Focognano, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolo, Castiglion fiorentino, Castrocaro (Romagna), Certaldo, Chiusdino, Colle, Dicomano, Figline, Fitto di Cecina, Foiano, Galeata (Romagna), Greve, Lippiano, Livorno, Lucignano, Marradi, Massa marittima, Modigliana, Montaione, Montalcino, Montecatini di Val di Cecina, Monterchi, Monte S. Savino, Montevarchi, Pieve S. Stefano, Piombino, Poggibonsi, Pomarance, Pontassieve, Poppi, Prata, Pratovecchio, Radda, Radicondoli, Rassina, Rocca S. Casciano, Roccastrada, Rosignano, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sepolcro, S. Sofia (Romagna), Sestino, Siena, Stia, Subbiano, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Torrita, Tredozio, Verghereto (Romagna), Volterra.</p>
	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Brescello, Carpi, Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo nei</p>	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Alla, Carrara, Fosdinovo, Massa.</p>
REGGIO		

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
REGGIO	<p>Monti, Correggio, Fanano, Finale, Fivizzano, Guastalla, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Pieve Pelago, Reggiolo, S. Felice, Sassuolo, Scandiano, Vignola.</p> <p><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Asola, Borgoforte, Bozzolo, Canneto, Casal maggiore, Castel Goffredo, Cremona, Gonzaga, Guidizzolo, Isola della Scala, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Ostiglia, Piacenza, Revere, Robecco, Rovbella, Sabbionetta, San Benedetto, Sanguinetto, Sermide, Suzzara, Vescovato, Viadana, Villafranca, Volta.</p>	<p><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Adria, Adro, Ala, Almeno S. Salvatore, Alzano, Antignate, Arco, Arzignano, Asiago, Badia, Bagnolo, Barbarano, Bardolino, Bassano, Battaglia, Belgiojoso, Bereguardo, Bergamo, Binasco, Borghetto, Bovegno, Breno, Brescia, Calliano, Camisano, Campo S. Pietro, Canonica, Caprino (Lombardia), Caprino (Venezia), Caravaggio, Carzaniga, Casalbuttano, Casal pusterlengo, Casorate, Cassano, Castelfranco, Castiglione delle Stiviere, Cavazere, Chiari, Chioggia, Cittadella, Clusone, Codogno, Colonia, Conselve, Corte Olona, Crema, Desenzano, Dolo, Este, Gandino, Gardone, Gargnano, Gavardo, Gazzaniga, Gorgonzola, Illasi, Iseo, Legnago, Lendinara, Leno, Lodi, Lonato, Lonigo, Loreo, Lovere, Malo, Marostica, Martinengo, Melegnano, Milano, Mirano, Mirano, Monselice, Montagnana, Montebello, Montechiari, Monza, Mori, Noale, Orzinovi, Ospedaletto, Padova, Palazzuolo, Pandino, Paulo, Pavia, Peschiera, Piazzola, Piove, Pisogne, Pizzighettone, Polesella, Ponte di Brenta, Ponte S. Pietro, Pontevico, Preseglie, Riva, Romano, Rovereto, Rovigo, Salò, Sant' Angelo, S. Pietro in cariano, S. Maria Maddalena, Sarnico, Schio, Soncino, Soresina, Strà, Tiene, Toscolano, Tregnago, Trescorre, Treviglio, Valdagno, Verdello, Verola nuova, Verona, Vestone, Vicenza, Villa nuova, Vimercate, Zogno.</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagli Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
REGGIO	<p><i>Ducato di Parma.</i> Borgo S. Donnino, Borgotaro, Fiorenzuola, Parma, Pontremoli, Villafranca.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i> Barga, S. Marcello.</p>	<p><i>Ducato di Parma.</i> Castel S. Giovanni, Piacenza.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i> Bagni d'Aqui, Bagni di Lucca, Bagno (Romagna), Barberino di Val d'Elsa, Bibbiena, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Cappannoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castel Focagnano, Castelfranco di Sotto, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolo, Castrocaro (Romagna), Certaldo, Colle, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Fiorenzuola, Fucecchio, Galeata (Romagna), Greve, Lari, Lastra, Livorno, Lucca, Marradi, Modigliana, Montaione, Montecatini di Val di Cecina, Montelupo, Montopoli, Palazzuolo (Romagna), Peccioli, Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Poggibonsi, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Poppi, Prato, Pratovecchio, Radda, Rocca S. Casciano, Rosignano, Rotta, Ruosina, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sofia (Romagna), Scarperia, Seravezza, Stazzema, Stia, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Torrita, Tredozio, Verghereto (Romagna), Viareggio, Volterra.</p>
	<p><i>Ducato di Modena.</i> Brescello, Carpi, Castelnuovo nei Monti, Correggio, Guastalla, Fanano, Finale, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novi, Novellara, Pavullo, Reggio, S. Felice, Sassuolo, Scandiano, Vignola.</p>	<p><i>Ducato di Modena.</i> Aulla, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Fivizzano, Fosdinovo, Massa, Pieve Pelago.</p>
REGGIOLO		

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
REGGIOLO	<p><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Asola, Badia, Bagnolo, Bardolino, Borgoforte, Bozzolo, Caneto, Casalbuttano, Casal maggiore, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cologna, Cremona, Desenzano, Gavardo, Gonzaga, Guidizzolo, Illasi, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Leno, Lonato, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Montagnana, Montechiari, Ostiglia, Peschiera, Piadena, Pizzighettone, Pontevico, Revere, Robecco, Roverbella, Sabbionetta, San Benedetto, San Pietro Incariano, Sanguinetto, Santa Maria Maddalena, Sermide, Sorresina, Suzzara, Verola nuova, Verona, Vescovato, Viadana, Villafranca, Villanuova, Volta.</p>	<p><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Abbiategrosso, Adria, Adro, Ala, Almeno S. Salvatore, Alzano, Antignate, Arco, Arzignano, Asiago, Asolo, Barbarano, Barlassina, Bassano, Battaglia, Belgiojoso, Bereguardo, Bergamo, Binasco, Borghetto, Borgo di Valsugana, Bovegno, Breno, Brescia, Calliano, Camisano, Campo S. Pietro, Canonica, Capo di Ponte, Caprino (Lombardia), Caprino (Venezia), Carate, Caravaggio, Carzaniga, Casal pusterlengo, Casorate, Cassano, Castelfranco, Cavarzere, Chiari, Chioggia, Cittadella, Civezzano, Clusone, Codogno, Conselve, Corte Olona, Crema, Desio, Dolo, Edolo, Este, Gandino, Gardone, Gargnano, Gazzaniga, Gorgonzola, Iseo, Lavis, Lecco, Levico, Lodi, Lonigo, Loreo, Lovere, Malo, Marostica, Martinengo, Melegnano, Mestre, Mezzo Lombardo, Milano, Mira, Mirano, Missaglia, Monselice, Montebello, Montebelluna, Monza, Mori, Noale, Oggiono, Orzinovi, Ospedaletto, Padova, Palazuolo, Pandino, Pavullo, Pavia, Pergine, Piazza, Piazzola, Piove, Pisogne, Polesella, Ponte di Brenta, Ponte S. Pietro, Preseglie, Primolano, Rhò, Riva, Romano, Rovereto, Rovigo, Salò, Sant' Angelo, San Michele, Sarnico, Saronno, Schio, Soncino, Strà, Strigno, Tiene, Tirano, Toscolano, Tregnago, Trento, Trescorre, Treviglio, Treviso, Valdagno, Venezia, Verdello, Vestone, Vicenza, Vimercate, Zogno.</p>
	<p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgo S. Donnino, Fiorenzuola, Parma.</p>	<p><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgotaro, Castel S. Giovanni, Piacenza, Pontremoli, Villafranca.</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl'Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
REGGIOLO	<i>Granducato di Toscana.</i>	<i>Granducato di Toscana.</i> Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Capannoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castelfranco di Sotto, Castrocaro (Romagna), Dicomano, Empoli, Firenze, Firenzezuola, Fucecchio, Galeata (Romagna), Lastra, Lucca, Marradi, Modigliana, Montelupo, Montopoli, Palazzuolo (Romagna), Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Prato, Rocca S. Casciano, Rotta, Ruosina, S. Casciano, S. Godenzo, S. Marcello, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Sofia (Romagna), Scarperia, Seravezza, Stazzema, Stia, Terra del Sole (Romagna), Trezzano, Viareggio.
	<i>Ducato di Modena.</i> Brescello, Carpi, Castelnuovo nei Monti, Correggio, Fanano, Finale, Guastalla, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Reggio, Reggiolo, Sassuolo, Scandiano, Vignola. <i>Impero d' Austria.</i> Arzignano, Asola, Badia, Barbarano, Battaglia, Borgoforte, Bozzolo, Canneto, Casalmaggiore, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cologna, Conselve, Este, Gonzaga, Guidizzolo, Illasi, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Lonigo, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Monselice, Montagnana, Montebello, Ostiglia, Péschiera, Piadena, Polesella, Revere, Roverbella, Rovigo, Sabbionetta, San Benedetto, S. Pietro Incariano, Sanguinetto, Santa Maria Maddalena, Sermide, Suzzara, Tregnago, Verona, Viadana, Villafranca, Villanuova, Volta.	<i>Ducato di Modena.</i> Aulla, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Fivizzano, Fossdinovo, Massa, Pieve Pelago. <i>Impero d' Austria.</i> Adria, Adro, Ala, Alzano, Antignate, Arco, Asiago, Asolo, Bagnolo, Bardolino, Bassano, Belgiojoso, Bergamo, Borghetto, Borgo di Valsugana, Bovegno, Breno, Brescia, Calliano, Camisano, Campo S. Pietro, Canonica, Capo di Ponte, Caprino (Venezia), Caravaggio, Casalbuttano, Casal pusterlengo, Cassano, Castelfranco, Cavarzere, Chiari, Chioggia, Cittadella, Civezzano, Clusone, Codogno, Conegliano, Corte Olona, Crema, Cremona, Desenzano, Dolo, Feltre, Fonzaso, Gandino, Gardone, Garguano, Gavardo, Gazzaniga, Gorgonzola, Iseo, Lavis, Levico, Lodi, Lonato,
S. FELICE		

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10 ma non più di 20 leghe
S. FELICE	<p><i>Ducato di Parma.</i> Parma.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i></p>	<p>Lonigo, Loreo, Lovere, Malo, Marostica, Martinengo, Melegnano, Mestre, Mezzo Lombardo, Mira, Mirano, Montebelluna, Montechiari, Mori, Noale, Oderzo, Orzinovi, Ospedaletto, Padova, Palazzuolo, Pandino, Paulo, Pergine, Piazzola, Pieve, Pisogne, Pizzighettone, Ponte di Brenta, Ponte S. Pietro, Pontevico, Preseglie, Primolano, Riva, Robecco, Romano, Roncade, Rovereto, Sald, Sant' Angelo, San Dona, San Michele, Sarnico, Schio, Soncino, Soresina, Strà, Stringo, Tiene, Toscolano, Trento, Trescorre, Treviglio, Treviso, Valdagno, Valdobbiadene, Venezia, Verdello, Verola nuova, Vescovalo, Vestone, Vicenza, Zogno.</p> <p><i>Ducato di Parma.</i> Borgo S. Donnino, Borgotaro, Castel S. Giovanni, Fiorenzuola, Piacenza, Pontremoli, Villafranca.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i> Bagno (Romagna), Bagni di Lucca, Barga, Bibbiena, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lorenzo, Cascina, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castelfranco di Sotto, Castel S. Niccolo, Castrocaro (Romagna), Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Galeata (Romagna), Greve, Lastra, Lucca, Marradi, Modigliana, Montelupo, Montopoli, Palazzuolo (Romagna), Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pistoia, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Poppi, Prato, Pratovecchio, Rocca S. Casciano, Rotta, Ruosina, S. Casciano, S. Godenzo, S. Marcello, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sofia (Romagna), Scarperia, Seravezza, Stazzema, Stia, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Treozio, Vergheretto (Romagna), Viareggio.</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
SASSUOLO	<i>Ducato di Modena.</i>	<i>Ducato di Modena.</i>
	<p>Aulla, Brescello, Carpi, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo nei Monti, Correggio, Fanano, Finale, Fivizzano, Fosdinovo, Guastalla, Massa, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Pieve Pelago, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Scandiano, Vignola.</p> <p style="text-align: center;"><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Borgoforte, Bozzolo, Canneto, Casal maggiore, Gonzaga, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Ostiglia, Piadena, Revere, Sabbionetta, San Benedetto, Sermide, Suzzara, Viadana.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Impero d' Austria.</i></p> <p>Adria, Adro, Ala, Antignate, Arzignano, Asola, Badia, Bagnolo, Barbarano, Bardolino, Battaglia, Belgiojoso, Borghetto, Bovegno, Brescia, Camisano, Campo S. Pietro, Caprino (Venezia), Caravaggio, Casalbuttano, Casal pusterlengo, Cassano, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cavarzere, Chiari, Chioggia, Cittadella, Codogno, Cologna, Conselve, Corte Olona, Crema, Cremona, Desenzano, Dolo, Este, Gardone, Gargnano, Gavarzo, Guidizzolo, Illasi, Isco, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Leno, Lodi, Lonato, Lonigo, Malo, Martinengo, Melignano, Mira, Mirano, Monselice, Montagnana, Montebello, Montechiari, Mori, Orzinovi, Ospedaletto, Padova, Palazzuolo, Pandino, Paullo, Pavia, Peschiera, Piazzola, Piove, Pisogne, Pizzighettone, Polesella, Ponte di Brenta, Pontevedico, Preseglie, Robecco, Romano, Roverbella, Rovigo, Salò, S. Angelo, Sanguinetto, S. Pietro Incariano, S. Maria Maddalena, Sarnico, Schio, Soncino, Soresina, Strà, Tiene, Toscolano, Tregnago, Trescorre, Treviglio, Valdagno, Verdello, Verola nuova, Verona, Vescovato, Vestone, Vicenza, Villafranca, Volta.</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
SASSUOLO	<p><i>Ducato di Parma.</i> Borgo S. Donnino, Parma, Pontremoli, Villafranca.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i> Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Buggiano, Firenzuola, Palazzuolo (Romagna), Pescia, Pistoia, Ruosina, S. Marcello, Scarperia, Seravezza, Stazzema.</p>	<p><i>Ducato di Parma.</i> Borgotaro, Castel S. Giovanni, Firenzuola, Piacenza.</p> <p><i>Granducato di Toscana.</i> Arezzo, Badia, Jedalda, Bagni d'Aqui, Bagno (Romagna), Barberino di Val d'Elsa, Bibbiena, Bibbona, Borgo S. Lorenzo, Capanzoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castello di Sotto, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolo, Castrocara (Romagna), Certaldo, Colle, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Fitto di Cecina, Fucecchio, Galeata (Romagna), Greve, Lari, Lastra, Livorno, Lucca, Marradi, Modigliana, Montaione, Montecatini di Val di Cecina, Montelupo, Montevarchi, Montopoli, Peccioli, Pietrasanta, Pieve S. Stefano, Pisa, Poggibonsi, Pomarance, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Poppi, Prato, Pratovecchio, Radda, Radicondoli, Rassina, Rocca S. Cassiano, Rossignano, Rotta, S. Cassiano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sofia (Romagna), Siena, Stia, Subbiano, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Tredozio, Verghereto (Romagna), Viareggio, Volterra.</p>
	<p><i>Ducato di Modena.</i> Aulla, Brescello, Carpi, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo nei Monti, Correggio, Fanano, Finale, Fivizzano, Fosdinovo, Guastalla, Massa, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Pieve Pelago, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Sassuolo, Vignola.</p>	<p><i>Ducato di Modena.</i></p>
SCANDIANO		

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl'Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
	SCANDIANO	<p style="text-align: center;"><i>Impero d'Austria.</i></p> <p>Asola, Borgoforte, Bozzolo, Canneto, Casal maggiore, Gonzaga, Ostiglia, Piadena, Revere, Roverbella, Sabbionetta, San Benedetto, Sanguinetto, Sermide, Suzzara, Viadana.</p> <p style="text-align: center;"><i>Ducato di Parma.</i></p> <p>Borgo S. Donnino, Borgotaro, Fiorenzuola, Parma, Pontremoli, Villafranca.</p> <p style="text-align: center;"><i>Granducato di Toscana.</i></p> <p>Bagni di Lucca, Barga, Fiorenzuola, S. Marcello, Stazzema.</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl'Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
SCANDIANO		giano, Borgo S. Lorenzo, Capannoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castelfranco di Sotto, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolò, Castrocara (Romagna), Certaldo, Colle, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Fitto di Cecina, Fucecchio, Galeata (Romagna), Greve, Lari, Lastra, Livorno, Lucca, Marradi, Modigliana, Montaiione, Montecatini di Val di Cecina, Montelupo, Montevarchi, Montopoli, Palazuolo (Romagna), Peccioli, Pescia, Pietrasanta, Pieve S. Stefano, Pisa, Pistoia, Poggibonsi, Pomarance, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, Poppi, Prato, Pratovecchio, Radda, Rassina, Rocca S. Casciano, Rosignano, Rotta, Ruosina, S. Casciano, S. Giovanni, S. Godenzo, S. Miniato, S. Piero a Sieve, S. Piero in Bagno (Romagna), S. Sofia (Romagna), Scarperia, Seravezza, Stia, Subbiano, Tavernelle, Terra del Sole (Romagna), Tredozio, Verghereto (Romagna), Viareggio, Volterra.
VIGNOLA	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Brescello, Carpi, Castelnuovo di Garfagnana, Castelnuovo nei Monti, Correggio, Fanano, Finale, Guastalla, Mirandola, Modena, Montefiorino, Novellara, Novi, Pavullo, Pieve Pelago, Reggio, Reggiolo, S. Felice, Sassuolo, Scandiano.</p> <p><i>Impero d'Austria.</i></p> <p>Badia, Borgoforte, Bozzolo, Canneto, Casalmaggiore, Gonzaga, Isola della Scala, Legnago, Lendinara, Mantova, Marcaria, Massa, Moglia di Gonzaga, Ostiglia, Piacenza, Polesella, Rovere, Roverbella, Sabbionetta,</p>	<p><i>Ducato di Modena.</i></p> <p>Aulla, Carrara, Fivizzano, Fosdinovo, Massa.</p> <p><i>Impero d'Austria.</i></p> <p>Adria, Adro, Ala, Antignate, Arco, Arzignano, Asiago, Asola, Bagnolo, Barbarano, Bardolino, Bassano, Battaglia, Belgiojoso, Borghetto, Bovegno, Brescia, Calliano, Camisano, Campo S. Pietro, Caprino (Venezia), Caravaggio,</p>

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZJ POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
VIGNOLA	San Benedetto, Sanguinetto, Santa Maria Maddalena, Ser- mide, Suzzara, Viadana.	Casalbuttano, Casal pusterlengo, Cassano, Castelfranco, Castel Gof- fredo, Castiglione delle Stiviere, Cavazzerè, Chiari, Chioggia, Cit- tadella, Codogno, Cologna, Con- selve, Corte Olona, Crema, Cre- mona, Désenzano, Dolo, Este, Gardone, Gargnano, Gavardo, Gui- dizzolo, Illasi, Iseo, Leno, Lodi, Lonato, Lonigo, Loreo, Lovere, Malo, Marostica, Martinengo, Me- legnano, Mestre, Mira, Mirano, Monselice, Montagnana, Monte- bello, Montechiari, Mori, Noale, Orzinovi, Ospedaletto, Padova, Pa- lazzuolo, Pandino, Pavullo, Peschie- ra, Piazzola, Piove, Pisogne, Piz- zighettone, Ponte di Brenta, Pon- tevico, Preseglie, Riva, Robecco, Romano, Rovereto, Rovigo, Salò, Sant'Angelo, S. Pietro Incariano, Sarnico, Schio, Soncino, Soresina, Strà, Tiene, Toscolano, Tregnago, Trescorre, Treviglio, Valdagno, Venezia, Verdello, Verola nuova, Verona, Vescovato, Vestone, Vi- cenza, Villafranca, Villa nuova, Volta.
	<i>Ducato di Parma.</i> Borgo San Donnino, Parma.	<i>Ducato di Parma.</i> Borgotaro, Castel S. Giovanni, Fiorenzuola, Piacenza, Pontre- moli, Villafranca.
	<i>Granducato di Toscana.</i> Bagni di Lucca, Barga, Firen- zuola, Palazzuolo (Romagna), S. Marcello.	<i>Granducato di Toscana.</i> Arezzo, Badia Jedalda, Bagni d'Aqui, Bagno (Romagna), Bar- berino di Val d'Elsa, Bibbiena, Borgo a Buggiano, Borgo S. Lo- renzo, Capannoli, Cascina, Castel Fiorentino, Castel Focognano, Castelfranco di Sotto, Castellina in Chianti, Castel S. Niccolo, Castrocaro (Romagna), Certaldo, Colle, Dicomano, Empoli, Figline, Firenze, Fucecchio, Galeata (Ro- magna), Greve, Lari, Lastra, Li- vorno, Lucca, Marradi, Modiglia- na, Montaione, Montecatini di Val di Cecina, Montelupo, Mon-

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e Uffizj Austriaci, Parmigiani e Toscani che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
	VIGNOLA	

APPENDICE

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e nuovi Uffizj Austriaci, che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
BRESCEL- LO		<i>Impero d' Austria.</i> Condino, Corna, Pieve di Ledro, Sarche, Seregno, Stenico, Tione, Vezzano.
CARPI		<i>Impero d' Austria.</i> Condino, Corna, Mogliano, Pieve di Ledro, Sarche, Stenico, Tione, Vezzano.
CORREG- GIO		<i>Impero d' Austria.</i> Condino, Corna, Mogliano, Pieve di Ledro, Sarche, Stenico, Tione, Vezzano.
FINALE		<i>Impero d' Austria.</i> Condino, Corna, Mogliano, Pieve di Ledro, Sarche, Stenico, Tione, Vezzano.
GUASTAL- LA		<i>Impero d' Austria.</i> Condino, Corna, Mogliano, Pieve di Ledro, Sarche, Seregno, Stenico, Tione, Vezzano.
MIRANDO- LA		<i>Impero d' Austria.</i> Condino, Corna, Mogliano, Pieve di Ledro, Pieve di Soligo, Sarche, Stenico, Tione, Vezzano.
MODENA		<i>Impero d' Austria.</i> Condino, Mogliano, Pieve di Ledro.
NOVELLA- RA		<i>Impero d' Austria.</i> Condino, Corna, Mogliano, Pieve di Ledro, Sarche, Stenico, Tione, Vezzano.

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI e nuovi Uffizj Austriaci, che distano dagl' Istituti Postali del Ducato di Modena qui a lato notati	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
NOVI		<i>Impero d' Austria.</i> Condino, Corna, Mogliano, Pieve di Ledro, Sarche, Stenico, Tione, Vezzano,
REGGIO		<i>Impero d' Austria.</i> Condino, Corna, Pieve di Ledro.
REGGIOLO		<i>Impero d' Austria.</i> Condino, Corna, Mogliano, Pieve di Ledro, Sarche, Seregno, Stenico, Tione, Vezzano.
SCANDIANO		<i>Impero d' Austria.</i> Condino, Corna, Pieve di Ledro.

FOGLIO ADDIZIONALE ALL' ELENCO DELLE DISTANZE

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZJ POSTALI dello Stato Pontificio che dagli Uffizj Postali Estensi qui a lato notati distano	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
AULLA		Bologna, Ferrara, Imola.
BRESCEL- LO		Bologna, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Lugo, Ponte Lago- scuro, Ravenna.
CARPI	Bologna, Ferrara, Ponte La- goscuero.	Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, Savignano.
CARRARA		Bologna, Faenza, Ferrara, Imola.
CASTEI- NOVO DI GARFA- GNANA		Bologna, Cesena, Faenza, Fer- rara, Forlì, Imola, Lugo, Ponte Lagoscuero, Ravenna.
CASTEL- NOVO nei MONTI		Bologna, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Lugo, Ponte La- goscuero, Ravenna.
CORREG- GIO	Bologna, Ferrara, Ponte La- goscuero.	Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna.
FANANO	Bologna.	Cesena, Città di Castello, Fa- enza, Ferrara, Forlì, Imola, Lu- go, Ponte Lagoscuero, Ravenna, Rimini, Savignano.
FINALE	Bologna, Ferrara, Imola, Lugo, Ponte Lagoscuero.	Cesena, Faenza, Forlì, Raven- na, Rimini, Savignano.
FIVIZZA- NO		Bologna, Faenza, Ferrara, Imola, Lugo, Ponte Lagoscuero.
FOSDINO- VO		Bologna, Ferrara, Imola.
GUASTAL- LA	Bologna, Ponte Lagoscuero.	Faenza, Ferrara, Forlì, Imo- la, Lugo, Ravenna.

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI ESTENSI dello Stato Pontificio che dagli Uffizj Postali Estensi qui a lato notati distano	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
MASSA	.	Bologna, Faenza, Ferrara, Imola, Lugo.
MIRAN- DOLA	Bologna, Ferrara, Ponte Lagoscuro.	Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, Savignano.
MODENA	Bologna, Ferrara, Imola, Ponte Lagoscuro.	Cesena, Faenza, Forlì, Lugo, Ravenna, Rimini, Savignano.
MONTE- FIORINO	Bologna, Ferrara.	Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Lugo, Ponte Lagoscuro, Ravenna, Savignano.
NOVEL- LARA	Bologna, Ferrara, Ponte Lagoscuro.	Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna.
NOVI	Bologna, Ferrara, Ponte Lagoscuro.	Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, Savignano.
PAVULLO	Bologna, Imola.	Cesena, Città di Castello, Faenza, Ferrara, Forlì, Lugo, Ponte Lagoscuro, Ravenna, Rimini, Savignano.
PIEVEPE- LAGO	Bologna.	Cesena, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Lugo, Ponte Lagoscuro, Ravenna, Savignano.
REGGIO	Bologna.	Cesena, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Lugo, Ponte Lagoscuro, Ravenna.
REGGIOLO	Bologna, Ferrara, Ponte Lagoscuro.	Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna.
S. FELICE	Bologna, Ferrara, Imola, Ponte Lagoscuro.	Cesena, Faenza, Forlì, Lugo, Ravenna, Rimini, Savignano.

ISTITUTI POSTALI del Ducato di Modena	UFFIZI POSTALI dello Stato Pontificio che dagli Uffizj Postali Estensi qui a lato notati distano	
	non più di 10 leghe	oltre 10, ma non più di 20 leghe
SASSUOLO	Bologna, Ferrara.	Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Lugo, Ponte Lagoscuro, Raven- na, Savignano.
SCANDIA- NO	Bologna.	Cesena, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Lugo, Ponte Lagoscuro, Ravenna, Savignano.
VIGNOLA	Bologna, Faenza, Ferrara, Imo- la, Lugo, Ponte Lagoscuro.	Cesena, Città di Castello, Forlì, Ravenna, Rimini, Savignano.

— III —

TARIFFA

PER LE TASSE DI PORTO

DA ESIGERSI DAGLI UFFIZJ DEGLI STATI ESTENSI



- 1.º Per le Corrispondenze Estensi-Germaniche o transitanti per gli Stati della Lega Austro-Germanica.**
- 2.º Per le Corrispondenze con Stati Esteri oltre l'Austria senza toccare quelli della Lega Austro-Germanica.**



NOME DEI PAESI	CONDIZIONE dell' affrancatura la quale sarà quasi sempre da effettuarsi in moneta	1. CORRISPONDENZE AUSTRO-GERMANICHE o in transito degli Stati della Lega Austro-Germanica								2. CORRISPONDENZE CON STATI FUORI dell'Austria ecc. e quelli della Lega Austro-Germanica				
		Tassa per la Lettera semplice e sino al peso di Grammi								Tassa per la Lettera semplice e sino al peso di Grammi				
		17 ² / ₄	17 ² / ₄	17 ² / ₄	17 ² / ₄	Tassa complessiva				17 ² / ₄	17 ² / ₄			
		Porto Estense	Porto Austro-Germ.	Porto Estero	Porto Svizzero					Porto Estero	Porto			
L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.			
AMBURGO	Vedi Germania Stati della Lega Austro-Germanica.													
ANHALT														
« Bernburg	Vedi Germania Stati della Lega Austro-Germanica.													
« Dessau														
« Köthen														
ANNOVER	Vedi Germania Stati della Lega Austro-Germanica.													
ASIA MINORE	Vedi Turchia.													
ASSIA	Cassel Darmstadt Homburg	Via di Milano-per Chiasso e Basilea		Le lettere possono essere impostate franche o non franche		-	15	-	40	-	-	15	-	70
	Via di Milano	per Chiasso e Basilea				-	15	-	40	-	-	15	-	70
	di	per Coira e S. Gallo		idem		-	15	-	40	-	-	15	-	70
BADEN	Via di Verona-per Tirolo, Costanza e S. Gallo					-	15	-	40	-	-	15	-	70

NOME DEI PAESI	CONDIZIONE dell' affrancatura la quale sarà quasi sempre da effettuarsi in moneta	1. CORRISPONDENZE ESTENSI-GERMANICHE o in transito degli Stati della Lega Austro-Germanica					
		Tassa per la Lettera semplice e sino al peso di Grammi					
		17 ²⁰ ₄	17 ²⁰ ₄	17 ²⁰ ₄	17 ²⁰ ₄	Tassa complessiva	
		Porto Estense	Porto Austro-Germ.	Porto Estero	Porto Svizzero	L. C.	L. C.
		L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
BAVIERA	Vedi Germania Stati della Lega Austro-Germanica.						
	Amay, Ans, Arlon, Aubange, Aubel, Aywaille, Barvaur, Bastogne, Beringen, Beverloo, Bilfen, Bouillon, Brède, Chaudfontaine, Chenée, Dison, Dolhain, Limburgo, Ensisval, Fexe le haut Clocher, Florenville, Glons, Habaye la neuve, Hananut, Hasselt, Herbestal, Herck la ville, Herve, Houffalize, Huy, Landen, Laroche, Liege (Lüttich), Looz, Maseyck, Marche, Marletange, Neandrin, Nessonvaux, Neufhateau, Oreye, Overpelt, Paliseut, Peer, Pepinster, S. Hubert, S. Leger, S. Trond, Seraing, Spa, Stavelot, Tongres, Verviers, Vielsalm, Virton, Visè, Vroenhoven, Waterschoot, Waremme, Warnant-Dreye, Wellin . . . (Via di Milano)						
BELGIO	Le lettere possono essere impostate franche o non franche	- 15	- 40	- 15	- 15	- 85	
	Una parziale affrancatura non è ammissibile						
	Per e da tutti gli altri paesi . . . Via di Milano	- 15	- 40	- 30	- 15	1	

2.

**CORRISPONDENZE
CON STATI ESTERI**
oltre l'Austria senza
toccare quelli della Lega
Austro - Germanica

Tassa ger la Lettera
semplice e sino
al peso di Grammi

17 ³ / ₄	17 ³ / ₄	17 ³ / ₄	Tassa complessiva
Porto interno	Porto Estero	Porto marittimo	
L. C. L.	C. L. C.	L. C. L.	
L. C. L.	C. L. C.	L. C. L.	

PER
l'ulteriore
progressione
delle tasse
Vedi
la relativa
Tavola
alle sotto
indicate
lettere

SPEDIZIONI

SOTTO FASCIA

SPEDIZIONI

DI CAMPIONI

Osservazioni

A
(1.2.1.1)

A C A
(1.2) (1)

Per ogni gr. 17 1/2
Porto estense C. 5
« P. Aust. Germ. » 5
Per ogni foglio Por-
to belgio . . . « 5
Porto svizzero, co-
me per le spe-
dizioni di *Assia
Cassel.*

*Porto estense
ed Aust. Ger.*
per ogni gr.
35 la tassa di
una lett. sem-
plice.

Porto belgio :
per ogni gr.
35 la tassa di
porto sempl.,
in quantochè
i campioni di
merci e le
mostre ven-
gano spediti
senza lettera
accompagnato-
ria, oppure
con una lett.
semplice.

*Siffatta mode-
razione non
ha però luogo
tostochè la
lett. che vi è
unita sorpas-
sasse il peso
di una lett.
semplice.*

Porto svizzero:
come per le
spedizioni di
Assia Cassel.

Le lettere rac-
comandate a
destinazione
del Belgio de-
vono essere
affrancate al-
l'atto dell'
impostazio-
ne.

Le lettere rac-
comandate
devono es-
sere munite
di una so-
praccoperta
inrocicchia-
ta e debita-
mente chiu-
se, almeno
con due sug-
gelli.

NOME DEI PAESI		CONDIZIONE dell' affrancatura la quale sarà quasi sempre da effettuarsi in moneta	1. CORRISPONDENZE ESTENSI-GERMANICHE o in transito degli Stati della Lega Austro-Germanica									
			Tassa per la Lettera semplice e sino al peso di Grammi									
			$17\frac{3}{4}$	$17\frac{3}{4}$	$17\frac{3}{4}$	$17\frac{3}{4}$						
			Porto Estense	Porto Austro-Germ.	Porto Estero	Porto Svizzero	Tassa		comple		ssiva	
L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	
BELGIO	Amay, Ans, Arlon, ecc. <i>Via di Verona o Venezia .</i>	Una parziale affrancatura non è ammissibile	-	15	-	40	-	15	-	-	-	70
	<i>Per e da tutti gli altri paesi. (Via di Verona o Venezia</i>	-	15	-	40	-	30	-	-	-	85
BIRKENFELD	Via di Milano - per Chias- so e Basilea	Le lettere possono essere imposte franche o non franche	-	15	-	40	-	-	-	15	-	70
BREMA	<i>Vedi Germania Stati della Lega Austro-Germanica</i>											
BRUNSWIK	<i>Vedi Germania Stati della Lega Austro-Germanica</i>											
COBLENZA	(Prussia Renana) Via di Milano - per Chiasso e Basilea	-	15	-	40	-	-	-	15	-	70
COLONIA	(Prussia Renana) Via di Milano - per Chiasso e Basilea idem .	-	15	-	40	-	-	-	15	-	70

2.
CORRISPONDENZE
CON STATI ESTERI
oltre l'Austria senza
toccare quelli della Lega
Austro-Germanica

Tassa per la Lettera
semplice e sino
al peso di Grammi

17 $\frac{2}{4}$	17 $\frac{2}{4}$	17 $\frac{2}{4}$	Tassa complessiva
Porto interno	Porto Estero	Porto marittimo	

L. C. L. C. L. C. L. C.

PER
l' ulteriore
progressione
delle tasse
Vedi
la relativa
Tavola
alle sotto
indicate
lettere

SPEDIZIONI
SOTTO FASCIA

SPEDIZIONI
DI CAMPIONI

Osservazioni

A
(1.2.1)

Li porti suddetti,
meno lo svizzero.

Li porti sudd.,
meno lo sviz-
zero.

A C
(1. 2)

Come le spedizioni
di Assia. Vedi
Assia Cassel.

Come le sped.
di Assia. Vedi
Assia Cassel.

A
(1.2.1)

A
(1.2. 1)

Come le spedizioni
di Assia. Vedi
Assia Cassel.

Come le sped.
di Assia. Vedi
Assia Cassel.

NOME DEI PAESI		CONDIZIONE dell' affrancatura la quale sarà quasi sempre da effettuarsi in moneta	1. CORRISPONDENZE ESTENSI-GERMANICHE o in transito degli Stati della Lega Austro-Germanica						
			Tassa per la Lettera semplice e sino al peso di Grammi						
			17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	Tassa complessiva	
Porto Estense	Porto Austro-Germ.	Porto Estero	Porto Svizzero	L. C.	L. C.				
DANIMARCA	(Ad eccezione di Holstein Lauenburg e della Città di Rendsburg nello Schleswig)	Le lettere possono essere imposte franche o non franche	Via di Milano	- 15	- 40	- 40	- 15	1	10
			Via di Verona o Venezia	- 15	- 40	- 40	-	-	- 95
FRANCOFORTE	Sul Meno. Via di Milano - per Chiasso e Basilea . .	idem	- 15	- 40	-	-	- 15	- 70	

2.

**CORRISPONDENZE
CON STATI ESTERI**
oltre l'Austria senza
toccare quelli della Lega
Austro-Germanica

Tassa per la Lettera
semplice e sino
al peso di Grammi

17 $\frac{3}{4}$		17 $\frac{3}{4}$		17 $\frac{3}{4}$		Tassa complessiva
Porto interno	Porto Estero	Porto	marittimo	L.	C.	
L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.
L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.

PER
l'ulteriore
progressione
delle tasse
Vedi
la relativa
Tabola
alle sotto
indicate
lettere

SPEDIZIONI

SOTTO FASCIA

SPEDIZIONI

DI CAMPIONI

Osservazioni

*Porto estense
ed Aust. Ger.*
per ogni gr.
35 la tassa di
unalett.sem-
plice.

Porto estero:
sino a gr. 35
il porto di
unalett.sem-
plice: oltre
gr. 35 sino a
gr. 52 1/2 il
porto doppio.
Vengono ac-
cettate per la
Posta-Lettere
soltanto sino
al peso di gr.
52 1/2.

Porto svizzero:
come per le
spedizioni di
Assia.

Le lettere rac-
comandate
vanno affran-
cate.

Tassa di rac-
comandazio-
ne Cent. 25.

Per ogni gr. 17 1/2
Porto estense. C. 5
« P. Aust. Germ. » 5
« P. estero . . » 10
« P. svizzero. . » 5

A
(1.2.2.1)

Li porti suddetti,
meno lo Svizzero.

A
(1.2.2)

Come le spedizioni
di *Assia.* Vedi
Assia Cassel.

A
(1.2.1)

Come le sped.
di *Assia.* Vedi
Assia Cassel.

NOME DEI PAESI		CONDIZIONE dell' affrancatura la quale sarà quasi sempre da effettuarsi in moneta	1. CORRISPONDENZE ESTENSI-GERMANICHE o in transito degli Stati della Lega Austro-Germanica										
			Tassa per la Lettera semplice e sino al peso di Grammi										
			$17 \frac{3}{4}$	$17 \frac{3}{4}$	$17 \frac{3}{4}$	$17 \frac{3}{4}$							
			Porto Estense	Porto Austro-Germ.	Porto Estero	Porto Svizzero	Tassa complessiva						
L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.				
GERMANIA	Stati della Lega Austro-Germanica (tutti gli Stati germanici tranne: Lippe-Detmold, Schaumburg-Lippe, e Schleswig).	Le lettere possono essere impostate franche o non franche (con francobolli)	-	15	-	40	-	-	-	-	-	-	55
HOHENZOLLERN	Hechingen, Hohenzollern Sigmaringen. Via di Milano - per Coira e Rorschach.	Le lettere possono essere impostate franche o non franche	-	15	-	40	-	-	-	15	-	-	70
HOLSTEIN	Lauenburgo unitamente alla Città di Rendsburg. Vedi Germania Stati della Lega Austro-Germanica.												
ISOLE JONIE	(Corfù, Cefalonia, Cerigo, Itaca, Paxò, S. Maura, Zante)	idem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAUENBURGO	Vedi Germania Stati della Lega Austro-Germanica.												

NOME DEI PAESI		CONDIZIONE dell' affrancatura la quale sarà quasi sempre da effettuarsi in moneta	1. CORRISPONDENZE ESTENSI-GERMANICHE o in transito degli Stati della Lega Austro-Germanica							
			Tassa per la Lettera semplice e sino al peso di Grammi							
			17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$				
			Porto Estense	Porto Austro-Germ.	Porto Estero	Porto Svizzero	Tassa complessiva			
			L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.
LIPPE-DETMOLD LIPPE-SCHAUMBURG	Alverdissen, Barntrug, Blomberg, Bösingfeld, Horn, Rischenau, Schieder, Schwallenberg . . .	Le lettere possono essere impostate franche o non franche	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bückenburg, Detmold, Lage, Langenholzhausen, Lemgo, Oerlinghausen, Salzuffeln, Schlagen, Schöttmar, Stadthagen, Varenholz idem .	-	-	-	-	-	-	-
LIETENSTEIN LUBECCA	<i>Vedi Germania</i> Stati della Lega Austro-Germanica.									
LUSSEMBURGO	Via di Milano - per Chiasso e Basilea idem .	-	15	-	40	-	-	15	70
MALTA	Ed Alessandria idem .	-	-	-	-	-	-	-	-
MEISENHEIM MECKLENBURGO	Contea Schwerin e Strelitz. <i>Vedi Germania</i> Stati della Lega, ecc.									

NOME DEI PAESI		CONDIZIONE dell' affrancatura la quale sarà quasi sempre da effettuarsi in moneta	1. CORRISPONDENZE ESTENSI-GERMANICHE o in transito degli Stati della Lega Austro-Germanica				
			Tassa per la Lettera semplice e sino al peso di Grammi				
			17 ² / ₄	17 ² / ₄	17 ² / ₄	17 ² / ₄	Tassa complessiva
Porto Estense	Porto Austro-Germ.	Porto Estero	Porto Svizzero	L. C.			
			L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
MOLDAVIA	Botutschany		-	-	-	-	-
	Galacz { Per la via di terra e coi battelli a va- pore sul Danubio Per la via di Trieste coi piroscafi del Lloyd.		-	-	-	-	-
		Le lettere possono essere imposte franche o non franche		-	-	-	-
	Iassy		-	-	-	-	-
NASSAU	Via di Milano - per Chias- so e Basilea	idem	- 15	- 40	-	- 15	- 7

2. CORRISPONDENZE CON STATI ESTERI oltre l'Austria senza toccare quelli della Lega Austro-Germanica						PER l'ulteriore progressione delle tasse Vedi la relativa Tavola alle sotto indicate Lettere	SPEDIZIONI SOTTO FASCIA	SPEDIZIONI DI CAMPIONI	Osservazioni
Tassa per la Lettera semplice e sino al peso di Grammi									
17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{2}{4}$	17 $\frac{1}{4}$	Tassa complessiva						
Porto interno	Porto Estero	Porto marittimo							
L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.				
-	40	-	15	-	-	55	$\frac{A}{(2.1)}$		
-	40	-	40	-	-	80	$\frac{A}{(2.2)}$	Per ogni gr. 17 1/2 Porto interno C. 5 « Porto estero. « 5 Da affrancarsi.	Per ogni gr. 35 la tassa di una lett. sem- plice. Da affrancarsi.
-	40	-	55	-	-	95	$\frac{A}{(2)}$ $\frac{B}{(2)}$		
-	40	-	30	-	-	70	$\frac{A}{(2)}$ $\frac{C}{(2)}$		
-	-	-	-	-	-	-	$\frac{A}{(1.2.1)}$	Come le spedizioni di Assia. Vedi Assia Cassel.	Come le sped. di Assia. Vedi Assia Cassel.

NOME DEI PAESI

CONDIZIONE
dell'
affrancatura
la quale sarà
quasi sempre
da effettuarsi
in moneta

1.
CORRISPONDENZE
ESTENSI-GERMANICHE
o in transito degli Stati
della Lega Austro-Germanica

Tassa per la Lettera
semplice e sino al peso
di Grammi

17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	Tassa complessiva	
Porto Estense	Porto Austro-Germ.	Porto Estero	Porto Svizzero	L. C.	L. C.

NORVEGIA

Per la via di Amburgo e
della Danimarca

Le lettere
possono essere
imposte
franche
o non franche

Una parziale
affrancatura
non è
ammissibile

- 15 - 40 1 - - - 1 55

2.

CORRISPONDENZE
CON STATI ESTERI
oltre l'Austria senza
toccare quelli della Lega
Austro-Germanica

Tassa per la Lettera
semplice e sino
al peso di Grammi

17 ³ / ₄	17 ³ / ₄	17 ³ / ₄	Tassa complessiva
Porto interno	Porto Estero	Porto marittimo	
L. C.	L. C.	L. C.	
L. C.	L. C.	L. C.	

PER
l'ulteriore
progressione
delle tasse
Vedi
la relativa
Tavola
alle sotto
indicate
lettere

SPEDIZIONI
SOTTO FASCIA

SPEDIZIONI
DI CAMPIONI

Osservazioni

Per ogni gr. 17 1/2
Porto estense C. α 5
« P. Aust. Germ. α 5
« Porto estero. α 25
La moderazione di
porto estero non
avrà luogo per
altro se non che
nel caso di com-
pleta affranca-
zione delle spe-
dizioni sotto fa-
scia.

A B
(1.2) (3)

Porto estense
ed Aust. Ger.
per ogni gr.
35 la tassa di
unalett. sem-
plice.

Porto estero :
sino a gr. 35
il porto di
unalett. sem-
plice: da gr.
35 a gr. 70
il porto dop-
pio: da gr. 70
a gr. 105 il
porto triplo,
ecc.

Simili spedi-
zioni ponno
essere inol-
trate per la
via di Am-
burgo o del-
la Danimarca
sino a gr. 140.
Qualora tenes-
sero la via
di Stettino o
Stralsund e
della Svezia
non potranno
essere inol-
trate colla
Posta-lettere
se non che
sino a gr. 52
1/2 e ciò a
parità delle
identiche
spedizioni da

L' in strada-
mento del-
la corrispon-
denza per la
Norvegia può
aver luogo
nella stagio-
ne estiva an-
che per la via
di Stettino e
Stralsund ,
semprechè i
mittenti la
desiderino
apponendo
analoga di-
chiarazione
sugli indiriz-
zi delle ris-
pett. lettere.
Si farà per al-
tro conoscere
ad essi mit-
tenti che le
loro lettere
giungeranno
ad ogni modo
più tardi alla
loro destina-
zione tenen-
do quest' ul-
tima via.

NOME DEI PAESI	CONDIZIONE dell' affrancatura la quale sarà quasi sempre da effettuarsi in moneta	1. CORRISPONDENZE ESTENSI-GERMANICHE o in transito degli Stati della Lega Austro-Germanica				
		Tassa per la Lettera semplice e sino al peso di Grammi				
		17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	Tassa complessiva
		Porto Estense	Porto Austro-Germ.	Porto Estero	Porto Svizzero	
L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.		
NORVEGIA	Per la via di Stettino o di Stralsund	- 15	- 40	1	- - -	1 55
OLANDA	<i>Vedi Paesi Bassi.</i>					
OLDENBURG	<i>Vedi Germania Stati del- la Lega Austro-Germa- nica.</i>					
PAESI BASSI	Almelo, Apeldoorn, Arn- heim, Boxmeer, Doos- berg, Enschede, Goor, Grave, Heerlen, Maas- tricht, Nymwegen, Ol- denzaal, Roermond, Sit- tart, Terborg, Tiel, Vaals, Velp, Venlo, Wa- geningen, Winsterswik, Zewenaar, Zütphen (<i>Via di Milano</i>					
	<i>Per e da tutti gli altri paesi. (Via di Milano.</i>	- 15	- 40	- 30	- 15	1 -
	Le lettere possono essere imposte franche o non franche	- 15	- 40	- 15	- 15	- 85

2.

**CORRISPONDENZE
CON STATI ESTERI**
oltre l'Austria senza
toccare quelli della Lega
Austro-Germanica

Tassa per la Lettera
semplice e sino
al peso di Grammi

17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	Tassa complessiva
Porto interno	Porto Estero	Porto marittimo	
L. C.	L. C.	L. C.	L. C.

PER
l'ulteriore
progressione
delle tasse
Vedi
la relativa
Tavola
alle sotto
indicate
lettere

SPEZIONI
SOTTO FASCIA

SPEZIONI
DI CAMPIONI

Osservazioni

$\frac{A}{(1.2)}$ $\frac{B}{(3)}$

Le spedizioni sotto
fascia confidate
per l'inoltro alla
Posta - Lettere
non potranno ec-
cedere i gr. 280.

e per la *Scozia*
e verrà esat-
ta per il lo-
ro trasporto
sino a gr. 35
la tassa di
una lettera
semplice, ed
oltre questo
peso sino a
gr. 52 1/2 il
porto doppio.

$\frac{A}{(1.2.1.1)}$

Per ogni gr. 17 1/2
Porto estense C. 5
« P. Aust. Germ. 5
Porto estero . . 5
« P. svizzero, co-
me per le spe-
dizioni d'*Assia*.

Porto estense
ed *Aust. Ger.*
per ogni gr.
35 la tassa
di una lett.
semplice.

Porto estero :
sino a gr. 35
la tassa di
una lettera
semplice: ol-
tre gr. 35 si-
no a gr. 52 1/2
la tassa dop-
pia.

Le lettere rac-
comandate
devono esse-
re affrancate.
Tassa di rac-
comandazio-
ne: cent. 25.

$\frac{A}{(1.2)}$ $\frac{C}{(1)}$ $\frac{A}{(1)}$

Non vengono
accett. colla
Posta-lettere
oltre il peso
di gr. 52 1/2.
Porto svizzero:
come per le
spedizioni di
Assia Cassel.

NOME DEI PAESI		CONDIZIONE dell' affrancatura la quale sarà quasi sempre da effettuarsi in moneta	1. CORRISPONDENZE ESTENSI-GERMANICHE o in transito degli Stati della Lega Austro-Germanica									
			Tassa per la Lettera semplice e sino al peso di Grammi									
			17 ²³ / ₄	17 ²³ / ₄	17 ²³ / ₄	17 ²³ / ₄	Tassa complessiva					
Porto Estense	Porto Austro-Germ.	Porto Estero	Porto Svizzero	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	
PAESI BASSI	Almelo, Apeldoorn, Arnhem, ec. (<i>Via di Verona o Venezia</i> <i>Per e da tutti gli altri paesi. (Via di Verona o Venezia.</i>	Le lettere possono essere impostate franche o non franche	-	15	-	40	-	15	-	-	-	70
PRUSSIA	Coblenza } <i>Via di Milano-</i> Colonia } <i>per Chiasso e</i> Treveri } <i>Basilea</i>	idem	-	15	-	40	-	-	-	-	-	15 70
REUSS - REUSS - REUSS -	Ebersdorf } Greitz } <i>Vedi Germania</i> Schleitz } <i>Stati della Lega Austro-German.</i>											
SCHLESWIG		idem	-	15	-	40	-	40	-	-	-	95
SCHWARZBURG	Sondersausen e Rundolstadt. <i>Vedi Germania</i> Stati della Lega Austro-Germanica.											
SERVIA		idem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.

**CORRISPONDENZE
CON STATI ESTERI**
oltre l'Austria senza
toccare quelli della Lega
Austro-Germanica

Tassa per la Lettera
semplice e sino
al peso di Grammi

17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	Tassa complessiva
Porto interno	Porto Estero	Porto marittimo	
L. C. L.	L. C. L.	L. C. L.	L. C.

PER
l' ulteriore
progressione
delle tasse
Vedi
la relativa
Tavola
alle sotto
indicate
lettere

SPEDIZIONI

SOTTO FASCIA

SPEDIZIONI

DI CAMPIONI

Osservazioni

A
(1.2.1)

Li suddetti porti,
meno lo sviz-
zero.

Li porti sudd.,
meno lo sviz-
zero.

A C
(1.2)

Come le spedizioni
di *Assia*. Vedi
Assia Cassel.

Come le sped.
di *Assia*. Vedi
Assia Cassel.

A
(1.2.1)

Come le spedizioni
di *Danimarca*. -
Via di Verona o
Venezia.

Come le sped.
di *Danimar-
ca*. -
Via di Verona
o Venezia.

A
(1.2.2)

Per ogni gr. 17 1/2
Porto interno C. 5
Da affrancarsi.

Per ogni gr.
35 la tassa
di una lett.
semplice.

A
(2)

40 - - - - - 40

NOME DEI PAESI	CONDIZIONE dell' affrancatura la quale sarà quasi sempre da effettuarsi in moneta	1. CORRISPONDENZE ESTENSI-GERMANICHE o in transito degli Stati della Lega Austro-Germanica							
		Tassa per la Lettera semplice e sino al peso di Grammi							
		17 ³ / ₄	17 ³ / ₄	17 ³ / ₄	17 ³ / ₄	Tassa complessiva			
Porto Estense	Porto Austro-Germ.	Porto Estero	Porto Svizzero	L.	C.	L.	C.	L.	C.

SVEZIA.	Per Amburgo e Danimarca. . . . (Via di Milano)	Le lettere possono essere impostate franche o non franche Una parziale affrancatura non è ammissibile	-	15	-	40	-	70	-	15	1	40
---------	--	---	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----

NOME DEI PAESI	CONDIZIONE dell' affrancatura la quale sarà quasi sempre da effettuarsi in moneta	1. CORRISPONDENZE ESTENSI-GERMANICHE o in transito degli Stati della Lega Austro-Germanica					
		Tassa per la Lettera semplice e sino al peso di Grammi					
		17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	Tassa complessiva	
		Porto Estense	Porto Austro-Germ.	Porto Estero	Porto Svizzero		
		L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	
SVEZIA	Per Stettino o Stralsund } <i>Via di Milano</i>	Le lettere possono essere impostate franche o non franche	- 15	- 40	- 70	- 15	1 40
	Per Amburgo e Danimarca } <i>Via di Verona o Venezia</i>	Una parziale affrancatura non è ammissibile	- 15	- 40	- 70	-	1 25
SVIZZERA	Per Camerata } Balerna, Bellinzona, Biasca, Bironico, Bodio, Castasegna, Chiasso, Giornico, Grono, Locarno, Lugano, Magadino, Melano, Mendrisio, Miso, Ossogna, Roveredo, Taverne . . .						

2.

**CORRISPONDENZE
CON STATI ESTERI**
oltre l'Austria senza
toccare quelli della Lega
Austro-Germanica

Tassa per la Lettera
semplice e sino
al peso di Grammi

17 ²⁰/₄ | 17 ²⁰/₄ | 17 ²⁰/₄

Porto interno	Porto Estero	Porto marittimo	Tassa complessiva
---------------	--------------	--------------------	----------------------

L. C. L. C. L. C. L. C. L. C.

PER
l' ulteriore
progressione
delle tasse
Vedi
la relativa
Tavola
alle sotto
indicate
lettere

SPEDIZIONI

SOTTO FASCIA

SPEDIZIONI

DI CAMPIONI

Osservazioni

Per ogni gr. 17 1/2
Porto svizzero,
come per le spe-
dizioni di *Assia*.

A B A
 $\frac{A}{(1.2)} \quad \frac{B A}{(1)(1)}$

A B
 $\frac{A}{(1.2)} \quad \frac{B}{(1)}$

Li suddetti porti,
meno lo svizzero.

Ove questa let-
tera che verrà
pesata in oc-
casione della
tassazione
unitamente
ai campioni
od alle mos-
tre, eccedes-
se il succita-
to peso, sog-
giacerà l' in-
tiera spediz.
alla solita tas-
sa delle lett.
Porto svizzero:
come per le
spedizioni di
Assia.

per la via di
Stettino e di
Stralsund,
inoltrandole
nelle altre
stazioni alla
volta di Am-
burgo per l'
ulteriore
trasporto in
Svezia per la
via di Dani-
marca.

Li sudd. porti,
meno lo sviz-
zero.

*Porto interno
e svizzero:* per
ogni gr. 35 la
tassa di una
lett. semp.
A simili sped.
potrà essere
attaccata u-
na sola lett.
semp., il cui

Le lett. racco-
mand. vanno
affrancate.

NOME DEI PAESI

CONDIZIONE
dell'
affrancatura
la quale sarà
quasi sempre
da effettuarsi
in moneta

1. CORRISPONDENZE ESTENSI-GERMANICHE o in transito degli Stati della Lega Austro-Germanica				
Tassa per la Lettera semplice e sino al peso di Grammi				
17 $\frac{2}{4}$	17 $\frac{2}{4}$	17 $\frac{2}{4}$	17 $\frac{2}{4}$	
Porto Estense	Porto Austro-Germ.	Porto Estero	Porto Svizzero	Tassa complessiva
L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.

SVIZZERA

Per Chiavenna

Li paesi suddetti, e
Airolo, Ambri Ander-
matt, Ghur, Cum-
bels, Davos, Dazio,
Dissentis, Faido,
Hims, Ilanz, Küblis,
Mühlen, Oberebruck,
Poschiavo, Reiche-
nau, Samaden Sil-
vaplana, Spluga,
Truns, Thusis, Vi-
cosoprano, Zernetz.,
Zizers.

Per e da tutti gli altri
paesi

Le lettere
possono essere
imposte
franche
o non franche
(con Franco-
bolli)
Una parziale
affrancatura
non è
ammissibile

TREVERI

Via di Milano - per Chias-
so e Basilea

Le lettere
possono essere
imposte
franche
o non franche

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	15	40	-	15 - 70

2. CORRISPONDENZE CON STATI ESTERI oltre l'Austria senza toccare quelli della Lega Austro-Germanica								PER l'ulteriore progressione delle tasse Vedi la relativa Tavola alle sotto indicate lettere	SPEDIZIONI SOTTO FASCIA	SPEDIZIONI DI CAMPIONI	Osservazioni
Tassa per la Lettera semplice e sino al peso di Grammi											
17 $\frac{2}{3}$	17 $\frac{2}{3}$	17 $\frac{2}{3}$	Tassa complessiva								
Porto interno	Porto Estero	Porto marittimo	L.	C.	L.	C.	L.	C.			
-	40	-	15	-	-	-	55	$\frac{A}{(2.1)}$	Per ogni gr. 17 1/2 Porto interno C. 5 « P. svizzero . « 5	peso sarà ri- levato insie- me a quello del campione o della mo- stra per l'ap- plicazione della rispet- tiva tassa. Ove la lettera attaccata ec- cedesse il pe- so di una lett. sempl., sarà assoggettata l'intera spe- dizione alla solita tassa di porto.	Tassa di rac- comandazio- ne cent. 25.
-	40	-	30	-	-	-	70	$\frac{R \quad C}{(2)}$			
-	-	-	-	-	-	-	-	$\frac{A \quad C}{(1.2.1)}$	Come le spedizioni di <i>Assia</i> . Vedi <i>Assia Cassel</i> .	Come le sped. di <i>Assia</i> . Vedi <i>Assia Cassel</i> .	

NOME DEI PAESI	CONDIZIONE dell' affrancatura la quale sarà quasi sempre da effettuarsi in moneta	1. CORRISPONDENZE ESTENSI-GERMANICHE o in transito degli Stati della Lega Austro-Germanica									
		Tassa per la Lettera semplice e sino al peso di Grammi									
		17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$						
		Porto Estense	Porto Austro-Germ.	Porto Estero	Porto Svizzero	Tassa complessiva					
L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	
TURCHIA	<i>Europea:</i> Mostar. Costantinopoli, Seres, Sa- lonicchi, Tulcza, Varna, Carnea Gallipoli { <i>a</i>) per la via di Tri- ed i Darlanelli { este coi piroscafi del Lloyd { <i>b</i>) per la via di terra e coi battelli a vapore del Danu- bio inferiore e sul mare Sofia Asiatica: cioè { <i>a</i>) per la via Berutti, Ces- di Trieste ec. mè, Larnaca, Mitilene, Ro- di, Samsun, } Smirne, Tene- } dos, Trebi- } <i>b</i>) per la via sonda. } di terra ec.	Le lettere possono essere impostate franche o non franche idem	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.
CORRISPONDENZE
CON STATI ESTERI
oltre l'Austria senza
toccare quelli della Lega
Austro-Germanica

Tassa per la Lettera
semplice e sino
al peso di Grammi

17 $\frac{2}{4}$	17 $\frac{2}{4}$	17 $\frac{2}{4}$	Tassa complessiva	
Porto interno	Porto Estero	Porto marittimo	L.	C.
L.	C.	L.	L.	C.

PER
l'ulteriore
progressione
delle tasse
Vedi
la relativa
Tavola
alle sotto
indicate
lettere

SPEDIZIONI
SOTTO FASCIA

SPEDIZIONI
DI CAMPIONI

Osservazioni

40 - 30 - - - 70 $\frac{A}{(2)}$ $\frac{C}{-}$

Per ogni gr. 17 1/2
Porto interno . « 5
« Porto estero . « 5

40 - 55 - - - 95 $\frac{A}{(2)}$ $\frac{B}{(2)}$

40 - - - 55 - 95

40 - 55 - 30 1 25 $\frac{A}{(2)}$ $\frac{B}{(2)}$ $\frac{C}{-}$

Per ogni gr. 17 1/2
Porto interno . « 5
« Porto estero . « 10
Da affrancarsi.

Per ogni gr.
35 la tassa
di una lett.
semplice.

40 - 40 - - - 80 $\frac{A}{(2.2)}$

Per ogni gr. 17 1/2
Porto interno . « 5
« Porto estero . « 5

40 - - - 55 - 95 $\frac{A}{(2)}$ $\frac{B}{(2)}$

40 - 55 - 30 1 25 $\frac{A}{(2)}$ $\frac{B}{(2)}$ $\frac{C}{-}$

Per ogni gr. 17 1/2
Porto interno . « 5
« Porto estero . « 10

Le corrispon-
denze per al-
tri paesi del-
la Turchia
sono da af-
francarsi si-
no a quello
dei controno-
minati luo-
ghi, oppure
dei punti in-
dicati per la
Moldavia Ser-
via o Vala-
chia per il
quale le me-
desime van-
no instradate
secondo la
posizione ge-
ografica del
luogo di de-
stinazione.

NOME DEI PAESI		CONDIZIONE dell' affrancatura la quale sarà quasi sempre da effettuarsi in moneta	1. CORRISPONDENZE ESTENSI-GERMANICHE o in transito degli Stati della Lega Austro-Germanica									
			Tassa per la Lettera semplice e sino al peso di Grammi									
			17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	17 $\frac{3}{4}$	Tassa complessiva					
			Porto Estense	Porto Austro-Germ.	Porto Estero	Porto Svizzero			L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
E precisamente Bukarest. .		Le lettere possono essere imposte franche o non franche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALACHIA	Ibraila { a) coi piroscafi del Lloyd b) per la via di terra e coi battelli a va- pore sul Danubio . .	. idem .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALDECK CON PIRMONT	Vedi Germania Stati del- la Lega Austro-German .											
WESTFALIA	Via di Milano - per Chias- so e Basilea idem .	-	15	-	40	-	-	-	15	-	70
WÜRTEMBERG	Vedi Germania Stati del- la Lega Austro - German.											

1.		2.				PER l'ulteriore progressione delle tasse Vedi la relativa Tavola alle sotto indicate Lettere	SPEDIZIONI SOTTO FASCIA	SPEDIZIONI DI CAMPIONI	Osservazioni
CORRISPONDENZE CON STATI ESTERI oltre l'Austria senza toccare quelli della Lega Austro-Germanica		Tassa per la Lettera semplice e sino al peso di Grammi							
17 1/2		17 1/2	17 1/2	17 1/2	Tassa complessiva	L. C. L. C. L. C. L. C.	L. C. L. C. L. C. L. C.	L. C. L. C. L. C. L. C.	
Austro-Germ.	Porto Estero	Porto Estero	Porto marittimo	Porto interno					
-	40	-	30	-	-	70	A (2)	C	Le corrispon- denze a de- stinazione di altri paesi della Valachia sono da af- francarsi all' atto dell'im- postazione sino a quello dei controno- minati luoghi pel quale es- se devono es- sere instra- date secondo la posizione del luogo di destinazione.
-	40	-	-	55	-	95	A (2)	B (2)	
-	40	-	40	-	-	80	A (2.2)		
-	40	-	-	-	-	-	A (1.2.1)		
							Per ogni gr. 17 1/2 Porto interno C. 5 Da affrancarsi.	d.	
							Come le spedizioni di Assia. Vedi Assia Cassel.	Come le sped. di Assia. Vedi Assia Cassel.	

TAVOLA

PER LA COMMISURAZIONE DELLE TASSE DI PORTO

- 1.° Per le Corrispondenze Estensi-Germaniche o in transito per gli Stati della Lega Austro-Germanica.
 2.° Per le Corrispondenze con Stati oltre l'Austria senza toccare quelli della Lega Austro-Germanica.

PESO METRICO		A		B				C		D		E							
		Porto		Porto				Porto		Porto		Porto dei Principati							
GRAMMI		Estense	interno o della Lega	Prussiano Svedese	Danese	Marittimo	Prussiano Svedese	Norvegese	Belgio	Per i fogli da e per la Norvegia	Lippe- Detmold	Schaumburg Lippe							
da	sino a	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.		
		(1)		(2)		(1)		(2)		(3)				(1)		(2)			
-	83/4	-	15	-	40	-	70	-	55	1	-	-	30	-	25	10	-	20	
83/4	17 2/4	-	15	-	40	-	70	-	55	1	-	-	30	-	25	10	-	20	
17 2/4	26 1/4	-	30	-	80	1	35	1	05	2	-	-	55	-	45	20	-	35	
26 1/4	35	-	30	-	80	1	35	1	05	2	-	-	55	-	45	20	-	35	
35	43 3/4	-	45	1	20	2	00	1	60	2	95	-	80	-	70	30	-	55	
43 3/4	52 2/4	-	45	1	20	2	00	1	60	2	95	-	80	-	70	30	-	55	
52 2/4	61 1/4	-	60	1	60	2	65	2	10	3	95	1	05	-	90	35	-	70	
61 1/4	70	-	60	1	60	2	65	2	10	3	95	1	05	-	90	35	-	70	
70	78 3/4	-	75	2	00	3	30	2	65	4	90	1	35	1	10	45	-	90	
78 3/4	87 2/4	-	75	2	00	3	30	2	65	4	90	1	35	1	10	45	-	90	
87 2/4	96 1/4	-	90	2	40	3	95	3	15	5	90	1	60	1	35	55	1	05	
96 1/4	105	-	90	2	40	3	95	3	15	5	90	1	60	1	35	55	1	05	
105	113 3/4	1	05	2	80	4	60	3	65	6	90	1	85	1	55	65	1	25	
113 3/4	122 2/4	1	05	2	80	4	60	3	65	6	90	1	85	1	55	65	1	25	
122 2/4	131 1/4	1	20	3	20	5	25	4	20	7	85	2	10	1	75	70	1	40	
131 1/4	140	1	20	3	20	5	25	4	20	7	85	2	10	1	75	70	1	40	
140	148 3/4	1	35	3	60	5	90	4	70	8	85	2	35	2	00	80	1	60	
148 3/4	157 2/4	1	35	3	60	5	90	4	70	8	85	2	35	2	00	80	1	60	
157 2/4	166 1/4	1	50	4	00	6	55	5	25	9	80	2	65	2	20	90	1	75	
166 1/4	175	1	50	4	00	6	55	5	25	9	80	2	65	2	20	90	1	75	
175	183 3/4	1	65	4	40	7	25	5	75	10	80	2	90	2	40	1	95	1	95
183 3/4	192 2/4	1	65	4	40	7	25	5	75	10	80	2	90	2	40	1	95	1	95
192 2/4	201 1/4	1	80	4	80	7	90	6	30	11	75	3	15	2	65	1	05	2	10
201 1/4	210	1	80	4	80	7	90	6	30	11	75	3	15	2	65	1	05	2	10
210	218 3/4	1	95	5	20	8	55	6	80	12	75	3	40	2	85	1	15	2	30
218 3/4	227 2/4	1	95	5	20	8	55	6	80	12	75	3	40	2	85	1	15	2	30
227 2/4	236 1/4	2	10	5	60	9	20	7	35	13	75	3	65	2	05	1	25	2	45
236 1/4	245	2	10	5	60	9	20	7	35	13	75	3	65	2	05	1	25	2	45
245	253 3/4	2	25	6	00	9	85	7	85	14	70	3	95	2	30	1	35	2	65
253 3/4	262 2/4	2	25	6	00	9	85	7	85	14	70	3	95	2	30	1	35	2	65
262 2/4	271 1/4	2	40	6	40	10	50	8	35	15	70	4	20	2	50	1	40	2	80
271 1/4	280	2	40	6	40	10	50	8	35	15	70	4	20	2	50	1	40	2	80

Per ogni peso maggiore la progressione seguirà come contro.

Per ogni gr. 17 2/4 la tassa di una lettera semplice.

— IV —

CORRISPONDENZE

NATE NEGLI STATI ESTENSI DIRETTE A STATI ESTERI

non compresi

**nella Lega Austro-Italica o procedenti dai medesimi
senza transitare per gli Stati Austriaci**



INDICAZIONE delle CORRISPONDENZE	CONDIZIONE dell' affrancatura in partenza	A PER LE PROVINCE DI MODENA E REGGIO							
		Arrivo				Partenza			
		Tassa della Lettera semplice							
		Porto Estense	Porto Estero	Tassa complex.	Porto Estense	Porto Estero	Tassa complex.	Porto Estense	Porto Estero
		L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
I. <i>Corrispondenze per le quali sono da prelevarsi i porti esteri controindicati a senso delle Convenzioni coll' Estero.</i>									
REGNO DELLE DUE SICILIE	Obbligatoria (con Francobolli)	40		40	40			40	
STATI SARDI {	Via di Parma	d.	25		25	25			25
	Via di Sarzana	d.							
BELGIO, FRANCIA, ALGERIA {	Via di Parma		25	1 20	1 45				
	Via di Sarzana	Obbligatoria (ma in moneta)							
GRAN BRETTAGNA {	Via di Parma		25	1 52	1 77				
	Via di Sarzana	d.							
SPAGNA, PORTOGALLO, GIBILTERRA {	Via di Parma		25	1 22	1 47				
	Via di Sarzana	d.							
SVIZZERA {	Via di Parma		25	90	1 15				
	Via di Sarzana	d.							

B PER LA PROVINCIA DI MASSA									SPEDIZIONI SOTTO FASCIA	SPEDIZIONI di CAMPIONI	AVVERTENZE GENERALI
Arrivo			Partenza								
Tassa della Lettera semplice											
Porto Estense	Porto Estero	Tassa compless.	Porto Estense	Porto Estero	Tassa compless.	Porto Estense	Porto Estero	Tassa compless.			
L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.			
40		40	40		40				Per ogni gr. 17 1/2 Porto estense . . . C.	5	<p>1. Per le corrispon- denze nate in questi Stati e dirette a Stati esteri non compresi nel- la Lega Austro-Italica o precedenti dai medesi- mi senza transitare per gli Stati Austriaci, la tassa (estense) sarà in massima regolata sul duplice estremo del peso e della distanza:</p> <p>a) il peso sarà quello fissato dalle Convenzio- ni fondamentale e spe- ciale: e</p> <p>b) la distanza sarà quella che effettivamente intercede in partena- za, dal luogo d'imposta- zione sino al confine del territorio estense o di quello in Lega; ed in arrivo, dal punto d'in- gresso nel territorio, come sopra, sino al luogo di destinazione.</p> <p>Per le stampe sotto fascia, pei campioni e per le mostre impostati in modo da potersi fa- cilmente verificare, si starà al disposto dall' art. 13 della Conven- zione fondamentale 5 novembre 1850, dichia- rato dall'art. 10 della speciale Convenzione 31 dicembre 1851. (<i>Rego- lam. sulla Posta-lettere</i> art. 5).</p>
15		15	15		15				d.		
15	1 20	1 35	15	50	65				Per ogni gr. 17 1/2 Porto estense . . . «	5	
									Per ogni gr. 45 Porto este- ro «	5	
15	1 52	1 67							Per ogni gr. 17 1/2 Porto estense . . . «	5	
									Per ogni gr. 45 Porto este- ro «	10	
15	1 22	1 37	15	1 40	1 55				Le stampe <i>non</i> <i>periodiche</i> da o per la Gran Brettagna ed oltre si tassano come lettere.		
15	90	1 05							Per ogni gr. 17 1/2 Porto estense . . . «	5	
									Per ogni gr. 45 Porto este- ro «	5	

V. CORRISPONDENZE CIRCOLANTI NELL' INTERNO DELLO STATO

PESO METRICO				DISTANZA				SPEDIZIONI SOTTO FASCIA	CAMPIONI
Grammi				I.		II.			
da	sino a			L.	C.	L.	C.		
—	—	8	3/4	—	05	—	10	Per ogni gra. 17 1/2 cent. 5.	Per ogni gra. 35 cent. 10 per la prima distanza.
8	3/4	17	2/4	—	10	—	20		
17	2/4	26	1/4	—	15	—	30	Per ogni gra. 35 cent. 20 per la seconda distanza	
26	1/4	35	—	—	20	—	40		
35	—	43	3/4	—	25	—	50		
43	3/4	52	2/4	—	30	—	60		
52	2/4	61	1/4	—	35	—	70		
61	1/4	70	—	—	40	—	80		
70	—	78	3/4	—	45	—	90		
78	3/4	87	2/4	—	50	1	00		
87	2/4	96	1/4	—	55	1	10		
96	1/4	105	—	—	60	1	20		
105	—	113	3/4	—	65	1	30		
113	3/4	122	2/4	—	70	1	40		
122	2/4	131	1/4	—	75	1	50		
131	1/4	140	—	—	80	1	60		
140	—	148	3/4	—	85	1	70		
148	3/4	157	2/4	—	90	1	80		
157	2/4	166	1/4	—	95	1	90		
166	1/4	175	—	1	00	2	00		
175	—	183	3/4	1	05	2	10		
183	3/4	192	2/4	1	10	2	20		
192	2/4	201	1/4	1	15	2	30		
201	1/4	210	—	1	20	2	40		
210	—	218	3/4	1	25	2	50		
218	3/4	227	2/4	1	30	2	60		
227	2/4	236	1/4	1	35	2	70		

e così di seguito

Avvertenze generali

1. La tassa d'impostazione deve in massima soddisfarsi anticipatamente mediante franco-bolli, da applicarsi in modo sicuro al margine superiore dell'indirizzo, umettando lo strato di gomma, di cui sono a tergo spalmati, e dopo ciò può ognuno introdurre nella cassetta di deposito o buca le lettere stampe sotto fascia, campioni o mostre che non si vogliono raccomandare (*Regolam. sulla Posta lettere art. 2, e 1*).

2. I franco-bolli sono rispettivamente del prezzo di cent. 5, 10, 15, 25, 40, e 100, impressi in carte di diverso colore,

ciò da c.	5	in carta di color verde		
α	10	α	α	rosa
α	15	α	α	giallo chiaro
α	25	α	α	giallo scuro
α	40	α	α	cilestro
da L.	1,00	α	α	bianca

Gli Uffizj postali ed i Dispensieri dei generi di privativa sono rispettivamente incaricati della vendita dei franco-bolli (*Regolam. sulla Posta lettere art. 3.*)

3. a) Per le corrispondenze nate e circolanti nell' interno degli Stati Estensi il peso di una lettera semplice è determinato in gr. 8 $\frac{3}{4}$ progredendo da gr. 8 $\frac{3}{4}$ a gr. 8 $\frac{3}{4}$.

b) In quanto alla distanza, la minore sarà fino a miglia 40 geometriche italiane, oltrepassandosi le quali, si avrà la distanza massima.

c) La tassa che pel minor peso e per la minor distanza sarà di cent. 5 si accrescerà di 5 in 5 cent. in ragione di peso, e si raddoppierà per la distanza massima.

d) Per le stampe sotto fascia, pei campioni, e per le mostre impostati in modo da potersi facilmente verificare, si osserverà il disposto dagli articoli 13 e 10 rispettivamente delle convenzioni fondamentale e speciale colla sola modificazione che pei campioni e mostre la tassa per ogni gr. 35 di peso sarà di cent. 10.

e) Mancando il mittente di soddisfare la tassa coll' apposizione dei franco-bolli, gli articoli impostati avranno non ostante corso, ma il destinatario sarà obbligato a soddisfare la tassa e più la soprata tassa di cent. 5 da aumentarsi in proporzione del peso, con riguardo alla qualità dell' articolo impostato (*Regolam. sulla Posta lettere art. 6.*)

4. Le lettere di *parte*, cioè quelle portanti atti di cause giudiziarie, non si riceveranno dagli Uffizj postali, che *raccomandate* e per *ricevuta di ritorno* a fronte del pagamento delle relative tasse (*Regolam. sulla Posta lettere art. 7.*)

5. La tassa di raccomandazione oltre quella del porto in ragione del peso e della distanza sarà di cent. 25; ed in egual misura sarà quella per la ricevuta di ritorno.

6. Il destinatario, che riceve un oggetto raccomandato, deve munire della propria firma la ricevuta di ritorno, premettendovi la data del giorno in cui gli sia stato consegnato l' oggetto medesimo e deve pure apporre la sua firma in un Registro, nel quale l' oggetto stesso è descritto (*Regolam. sulla Posta lettere art. 8 e 10.*)

VII. *TABELLA delle distanze che passano fra le Stazioni della Posta Cavalli*

DENOMINAZIONE delle STRADE PRINCIPALI	Paesi posti sulle Vie OVE ESISTONO STAZIONI POSTALI	DISTANZE esprese IN POSTE	
STRADA DI MANTOVA PER CARPI	Da Modena a Carpi Poste	1	1/4
	Da Carpi a Novi «	1	—
	Da Novi a S. Benedetto «	1	1/2
STRADA DELLA MIRANDOIA E DEL FINALE	Da Modena al Cristo «	1	1/4
	Dal Cristo alla Mirandola «	1	1/2
	Dalla Mirandola ad Ostiglia «	2	—
VIA EMILIA	Da Modena alla Samoggia «	1	1/2
	« a Rubiera «	1	—
	Da Rubiera a Reggio «	—	—
	Da Reggio a S. Ilario «	1	1/4
STRADA DI MANTOVA PER GUASTALLA	Da S. Ilario a Parmā «	1	—
	Da Reggio a Guastalla «	3	—
STRADA DI BRESCELLO PER GUASTALLA E PARMA	Da Guastalla a Borgoforte «	2	—
	Da Reggio a Brescello per Castelnuovo di sotto «	2	1/2
	Da Brescello a Guastalla «	1	—
	« a Parma «	2	—
VIA DEL LITTORALE MASSESE	« a Casalmaggiore per Viadana «	1	—
	Da Massa a Pietrasanta «	1	—
	« all' Avenza «	1	—
VIA DI PONTREMOLI	Dall' Avenza a Sarzana «	1	—
	Da Terrarossa a Pontremoli «	2	—
	« all' Avenza per Caniparola «	3	1/4
STRADA GIARDINI	« a Sarzana per Caniparola «	3	—
	Da Modena a Pavullo per S. Venanzio «	4	1/2
	Da Pavullo a Pievepelago «	3	3/4
	Da Pievepelago a S. Marcello «	3	—
VIA MILITARE DA REGGIO A MASSA	« a Castelnuovo di Garfagnana «	3	—
	Da Reggio a Castelnuovo nei Monti per Pontremoli e Cassina «	5	—
	Da Castelnuovo ne' Monti a Fivizzano per Colagna «	4	3/4
	Da Fivizzano a Fosdinovo «	2	—
	Da Fosdinovo a Massa per la Spolverina «	2	—

TARIFFA dei Prezzi delle corse

nelle Province di quà dell' Apennino

Per ogni cubbia di cavalli e per ciascuna posta si pagano . . . L.	5	50
Nel caso del 3° cavallo si pagherà in proporzione cioè: Una metà di più per cadauna posta.		
Mancia al Postiglione per posta €	1	50
La mancia fissata per due cavalli attaccandosi il 3° non si aumenta.		
Per un cavallo da sella ad uso dei corrieri che precedono le carrozze per cadauna posta la metà della corsa cioè: . . . €	2	75
Carrozza coperta a 4 ruote per posta €	1	50
Legni scoperti a due o 4 ruote €	—	60
Mancia agli Stallieri per cubbia €	—	25

nelle Province oltre Apennino

Per ogni cubbia di cavalli per ciascuna posta L.	5	60
Per 3 cavalli si paga un cavallo di più e la mancia ai Posti- glioni non viene aumentata.		
Mancia al Postiglione per posta €	1	68
Allo Stalliere per cubbia €	—	28
Per un cavallo che precede i legni o ad uso di staffetta . . . €	2	80
Per un legno coperto o scoperto a 4 ruote per posta €	1	68

N. B. Il Mastro di Posta ha diritto di aggiungere un cavallo di rinforzo
nella Stazione di Massa ed Avenza e viceversa.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

NOTIFICAZIONE

A procurare ai Loro rispettivi Sudditi il vantaggio di un più libero commercio, che promova la reciproca industria e prosperità nazionale Sua Altezza Reale il Nostro Augusto Sovrano, Sua Maestà l'Imperatore d'Austria e Sua Altezza Reale l'Infante Duca di Parma convennero fin dal 3 Luglio 1849 di stabilire una Lega Doganale fra i loro Stati.

Concluso ora in Vienna e firmato dai rispettivi Plenipotenziarii il relativo Trattato con alcuni Articoli separati, l'uno e gli altri sono stati approvati e ratificati dalle tre Alte Parti Contraenti, e quindi d'Ordine Sovrano si pubblicano qui appresso per norma di chiunque.

TRATTATO DI LEGA DOGANALE

fra

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria

Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena e

Sua Altezza Reale l'Infante di Spagna, Duca di Parma.

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria Re d'Ungheria, Boemia, Gallizia, Lodomiria, Lombardia, Venezia ec. ec.,

Sua Altezza Reale l'Arciduca d'Austria Duca di Modena ec. ec., e

Sua Altezza Reale l' Infante di Spagna Duca di Parma ec. ec.

mossi dalla convinzione dei vantaggi, che sarebbero per derivare ai proprii sudditi da una Lega doganale, essendosi determinati colla Convenzione 3 Luglio 1849 a stringerla fra Loro, ed esauriti gli studii sul modo il più opportuno per mandarla ad effetto, nominarono per la definitiva conclusione della medesima a Loro Plenipotenziarii, cioè:

Sua Maestà l' Imperatore d' Austria il Signor Conte Carlo di Buol Schauenstein Cavaliere dell' Ordine Imperiale Austriaco della Corona di ferro, Gran Croce dell' Ordine Imperiale dell' Aquila bianca, Cavaliere dell' Ordine Gran Ducale Badese della Fedeltà, Gran Croce dell' Ordine del Leone, e dell' Ordine Gran Ducale Assiano di S. Luigi, Senatore Gran Croce del S. A. I. Ordine Costantiniano di S. Giorgio, Cavaliere di devozione dell' Ordine Gerosolimitano, Ciambellano e Consigliere Intimo effettivo di sua Maestà Imperiale R. Apostolica e Suo Ministro degli Affari Esteri e della Casa Imperiale, ed il Signor Andrea Cavaliere di Baumgartner, Dottor in Filosofia, Cavaliere dell' Ordine Imperiale Austriaco di S. Leopoldo e dell' Ordine Reale Sassone del Merito Civile, Cavaliere Gran Croce dell' Ordine del Merito di Toscana sotto il titolo di S. Giuseppe, e dell' Ordine Ducale Parmigiano di S. Lodovico, Consigliere Intimo effettivo di Sua Maestà Imperiale R. Apostolica e suo Ministro delle Fi-

nanze, del commercio, dell' Industria e delle Pubbliche Costruzioni, e

Sua Altezza Reale il Duca di Modena il Nobil Signor Ferdinando Castellani Tarabini Ciambellano dell' A. S. R., Suo Consigliere di Stato e Ministro delle Finanze, e

Sua Altezza Reale il Duca di Parma il Signor Barone Tommaso Ward, Senatore Gran Croce del S. A. I. Ordine Costantiniano di S. Giorgio, Gran Croce dell'Ordine Ducale Parmigiano di S. Lodovico, Cavaliere Gran Croce dell' Ordine del Merito di Toscana sotto il titolo di S. Giuseppe, Cavaliere di seconda Classe dell' Ordine Imperiale Austriaco della Corona di Ferro, Consigliere di Stato onorario di S. A. R. il Gran Duca di Toscana, Grande di Corte, e Ciambellano di S. A. R. il Duca di Parma, Suo Ministro di Stato, e Ministro Residente presso la corte Imperiale di Vienna, i quali dopo di avere scambiati i loro Pieni Poteri, ed averli riconosciuti in buona e debita forma hanno convenuti i seguenti Articoli:

Articolo 1.

È stabilita una Lega doganale fra l' Impero d' Austria e gli Stati di Modena e di Parma, la quale comprende i territorii dei due Ducati ed il territorio doganale Austriaco.

Questa lega sarà ancora più stretta nei rapporti di legislazione, amministrazione e contabilità doganale fra i due Ducati ed il Regno Lombardo-Veneto.

Una linea daziaria segnerà la separazione del territorio doganale Austriaco e di quello dei due Ducati dagli altri Stati Confinanti, dal mare e dai territorii estradoganali Austriaci.

Articolo 2.

Le linee daziarie, che separarono finora i Ducati di Modena e di Parma fra loro e dal territorio doganale Austriaco verranno tolte, e le merci prodotte o daziate in uno dei singoli Stati, potranno, senza essere sottoposte a manipolazione, a pagamento di dazio o di altra imposta doganale, entrare nel territorio degli altri Stati Collegati e circolarvi liberamente.

Le merci ed i prodotti Estensi e Parmigiani nella loro circolazione entro la Monarchia Austriaca saranno parificati nei riguardi doganali ai prodotti ed alle merci del Regno Lombardo-Veneto.

Nessuno dei tre Stati contraenti potrà adottare disposizioni che restringano il libero Commercio tra loro e non potrà limitarsi in alcun modo il reciproco traffico dei grani e di altre vettovaglie nel territorio doganale della lega, nemmeno in tempo di carestia.

In quest'ultimo caso è facoltativo però a ciascuno dei tre Stati il permettere l'importazione di granaglie, o totalmente senza dazio, o con un dazio minore del comune, semprechè esso diasi debito in faccia alla lega della differenza in confronto del dazio normale.

Potranno altresì gli Stati contraenti, quando

si verifichi la suaccennata eventualità, procedere nell'interesse dei loro sudditi a comuni accordi tanto pel' aumento del dazio di esportazione, come per istabilire un divieto d'uscita delle granaglie.

Resta poi nel diritto degli Stati Collegati di proibire pel caso di guerra o di politici movimenti l'importazione o l'esportazione di cavalli, armi e munizioni e di materiali atti alla fabbricazione di alcuno dei due ultimi oggetti.

E coi debiti riguardi allo scopo precipuo del presente Trattato, che è la libertà del Commercio, e premessi gli opportuni concerti, potrà ciascuno degli Stati Contraenti adottare sul proprio confine quei regolamenti che ritenesse indispensabili alla sua interna sicurezza nei riguardi di polizia, di censura e di salute pubblica.

Articolo 3.

I sudditi di uno dei tre Stati contraenti, che si recassero nel territorio di alcun altro degli Stati medesimi con mostre o campioni, o per cercare lavoro o per acquistare merci ad uso dei loro esercizi, o per trafficare ai mercati od alle fiere saranno parificati ai sudditi dello Stato in cui entrano, senza che quindi abbiano ad essere assoggettati a nuova tassa, ogniquale volta per l'esercizio del loro commercio, mestiere od arte l'avessero già corrisposta allo Stato cui appartengono.

Con ciò ben s'intende per altro di favorire

unicamente il commercio ed il domicilio precario; poichè ove si trattasse di attivare nel territorio dell' altro Stato negozii stabili di vendita all' ingrosso od al minuto, o fabbriche od officine di qualunque specie, tornerebbe indispensabile conseguire il permesso dell' Autorità locale, ed assoggettarsi alle discipline amministrative vigenti nello Stato medesimo. Così pure non vengono con ciò alterate le esistenti disposizioni di polizia cui potessero andare soggetti gli individui suenunciati nelle loro qualità di viaggiatori e stranieri.

Articolo 4.

I navigli e le merci appartenenti ai Sudditi dei Ducati di Modena e di Parma godranno ai porti ed approdi Austriaci, come pure i navigli e le merci appartenenti ad individui Austriaci o Parmigiani godranno alle spiagge di Modena i diritti accordati ai navigli ed alle merci della nazione rispettivamente la più favorita.

Le disposizioni vigenti nell' Impero Austriaco relative alle spedizioni per mare da una parte all' altra del territorio doganale con esenzione del dazio per prodotti indigeni o merci estere importate regolarmente per consumo, s' intendono estese anco alle spedizioni, che avveniranno per simili oggetti dall' uno all' altro degli Stati Collegati attraversando il mare.

Articolo 5.

Le monete d'oro e d'argento verranno accettate dalle pubbliche Casse dei tre Stati Collegati, secondo le rispettive attuali loro Tariffe annesse al presente Trattato in Allegato A, le quali rimarranno invariabili fino a che una Commissione da nominarsi in via ministeriale dopo le avvenute ratificazioni, e composta di un Incaricato per ciascuno dei tre Stati avrà determinato entro tre mesi dalla sua riunione, una Tariffa uniforme di ragguaglio, basata sopra i veri rapporti dell'intrinseco valore delle rispettive monete. Ogni altra moneta non sarà ricevuta che in quello Stato, in cui abbia corso legale e colle limitazioni ivi stabilite. E tutte le volte che alcuno degli Stati Contraenti, usando del diritto regale di battere moneta sua propria, si attenesse ad un nuovo sistema monetario, allora dovrà pure convocarsi apposita Commissione per fissare il ragguaglio di questa moneta colle preesistenti.

Articolo 6.

La lega doganale non porta mutazione alle leggi ora vigenti nel Regno Lombardo-Veneto e nei Ducati sulla verificazione delle materie e dei lavori d'oro e d'argento; tali oggetti pertanto, quando in uno dei tre Stati abbiano debitamente riportato il bollo di garanzia ivi prescritto, potranno circolare liberamente in tutto il territorio doganale comune, senza venir assoggettati ad un secondo assaggio od a pagamento di ulteriori diritti.

In ognuno dei tre Stati saranno pubblicate le tabelle di ragguglio dei titoli e dei segni delle garanzie vigenti negli altri due.

La Commissione però, di cui al precedente Articolo, si occuperà di concretare una proposta di Legge Comune di garanzia per le materie e pei lavori d'oro e d'argento nel Regno Lombardo-Veneto e negli Stati Ducali.

Articolo 7.

In quei luoghi dove il Governo di Modena non avesse Consoli proprii, e quello di Parma o non ne avesse di proprii, o non fosse rappresentato dai Consoli di Sua Maestà il Re delle due Sicilie, assumeranno i Consoli Austriaci la protezione dei sudditi di Modena e di Parma, ed eserciteranno sui medesimi la giurisdizione in egual estensione e nella stessa guisa come sopra individui Austriaci, corrispondendo pei primi coi rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.

Articolo 8.

Vengono tolte tutte le differenze che finora sussistettero nell'Impero Austriaco, e nei due Ducati fra gli abitanti dell'uno e quelli degli altri Stati Collegati relativamente al pagamento di gabelle alle barriere, ai ponti, alle chiuse, ai passi su canali, fiumi, torrenti ed altre acque, o riguardo al compenso per l'uso di pubblici magazzini, bilancie, argani ed altri apparati.

Un aumento delle gabelle, od il trasloca-

mento, per altra causa che per forza maggiore, dell' Ufficio di percezione, od un accrescimento dei diritti per l' uso dei pubblici magazzini, bilancie, argani ec. non potranno nel Regno Lombardo-Veneto e nei due Ducati venire determinati che di comune consenso fra i tre Stati Collegati.

Articolo 9.

Sotto l' osservanza del prescritto all' Articolo antecedente i Navigli delle Alte Parti contraenti saranno abilitati a navigare anco in quei confluenti del Po e tratti di confluenti che scorrono non in confine, ma per entro degli Stati predetti, godendo delle medesime facilitazioni accordate ai Navigli dello Stato di cui battono le acque.

Articolo 10.

I Ducati di Modena e di Parma adottano le seguenti Leggi Austriache:

a la Tariffa daziaria generale 6 Novembre 1851 e quella dei diritti accessori del 1838, colle relative variazioni ed istruzioni;

b il Regolamento pelle Dogane e Privative dello Stato 11 Luglio 1835 insieme alle posteriori leggi doganali, alle relative norme ed istruzioni, ed alle leggi sulle marche ufficiali e private delle merci;

c la Legge Penale Finanziaria 11 Luglio 1835 insieme alle variazioni, istruzioni e norme che vi si riferiscono, per quanto riguarda le contravvenzioni alle leggi accennate ad *a, b, e, f*;

d le disposizioni organiche e di servizio della guardia di Finanza, che si contengono nel Regolamento attivato il 1° Agosto 1843 e le relative variazioni:

e la Patente Sovrana 6 Settembre 1850 sul bollo delle carte da giuoco, dei calendarii, delle gazzette e degli annunzii, e le posteriori variazioni;

f la Sovrana Risoluzione 12 Novembre 1849 sull'imposta dello Zucchero indigeno, e successive variazioni.

E nello adottare le suaccennate leggi convengono le Alte Parti contraenti su alcuni dazii differenziali, su alcune riserve, e su varie altre modificazioni regolamentarie richieste dalle circostanze degli Stati Ducali.

Le leggi di cui sopra, i dazii differenziali, le riserve e le modificazioni convenute, vengono dettagliatamente indicate e specificate in apposito Allegato **B**.

Allegato
B

Coll'entrare in attività nei Ducati le leggi e regolamenti suindicati e le concertate loro modificazioni rimangono abrogate tutte le disposizioni Ducali contrarie alle medesime, ritenuto che anco le Intendenze Ducali di Finanza, per quanto riguarda l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti summenzionati, si atterranno alle istruzioni ed alle massime che regolano l'istituzione, il procedimento e le facultà delle Intendenze di Finanza nel Regno Lombardo-Veneto.

In quanto poi all'esecuzione della Patente

Sovrana 6 Settembre 1850 resta convenuto che le carte da Giuoco, i Calendarii, le Gazzette e gli Annunzii pei quali fosse stata pagata l' imposta in uno degli Stati Contraenti, non possono venire usati o messi in commercio in altro degli Stati medesimi senza essere prima assoggettati al nuovo pagamento dell' intiera imposta a favore dell' Erario di quello Stato in cui si trasportano.

Articolo 11.

Nell' adozione della Tariffa daziaria generale, di cui nel precedente Articolo 10, quale Tariffa comune dei tre Stati Collegati, convengono le Alte Parti contraenti che il Ducale Governo Estense mantenga la sua speciale Tariffa dei Dazii d' uscita dei marmi dell' Oltrepennino Estense del 1 Maggio 1852, e che resti in facoltà del Governo stesso anche di variarla a seconda delle circostanze.

Il prodotto dei suddetti Dazii verrà riservato ad esclusivo profitto dell' Erario Modenese, e quindi eccettuato dalla condivisione di cui all' Articolo 18, a compenso di quelle facilitazioni daziarie, che sono reclamate dalle particolari condizioni economiche e topografiche dell' Oltrepennino e di altre Provincie Estensi.

In conseguenza di ciò il Governo di Modena rimarrà in facoltà di determinare gli oggetti e le quantità dei medesimi per cui, nelle misure che ritenesse opportune, troverà di accordare ribasso od esenzione pei dazii d' introduzione, semprechè per altro,

a si dia debito in faccia alla lega degli interi Dazii fissati nei singoli casi dalla suddetta Tariffa accettata come comune :

b le qualità dei grani da introdursi annualmente con dazio diminuito nell' Oltrepennino non eccedano di 40,000 quintali metrici; quelle del vino gli 8,000 quintali metrici, e quelle del ferro greggio o mezzo lavorato i 1,200 quintali metrici; riguardo all'introduzione dei quali oggetti con dazio favorito vennero espressi gli opportuni concerti nella Sezione e dell' Allegato **B**.

c e che per facilitazioni oltre quelle indicate a *b* concorra il consenso delle Alte Parti contraenti, le quali si obbligano a darlo, le quante volte la misura da adottarsi non sia per pregiudicare gli interessi agricoli industriali e commerciali degli altri Stati collegati.

Con tutto ciò pei marmi dell' Oltrepennino Estense, che fossero diretti al territorio doganale di altro degli Stati contraenti e destinati agli usi del medesimo = quando entro sei mesi dalla spedizione siane constatato regolarmente l' arrivo al luogo di destinazione e l' impiego = non verranno dal governo di Modena percetti i dazii d' uscita, che in qualunque caso si saranno dovuti garantire pei marmi stessi all' atto di lasciare il territorio di loro origine. E questa esonerazione, che col presente Trattato s' intende convenuta pel territorio doganale Austriaco e per lo Stato di Parma, non sarà il Governo di Modena tenuto ad accordarla

ad alcun altro Stato, a cui per successivi trattati o convenzioni venisse estesa la ora stipulata lega doganale.

Articolo 12.

I Ducati di Modena e di Parma convengono pella fissazione lungo il loro confine verso gli Stati non collegati e verso il mare, di un circondario confinante tracciato in analogia a quello che sussiste nel Regno Lombardo-Veneto. Convengono pure che la direzione delle strade doganali, le stazioni degli Uffizii esecutivi e di controllo, la pianta morale dei relativi Impiegati e loro stipendii, quella della Guardia di Finanza e corrispondenti emolumenti, la distribuzione di quest' ultima, l'organizzazione delle Intendenze e dei Giudizii di Finanza si conformino alle leggi adottate, e stiano essi pure in armonia con quanto è in vigore nel Regno Lombardo-Veneto.

L' **Allegato C** specifica dettagliatamente tutto ciò che nel presente Articolo è convenuto, e contiene le analoghe dichiarazioni anche pel Regno summentovato. Allegato
C

Articolo 13.

Saranno conservati gli attuali prezzi dei Sali vigenti nel Regno Lombardo-Veneto e nei due Ducati, colle eccezioni sussistenti a favore dell' Oltrepennino Estensi e Parmigiano, a tenore delle tariffe specificate all' **Allegato D.**

Ciò null' ostante rimarrà in facoltà di ciascu- Allegato
D

no Stato di modificare la propria tariffa, purchè avuto riguardo alle singole qualità dei Sali non ne abbassi i prezzi al dissotto di quelli, che sono ora stabili per le Provincie Lombarde; da ritenersi come normali. Ognuno dei tre Stati si obbliga inoltre di non appaltare per la durata della lega l' esercizio di tal ramo di privata.

E poichè il contratto conchiuso nel 21 febbrajo 1850 dal Ducale Governo Parmigiano col Conte Luigi d' Adhemar per l' appalto delle Saline di Salsomaggiore e delle altre sorgenti saline del territorio Parmense riguarda semplicemente la produzione e somministrazione del Sale allo Stato, così non sarà il contratto medesimo a considerarsi colpito dal suespresso divieto, qualora il Ducale Governo Parmigiano si obblighi a modificarlo in guisa:

a che il Sale prodotto dalle Saline appaltate al Conte d' Adhemar superiore al bisogno del Ducato di Parma, o non richiesto da alcun altro degli Stati contraenti, non possa dal concessionario essere venduto che all' estero, e non mai in alcuna parte del territorio degli Stati collegati o di quegli Stati che si collegassero in seguito;

b che egli tanto nell' interno del suo stabilimento, come nel trasporto del Sale da lui ritratto si sottoponga a quelle misure di sorveglianza, che adesso, od in avvenire, crederanno di concertare i tre Stati contraenti.

c che qualora il concessionario intendesse

d'impiegare per usi Chimici il Sale da lui prodotto, abbia a sottoporsi agli stessi diritti e discipline, che per tal caso sono attualmente prescritte nel Regno Lombardo-Veneto, o lo fossero in seguito negli Stati della lega; ossia qualora, in altri termini, il Governo Parmense mantenga in piena osservanza per riguardo ad *a* e *b* il Decreto di S. A. R. il Duca di Parma 3 Gennaio 1851, che stabilisce le misure di sorveglianza, e controllo da applicarsi alle Saline appaltate al conte d'Adhemar.

Articolo 14.

I prezzi delle singole specie di tabacco nei tre Stati Collegati dovranno venir portati alla massima uniformità compatibile colla loro qualità e colla differenza delle rispettive valute. A stabilirli si riunirà immediatamente dopo la ratificazione del presente Trattato in una delle Città del Regno Lombardo-Veneto una Commissione, da nominarsi in via ministeriale, composta d'un Incaricato per ciascuno dei tre Stati, la quale prese in esame le qualità dei tabacchi in vendita presso ognuno degli Stati Contraenti, ed ammessi per regolatori i prezzi vigenti nelle Provincie Lombarde, determinerà in apposita Tariffa obbligatoria pel Regno Lombardo-Veneto e pei Ducati la misura ed il prezzo di vendita all'ingrosso ed al minuto di ogni singola specie di tabacco, ritenute per quanto sarà possibile le attuali denominazioni in uso presso ciascuno Stato.

Le alte Parti Contraenti si obbligano ad invigilare attentamente affinchè i dispensieri rispettivamente dipendenti ed in ispecial modo quelli collocati presso i confini intermedi non estendano il loro traffico al di là del circondario ad essi assegnato.

Per la durata della presente lega doganale ognuno degli Stati Collegati terrà la privativa dei tabacchi in propria Amministrazione escluso qualunque appalto.

E per ciò che riguarda la produzione indigena, qualora alcuno degli Stati medesimi divisasse di concedere nel territorio soggetto alla condivisione nuovi permessi di coltivazione, ciò non potrà farsi, eccettuate pel Regno Lombardo-Veneto le licenze che si riferiscono ai sette Comuni, che previa adesione degli altri due Governi cointeressati e sotto l'osservanza delle cautele da convenirsi.

Articolo 15.

I Governi dei due Ducati acconsentono di unifomare, compatibilmente sempre colla diversità delle loro valute, i prezzi delle polveri e dei nitri a quelli ora in vigore nel Regno Lombardo-Veneto, ritenuto che nelle Provincie Oltrepennine per la polvere pirotecnica da mina, che serve allo scavo dei marmi si mantenga il prezzo ivi vigente di Austriache L. 1, 54 ossia Ital. L. 1, 35 per libbra metrica.

E nel caso che l'Austria sopprimesse defi-

nitivamente la privativa del nitro anco nel Regno Lombardo-Veneto, i due Governi Ducali si obbligano di sopprimerla essi pure nei proprii territorii entro un congruo termine.

Articolo 16.

Il Sale, le foglie, ed i preparati di tabacco, e le polveri ardenti, che entrassero nel territorio collegato per conto di alcuno degli Stati Contraenti, resteranno esonerati da qualunque diritto di dazio e di licenza, qualora vengano accompagnati da regolari recapiti che dimostrino la suaccennata appartenenza.

Così pure potranno i Due Ducati per concessione del Governo Imperiale acquistare ed estrarre dalla Ungheria tabacchi senza pagamento di qualunque diritto o di licenza.

Tanto però nell' introduzione di generi di privativa dall' estero, quanto nell' estrazione dei tabacchi dall' Ungheria, dovranno osservarsi le cautele a cui in tali casi si attiene il Governo Austriaco.

Le licenze a favore dei privati per oggetti di privativa non potranno essere concesse da veruno dei tre Governi se non per introduzione nel proprio territorio, ed a favore di abitanti di esso, o di viaggiatori, colle limitazioni che le leggi adottate prescrivono. Il provento di tali licenze devolverà per intero a profitto di quel Governo che le avrà emesse.

Articolo 17.

Per ciò che concerne il dazio consumo, che nel Regno Lombardo-Veneto e nei Ducati di Modena e di Parma viene percetto o per conto dello Stato o per conto delle Comunità o di altri Corpi morali all'atto della produzione, della vendita o dell'introduzione nei Comuni dichiarati murati, convengono le Alte Parti Contraenti, che in nessuno dei tre Stati Collegati potranno le merci nel medesimo prodotte essere ammesse ad un trattamento di favore in confronto di quelle daziate per introduzione o prodotte in altro degli Stati medesimi, e che i diritti dovranno essere regolati in maniera da non poterne venir nocumento nè alla produzione dei singoli Stati nè al loro commercio reciproco.

Articolo 18.

L'importo dei dazii d'entrata, uscita (ad eccezione di quelli dei marmi Modenesi, di cui all'Articolo 11) e transito, percetti dagli Uffici doganali del Regno Lombardo-Veneto e dei Ducati di Modena e Parma già specificati all'allegato C, verrà messo in comune, ben inteso che rimarranno da ciò esclusi i diritti, che all'atto del daziato delle merci si soddisfacessero per altri titoli, come gli accessori, l'imposta pel dazio Consumo e la tassa di licenza pell'introduzione dei generi di privata.

Sono da considerarsi in faccia all' unione come introito percepito anche i dazii non riscossi a motivo di esenzione o diminuzione accordate dai singoli Stati, oltre quelle ammesse dalle leggi in vigore, e senza aver ottenuto il consenso delle Alte Parti Contraenti, e così pure gl' introiti perduti per errore o negligenza dei rispettivi impiegati, per manchi di Cassa, infedeltà ecc.

Costituito per tal modo il prodotto brutto comune, dovranno detrarvisi le spese comuni, cioè:

1. Gli stipendii agl' impiegati degli Uffici esecutivi di Dogana e di Controllo,
2. Gli stipendii agli impiegati e le paghe alla truppa della Guardia di Finanza.

A tenore di quanto venne specificato all' Allegato C, sia relativamente al N. 1 che al N. 2 cioè, in somme rotondate al N. 1. per l' Austria, in Aust. L. 901,800 (novecento un mila ottocento lire Austriache) per Modena in Aust. L. 129,600 (cento ventinove mila seicento lire Austriache) per Parma in Aust. L. 92,500 (novantadue mila cinquecento lire Austriache) e al N. 2 per l' Austria in Aust. L. 2,263,000 (due milioni due cento sessantatrè mila lire Austriache)
per Modena in Aust. L. 257,000 (duecento cinquantasette mila lire Austriache)
per Parma in Aust. L. 212,500 (duecento dodici mila cinquecento lire Austriache) con ciò per altro, che nove decimi dei posti sistemati

tanto degli impiegati doganali, quanto degli impiegati ed individui della truppa della Guardia di Finanza, debbano essere costantemente coperti dai rispettivi funzionarii, poichè in caso diverso non verrebbe addossata a carico comune che la spesa effettivamente sostenuta.

3. Un equivalente annuo per sopperire alle spese di fabbriche, pigioni, oggetti di Cancelleria e di manipolazione, di armamento, di casermaggio, fuoco, lume ecc. sia pegli Uffici esecutivi che pella Guardia di Finanza che si stabilisce :

per l'Austria in Austriache L. 1,070,000
(un milione settantamila lire Austriache)

per Modena in Austriache L. 132,000
(cento trentadue mila lire Austriache)

per Parma in Austriache L. 101,000
(cento una mila lire Austriache)

convenendo che le spese per pensioni, provvigioni, assegni di quiescenza, competenze di viaggio, di trasferte, di sostituzione e di traslocazione, per diete, remunerazioni e sussidii, tanto riguardo agli impiegati doganali, quanto rispetto alla Guardia di Finanza, resteranno a carico esclusivo di ciascuno Stato che avrà a sostenerle; ritenuto che sarà libero agli Stati medesimi di adottare in proposito quei principii che crederanno più opportuni.

4. Le spese che autorizzate dal reciproco consenso delle Alte Parti contraenti o dalla Commissione Centrale si sostenessero a carico comune :

tanto le rubriche di spesa, per cui si fissa l'equivalente annuo, quanto quelle il di cui rimborso viene ammesso a carico comune, emergono dettagliate nell' allegato **E**;

Allegato
E

5. E le restituzioni conseguenti a rilievi di revisione per dazii indebitamente riscossi.

Detratte dal prodotto lordo comune le spese comuni si determinerà il prodotto netto comune, dal quale l' Austria leverà come primo riparto pel Regno Lombardo-Veneto Aust. L. 12,500,000 (dodici milioni cinquecento mila lire Austriache) Modena Austriache L. 1,150,000 (un milione cento cinquanta mila lire Austriache) e Parma Austriache L. 1,130,000 (un milione cento trenta mila lire Austriache)

Resta convenuto poi che l' avanzo delle comuni rendite doganali, che si verificherà in più del totale delle suddette Somme, debba essere ripartito per l' Austria e Parma in proporzione della costante loro base di riparto stabilita nelle summentovate cifre, ed a favore di Modena presa per divisore la somma di Austriache L. 1,265,000 (un milione duecento sessantacinque mila lire Austriache):

Cosichè rappresentando il menzionato avanzo col numero 14,895 si avranno i seguenti divisori:

$$\begin{array}{r} \text{per l' Austria} \quad \frac{12500}{14895} \quad \circ \quad \frac{2500}{2979} \\ \text{per Modena} \quad \frac{1265}{14895} \quad \circ \quad \frac{253}{2979} \end{array}$$

e per Parma $\frac{1130}{14895}$ o $\frac{226}{2979}$

Allegato
F Un apposito Allegato **F** indica più d' appresso:

a la maniera con cui dovrà venir posto in evidenza il prodotto brutto da mettersi in comune;

b la dimostrazione delle spese comuni da detrarsi dal medesimo;

c il metodo da osservarsi nella revisione delle relative dimostrazioni;

d quello da seguirsi nel liquidare il credito ed il debito di ciascuno degli Stati Collegati;

e ed il metodo ed i termini in cui sarà da operarsi il reciproco conguaglio, mercè i correlativi pagamenti.

Articolo 19.

Il Governo Imperiale per avere riguardo a ciò che il Regno Lombardo-Veneto trovasi in aperta comunicazione col rimanente del territorio doganale Austriaco, ed anco per mantenersi in quella maggiore libertà di disposizioni finanziarie, di cui si dirà più esplicitamente all' Articolo 26, garantisce a ciascuno dei due Ducati la cifra presa per base di primo riparto, cioè:

a Modena Austriache L. 1,150,000

(un milione cento cinquanta mila lire Austriache)

ed a Parma Austriache L. 1,130,000

(un milione cento trenta mila lire Austriache) qual minimo dell' annuo reddito dei dazii d' entrata, uscita e transito, depurato in conformità dello stabilito all' Articolo precedente. Per tal modo se l' importo netto spettante ad ognuno dei due Ducati, in seguito al suaccennato metodo di ripartizione, non ammontasse al minimo fissato la differenza verrà soddisfatta dal Governo Austriaco, ritenute sempre le contabilità delle singole annate amministrative dal 1 Novembre di un anno al 31 Ottobre del susseguente esattamente separate fra loro.

Articolo 20.

Ciascuno dei tre Governi percepirà in conto della rendita che sarà per spettargli il prodotto degli Uffici doganali collocati nel rispettivo suo territorio soggetto a condivisione, salvo per gli effetti del riparto il dovuto conguaglio in fine d' anno.

Così del pari ognuno dei Governi stessi sosterrà le spese che nell' Articolo 18 vennero dichiarate Comuni, dandosene credito nelle dimostrazioni, che invierà per tal fine alla Commissione Centrale.

Che se dai Prospetti mensili da trasmettersi secondo l' Allegato **F** dai Governi dei due Ducati alla Commissione Centrale in Milano, di cui più oltre, risultasse che alcuno di essi fatto il Calcolo dal principio dell' anno avesse conseguito meno delle corrispondenti quote del minimo stabilito all' Articolo 19, allora il

Governo dello Stato creditore, rivolgendosi alla Commissione anzidetta, verrà soddisfatto del suo avere entro il mese successivo.

Articolo 21.

I pagamenti di somme che sieno per essere dovute dall' uno all' altro dei tre Stati, a termini del presente Trattato, non potranno essere sospesi o ritardati per qualsiasi causa e neppure per opposta compensazione.

Articolo 22.

Ciascuno dei tre Stati Collegati, restando sempre vincolato all' osservanza del presente Trattato e dello scopo del medesimo, amministrerà da se ed indipendentemente le sue dogane, nominerà gli impiegati, le guardie e gli inservienti nel proprio territorio, avrà diritto di promuoverli, di traslocarli, di porli in istato di pensione e di quiescenza, di premiarli o punirli ed anche dimetterli, ed emanerà le leggi che obblighino i suoi sudditi nei riguardi doganali e finanziari.

All' oggetto per altro di regolare i comuni interessi, e di assicurare la quota del reddito doganale competente a ciascuno Stato, viene stabilito quanto segue:

a È riservato ad ogni Stato Collegato il diritto di inviare a proprie spese nel Circondario di qualunque Intendenza degli altri Stati, due o tre dei proprii impiegati in qualità di Controllori, a sorvegliare i confini, la procedura

daziaria, la circolazione delle merci, la vendita dei generi di privativa regale, e tutto ciò a cui si riferiscono le leggi convenute, adoperandosi presso le autorità competenti onde sieno tolti tutti gl' inconvenienti che da loro fossero avvertiti.

Mentre tali Controllori avranno diritto di essere tenuti a giorno degli affari correnti, non avranno facoltà di emettere disposizioni, nè di esercitare da soli atto qualunque in confronto delle parti.

Del pari sarà obbligato ciascuno dei Governi dei tre Stati Collegati a fornire agli altri, o ad appositi loro delegati, e ciascuno dei rispettivi Uffici ai Controllori che si trovassero presso i medesimi, tutti gli schiarimenti che fossero richiesti, ed a permettere tutte le investigazioni che venissero desiderate sulla esatta osservanza del presente Trattato.

E poichè negli Stati Parmigiani non havvi che una sola Amministrazione delle Indirette (Intendenza di Finanza) così sarà in facoltà del Governo Imperiale e del Modenese d' inviare negli Stati suddetti da sei a nove dei summenzionati Controllori.

b I distaccamenti delle Guardie di Finanza di uno dei tre Stati collegati di stazione nel circondario confinante entro quattro miglia geografiche dal confine di altro degli Stati medesimi saranno autorizzati ad estendere le loro perlustrazioni in un raggio di altre quattro miglia geografiche nel territorio dello Stato

vicino Collegato, e ad esercitarvi le funzioni, a cui sono abilitati nel territorio proprio, col' obbligo però di adempire gli stessi doveri. Nell' inseguimento di un contravventore fuggitivo potranno le Guardie di Finanza oltrepassare il limite suaccennato.

Le Autorità locali, gli Uffici ed i Corpi di sorveglianza di ciascheduno Stato, dovranno nei casi suindicati prestare alle Guardie di Finanza dello Stato Collegato la medesima assistenza come alle Proprie.

c In ognuno degli Stati Contraenti le contravvenzioni contro le Finanze di altro dei medesimi e riflettenti le leggi finanziarie, adottate con questo Trattato come comuni, verranno giudicate e punite come se fossero commesse contro le Finanze dello Stato stesso.

d Per dar corso alle requisitorie ed esecuzione alle sentenze conseguenti alle leggi ed ai regolamenti specificati nell' Allegato **II.**, gli Uffici e le Autorità finanziarie, giudiziarie e politiche dei tre Stati Collegati staranno in rapporto fra loro e si presteranno a coadiuvarsi vicendevolmente com'è prescritto per le Autorità e pegli Uffici del Regno Lombardo-Veneto.

e Ognuna delle Alte Parti contraenti farà ragione ai reclami che da alcun' altra di esse venissero inoltrati contro l' inesattezza degli Uffici, Impiegati e Guardie di Finanza, o contro qualunque inosservanza del presente Trattato; dando luogo però a quelle verifiche ed a quelle giustificazioni che fossero del caso.

f Insorgendo un' emergenza la cui risoluzione non spettasse alla Commissione Centrale, contemplata nel susseguente Articolo 23., i Ministri delle Finanze degli Stati Collegati staranno in immediata corrispondenza tra loro ed i punti sopra i quali fossero per cadere d' accordo entro i limiti delle loro facoltà diverranno obbligatorii come se fossero contenuti nel presente Trattato.

Articolo 23.

Subito dopo la ratificazione del presente Trattato verrà costituita in Milano, sotto la presidenza di un funzionario Austriaco, che avrà per lo meno il rango di Consigliere Ministeriale, ed il quale solo in caso d' impedimento verrà sostituito dal Prefetto delle Finanze Lombarde, una Commissione Centrale composta di tre Commissarii, uno per ciascun Governo, ed assistita dall' occorrente personale subalterno, parte del quale costituirà la Sezione Contabile, ed a questa Commissione apparterrà:

a di sciogliere i dubbj relativi alla interpretazione delle leggi ed istruzioni convenute nel presente Trattato;

b di accordare quelle eccezioni a spese comuni che sono dai Regolamenti ed Istruzioni riservate alle Autorità superiori di Finanza, e di dare parere ai Governi interessati per quelle che superassero le facoltà delle medesime;

c di procurarsi la conoscenza degli abusi e degli inconvenienti che sussistessero, e di prendere le misure necessarie, affinchè per mezzo delle rispettive amministrazioni vi venga messo riparo:

d di appianare i conflitti in affari riguardanti la lega, che insorgere potessero fra le Autorità, Uffizii e Corpi di sorveglianza e controllori di uno, e quelli di alcun altro degli Stati contraenti;

e di far proposta ai singoli Governi per le riforme che si scorgessero opportune nella comune legislazione finanziaria, ed in particolare nella Tariffa daziaria;

f di rivedere i prospetti mensili degli introiti verificati nei Ducati di Modena e di Parma, e delle spese comuni da essi sostenute, onde far luogo pei casi avvisati all' Articolo 20, col mezzo della Prefettura di Finanza Lombarda allo stacco del mandato per quelle somme, che dovessero dalla Cassa Centrale pagarsi agli Erarii Ducali a compimento del minimo ad essi assicurato;

g di esaminare, prevalendosi della Sezione Contabile, i conti e prospetti degli Stati Collegati per contestare l'introito brutto comune, riconoscere e detrarvi le spese comuni, e quindi precisare il reddito netto comune, affine di ripartirlo fra gli Alti Contraenti sulla base stabilita all' Articolo 18, e di operare il reciproco conguaglio;

h di compilare la statistica commerciale dei

territorii soggetti al riparto contemplando in essa anche i generi di privativa regale, ed attenendosi a quest'uopo alla apposita Istruzione annessa all'Allegato **F**;

i di esercitare per le contravvenzioni ai Regolamenti convenuti, che si commettessero nei due Ducati, le facoltà che la Legge Penale Finanziaria e le relative istruzioni attribuiscono alle Autorità superiori di Finanza.

Ove si tratti di emettere decisioni che abbiano riferimento agli accennati ad *a b g* le deliberazioni della Commissione non potranno essere prese che ad unanimità; in tutti gli altri casi però sarà adottata l'opinione in cui convengono tre voti.

Quando mancasse l'unanimità o la maggioranza necessaria nei rispettivi suddetti casi alla validità della decisione, la Commissione ne riferirà ai singoli Ministri delle Finanze, affinchè questi si mettano d'accordo fra loro; ed in caso d'urgenza il Presidente della Commissione è autorizzato a risolvere in via provvisoria e sotto la propria responsabilità.

Un apposito Allegato **G** ^{Allegato} **G** contiene il Regolamento, che determina quanto fa d'uopo per regolare le relazioni della Commissione colle Prefetture di Finanza del Regno Lombardo-Veneto, e coi Ministeri delle Finanze degli Stati Collegati, coi quali si terrà in corrispondenza, non che con altre Autorità ed Uffizii, ed il modo del disimpegno delle proprie funzioni.

Le spese occorrenti pella Commissione, per

ciò che riguarda il locale e gli oggetti di cancelleria saranno sostenute dal Governo Imperiale; gli emolumenti poi dei Commissarii e del personale subalterno saranno a carico dei Governi a cui appartengono.

Articolo 24.

Il Presidente della Corte d' Appello che funziona in Milano, e due Consiglieri della Corte stessa da lui designati formeranno in concorso dei Commissarii Estense e Parmigiano il Giudizio superiore di Finanza pei due Ducati.

Le facoltà accordate dalla Legge Penale Finanziaria alle Autorità Superiori di Finanza nei rapporti loro coi Giudizii Superiori di Finanza verranno esercitate pei due Ducati dalla Commissione anzidetta.

Il Presidente del Supremo Consiglio di Modena e due membri del Consiglio medesimo da lui destinati, in concorso dei due Consultori del Ministero delle Finanze, scelti dal Ministero, formeranno il Giudizio Supremo di Finanza pel Ducato di Modena. Così in Parma formeranno il Giudizio Supremo di Finanza il Presidente di Revisione, due Consiglieri di quel Tribunale scelti da esso, e due Capi divisione del Dicastero delle Finanze scelti da quel Ministro.

Le facoltà concesse dalle leggi adottate con questo Trattato al Ministero delle Finanze Austriaco nei suoi rapporti col Giudizio Supremo

di Finanza verranno esercitate per Modena e per Parma dai rispettivi Ministeri delle Finanze.

Il diritto di far grazia delle multe ed altre punizioni per contravvenzioni di Finanza spettante alle Loro Altezze Reali i Duchi di Modena e di Parma rimane intatto.

Articolo 25.

I Governi Ducali accedono al Trattato di navigazione e di commercio del 18 Ottobre 1851 ed alla Convenzione 22 Novembre 1851 per la reciproca repressione del contrabbando conchiusi fra l'Austria e la Sardegna.

I Governi Ducali si dichiarano inoltre pronti ad accedere alla Convenzione che l'Austria stipulasse colla Santa Sede, affinchè la Convenzione 2 Marzo 1838 relativa allo svincolo dei transiti venga estesa anche alla linea daziaria Estense che prospetta il Pontificio.

Articolo 26.

I Governi dei due Stati Ducali acconsentono inoltre che il Governo Austriaco entri in trattative a nome comune con altri Stati Italiani e Germanici per l'aggregazione di questi alla presente lega doganale, o per la conclusione di trattati doganali o di commercio tendenti alla facilitazione del traffico.

Per rispetto alle trattative cogli altri Stati Italiani, i Governi Ducali si riservano di poter vi concorrere, e le relative Convenzioni non avranno effetto se non siano da loro ratificate.

Attesa poi la tenuità del commercio tra gli Stati Germanici ed i Ducati, i trattati che si stipulassero fra i primi e l'Austria vengono fin d'ora acconsentiti, in caso che:

a non siano per contenere disposizioni varianti la parificazione della legislazione finanziaria stabilita nel presente Trattato pel Regno Lombardo-Veneto e pei due Ducati, o la misura di ripartizione della rendita doganale fissata all'Articolo 18.

b o non siano per addossare ai Ducati stessi obblighi ulteriori a quello di accordare il passaggio delle persone e delle merci nello stesso modo, come l'Austria lo accorda nelle sue Provincie.

c ed ove concedano agli abitanti di Modena e di Parma negli Stati nuovamente aggregati diritti e privilegi eguali a quelli assicurati agli abitanti dell'Impero Austriaco.

Articolo 27.

I tre mesi che precedono il giorno in cui avrà effetto la lega doganale costituiscono pei Ducati di Modena e di Parma un periodo preparatorio nel quale:

a si attiverà la Tariffa daziaria generale austriaca coi dazii differenziali convenuti e specificati nell'Allegato. **B**, e col primo giorno dell'anzidetto periodo preparatorio dovranno gli esercenti industria e commercio nei Ducati dichiarare i generi coloniali qualificati per tali nella suddetta Tariffa, nonchè i tessuti ed i lavori a maglia esteri di cui fossero in

possesso. La medesima dichiarazione dovrà essere fatta dai privati per quelle provviste di coloniali, che superassero il loro consumo familiare di tre mesi, e per quei tessuti non confezionati e lavori a maglia esteri, che detenessero in qualità notevolmente sproporzionata ai rispettivi bisogni.

All'appoggio delle accennate dichiarazioni e delle verifiche da praticarsi per riconoscerne l'esattezza verrà percetto a profitto dei rispettivi Ducati sulle merci, per cui era obbligatoria la dichiarazione, un dazio differenziale, il quale pelle suddette merci corrisponderà all'intera differenza, che passa tra il dazio portato dalla nuova Tariffa Austriaca ed il preesistente Estense e Parmigiano.

Chi ommettesse le dichiarazioni nel termine prescritto, o le facesse non vere, oltre al dovere in ogni caso il dazio differenziale, sarà sottoposto dal suo Governo ad un'ammenda.

b Saranno tolti tutti gli Uffici doganali Modenesi e Parmigiani (ad eccezione di quelli autorizzati a daziare per transito) così fra i due Ducati, come verso le Provincie Lombarde, rimanendo per altro sussistente per intero, fino al giorno in cui entrerà in attività la lega, la linea daziaria Austro-Lombarda.

In conseguenza di ciò:

1. Tutte le merci prodotte o daziate in uno dei due Ducati potranno liberamente entrare nell'altro, e quelle prodotte o daziate nel territorio doganale Austriaco potranno entrare liberamente nei Ducati medesimi;

2. Tutti i prodotti del suolo dei territorii Ducali di Modena e Parma e della loro economia rurale, come vino, acquavite, grani, bestiami, prodotti animali destinati al cibo o non manufatturati potranno entrare senza dazio e circolare liberamente nelle provincie Austriache al pari di merci Lombarde o Venete, ove però sieno muniti di certificati d'origine rilasciati dalle competenti Autorità Comunali;

3. Saranno ammessi ad eguale trattamento anche i prodotti dell'industria Modenese e ^{Allegato} **III** Parmigiana, specificati all'Allegato **III**, quando i certificati di origine, di cui essi pure devono essere muniti, sieno inoltre vidimati dalle Autorità Amministrative provinciali Modenesi o Parmigiane:

c la soppressione delle linee intermedie Estense e Parmigiana non si estende nel periodo trimestrale preparatorio agli Uffici esecutivi, che hanno l'autorizzazione di daziare per transito; essendo riservato ai medesimi;

1. di far luogo alle pratiche relative alla professione ed all'esaurimento del transito per tutte le merci estranee al territorio collegato che dovessero passare pel medesimo, nel qual caso il dazio di transito si esigerà a senso della nuova Tariffa daziaria generale Austriaca, ed a favore di ciascuno degli Stati Collegati, pel quale la merce transitasse:

2. di procedere alla professione doganale delle merci, che avendo transitato per altro degli Stati riuniti, perchè non prodotte, o nazionaliz-

zate in alcuno dei medesimi, si volessero daziare d'entrata per uno dei due Ducati.

Le suddette merci di transito, nel passare dall'uno all'altro degli Stati Collegati non potranno sortire che per Uffizii doganali posti dirimpetto ad altri Uffizii autorizzati al transito, e non saranno considerate come uscite se non quando riportino il certificato d'arrivo rilasciato dagli ultimi.

Le disposizioni relative a quanto è premesso verranno prese dai Governi rispettivi, riservandosi i medesimi di garantirsene reciprocamente coll'invio, anco nel periodo preparatorio, dei Controllori menzionati all'Articolo 22.

d Si adotteranno i prezzi e le qualità dei Tabacchi fissati dalla Tariffa, di cui all'Articolo 14, ogniqualvolta la Commissione ivi menzionata, prima del cominciare del periodo preparatorio, abbia adempite le affidate incumbenze, al qual uopo impiegherà ogni possibile studio, ed in caso opposto ciascun Governo s'impegna di far sorvegliare i proprii magazzini e dispensieri di Tabacco, e di prendere le misure necessarie onde evitare le defraudazioni a danno di alcuno degli Stati contraenti.

Articolo 28.

Per tutta la durata dell'attuale Trattato non potranno se non di comune accordo venir derogate le prescrizioni, ed in ispecie le leggi ed istruzioni che vennero col medesimo adottate per gli Stati Collegati.

Ciò non impedirà la revisione sistematica della Tariffa, nella quale dovranno anche essere prese a calcolo le osservazioni ed i desiderii dei Governi Ducali.

Questi aderiscono però fin d'ora a quelle facilitazioni nel Regolamento doganale, ed a quelle semplificazioni e mitigazioni nella Legge Penale Finanziaria che l'Austria, senza nuocere agli interessi dei Ducati, fosse per introdurre a favore del territorio soggetto alla condivisione.

Del pari rimane in facoltà dell'I. R. Governo di operare al Regolamento doganale, alla Legge Penale Finanziaria ed alle relative istruzioni le modificazioni che reputasse opportune pei paesi non Italiani.

Articolo 29.

Il presente Trattato viene stipulato per la durata di quattro anni e nove mesi a cominciare dal 1 Febbrajo 1853, e per conseguenza sarà valido sino a tutto Ottobre 1857. Ove non venga disdetto da alcuno dei tre Stati Collegati avanti il 1 Novembre 1856 s'intenderà prolungato per un quadriennio, cioè fino a tutto Ottobre 1861 e così di seguito si avrà per confermato nell'avvenire ogni volta per altri quattro anni, se prima del cominciamento dell'ultimo anno del quadriennio di prorogazione non sia disdetto da alcuno degli Stati Contraenti

Articolo 30.

Gli Allegati che sono annessi al presente Trat-

tato ne formano parte integrante ed hanno la stessa forza come il Trattato medesimo.

Articolo 31

Da parte di ciascuno dei tre Governi verrà pubblicato il Trattato avanti il 1 Ottobre 1852; sarà però libero alle Alte Parti contraenti di far luogo più tardi alla pubblicazione degli Allegati del medesimo, purchè questa avvenga prima del 1 febbrajo 1853.

Articolo 32.

Il presente Trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate entro quattro settimane, da oggi decorrende, o più presto se sarà possibile.

In fede di che i Plenipotenziarii delle Alte Parti contraenti l'hanno sottoscritto e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Vienna li 9 Agosto 1852

CONTE DI BUOL SCHAUENSTEIN F. TARABINI
T. WARD A BAUMGARTNER

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

Articolo separato A.

agli articoli 2 e 26 del Trattato.

Le Loro Altezze Reali i Duchi di Modena e Parma acconsentono di estendere le stipula-

zioni del presente Trattato al Principato di Lichtenstein compreso mercè il Trattato 5 Giugno 1852 nel nesso doganale Austriaco.

In conseguenza di ciò il Principato suddetto si troverà cogli Stati Ducali per riguardo alla reciproca libera circolazione delle merci nello stesso rapporto come altra delle Provincie della Monarchia fra cui ha luogo la lega doganale meno stretta.

Articolo separato B.

all' articolo 4 del Trattato.

Il presente Trattato di lega doganale non derogava alle disposizioni vigenti negli Stati contraenti riguardo:

a ai premii che i rispettivi Governi accordano od accordassero ai loro nazionali rispetto ai bastimenti mercantili di nuova costruzione eseguita nel paese, in quanto questi premii non consistessero in esenzioni o facilitazioni relative ai diritti di porto e riguardo ai dazii per le merci condotte su quei bastimenti.

b ai privilegi accordati a diverse compagnie Inglesi e Russe dette Yacht-Clubs,

c ai privilegi accordati in Austria ai battelli a vapore del Lloyd Austriaco a cagione della speciale loro relazione coll' Imperiale Istituto delle Poste,

d ai privilegi che godono in Austria i sudditi Ottomani in base degli antichi Trattati non applicabili ad altre Nazioni.

Articolo separato C.

all' articolo 18 del Trattato.

Era nei voti delle Alte Parti Contraenti di dividere le comuni rendite doganali unicamente in proporzione delle loro popolazioni; per altro la rilevante differenza emersa dal calcolo sugli introiti conseguiti in precedenza alle trattative nel Regno Lombardo-Veneto in confronto di quelli degli Stati Ducali e particolarmente di Modena, dove anche la sfavorevole configurazione del paese mercè l'estesa e frastagliata linea di confine agiva svantaggiosamente sui proventi, non permise di convenire pel primo periodo tal maniera di ripartizione.

Continuandosi però la lega doganale dopo l'espriro di tale periodo, vengono fin d'ora stabilite le seguenti condizioni relativamente al riparto delle comuni rendite doganali pel secondo e pei periodi successivi dell'unione stessa.

Nel secondo quadriennio della lega doganale verranno divisi i comuni redditi doganali tra il Regno Lombardo-Veneto e gli Stati Ducali in proporzione delle relative popolazioni — in quote eguali per testa — con ciò per altro che la popolazione Modenese venga calcolata solo per nove decimi della vera sua cifra. Nel terzo quadriennio e nei periodi quadriennali successivi la ripartizione avrà luogo in proporzione delle popolazioni relative — in quote eguali per testa — in modo

che anche quella di Modena venga calcolata in tutta la sua interezza, senza più eccezione in qualsiasi caso.

Qualora prima o durante il secondo periodo della lega si estendesse la lega doganale Austro-Estense-Parmigiana ad altri Stati Italiani, e si convenisse di dividere con questi le comuni rendite doganali semplicemente in proporzione della popolazione, anco a favore di Modena avrà luogo per tale secondo periodo, diminuendo o cessando così lo svantaggio che risulta dalla configurazione del confine, il riparto dei redditi, calcolata la popolazione nella sua reale cifra complessiva.

Lo stato della popolazione nei Ducati verrà rilevato nel secondo e nei successivi periodi, attenendosi al sistema che vigerà allora nel Regno Lombardo-Veneto; ognuna delle Alte Parti Contraenti assente però fin d'ora che i Controllori di altra delle medesime prendano ispezione delle liste anagrafiche e dei relativi conteggi, e si dichiara pronta a dare gli schiarimenti che venissero in argomento richiesti.

Articolo separato D.

all' articolo 19 del trattato.

Le cifre dei minimi garantiti dal Governo Imperiale ai Governi Ducali all' Articolo 19 del Trattato rimangono inalterate, ad onta delle condizioni convenute pel secondo e pei successivi periodi della lega doganale.

I presenti articoli separati avranno la stessa forza e valore come se fossero stati inseriti letteralmente nel Trattato di questo giorno. Essi saranno ratificati e le ratifiche ne saranno scambiate nel medesimo tempo.

CONTE DI BUOL	SCHAUENSTEIN	F. TARABINI
T. WARD	A. BAUMGARTNER	
(L. S.)	(L. S.)	(L. S.)

Modena 25 Settembre 1852

IL MINISTRO
CONTE GIUSEPPE FORNI

Il Segretario
Avv. LUIGI SOLIERI

(N 21.)

NOI FRANCESCO V.

Per la Grazia di Dio

Duca di Modena

Reggio, Mirandola, Massa, Carrara, Guastalla

Arciduca d'Austria,

Principe Reale d'Ungheria e di Boemia

ecc. ecc. ecc.

Conclusa col Trattato stipulato in Vienna il 9 Agosto prossimo scorso d'Ordine Nostro già pubblicato dal Ministero degli Affari Esteri una Lega Doganale per un determinato nu-

mero d'anni coll'Impero d'Austria e col Ducato di Parma, per effetto della quale rimarrà libero il commercio fra gli Stati rispettivi a vantaggio dell'industria agricola in specie, non che del commercio dei Nostri amatissimi Sudditi,

Disponiamo ed ordiniamo che al 1 Febbrajo del prossimo venturo anno 1853, in cui dovrà essere attivata la predetta Lega Doganale, sieno adottate e poste in vigore in questi Stati le leggi, norme, istruzioni, dichiarazioni e modificazioni della Legislazione doganale adottata dagli Stati collegati, e della penale che vi si riferisce, enunciate distintamente e descritte nell'Articolo X. del Trattato e nell'allegato B. del medesimo.

Dichiariamo abrogate e quindi nulle e senza effetto dal giorno 1 Febbrajo prossimo venturo le leggi e disposizioni Finanziarie ora vigenti, in quanto però le medesime fossero contrarie alle leggi e disposizioni Finanziarie che sono da adottarsi, eccettuando soltanto la Tariffa primo Maggio prossimo scorso dei dazj d'esportazione dei marmi greggi e lavorati dell'Oltre Apennino, per la quale la Lega non porta alcuna mutazione.

Preceder dovendo all'attuazione della Lega Doganale un periodo preparatorio di mesi tre, ordiniamo :

Che dal 1 Novembre prossimo venturo la percezione dei tributi d'entrata, d'uscita e di transito sia regolata a seconda della Ta-

riffa daziaria comune stata adottata col Trattato 9 Agosto, e che dalla stessa epoca cessino di essere in attività gli Uffizii Doganali Nostri esistenti lungo la linea di confine al Lombardo ed al Parmense, ad esclusione di quelli che rimangono autorizzati alle professioni di transito, i quali saranno conservati sino all'attivazione della predetta Lega Doganale.

Il Nostro Ministero delle Finanze darà le necessarie disposizioni all'oggetto che le stipulazioni tutte del Trattato sortano il pieno e regolare loro adempimento.

Dato in Napoli il 5 Ottobre 1852

FRANCESCO

(N. 22.)

IL DELEGATO

DEL MINISTERO DELL'INTERNO

PRESSO LA REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

NOTIFICAZIONE

Dietro ordine dell'Eccellenza del Sig. Consigliere di Stato Ministro dell'Interno coerentemente al praticato nell'anno prossimo passato in riguardo al riaprimiento delle Scuole universitarie, si dispone quanto segue.

I. Tutti i Giovani appartenenti a quale siasi Ginnasio, o ad altro Stabilimento, che dopo la Rettorica intendano di progredire alla Filosofia o presso questa R. Università, o presso il Liceo di Reggio, o presso altro Istituto; ed istessamente i Giovani tutti, senza nessuna eccezione, che dopo la Filosofia intendono di avanzare allo Studio de' Corsi e dell' alte Facoltà universitarie, dovranno sostenere un Controesame d' ammissione.

II. I Controesami si terranno presso questa R. Università pe' Giovani delle provincie di Modena, Reggio, Guastalla e Frignano.

I Giovani delle provincie oltre Apennino, i quali dalla Rettorica aspirano alla Filosofia, trovandosi nel caso indicato nel numero I. andranno ad essere controesaminati in Massa: e quelli di loro, che dalla Filosofia aspirano ai Corsi od alle Facoltà come sopra, dovranno volgersi pel Controesame alla R. Università in Modena.

III. Il Controesame dalla Rettorica alla Filosofia sarà dato a voce ed in iscritto; e si costituirà specialmente d' una traduzione d' un classico dal latino in italiano, d' una composizione in prosa italiana, e d' un' operazione d' Aritmetica elementare.

Anche il Controesame dalla Filosofia ai Corsi o Facoltà sarà dato a voce ed in iscritto, e verterà unicamente intorno alle Scuole d' *Etica* e di *Fisica generale*

IV. I Controesami saranno ricevuti da Com-

missioni, che verranno istituite dal Ministero a questo effetto: ed il giudizio loro varrà per l'ammissione qualora due terzi o più de' votanti avranno dato voto favorevole all'Aspirante.

Chi non riesce in questa prova rimane, per l'anno corrente, inabile a ritentare l'esperimento.

V. Non si considera come ammissibile ai Controesami un Giovane, il quale non abbia preventivamente adempiuto le infrascritte prescrizioni.

(a) Essere presentato a questa Delegazione, ovvero alla Delegazione del Ministero in Massa, dal Padre, o dal Curatore, o da Persona, che ne faccia le veci, e sia domiciliata nel luogo ove dovrà rimanere lo Studente.

(b) Consegnare alla rispettiva Segreteria una Petizione in iscritto chiedente il Controesame, e firmata di propria mano del Giovane, a veduta del Segretario. In essa Petizione, per riguardo a que' Giovani, che provengono dalla Filosofia, sarà dichiarato ancora il Corso o la Facoltà, a cui s'intende di progredire.

(c) Allegare 1. La Fede della competente Autorità giudiziaria, da cui risulti che il Giovane non fu mai inquisito. 2. Un Certificato dell'Autorità politica del Capo Luogo; ed altro simile del Parroco del Luogo, in cui la famiglia del Giovane è domiciliata, ovvero in cui il Giovane abbia fatto ultimamente lunga permanenza. Questi Certificati, in termini espliciti e positivi, testificheranno che il Giovane

medesimo abbia condotto, e conduca vita notoriamente morigerata e religiosa; e che egli sia subordinato alle Autorità in fatti, ed in discorsi. Se questi Certificati fossero amendue espressi con formole negative, la prova esplicita e positiva, pur voluta come qui sopra, potrà essere supplita mediante la Testimonianza in iscritto di tre Persone probe, conoscenti e compatriotte del Giovane, delle quali la firma sia accertata da qualche Autorità. 3. Un Certificato legale, od altro valido Documento, da cui risulti che il Giovane, o per possidenza di beni stabili, o per capitale in commercio, o per ragione d'impiego in famiglia, o per effetto di beneficenza, è provveduto de' mezzi da sostenere le spese tutte degli studii dal loro principio fino all'ultimo compimento. 4. Certificato degli studii antecedenti e preparatorii fatti regolarmente in scuole approvate, e chiusi con Esami di buona riuscita.

(d) Depositare al rispettivo Uffizio la tassa prescritta.

VI. I Giovani, che avessero percorso in tutto od in parte gli studii Ginnasiali, o Filosofici, o di Facoltà superiore, fuori di Stato; ed intendano procedere studiando in questi Stati, dovranno, prima anche dell'adempimento delle sovraespresse condizioni, avere chiesta ed ottenuta la riabilitazione dall'Eccellenza del Sig. Ministro dell'Interno; e quindi soggettarsi a tutte le prescrizioni, che loro verranno imposte secondo le circostanze de' casi particolari.

VII. Le Petizioni ed i Certificati e Documenti, di cui qui sopra al num. V., si riceveranno ai rispettivi Uffici dal giorno 15 in avanti fino a tutto il 25 corrente; e quindi col giorno 26 si darà principio ai Controesami.

VIII. Per tutti gli Studenti già introdotti ne' Corsi e nelle Facoltà universitarie restano ferme, anche per quest' anno, le regole consuete, in quanto non fossero abrogate dalle presenti disposizioni.

Modena 6 Ottobre 1852

FORT. CAVAZZONI PEDERZINI

L. Dott. BIANCHI
Segretario

(N. 23.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Prescritto essendo dal Sovrano Decreto 5 corrente, che in pendenza dell'attuazione della Lega doganale e durante il trimestre preparatorio, che deve precederla, sia posta in vigore in questi Stati la tariffa daziaria adottata come comune, inesivamente a tale prescrizione, ed a senso del convenuto nel trattato della suddetta Lega 9 agosto p. scorso, dispone quanto segue:

Art. 1. Dal 1 novembre p. venturo a tutto gennaio 1853 la percezione dei tributi d'entrata, d'uscita e di transito delle merci e quella dei diritti accessorii, saranno regolate in base, la prima della tariffa daziaria generale Austriaca 6 novembre 1851, e la seconda della tariffa 1 novembre 1838, non che delle successive loro dichiarazioni e modificazioni.

2. Rimangono nel pieno loro vigore durante il mentovato periodo di transizione, il Regolamento doganale 15 maggio 1816 le relative Leggi posteriori, istruzioni e disposizioni di massima; il Regolamento di procedura nelle cause di contravvenzioni del 15 maggio 1816; i bollettarii di attuale uso; e la prescrizione del suddetto Regolamento doganale rapporto alle merci d'estera procedenza, che sono soggette all'obbligo del bollo daziario.

3. Riguardo però all'esazione dei dazii e dei diritti accessorii, saranno da osservarsi le Avvertenze preliminari della sopra enunciata tariffa generale Austriaca, in quanto esse rispettivamente si riferiscono:

a) alla dichiarazione a norma di tariffa della specie delle merci (§. 5)

b) alla dichiarazione delle merci miste (§. 7)

c) alla dichiarazione della quantità delle merci (§. 8)

d) alla dichiarazione del peso (§§. 9, 10 e 11)

e) alla dichiarazione del recipiente (§. 15)

f) alle inesattezze delle dichiarazioni (§. 16) in quanto le medesime offrano titolo all'ap-

plicazione delle penalità, di cui all' art. 66 tit. VIII. della Legge doganale 15 maggio 1816.

g) al pagamento delle frazioni (§. 18)

h) all'obbligo del dazio ed alle esenzioni (§. 20)

i) alle esenzioni del dazio (§. 21) escluse però quelle indicate al N. 22

k) alle esenzioni daziarie, di cui al §. 22 N. 25 e 30

l) alle facoltà riguardo alle esenzioni (§. 23) riservate al Ministero nei casi non contemplati dal vigente precitato Regolamento doganale 15 maggio 1816

m) ai diritti accessori (§. 26)

n) alle bollette daziarie ed al bollo daziario (§. 27)

4. Durante il menzionato periodo di transizione avranno luogo le seguenti modificazioni ne' tributi imposti dalla tariffa comune:

a) il frumento importato dall'estero, sarà assoggettato al dazio d'entrata di lire 1, 31. per ogni quintale a peso lordo, corrispondente a tre quarti di quello imposto dalla predetta tariffa;

b) la lana greggia di pecora sarà sottoposta al dazio d'uscita di lire 4, 35 per ogni quintale a peso lordo;

c) le pecore intonse professate d'uscita, verranno assoggettate al dazio prescritto dalla stessa tariffa per ciascun capo di esse, ed inoltre a quello della lana che portano seco, il cui quantitativo è stabilito in un chilogramma, dato regolatore del dazio da esigersi in centesimi 44 per ogni pecora;

d) riguardo alle pecore indigene, che sortisse-

ro all'estero intonse per oggetto di pascolo, quando al loro reingresso nello Stato fossero tosate, dovrà procedersi all'esazione del dazio d'uscita nella misura prestabilita all'antecedente paragrafo lettera *c*, di centesimi 44 ognuna, per la lana, di cui fossero state spogliate all'estero.

5. Saranno esenti dal dazio di transito:

a) le merci che procedenti dal Pontificio entreranno in questi Stati, e percorrendo la via Giardini sortiranno alla Toscana da Serabassa, e viceversa;

b) le merci che entreranno sul territorio di questi Stati dal litorale di Massa e Carrara, o che sortiranno dal litorale medesimo, qualunque ne sia la destinazione.

6. Rimane nel suo pieno vigore la tariffa 1 maggio p. scorso che regola la percezione dei dazii di esportazione dei marmi greggi e lavorati dell'Oltrepennino.

7. Saranno aboliti col 1 novembre p. venturo gli uffizii della linea daziaria Estense in confine al Lombardo ed al Parmense, rimanendo sussistenti soltanto a tutto gennaio 1853 le Ricevitorie di Terrarossa, Taneto e Sorbolo verso il Parmense, di Gualtieri, Reggiolo, Novi e Tramuschio verso il Lombardo, le quali sono rispettivamente autorizzate

a) all'esaurimento delle professioni di transito per tutte quelle merci estere, che dovessero unicamente transitare pel territorio di questi Stati; e quindi ad esigere il relativo tributo a senso della tariffa comune;

b) a procedere alla professione d'entrata di quelle merci, che avendo transitato pel territorio Lombardo o Parmense, fossero destinate per questi Stati.

8. Le merci assegnate di transito non potranno sortire dal territorio Estense al Lombardo che dalli enunciati posti di Tramuschio, Novi, Reggiolo e Gualtieri, ed al Parmense altro che da quelli di Sorbolo e Taneto, e di Terrarossa nell'Oltrepennino; e non saranno considerate per uscite se non dopo di aver riportato il certificato d'arrivo dai posti di fronte sul territorio Lombardo e Parmense, rispettivamente autorizzati alla professione e consumazione dei transiti. Viceversa poi le mentovate Ricevitorie Estensi rilasceranno i certificati d'arrivo delle merci procedenti di transito dal Lombardo o dal Parmense.

9. Sarà pure abolita col 1 novembre p. venturo la Dogana di Fivizzano; e quelle di Castelnovo di Garfagnana, Carrara e Guastalla assumeranno il titolo di Ricevitorie principali. Rimane quest'ultima conservata, onde servire al legale sbarco delle merci procedenti dall'estero per la via d'acqua sul Po, e quale ufficio d'esazione delle tasse di libera navigazione sopra detto fiume. Le Dogane di Modena, Reggio e Massa sono specialmente destinate al deposito delle merci per comodo de' negozianti.

10. Consentaneamente al convenuto nell'art. XXVII del Trattato della Lega, tutte le merci

prodotte o daziate nel territorio doganale Austriaco o Parmense, quando le daziate siano munite di bolli o coperte da recapito doganale, potranno dal 1 novembre p. venturo entrare liberamente nel territorio Estense; e tutte le merci prodotte o daziate nell'Estense potranno liberamente entrare nel Parmense.

11. Riguardo al territorio doganale Austriaco potranno liberamente entrarvi e circolarvi al pari delle merci Lombardo-Venete, i prodotti del suolo e dell'economia rurale Estense, come vino, acquavite, granaglie, bestiami, prodotti animali destinati al cibo o non manufatturati, purchè siano muniti di certificati d'origine rilasciati dalle competenti Autorità Comunali.

12. Saranno ammessi nel territorio doganale Austriaco anche i prodotti dell'industria Estense, cioè: marmi lavorati qualunque; vini ad imitazione dei forestieri; spirito di vino, liquori, rosolii, ed acque spiritose distillate o dolcificate; corami, cuoi e pelli concie in genere, corderie, e tele di canape e di lino; tessuti, bordati e rigatini di cotone anche a spina: cappelli di trucciollo; candele di sego; carta da stampare e da scrivere; bozzoli e seta greggia non filatojata; calce e gesso, e lignite, giusta la enumerazione fattane all'allegato H del Trattato, purchè tali prodotti siano essi pure muniti di certificati d'origine, i quali poi dovranno essere vidimati dalle Delegazioni provinciali del Ministero dell'Interno.

13. Conseguentemente all'attivazione della tariffa daziaria generale, tutti gli esercenti industria e commercio dovranno entro il 5 novembre p. venturo presentare alla rispettiva Intendenza di Finanza in doppio esemplare, ed in conformità della modula a stampa che a comodo de' commercianti verrà distribuita dai Ricevitori e Dispensieri nelle località di rispettiva stazione, una esatta e fedele denuncia de' generi coloniali qualificati per tali dalla predetta tariffa daziaria, non che dei tessuti e lavori a maglia esteri presso loro esistenti.

Pari denuncia dovrà presentarsi anche dai privati per quelle provviste di coloniali, che eccedessero il consumo loro familiare di mesi tre e per que' tessuti non confezionati, e lavori a maglia esteri, di cui fossero detentori in quantità notevolmente sproporzionata al loro bisogno.

14. All'appoggio delle presentate denunce e delle verificazioni che saranno praticate per riconoscerne l'esattezza e la fedeltà, l'Amministrazione delle Finanze, in base delle disposizioni da darsi, procederà ad esigere un dazio differenziale sulle merci, per le quali la denuncia è obbligatoria.

15. Chiunque avrà ommesso di presentare la denuncia, di cui ai precedenti art. 13 e 14, o che avendola presentata, fosse quindi riconosciuta meno veridica, sarà assoggettato, oltre al pagamento del dazio differenziale, ad una multa corrispondente all'importare del-

l'intero dazio determinato dalla tariffa comune sui generi e sulle merci non denunziate, o infedelmente notificate.

16. Le bolle giustificanti l'eseguito pagamento del dazio differenziale o del dazio intero prescritto dalla tariffa generale, soddisfatto durante il trimestre di transizione, dovranno essere conservate per la successiva legittimazione delle merci. Le contravvenzioni a quest'obbligo, quantunque riferibili al tempo anteriore all'attuazione della Lega doganale, ma che fossero scoperte dopo, saranno punite a norma della Legge penale Austriaca.

17. Scaduto il periodo preparatorio dei tre mesi, e verificandosi nelle Dogane l'esistenza di merci, ove queste non abbiano per anche pagato il dazio, vi saranno assoggettate per intero a secondo della tariffa generale: quando poi lo avessero già soddisfatto, e che appartenessero alla categoria dei coloniali, dei tessuti o lavori a maglia, dovrà esserne presentata la denunzia per la successiva esazione del dazio differenziale.

18. Sarà adottato un bollo speciale per i tessuti e lavori a maglia, pei quali al cominciare del periodo di transizione si farà luogo al pagamento del dazio differenziale.

19. I tessuti o lavori a maglia di estera procedenza, che dal territorio doganale Austriaco verranno spediti a questi Stati durante il trimestre preparatorio, saranno muniti del bollo in uso nel Regno Lombardo-Veneto,

consistente in una laminetta di rame colla leggenda: *Merce estera*. Trattandosi invece di merci proprie del suddetto territorio doganale, verranno esse munite della laminetta di rame in uso nello stesso Regno Lombardo-Veneto per i cotonei, senza riguardo al luogo, in cui saranno state prodotte.

20. Non essendo comprese nel Trattato della Lega doganale le privative dei sali e tabacchi, e delle polveri solfuree, le quali rimangono a profitto dei rispettivi Governi, resta perciò interdetta l'introduzione dei suddetti generi dal territorio dell'uno in quello di altro degli Stati collegati sotto comminatoria di contravvenzione, a senso delle rispettive vigenti Leggi.

21. La tariffa daziaria e quella dei diritti accessori, e le rispettive dichiarazioni e modificazioni, di cui all'art. 1, saranno depositate presso le Segreterie delle Delegazioni provinciali del Ministero dell'Interno e rese ostensibili a chiunque intenda di prenderne cognizione.

Le Intendenze di Finanza sono rispettivamente incaricate a curare la piena e puntuale osservanza delle premesse disposizioni.

Modena il 16 Ottobre 1852

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

BEDOGNI

Segretario Generale

(N. 24.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Degnata essendosi S. A. R. di approvare con Ossequiato Rescritto 26 Agosto prossimo scorso N. 4183 le Tavole fondamentali de' raggugli ed il Regolamento, che la Commissione speciale sui Pesi e Misure ha compilato inesivamente al disposto dagli Art. 1 e 2, §. 1. della Notificazione di questo Ministero 12 Novembre 1849, si rendono perciò di pubblica ragione:

a) il Regolamento sulle condizioni degli Strumenti delle misure metriche;

b) la Tavola fondamentale de' raggugli delle antiche misure in uso in questi Stati con quelle del Sistema metrico; e

c) le relative Tavole proutuarie.

Inerendo poi al prescritto dalla encomiata A. S. R. con Venerato Chirografo 19 Settembre prossimo passato N. 4669, si dichiara, che dal 1 Gennaro 1853 in avanti il Governo e le pubbliche Amministrazioni dovranno far uso soltanto dei pesi e delle misure del sistema metrico; mentre riguardo ai privati è lasciato in loro facoltà di servirsi nelle contrattazioni anche delle antiche misure pel corso di un triennio, onde possano essi durante l'indicato periodo porsi in grado di esattamente conoscere e pienamente osservare le prescrizioni tutte che si riferiscono al predetto sistema metrico decimale dei pesi e delle misure.

Il sistema medesimo però dalla suddetta epoca del 1 Gennaro prossimo venturo in avanti sarà il solo legale, e quello a cui in caso di contestazione fra i privati, dovrà unicamente aversi ricorso per ogni opportuno confronto coi pesi e le misure di antico uso in questi Stati.

Modena 19 Ottobre 1852

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

BEDOJNI
Segretario Generale

REGOLAMENTO

INTORNO LE CONDIZIONI DEGLI STRUMENTI

PER LE MISURE METRICHE

DI LUNGHEZZA CAPACITÀ E PESO

CAPO I.

Delle misure effettive di lunghezza.

1. Le misure effettive lineari unicamente autorizzate dalla Ministeriale Notificazione 12 Novembre 1849 per gli usi del commercio sono le seguenti; cioè: il Decametro; il Mezzo Decametro; il Triplo Metro; il Doppio Metro; il Metro; il Mezzo Metro; il Doppio Decimetro; il Decimetro.

Queste misure ponno essere di legno o di metallo in asta di un solo o di più pezzi di figura prismatica, oppure snodate di più pezzi.

N. B. In alcune parti del presente Regolamento vennero seguiti quelli già in vigore presso altri Stati.

Delle misure in asta.

2. Il metro potrà costruirsi in asta di un solo pezzo di legno bene stagionato, di fibra diritta e di qualità da non torcersi facilmente, e di sufficiente durezza per ricevere con nitidezza e precisione le divisioni infra descrivende.

La sua figura dovrà essere parallelepipedo o prismatica. Se parallelepipedo la sua sezione trasversale rettangola dovrà avere il lato della larghezza non minore di due centimetri, l'altro lato della grossezza quanto si crederà sufficiente perchè l'asta per l'elasticità della materia non si pieghi nell'uso. Se prismatica la sua sezione trasversale dovrà essere ottagonale regolare e di un diametro conveniente e proporzionato alla qualità del legno e dell'uso acciò riesca della sufficiente consistenza.

In ambo i casi le due estremità dell'asta dovranno essere guarnite di staffe o calciuoli di ferro, di ottone o di altro metallo resistente; avvertendo che la lamina metallica, che forma la faccia estrema di ciascuna staffa e quindi le testate del metro, dovrà essere di una grossezza non minore di due millimetri acciò non sia facile a ricevere ammaccature.

3. Assicurato che la lunghezza dell'asta, compresa la grossezza delle due lamine metalliche sopra indicate che formano le testate, sia precisamente eguale al metro campione, verrà essa divisa in *decimetri*, e questi in *centimetri*, e per lo meno i primi dieci centimetri a partire da una delle due estremità del metro saranno divisi in millimetri.

Tali divisioni si faranno con lineette incise sottilmente in una delle facce e perpendicolarmente alla lunghezza dell'asta, poscia si riempiranno di una sostanza colorante diversa dalla tinta del legno, acciò le suddette divisioni si presentino facilmente percettibili.

Inoltre la lunghezza di tali divisioni dovrà essere regolata in modo da distinguere a colpo d'occhio il decimetro dal centimetro, e questo dal millimetro; cioè:

Nell'asta parallelepipedica condotte tre rette longitudinali e parallele fra loro dividenti in quattro parti eguali la larghezza di quella faccia che si è prescritta al §. 2 non dover essere minore di due centimetri, le divisioni denotanti i decimetri dovranno essere di una lunghezza da comprendere tre quarti della larghezza dell'asta, quelle denotanti i centimetri ne dovranno comprendere due, e quelle dei millimetri una: nella quarta parte libera della detta larghezza verranno incisi i numeri progressivi 1, 2, 3, 10 di fronte ad ogni decimetro.

4. Nell'asta metrica a base o sezione ottagonale le linee che denotano la divisione dei decimetri si prolungheranno per tre facce consecutive, quelle dei centimetri per due, ed una faccia soltanto si assegna per millimetri del primo decimetro, conforme a quanto è stato detto nel principio del num. 3.

Se poi queste misure venissero esposte a pronto sdruscimento in forza del particolar uso, si dovrà infiggere nelle suddette incisioni dei chiodetti di ferro o di ottone, due in quelle dei decimetri, ed uno in quelle dei centimetri, ed i primi aventi la testa maggiore dei secondi. Nella metà del metro si planteranno tre chiodetti ed in ogni mezzo decimetro due di testa piccola. I numeri progressivi 1, 2, 3, 10 saranno incisi nella quarta faccia, che succede immediatamente dopo le tre delle divisioni.

5. Il metro può altresì costruirsi di ferro, di ottone o d'altro metallo resistente. Per le forme e per le divisioni valgono le massime stabilite precedentemente per il metro in legno.

6. Le misure del doppio metro in legno verranno costruite colle stesse regole che si sono stabilite pel metro, avvertendo che le dimensioni della sezione trasversale dovranno essere maggiori di quelle indicate pel metro e tali che bastino per rendere l'asta non elastica, e della necessaria consistenza nel maneggio della medesima.

Nel triplo metro le divisioni dei metri dovranno essere delineate ed incise all'intorno in tutte le facce dell'asta e demarcate con chiodetti aventi la testa più grande, o in numero maggiore, di quelli applicati nelle altre suddivisioni.

Questa misura per comodo di trasporto potrà essere formata di due pezzi da unirsi in uno mediante viti e madreviti di metallo come indica la figura (1).

7. Il mezzo metro, il doppio decimetro ed il decimetro potranno essere costruiti di legno duro, d'osso o di metallo. La loro figura sarà prismatica a sezione trapezia regolare fig. (2) o triangolare isoscele fig. (3) od anche di figura parallelepipeda di sezione rettangola figura (4). Le divisioni in decimetri e di questi in centimetri e dei centimetri in millimetri verranno indicate da linee sottili e nitide incise nelle facce oblique delle due figure (2, 3) e nella faccia maggiore della figura (4) usando le precauzioni indicate superiormente in quanto alla lunghezza dei tratti acciò si renda palese la classe di ciascuna divisione. Queste misure che di preferenza servir devono per gl'ingegneri ed i meccanici devono essere della maggior precisione possibile tanto nella lunghezza totale che nelle divisioni.

Delle misure snodate.

8. Intendasi per misura snodata quella che è composta di più pezzi uniti fra loro a cerniera in modo da potersi ripiegare un pezzo sull'altro, per il comodo trasporto de' medesimi, tali però che spiegati e distesi in linea retta formino un tutto inestensibile e offran in questo la precisa ed esatta lunghezza della misura cui appartengono come frazioni.

I pezzi che compongono siffatte misure devono essere di figura parallelepipeda, come altrettanti regoli uniti fra loro a cerniera, o per via di trafile ribadite; il materiale componente i regoli può esser di legno duro, d'osso o di metallo.

9. La lunghezza dei pezzi componenti la misura non può essere che di uno, o due, o cinque decimetri; ed in generale sarà fatto che la distanza fra due cerniere o trafitte successive cada nelle divisioni dei decimetri.

10. Se le dette misure saranno di legno, le loro estremità dovranno essere guernite di staffe di metallo, come si è detto delle misure in asta di legno. In quanto alle divisioni si seguiranno le norme sopra indicate.

Queste misure che non ponno servire che negli usi di minore importanza per la difficoltà di bene distenderle in linea retta e di conservare una esatta connessione nelle cerniere, sono proibite ai venditori e negozianti di tessuti, di nastri, di legnami ed ai Periti Agrimensori nella misura de' campi.

11. Tra le misuse snodate devesi annoverare la catena.

Le lunghezze delle catene legalizzate per gli Agrimensori sono il decametro ed il mezzo decametro. Tali misure in catene sono composte di tante verghe cilindriche di ferro del diametro non minore di *quattro* millimetri, tutte della medesima lunghezza, e le cui estremità sono ricurve in fibbiaglio, e che diconsi *articoli*; ogni articolo è congiunto all' altro con un anello che entra nei due fibbiagli; e le verghe allineate sono ciascuna dell' esatta lunghezza di due o di cinque decimetri misurati dal centro di un anello all' altro. La divisione da metro a metro viene stabilita da anelli di un metallo avente un colore diverso e distinto dal restante della catena: il primo e l' ultimo articolo sono guerniti all' estremità di una impugnatura; e queste servono al maneggio della misura, fanno parte di essa, e sono di un filo di metallo della stessa grossezza o diametro della catena. La lunghezza totale della catena così composta, comprese le impugnature, deve eccedere la misura che rappresenta di tre diametri del filo stesso; e ciò in causa del modo con cui suolsi adoperare la catena per misurare un terreno; piantandosi le caviglie o gli stili dello stesso filo di ferro al contatto interno dell' estre-

mo delle due impugnature; e queste caviglie dovendo segnare la precisa lunghezza di un decametro o mezzo decametro conviene che la catena ecceda appunto la relativa misura della quantità equivalente a tre diametri del filo, cioè di due diametri per le impugnature e di uno per le due metà delle caviglie.

12. Sopra ciascuna misura in asta o snodata vi dovrà essere inciso il nome della misura che rappresenta, oltre alla marca del fabbricatore, conforme agli articoli 32, 33 dell' Ordinanza Ministeriale 12 Novembre 1849.

Della Tolleranza.

13. Siccome è difficile di fabbricare misure assolutamente esatte, ed è anche più difficile che tali si possano conservare dopo un certo uso e maneggio delle medesime, così il presente regolamento tollera una piccola e determinata differenza considerando le misure che sono entro i limiti espressi nella seguente tabella come esatte e legali.

DENOMINAZIONE DELLE MISURE in asta o snodate	TOLLERANZA in più per le misure di			
	Legno		Metallo	
	<i>millim.</i>	<i>decimill.</i>	<i>millim.</i>	<i>decimill.</i>
Decametro) } in forma } di catena	3,	0,
Mezzo Decametro)	2,	0,
Doppio e triplo Metro . .	1,	2,	0,	3,
Metro	0,	8,	0,	2,
Mezzo Metro	0,	5,	0,	1,
Doppio Decimetro	0,	3,	0,	1,
Decimetro	0,	2,	0,	1,

N. B. Per il Decametro e Mezzo Decametro in forma di catena, la qui sopra indicata differenza è unicamente tollerata tanto in più quanto in meno.

Condizioni per la Verificazione delle misure.

14. I fabbricatori sono avvertiti che le misure presentate alla verificazione saranno rifiutate tutte le volte che avranno le seguenti irregolarità:

1. Se la differenza nella lunghezza totale sarà maggiore di quella prefissa nella tabella qui sopra espressa al §. 13;

2. Se la lunghezza fra due articoli consecutivi del decametro o mezzo decametro non è di uno, o di due, o di cinque decimetri;

3. Se le misure snodate non saranno formate di due, di cinque, o di dieci pezzi;

4. Se le misure non presenteranno la conveniente consistenza;

5. Se le divisioni in decimetri, in centimetri ed in millimetri, non saranno esatte e nitidamente incise perpendicolarmente alla lunghezza di ciascuna misura;

6. Se le misure in legno non saranno guernite nelle loro estremità di staffe o calciuoli di metallo;

7. Se il fabbricatore avrà ommesso di imprimere sulla misura il rispettivo suo nome, e il nome o la marca del fabbricatore medesimo;

8. Finalmente non verrà bollata e verificata alcuna misura di lunghezza diversa da quelle indicate nella tabella del §. 13.

CAPO II.

Delle misure di capacità per le materie secche.

15. Le misure effettive di capacità per i grani ed altre materie secche autorizzate pel pubblico commercio sono:

L' Ettolitro, il Decalitro, il Litro ed il Decilitro, alle quali si aggiungono per comodo del commercio il loro doppio e la loro metà, ommesso in generale ed unicamente il doppio Ettolitro.

Tutte queste misure, che si possono costruire di legno o di lamiera di metallo, devono avere internamen-

te la forma di un cilindro retto a base circolare del diametro pari all'altezza, giusta la tavola seguente la quale presenta ad un tempo la serie completa di tali misure.

NOMI DELLE MISURE		DIAMETRI ED ALTEZZE INTERNE	
	Ettolitro	Milim.	503, 1
Mezzo	Ettolitro		399, 3
Doppio	Decalitro		294, 2
	Decalitro		233, 5
Mezzo	Decalitro		185, 3
Doppio	Litro		136, 6
	Litro (unità)		108, 4
Mezzo	Litro		86, 0
Doppio	Decilitro		63, 4
	Decilitro		50, 3
Mezzo	Decilitro		39, 9

16. Le dimensioni enunciate nella premessa Tavola sono state determinate supponendo che le misure sieno perfettamente cilindriche, nell'interno, e senza alcun corpo capace di diminuirne il volume o capacità; il che in fatto non ha assolutamente luogo, massime nelle misure di legno e nelle più grandi di metallo ove fa duopo introdurre e fissare un' asta cilindrica concentrica al cilindro cavo che forma la misura per assicurare il fondo della misura stessa colla sua traversa superiore come si dirà diffusamente ai §§. (20, 21, 22, 23); per la qual cosa vedesi che necessariamente il diametro interno della misura dovrà crescere di quanto occorre per compensare lo spazio occupato da questo corpo estraneo, dalla rosetta e dalla traversa. Tuttavia le indicate dimensioni serviranno per regolare il fabbricatore di tali misure, il quale avrà l'accuratezza di accrescere quanto occorre i diametri e le altezze notati nella tabella per compensare l'accennata perdita di ca-

pacità, avvertendo che non sarà tollerata in ciascuna dimensione, di altezza cioè e di diametro, altra differenza fra esse, se non di un centesimo per le misure di metallo, e di due centesimi per quelle di legno.

Delle Misure in legno.

17. In due modi si possono costruire misure di capacità in legno per gli aridi.

Formando il corpo cilindrico con assicelle di legno duro e pieghevole aventi una lunghezza larghezza e grossezza, convenienti ed adattate alla misura che se ne vuol conseguire. Queste assicelle si dovranno curvare sopra una forma cilindrica del diametro della misura da costruirsi, e le due estremità che devonsi soprapporre e congiungere per formare un anello verranno assottigliate a cuneo (*a* fig. 5) indi assicurate con chiodetti ribaditi acciò la superficie interna cilindrica riesca sensibilmente continua e senza risalti. Di una sola assicella così incurvata si potranno formare comodamente il litro, il doppio litro, il mezzo decalitro ed il decalitro, perchè le assicelle potranno avere la conveniente altezza. Ma per costruire il doppio decalitro, il mezzo ettolitro e l'ettolitro dovendo soprapporre due o tre anelli per ottenere l'altezza che si compete alla misura, giusta il §. 15, converrà avere molta cura perchè nella unione degli anelli non avvengano risalti e riesca continua la superficie interna del cilindro. Il fondo della misura verrà formato da un disco dello stesso legno di cui è fatto il corpo, ed a piccola distanza dall'orlo inferiore di questo e nella superficie interna vi si praticerà un solco od incavo in cui verrà incastrato il contorno del disco fondo, alla guisa che si commettono i fondi delle botti e de' mastelli attualmente in uso (*b* fig. 5).

18. L'altro metodo consiste nel formare il corpo della misura con doghe pure di legno duro e bene stagionato, ed il fondo con un asse conformata a disco, il quale verrà assicurato nell'orlo inferiore della misura mediante il solito incastro summenzionato (*b*). La forma interna della misura dovrà essere quella di un cilindro ret-

to e l'esterna quella di un tronco di cono, cioè le doghe di cui si compone il corpo della misura dovranno essere alquanto più grosse nell'estremità inferiore ove si deve praticare l'incastro per commettervi il fondo di quello che lo saranno alla parte superiore ove formano la bocca della misura stessa, e questa forma si risconterà assai utile per poter armare la misura, come si dichiarerà in seguito N. (21). Frattanto assegneremo che il diametro esterno ed inferiore, ossia verso il fondo, dovrà essere maggiore del diametro esterno alla bocca di millimetri 4 pel decalibro; di 6 pel doppio decalibro; di 8 pel mezzo ettolibro e di 10 per l'ettolibro.

19. I legni più adatti per formare le misure secondo il primo metodo sono la rovere, il castagno, il noce, l'olmo ed il faggio, avvertendo che le assicelle si dovranno piegare finchè il legno è verde, oppure dopo d'essere stato questo bollito nell'acqua, adattando poscia le medesime intorno ad una forma cilindrica di diametro alquanto minore di quello che si compete alla misura da costruirsi e lasciandole infine così addossate e raccomandate alla forma stessa mediante funi o strettoi qualunque, finchè siano bene stagionate ed asciutte.

Facendo uso del secondo metodo, il legname per formare le doghe è il rovere, il noce ed il castagno. Riguardo alla costruzione delle doghe ed al modo di commetterle per formare il cilindro cavo, e per innestarvi il fondo è inutile intrattenersi, essendo operazione troppo conosciuta e praticata da tutti i fabbricatori di botti, tini e secchi.

20. Le misure in legno fabbricate secondo il primo metodo dovranno essere tenute in sesto da cerchj e da leghe di ferro, cioè:

Dal *litro* fino al *decalibro* inclusivamente saranno armate all'esterno con due cerchj di ferro, l'uno alla bocca e spianato coll'orlo stesso della misura, l'altro collocato verso l'orlo inferiore ossia vicino al fondo oltre a tre o quattro leghe o piane nella direzione dell'altezza fermate nelle rispettive estremità ai predetti

due cerchj, ed al corpo stesso della misura con chiodetti ribaditi o con viti da legno. La grossezza ed altezza dei cerchj e delle leghe di ferro dovranno essere proporzionate alla grandezza della misura ed all'uso della medesima perchè riesca sufficientemente solida.

Dal *doppio decalitro* all'*ettolitro*, oltre alla predetta ferratura si dovrà aggiungere una traversa di ferro nella direzione di un diametro della bocca conformata a mezzo cilindro il cui piano collimi coll'orlo della bocca che servir deve di guida alla rasiera; e deve poi questa guida essere saldamente fermata col predescritto cerchio della bocca; ma importa non meno di aggiungere un'asta cilindrica collocata nella direzione dell'asse del cilindro cavo, avente un suo estremo saldamente infisso nel mezzo della guida, e l'altro nel fondo della misura mediante due rosette o riparelle, una interna e l'altra esterna, come (c fig. 6).

21. Le misure fabbricate col secondo metodo, cioè a doghe, in quanto al *mezzo decalitro* ed al *decalitro* dovranno essere armate con tre cerchj, uno alla bocca (d fig. 7) a cui sarà unita e congiunta una zona circolare pure di ferro che cuopra e difenda la grossezza dell'orlo superiore della misura un secondo cerchio *f* alla metà circa dell'altezza della misura, ed il terzo *g* vicino al fondo. L'uffizio di questi cerchj è quello di tenere unite le doghe, e di mantenere in sesto la misura; per lo che si potranno quelle stringere al bisogno in grazia della forma conica che superiormente si è prescritto di attribuire all'esterno della misura. La stessa ferratura si dovrà praticare nel *doppio decalitro* nel *mezzo ettolitro* e nell'*ettolitro*, dandovi dimensioni più ricche e proporzionate alla grandezza delle misure. In queste tre misure si dovrà aggiungere un altro cerchio interno (*h* fig. 7). unito e saldato alla zona circolare e che cuopre l'orlo superiore della misura, il qual cerchio dovrà essere impostato per tutta la sua grossezza nelle doghe acciò non si alteri la continuità della superficie cilindrica interna. Queste stesse tre misure dovranno essere guernite della guida e dell'asta (fig. 6), come

superiormente §. 20. si prescisse per le consimili fabbricate col primo metodo.

Tutte le misure in legno dovranno essere spalmate e verniciate con semplice olio essicativo, affinchè riescano meno sensibili alle alterazioni igrometriche, e che perciò di quando in quando dovrà esservi rinnovato.

Delle Misure di capacità in metallo.

22. Si potranno eseguire delle misure di capacità per le materie secche, in rame, in ottone ed in ferro, purchè siano costruite colla dovuta solidità, e secondo la forma prescritta e le dimensioni indicate nella precedente tabella.

La lamiera di ferro o di rame di cui si potranno costruire il *decalitro* ed il *doppio decalitro* deve essere della grossezza non minore di un *millimetro*, e questo tanto per il corpo che per il fondo della misura. Tali misure devono poi essere rinforzate da due cerchj di ferro dell'altezza circa di 20 a 25 millimetri e della grossezza di quattro millimetri, uno collocato ed inchiodato all'orlo superiore della misura, e soprastante all'orlo medesimo per un millimetro, l'altro all'estremità inferiore ossia al fondo, e sporgente al di sotto del fondo stesso per 10 millimetri con altro cerchio concentrico e dell'altezza di 10 millimetri inchiodato o saldato col precedente da formare battente ed ostacolo alla discesa del fondo. Il fondo stesso potrà essere afforzato da due lamine di ferro in esso inchiodate e disposte ad angolo retto nella direzione di due diametri del disco componente il fondo, e fermate ne' suoi estremi al predetto cerchio. Queste due misure come le maggiori dovranno essere guernite della guida e dell'asta come si prescisse superiormente nelle misure di legno.

La grossezza della lamiera e le dimensioni dei cerchj, della guida e dell'asta con cui si dovranno costruire il mezzo ettolitro e l'ettolitro dovranno aumentare in modo che non manchi alle misure la necessaria solidità.

In quanto alle misure di lamiera inferiori al decalitro, esse non avranno la traversa e l'asta; e in esse la

groschezza della lamina, non che le dimensioni dei cerchj, potranno essere alquanto e rispettivamente minori delle succitate.

23. Nelle misure tanto di metallo quanto di legno gl'impronti di verificazione potranno essere applicati sopra uno de' chiodi che congiungono ciascuno dei due cerchj, l'uno superiore l'altro inferiore col corpo della misura. Nelle misure in metallo si potranno collocare anche sopra due gocce di stagno saldate nel corpo della misura contigue ai due sopradetti cerchj estremi.

Della Tolleranza.

24. Nelle misure di capacità per gli aridi il massimo errore non deve eccedere un *cinquecentesimo* della capacità per le misure in metallo, ed un *quattrocentesimo* per quelle in legno; avvertendo che le misure dal mezzo litro al mezzo decilitro non è permesso di farle che in metallo.

Questa tolleranza è indicata in centilitri nella tavola seguente:

DENOMINAZIONE DELLE MISURE	in legno	in metallo
Ettolitro centilitri	25, 00	20, 00
Mezzo Ettolitro »	12, 50	10, 00
Doppio Decalitro »	5, 00	4, 00
Decalitro »	2, 50	2, 00
Mezzo Decalitro »	1, 25	1, 00
Doppio Litro »	0, 50	0, 40
Litro »	0, 25	0, 20
Mezzo Litro »	0, 10
Doppio Decilitro »	0, 04
Decilitro »	0, 02
Mezzo Decilitro »	0, 01

25. Per agevolare la fabbricazione e l'accomodamento delle misure di legno, è permesso di fermare nel fondo della misura e nel centro del fondo stesso una toppa in legno avente la forma di una calotta sferica tornita: il volume della toppa non deve però eccedere il centesimo della capacità della misura.

La rasiera, ossia lo strumento col quale nell'atto di misurare si toglie il colmo che sopravanza la giusta misura, deve essere ben diritta e di forma cilindrica.

26. Soltanto per la misura del carbone si potrà far uso del doppio ettolitro, che dovrà essere di forma cilindrica, di diametro ed altezza eguale a millimetri 633, 8 formato con doghe di legno e guernito di tre cerchj di ferro sufficientemente robusti per tenerlo in sesto. La tolleranza per questa misura è di un litro, ossia di un ducentesimo della sua capacità.

27. Tutte le misure di capacità tanto in legno che in lamine di metallo devono portare il nome loro proprio, scritto in caratteri stampati e chiaramente leggibili, come pure la marca od il nome del fabbricatore.

Condizioni per la Verificazione delle Misure.

28. Le misure di capacità per le materie secche presentate alla verificazione saranno rifiutate tutte le volte che avranno uno o più dei difetti qui indicati.

1. Se l'altezza della misura oppure il diametro di essa preso in qualunque posizione, sia calante dalla precisata nella tabella §. 15 a meno che delle due predette dimensioni una ecceda e l'altra difetti dalla tavola stessa, e sempre che la differenza non superi un centesimo della prescritta dimensione: riguardo però alle misure di legno, come è difficile di ridurle e mantenerle perfettamente cilindrate, così saranno verificate anche quando la differenza fosse di due centesimi. È da richiamare oltre a ciò che per le misure fornite di guida e di asta conviene che il diametro superi quella precisata nella tabella di quanto è necessario per com-

pensare la perdita di capacità prodotta dal volume della guida e dell'asta, conforme a quanto fu avvertito al §. 16.

2. Se tutte le parti non sono ben connesse e con diligenza lavorate ed unite.

3. Se il fondo non ha una grossezza sufficiente da impedire l'incurvamento, allorchè si riempie la misura e se non è bene unito ed incastrato nel corpo della stessa.

4. Se nelle misure ove sono prescritte (§§. 20, 21) la parte superiore della guida non è bene spianata col l'orlo della bocca, e l'asta verticale non è bene assicurata con le due rosette al fondo della misura.

5. Se le misure non sian costrutte della prefissa qualità di legni bene stagionati ed imbevuti di olio semplice essicativo. E se quelle in metallo non siano di una lamina sufficientemente grossa da impedirne le forti oscillazioni e lo sformamento nell'uso di esse.

6. Se la misura non è marcata col proprio nome, e se non porta la marca od il nome del fabbricatore.

7. Se la misura dietro la verificaione fatta si trovi scarsa o manchevole, non ammettendosi generalmente le differenze in meno dai valori stabiliti.

8. Per ultimo i verificatori saranno obbligati di tenere in osservazione per qualche giorno quelle misure in legno che sospettassero essere di legname non bene asciutto o che fossero suscettibili di diminuire troppo sensibilmente esposte all'aria asciutta.

CAPO III.

Delle Misure di capacità per i liquidi.

29. Le misure di capacità per i liquidi sono tutte le nominate all'articolo 15 più il *doppio centilitro* ed il *centilitro*, e come vengono qui sottoposte.

Ettolitro	Litri 100
Mezzo Ettolitro	» 50
Doppio Decalitro	» 20
Decalitro	» 10

Mezzo Decalitro »	5
Doppio Litro »	2
Litro (unità) »	1
Mezzo Litro »	0, 5
Doppio Decilitro »	0, 2
Decilitro »	0, 1
Mezzo Decilitro »	0, 05
Doppio Centilitro »	0, 02
Centilitro »	0, 01

Queste misure si potranno costruire con materia diversa e di varia forma secondo l'uso a che debbon servire, come specificatamente sarà stabilito nei seguenti articoli.

Misure di ferro o rame laminato, o di ghisa.

30. Le misure dall' ettolitro fino al mezzo decalitro *inclusive* si potranno costruire di ferro laminato o fuso od anche di rame. La loro forma dovrà essere quella di un cilindro retto di altezza interna doppia del diametro; qui per altezza interna devesi intendere la distanza dal fondo al ritaglio della misura; che indica fin dove deve giungere il livello del liquido, e non comprendesi quindi in tale altezza quella del labbro, che può aggiungersi attorno alla bocca della misura.

I diametri e le altezze delle misure diverse risultano in millimetri nella tabella seguente.

DENOMINAZIONE DELLE MISURE	Diametro interno	Altezza interna
	<i>millimetri</i>	<i>millimetri</i>
Ettolitro	399, 3	798, 6
Mezzo Ettolitro	316, 9	633, 8
Doppio Decalitro	233, 5	467, 0
Decalitro	185, 3	370, 7
Mezzo Decalitro	147, 1	294, 2

La lamiera di cui saranno formate le dette misure, sia di ferro sia di rame, dovrà essere di una grossezza sufficiente da non isformarsi, nè da prendere facili ammaccature nell'uso, e per maggiore solidità saranno guernite di due cerchj di ferro o di rame a guisa di orli saldati od inchiodati nelle estremità della bocca e del fondo. Il fondo poi dovrà essere di una lamiera alquanto più grossa di quella di cui è costruito il corpo, oppure dovrà essere armato con due lamine dirette ad angolo retto secondo due diametri ed assicurate coi loro quattro estremi al corpo ed orlo inferiore della misura stessa.

Tanto se la misura è di lamiera di ferro, come se di rame, dovrà essere stagnata almeno nell'interno e verniciata nell'esterno per impedirne l'ossidazione.

Misure in legno.

31. Le misure in legno saranno formate di doghe aventi all'esterno e nell'interno la forma di un cono tronco retto a base circolare o pressochè tale, il cui fondo dovrà essere applicato alla base più ristretta del tronco di cono, e per comodo di trasporto potranno essere muniti di orecchioni.

Il legno da preferirsi per costruire siffatte misure sarà l'abete, il pioppo od anche il rovere ed il castagno. In quanto alla commettitura delle doghe e del fondo col corpo della misura si avranno avvertenze consimili a quelle prescritte ai §§. (18. 19. 21) per le misure degli aridi. Queste misure poi dovranno essere tenute in sesto mediante due o tre cerchj di ferro secondo la grandezza della misura.

La convergenza del cono deve poi essere regolata in modo che il diametro medio fra quelli della bocca e del fondo non oltrepassi la metà dell'altezza della misura; avvertendo che l'altezza interna della misura deve essere segnata da due chiodetti aventi la testa conformata a paletta infitti nel legno, e posti allo stesso livello del fondo ed in direzione opposta ossia agli estremi di un medesimo diametro.

Nella direzione dell'altezza ove sono infitti i due chiodetti che segnano la capacità massima della misura se ne potranno infiggere inferiormente altri, in guisa però che la capacità corrispondente alle praticate divisioni corrisponda a qualcuna delle misure enunciate all' Art. 30.

I barili, le botti ed altri vasi chiusi di legno potranno essere presentati alla verificaione col fine di accertarne la capacità, la quale s'inscriverà in litri e decilitri sulla misura: essi non potranno però riguardarsi come misure legali.

Misure di Stagno.

32. Dal doppio litro al centilitro le misure si potranno fare di stagno, e dovranno avere la forma di un cilindro retto, la cui altezza sia doppia del diametro in quanto all'interno, e come sono specificati nella seguente tabella:

DENOMINAZIONE DELLE MISURE	DIMENSIONI INTERNE	
	Altezze	Diametri
	<i>millimetri</i>	<i>millimetri</i>
Doppio Litro	216, 8	108, 4
Litro	172, -	86, -
Mezzo Litro	136, 6	68, 3
Doppio Decilitro	100, 6	50, 3
Decilitro	79, 9	39, 9
Mezzo Decilitro	63, 4	31, 7
Doppio Centilitro	46, 7	23, 4
Centilitro	37, 1	18, 5

33. Le pareti ed il fondo di tali misure dovranno essere esenti da qualunque irregolarità di forma, cioè

gonfiezze, cavità, sfaldature, puliche ecc., e di più dovranno avere una grossezza sufficiente ad impedire che facilmente si sformino coll'uso. Potranno dette misure terminare alla bocca con un orlo ben piano, oppure essere munite nella bocca stessa di un becco allungato pel comodo versamento del liquido, avvertendo però che il becco deve essere applicato in maniera da lasciare nell'interno rimarcato e libero l'orlo che denota la precisa altezza della misura e sul quale il verificatore vi deve imprimere il marchio della verifica: per comodo uso delle medesime vi si potranno applicare manichi come si veggono indicati nelle figure 8.

Come queste potranno servire per la misura del latte, dell'olio, del vino ecc.; così acciocchè nell'uso non rendano nocivi i detti liquidi viene stabilito che la lega di stagno e piombo di cui si comporranno non debba contenere meno di 82 di stagno puro, nè più di 18 di piombo per ogni cento.

34. Sarà permesso ancora l'uso delle misure di latta dal *doppio litro* fino al *mezzo decilitro* inclusivamente per la vendita del latte; e dal *litro* al *doppio centilitro* per l'olio. Le loro dimensioni interne saranno le stesse delle misure di stagno esposte nella tabella dell'Art. 32.

La parte curva di queste misure di latta sarà di una sola lastra ad eccezione del doppio litro che potrà essere fatto di due saldate insieme. La bocca ed il fondo saranno rafforzati da un orlo ripiegato nella stessa lastra cilindrica, oppure da due fasciette o cerchj di latta ben saldati al corpo cilindrico della misura. L'orlo superiore della bocca dovrà essere piano, e sul quale il verificatore vi fonderà una goccia di stagno per infiggervi il marchio della verifica. Perchè poi le dette misure sieno di più comodo uso potranno essere guernite di manichi come lo indicano le figure 9.

35. Le misure pei liquidi e particolarmente pel vino dal *doppio litro* al *doppio decilitro* potranno anche farsi di vetro trasparente aventi il corpo conformato a cilindro ed il collo foggato ad imbuto, nel quale il verifi-

catore praticherà un foro e vi applicherà un chiodetto di stagno ribadito colla fusione, che portando impressa la marca della verifica segnerà il livello a cui deve giungere il liquido nel collo della caraffa perchè dia la giusta misura competente alla capacità della bottiglia, e che deve essere una di quelle prescritte all' Art. 32. Potranno ancora le bottiglie avere il collo cilindrico nel quale il verificatore applicherà il suindicato chiodetto di stagno, oppure un segno inciso con una lima fina che farà l'uffizio del chiodetto e segnerà il livello a cui deve arrivare il liquido per formare la misura. In questo caso si dovrà saldare una lastrina di stagno preparata e ripiegata a forma d' anello attorno il collo della misura in cui sarà scritto il nome della misura in rilievo con caratteri stampatelli ed il marchio della verificazione. Nel caso, tanto del collo cilindrico che del collo ad imbuto, in cui il verificatore vi abbia posto il chiodetto col suo marchio, basterà che l'anello porti soltanto l'impronta del nome della misura. Si avverte per ultimo che il collo della bottiglia, e l'unione dell'anello devono essere fatti in guisa che questo non possa sortire da quello se non si rompe il colletto della bottiglia.

36. Le stesse misure potranno farsi anche di majolica od altra terra cotta verniciata con manico e beccuccio o senza, purchè siano di forma cilindrica e di altezza un poco maggiore del doppio diametro. L'altezza a cui deve giungere il liquido sarà indicata dal solito chiodetto di stagno assicuratosi dal verificatore come nelle misure di vetro precedentemente descritte, oppure da un segno o solco visibile inciso nella majolica. Il vaso poi deve nella sua costruzione portare impresso in rilievo od in incisione il nome della misura, e, questo non essendovi, il verificatore vi dovrà saldare un anello di stagno portante il detto nome ed anche la marca della verifica, se non vi ha posto il chiodetto; come si è detto superiormente per le misure in vetro.

Tolleranza delle misure di capacità per i liquidi.

37. La tolleranza nella capacità per la misura de' liquidi è accordata soltanto in più. Nelle misure di lamiera di ferro, o di rame, o di ghisa del §. 3o.

per l' *ettolitro* e *mezzo ettolitro* la tolleranza è di un *millesimo* della capacità;

per il *doppio decalitro* pel *decalitro* e pel *mezzo decalitro* essa è di un *cinquecentesimo*.

NELLE MISURE DI LEGNO DEL §. 31.

per l' *ettolitro* e *mezzo ettolitro* la tolleranza è di un *trecentesimo*;

per il *doppio decalitro*, *decalitro* e *mezzo decalitro* essa è di un *ducentesimo*.

Tali tolleranze sono espresse in centilitri nella tabella seguente.

DENOMINAZIONE DELLE MISURE	TOLLERANZA DELLE MISURE di	
	Ghisa o lamiera di ferro o rame	Legno
	centilitri	centilitri
Ettolitro	10, 0	33, 3
Mezzo Ettolitro	5, 0	16, 6
Doppio Decalitro	4, 0	10, 0
Decalitro	2, 0	5, 0
Mezzo Decalitro	1, 0	2, 0

38. La tolleranza sulla capacità delle misure di stagno è fissata come segue, cioè:

per il *doppio litro* e pel *litro*, un *cinquecentesimo*,

per il *mezzo litro*, *doppio decilitro*, *decilitro*, un *trecentesimo*,

e per le misure minori un *centesimo*.

NELLE MISURE DI LATTA

per il *doppio litro* e pel *litro* la tolleranza è di un *trecentesimo*.

per le misure minori un *ducentesimo*.

Queste tolleranze sono espresse in millilitri nella tabella seguente.

DENOMINAZIONE DELLE MISURE	TOLLERANZA DELLE MISURE di	
	Stagno	Latta
	<i>millilitri</i>	<i>millilitri</i>
Doppio Litro	4, —	6, 66
Litro	2, —	3, 33
Mezzo Litro	1, 66	2, 50
Doppio Decilitro	0, 66	1, 00
Decilitro	0, 53	0, 50
Mezzo Decilitro	0, 50	0, 25
Doppio Centilitro	0, 20	0, 04
Centilitro	0, 10	0, 02

Condizioni perchè le misure di capacità pei liquidi sieno assoggettabili alla verificaazione.

39. Affinchè le misure di capacità sieno ammesse alla verificaazione si richieggono le seguenti condizioni.

1. Che siano della dovuta solidità perchè non abbia ad alterarsi la loro forma nell' uso.

2. Che abbiano in modo indelebile iscritti in caratteri stampati i loro nomi e la marca del fabbricatore.

3. Che le dimensioni interne delle misure non differiscano dalle prescritte ai (§§. 30, 32) di *un centesimo* per quelle in metallo e di *un cinquantesimo* per quelle in legno.

4. Che le misure in quanto alla capacità siano entro i limiti delle tolleranze fissate.

5. In quanto alle misure di stagno, che nella lega il piombo non oltrepassi i diciotto centesimi.

6. Che le misure non abbiano irregolarità di forma cioè gonfiezze, cavità, sfaldature, puliche ed altri difetti di costruzione.

CAPO IV.

Dei Pesi in genere.

40. I pesi di cui è permesso l'uso in commercio sono:

50	chilogrammi,	ossia	5	miriagrammi
20	»	»	2	»
10	»	»	1	»
5	»			
2	»			
1	chilogramma			
5	ettogrammi			
2	»			
1	ettogramma			
50	grammi,	ossia	5	decagrammi
20	»	»	2	»
10	»	»	1	»
5	»			
2	»			
1	gramma			
5	decigrammi			
2	»			
1	decigramma			
5	centigrammi			
2	»			
1	centigramma			
5	milligrammi			
2	»			
1	milligramma			

Tutti questi pesi possono farsi d'ottone o d'altra lega egualmente resistente: tutti quelli che superano il doppio decagramma possono farsi egualmente di ferro fuso (*ghisa* o *ferraccia*).

Dei pesi di ferro fuso.

41. I pesi di ferro fuso hanno forma di piramidi tronche la cui base è un rettangolo con gli angoli smussati a quarto di circolo pe' pesi di 50 e di 20 chilogrammi, ed un esagono regolare senza smussature per

tutti gli altri. Le loro dimensioni sono indicate nelle due tavole che seguono:

Pesi a base rettangolare.

PESI	LATI DELLA BASE INFERIORE		LATI DELLA BASE SUPERIORE		Altezza del peso
	Lunghezza	Larghezza	Lunghezza	Larghezza	
50 Chilogr.	318	210	288	181	136
20 »	245	157	221	133	100

Pesi a base esagona.

PESI	LATO della base	LATO della faccia superiore	ALTEZZA del peso
	<i>millimetri</i>	<i>millimetri</i>	<i>millimetri</i>
10 Chilogrammi	89	82	82
5 »	72	66	66
2 »	53	48	48
1 »	42	39	39
5 Ettogrammi	34	31	31
2 »	26	23	23
1 »	20	18	18
5 Decagrammi	15, 5	14	14

Tutti questi pesi hanno internamente una cavità di capacità sufficiente a ricevere la *tara*, cioè quella quantità di piombo che è necessaria per ridurre il peso al suo giusto valore. La cavità destinata a ricevere la *tara* sarà turata da una vite sulla cui testa si collocherà una goccia di stagno: su questa goccia verrà impresso il marchio di verificaione.

42. Un anello di tondino di ferro dolce, saldato a fuoco, è attaccato nel centro della faccia superiore del peso per mezzo di un cappietto di ferro le cui estremità penetrano nella cavità descritta nell' Art. precedente e vi sono solidamente ritenute dal piombo della tara. L' anello dovrà potersi alloggiare in una scanalatura circolare praticata sulla faccia superiore della piramide.

43. La faccia superiore della piramide sarà cinta di un orlo rilevato, e porterà inscritto in rilievo il valore del peso espresso in cifre arabiche, seguite dalle abbreviazioni CHILOG. oppure ETTOG. DECAG. secondo l' unità alla quale queste cifre si riferiscono.

44. La superficie esterna de' pesi dovrà andare esente da puliche e sgonfii, ed essere conservata quale esce dal gitto. La materia di cui il peso è formato non deve esser cruda, o troppo facile a rompersi.

45. Tutti i pesi di cui ora parliamo, potranno anche farsi di forma cilindrica secondo le norme prescritte pe' pesi d'ottone, e con le dimensioni indicate nel quadro che segue.

PESI	DIAMETRO del cilindro eguale all' altezza	ALTEZZA del bottone
	<i>millimetri</i>	<i>millimetri</i>
50 Chilogrammi	178	89
20 »	149	74, 5
10 »	120	60
5 »	94	47
2 »	71	35, 5
1 »	55	27, 5
5 Ettogrammi	43	21, 5
2 »	32	16
1 »	25	12, 5
5 Decagrammi	20	10

Al bottone sarà permesso di sostituire un uncino inseparabilmente unito al peso per mezzo di un anello.

46. La tolleranza in più ed in meno, nelle dimensioni de' pesi in ferro sarà di due millimetri pei pesi maggiori di 5 chilogrammi; e di un millimetro per tutti quelli minori.

47. Le tolleranze pei pesi di ferro qualunque sia la loro forma, saranno di *un duemillesimo* dal peso di 50 a quello di 5 chilogrammi inclusivamente; di *un millesimo* da due chilogrammi al mezzo chilogramma; di *un seicentesimo* pei pesi minori di mezzo chilogramma, e queste in più soltanto.

I valori assoluti di queste tolleranze sono indicati nella tavola seguente:

PESI	TOLLERANZE
	<i>grammi</i>
50 Chilogrammi	25
20 »	10
10 »	5
5 »	2, 5
2 »	2
1 »	1
5 Ettogrammi	0, 5
2 »	0, 33
1 »	0, 16
5 Decagrammi	0, 08

Dei pesi di ottone.

48. I pesi di ottone, dal gramma in su, sono di forma cilindrica: l'altezza, per tutti quelli maggiori del doppio decagramma, è uguale al diametro: dal doppio

decagramma al mezzo decagramma essa è la metà del diametro, ed il quarto pel doppio gramma e pel gramma.

Tutti questi pesi sono sormontati da un bottone di altezza eguale alla metà di quella del cilindro, per tutti i pesi maggiori del doppio decagramma: d'altezza eguale a quella del cilindro pel doppio decagramma, pel decagramma e pel mezzo decagramma, e d'altezza doppia di quella del cilindro pei pesi minori.

Nei pesi maggiori di 5 chilogrammi si potrà sostituire al bottone un'impugnatura ovale in forma d'anello.

49. I diametri e le altezze di tutti questi pesi si trovano indicati nella tavola seguente.

PESI	DIAMETRO	ALTEZZA	ALTEZZA
	del cilindro	del cilindro	del bottone
	<i>millim.</i>	<i>millim.</i>	<i>millim.</i>
50 Chilogrammi	170	170	85
20 »	142	142	71
10 »	114	114	57
5 »	90	90	45
2 »	66	66	33
1 »	52	52	26
5 Ettogrammi	41	41	20, 5
2 »	30	30	15
1 »	24	24	12
5 Decagrammi	19	19	9, 5
2 »	17	8, 5	8, 5
1 »	13	6, 5	6, 5
5 Grammi	11	5, 5	5, 5
2 »	10	2, 5	5, 0
1 »	7	1, 7	3, 5

La tolleranza in più ed in meno, nelle dimensioni de' pesi di ottone sarà di due millimetri per quelli maggiori di un chilogramma: di un millimetro pel chilogramma, mezzo chilogramma, e doppio ettogramma; di mezzo millimetro pe' pesi minori.

50. I pesi cilindrici minori di 5 ettogrammi saranno massicci di un sol getto: negli altri il bottone od anello potrà essere invitato sul cilindro, ed in tal caso dovrà essere fermato invariabilmente da una caviglia sulle cui teste ribadite saranno impressi i marchi della verifica-zione.

51. I pesi di cui all'articolo precedente, formati di due pezzi, cioè del cilindro e del bottone, potranno avere nel cilindro una cavità destinata a ricevere la tara di piombo: le loro dimensioni esterne dovranno però essere conformi a quelle dei pesi massicci riferite nella tavola dell' Art. 48: la spessezza delle pareti non dovrà essere minore di quella segnata nella tavola seguente:

PESI CAVI DI OTTONE	GROSSEZZA minima delle pareti
	<i>millimetri</i>
50 Chilogrammi	10
20 »	8
10 »	7
5 »	6
2 »	5
1 »	4
5 Ettogrammi	3, 5

52. Nei pesi di ottone, sieno essi massicci o cavi, la superficie esterna dovrà essere ben liscia, senza puliche e sgonfii.

53. I pesi minori del gramma si faranno di lastra d'ottone, di pacfong, o d'argento tagliata in forma rettangola: la lastra deve avere una spessezza sufficiente per ricevere e ritenere l'impronta del nome abbreviato di ciascun peso.

54. È permesso l'uso de' pesi della forma di quelli detti *a marco*, composti di ciottollette coniche che entrano le une nelle altre e stanno racchiuse in una scatola coperta dello stesso metallo, e che serve essa pure di peso legale. La scatola con tutte le ciottole che essa contiene deve formare uno de' quattro pesi seguenti, cioè:

Un chilogramma, cinquecento grammi, duecento grammi, o cento grammi.

Le figure e le dimensioni di questi pesi a ciottola devono essere conformi ai modelli od esemplari che saranno depositi presso ciascun ufficio di verificazione.

55. La faccia superiore dei pesi cilindrici e l'orlo dei pesi a ciottola porterà inscritto il valore del peso espresso in chilogrammi, ettogrammi, grammi ed unità minori del gramma. L'iscrizione consisterà in un numero scritto con cifre arabiche e seguito dalla parola chilogrammi, o dalle abbreviazioni ettog., gramm., decigr., c. gr., m. gr., secondo che esso numero si riferisce a chilogrammi, ettogrammi, grammi, decigrammi, centigrammi o milligrammi.

56. Le tolleranze per tutti i pesi d'ottone, indistintamente, sono quali risultano dalla tabella seguente:

P E S I		TOLLERANZA
		<i>grammi</i>
50	Chilogrammi.	3
20	»	1, 5
10	»	0, 8
5	»	0, 5
2	»	0, 25
1	»	0, 15
5	Ettogrammi ossia 500 grammi	0, 10
2	»	0, 05
1	»	0, 03
5	Decagrammi ossia 50 grammi .	0, 025
2	» ossia 20 grammi .	0, 020
1	» ossia 10 grammi .	0, 015
5	Grammi	0, 010
2	»	0, 004
1	»	0, 002
5	Decigrammi	} 0, 001
2	»	
1	»	

Condizioni per la verificaione dei pesi.

57. Non saranno ricevuti alla verifica quei pesi in cui si riscontrassero uno o più dei seguenti difetti.

1. Se non saranno delle dimensioni e forme e materie stabilite precedentemente.

2. Se non avranno le denominazioni impresse in caratteri leggibili ed indelebili, non che la marca del fabbricatore, che in quelli di ferro dovrà essere applicata nella tara di piombo.

3. Se all'esterno i pesi non saranno ben levigati, e se presenteranno puliche, e sfaldature.

4. Se gli anelli nei pesi di ferro non saranno^o di un pezzo solo o saldati a forte, e facilmente movibili entro l'occhiello, e questo saldamente fermato nella tara di piombo.

5. Se i bottoni dei pesi cavi di ottone non saranno ben fermati dalla caviglia che deve ricevere il marchio del verificatore.

6. Se le tolleranze in quanto al peso non sieno in più e nei limiti suespressi.

CAPO V.

Degli stromenti da pesare.

58. Gli stromenti da pesare, il cui uso è permesso in commercio, sono:

La bilancia semplice,

La stadera semplice,

La bilancia composta, e la stadera composta dette a bilico (*bascules*)

Ogni altro stromento da pesare, prima di essere introdotto nel commercio, dovrà essere stato sottoposto all'approvazione del Governo.

Della bilancia semplice.

59. Le braccia della bilancia devono essere eguali, cioè le due parti del giogo a destra ed a sinistra del centro del moto, o del punto d'appoggio, devono avere la stessa forma e le stesse dimensioni, e le distanze di questo punto dai due punti di sospensione devono essere eguali.

Quindi restano assolutamente proibite quelle bilance, nelle quali i punti di sospensione de' piatti possono avvicinarsi od allontanarsi dal centro del moto per diverse posizioni del giogo.

60. Quando i piatti sono scarichi, o caricati di pesi eguali, la bilancia deve fermarsi in una posizione, in cui la retta che passa pei punti di sospensione sia orizzontale.

61. La bilancia semplice deve essere *oscillante*, cioè così costrutta che quando è caricata di pesi eguali e

lasciata libera a se stessa, il giogo non possa arrestarsi in una posizione inclinata, ma debba tornare da se alla posizione orizzontale, oscillando da una parte e dall' altra di questa posizione.

62. Il centro del moto dovrà trovarsi nella linea retta che passa pei punti di sospensione, o di pochissimo al di sotto di questa retta, per modo che la bilancia continui sempre ad essere oscillante anche sotto il massimo carico a cui è destinata.

L' indicazione di questo massimo carico, ossia della portata della bilancia, dovrà sempre essere inscritta sul giogo in modo ben visibile e permanente.

63. La mobilità di ogni bilancia deve essere tale, che quando essa è caricata in ciascuno de' piatti di un peso eguale alla sua portata, se si aggiunga da una parte o dall' altra un peso eguale ad un *duemillesimo* di questa portata, il giogo s' inclini sensibilmente dalla parte più caricata.

64. Il giogo delle bilancie potrà farsi di ferro, d' ottone o d' altra lega metallica egualmente solida e poco alterabile; e quando la portata della bilancia ecceda 20 chilogrammi, il suo giogo potrà pure farsi di ferro fuso (*ghisa*). In tutti i casi però il perno o coltello che forma il punto d' appoggio, e gli spigoli che formano i punti di sospensione, dovranno essere di acciaio temprato.

Qualunque sia la materia di cui il giogo è formato, la sua forma e le sue dimensioni dovranno essere tali che non riesca troppo pesante, e non pieghi sensibilmente sotto il più gran carico al quale è destinato.

65. Il coltello di mezzo deve essere di un sol pezzo solidamente fermato nel giogo: il suo tagliente deve esser vivo, perfettamente dritto e perpendicolare al piano in cui il giogo si move.

66. Gli occhi della trutina saranno rivestiti d' acciaio temprato nella parte dove si appoggia il tagliente del perno: questi occhi e la sospensione de' piatti debbono essere così conformati, che quando la bilancia è in azione il perno sia orizzontale, e sieno perfettamente

liberi i movimenti di esso perno e degli uncini di sospensione.

67. L'ago o l'indice dovrà essere ben perpendicolare alla linea che passa pe' due punti di sospensione, e non dovrà fregare contro la trutina.

L'ago potrà essere collocato tanto al dissopra quanto al dissotto del giogo: in ogni caso esso dovrà essere solidamente e invariabilmente fermato al giogo stesso.

Della stadera semplice.

68. Nella stadera si richiede che quando il piatto è caricato di un peso eguale a quello indicato dalla tacca dove si è condotto il corrente, la stanga si fermi in una posizione orizzontale, e l'ago si trovi coperto dalle gambe della trutina.

69. La stanga della stadera sarà di ferro lavorato, e potrà anche farsi d'ottone quando la sua portata non ecceda tre chilogrammi.

In ogni caso, la forma e le dimensioni della stanga dovranno essere tali, che essa non riesca troppo pesante, e non si pieghi sensibilmente per nissuna posizione del corrente.

70. La stadera deve essere oscillante; cioè, quando essendo equilibrata viene casualmente ad inclinarsi, essa non deve traboccare, ma ritornare verso la posizione d'equilibrio oscillando da una parte e dall'altra di essa.

71. La mobilità della stadera a mano deve essere tale, che quando essa è caricata della sua massima portata, l'aggiunta di un peso eguale al seicentesimo della portata medesima ne faccia inclinare sensibilmente la stanga.

Nelle stadere fisse destinate a pesare sostanze di gran valore, come bozzoli, sete, ecc., la mobilità dovrà essere di un duemillesimo della portata.

72. Il fondo di tutte le tacche dovrà trovarsi sopra una medesima retta: questa retta prolungata potrà passare pel centro del moto e per quello di sospensione,

od essere parallela od anche obliqua alla retta che passa per questi due punti, purchè però la stadera sia sempre oscillante sotto qualunque carico compreso nella sua portata.

La stadera potrà farsi a due portate, purchè sia soddisfatta per ciascuna di esse la precedente condizione.

73. Tutti i perni, cioè tanto quelli di sospensione, come quelli del punto d'appoggio, dovranno essere d'acciajo temprato, sufficientemente robusti, e solidamente fermati nella stanga: i loro taglienti dovranno essere ben vivi e dritti, e perpendicolari al piano in cui la stanga si muove.

74. Gli occhi delle trutine ed i coltelli devono essere così conformati, che quando la stadera è in azione i taglienti de' coltelli sieno orizzontali, e riescano perfettamente libere le sospensioni della stanga e del piatto: le parti degli occhi delle trutine, alle quali si appoggiano i coltelli, devono essere di acciaio temprato.

75. L'ago deve avere la stessa larghezza delle gambe della trutina, affinchè faccia conoscere ogni piccola inclinazione della stanga: esso non dovrà mai fregare contro le gambe della trutina.

76. La stanga non potrà portare altre divisioni che quelle decimali, multipli o sottomultipli del chilogramma: queste divisioni dovranno essere perfettamente eguali fra di loro.

Sulla stanga dovrà imprimersi in modo visibile e permanente la portata della stadera espressa in chilogrammi.

77. Nelle stadere a mano la forma del corrente deve esser tale che egli non possa uscire dalla stanga.

78. Il romano o marco potrà essere di ferro battuto o fuso, d'ottone o d'altra lega egualmente resistente: in ogni caso dovrà essere d'un sol pezzo ed inseparabile dal corrente; esso dovrà portare in scritto il numero che indica la portata della stadera a cui appartiene.

Delle bilancie e stadere composte dette a bilico

79. Le bilancie e le stadere a bilico non possono farsi di portata minore di 100 chilogrammi: questa portata deve sempre essere inscritta in modo ben visibile e permanente sullo stromento, il quale deve portar con se un mezzo di riconoscere se il suo tavolato sia posto bene orizzontale.

80. Le bilancie e le stadere a bilico debbono essere oscillanti ed avere una tal mobilità che quando sono caricate dell' intiera portata, aggiungendo sul tavolato un peso eguale ad un millesimo di questa portata, quest' aggiunta produca una sensibile inclinazione nel giogo.

81. Nelle bilancie a bilico il rapporto tra il peso collocato sul tavolato e quello che lo equilibra nel piatto dovrà essere del 10 all' 1: qualora però la portata ecceda 1000 chilogrammi questo rapporto potrà farsi del 100 all' 1 e del 200 all' 1 in quelle di portata maggiore di 3000 chilogrammi.

In ogni caso non si potranno impiegare per queste bilance altri pesi che quelli fabbricati secondo le forme e le dimensioni prescritte al Cap. IV. del presente regolamento.

82. Tutte le leve che entrano nella costruzione di questi stromenti, e perciò anche il giogo della bilancia o la stanga della stadera, debbono aver forme e dimensioni tali che non pieghino sensibilmente sotto il carico della massima portata: la posizione de' coltelli per mezzo de' quali si fa la sospensione dovrà esser tale che collocando uno stesso peso in qualunque parte del tavolato, la pesata dia sempre lo stesso risultato.

83. Tutti i coltelli ed i cuscinetti dovranno essere d' acciaio temprato: i taglienti de' coltelli saranno dritti, ben vivi, solidamente fermati nelle diverse leve, e perpendicolari al piano del movimento.

84. I taglienti di tutti i coltelli collocati sotto al tavolato debbono essere nello stesso piano orizzontale, e così pure tutti quelli del giogo della stanga, salvo quello

che serve di punto d'appoggio che potrà essere un poco al disopra di questo piano.

85. Tutte le disposizioni stabilite negli Art. 69, 76 e 78 del presente Regolamento, e relative alle dimensioni della stanga ed al romano, si applicano egualmente alle stadera a bilico.



TAVOLA
DE' RAGGUAGLI DELLE ANTICHE MISURE
IN USO DEGLI STATI ESTENSI
CON QUELLE DEL SISTEMA METRICO DECIMALE



Num.° prog.	CITTÀ o PAESI di cui prende il nome la Misura	QUALITÀ della misura	Misura antica del rispettivo paese in Metri	Metri in misure antiche del rispettivo paese	Numero della tavola corrispondente
1	Modena . . .	Braccio mercantile . . .	0,633 1533	1,579 398	I.
2	Mirandola . . .	<i>Id.</i>	0,638 4898	1,566 197	II.
3	Carpi.	<i>Id.</i>	0,644 5143	1,551 555	III.
4	Finale	<i>Id.</i> (come Ferrara)	0,673 6070	1,484 545	IV.
5	Rolo	<i>Id.</i> (come Mantova)	0,637 9729	1,567 465	V.
6	Reggio	Braccio mercantile . . .	0,641 0719	1,559 888	VI.
7	Poviglio	<i>Id.</i> (come Parma)	0,639 5000	1,563 722	VII.
	<i>Id.</i>	Braccio da seta	0,587 7500	1,701 404	VIII.
8	Massa di Carr.	Braccio mercantile . . .	0,592 8710	1,686 709	IX.
9	Carrara	<i>Id.</i>	0,619 7250	1,613 618	X.
10	Fosdinovo	<i>Id.</i>	0,747 0000	1,338 688	XI.
11	Rocchetta	<i>Id.</i>	0,744 2500	1,343 815	XII.
12	Fivizzano	<i>Id.</i>	0,725 8395	1,377 715	XIII.
13	Castelnuovo di Garfagnana .	Braccio comune	0,595 5000	1,679 261	XIV.
14	Gallicano	<i>Id.</i>	0,590 4000	1,693 767	XV.
15	Guastalla	Braccio mercantile . . .	0,671 0250	1,490 257	XVI.
16	Pavullo	Braccio da tela	0,695 7000	1,437 401	XVII.
		<i>Id.</i> (misura bassa)	0,639 5000	1,528 127	XVIII.

COMUNITÀ E VILLE CHE USANO LA MISURA CONTRO INDICATA

{ Modena, Finale (come Braccio da seta), Sassuolo, Vignola, S. Felice, Nonantola, Formigine, Spilamberto; Ville di Camurana, Cavezzo, Disyetro, Motta, Staggia, e Villafranca, nella Comune di Mirandola; Sezione di S. Dalmazio, Coscogno, Montefestino, Selva, Pompeano, Gombola, nella Comune di Pavullo; Castellarano.

Mirandola, Concordia, Gualtieri.

Carpi.

Finale.

Rolo, Luzzara, Reggiolo.

{ Reggio, S. Martino in Rio, Correggio, Scandiano, Montecchio, Castelnovo ne' Monti, Carpineti, S. Polo, Castelnovo di Sotto, Minozzo, Busana, Brescello.

Poviglio, Gattatico, Ciano.

Massa di Carrara.

Carrara.

Fosdinovo, Aulla, Albiano, Tresana.

Rocchetta.

Fivizzano.

{ Castelnovo di Garfagnana, Camporgiano, Careggine, Fosciandora, Giuncugnano, Pievefosciana, Piazza, Sillano, S. Romano, Trassilico, Vergemoli, Vaglisotto, Collemandina.

Galliciano, Castiglione, Minucciano, Montignoso.

Guastalla.

{ Pavullo.

Num.° prog.	CITTÀ o PAESI di cui prende il nome la Misura	QUALITÀ della Misura	Misura antica del rispettivo paese in Metri	Metri in misure antiche del rispettivo paese	Numero della tavola corrispondente
1	Modena . . .	Braccio fabbrile ed agri- mensorio.	0, 523 0483	1, 911 5694	XIX.
2	Mirandola . . .	<i>Id.</i>	0, 531 9310	1, 879 9430	XX.
3	Carpi.	<i>Id.</i>	0, 524 7009	1, 905 5477	XXI.
4	Finale	<i>Id.</i> (come Ferrara)	0, 403 8544	2, 476 1397	XXII.
5	Rolo	<i>Id.</i> (come Mantova)	0, 466 8599	2, 144 9704	XXIII.
6	Reggio	Braccio fabbrile ed agri- mensorio.	0, 530 8982	1, 883 6005	XXIV.
7	Poviglio	<i>Id.</i> (come Parma)	0, 545 16667	1, 834 3012	XXV.
8	Massa di Carr.	Pertica di 7 braccia . .	3, 462 0833	0, 288 14602	XXVI.
9	Carrara	Canna pel legname . . .	0, 624 5450	1, 601 1640	XXVII.
	<i>Id.</i>	Palmi pei marmi	0, 249 2670	4, 011 7560	XXVIII.
	<i>Id.</i>	Pertica per la misura dei terreni.	3, 576 0000	0, 279 6420	XXIX.
10	Fosdinovo . . .	Braccio da legno ed agri- mensorio.	0, 498 0000	2, 008 0320	XXX.
11	Fivizzano . . .	Braccio per le fabb.°	0, 583 6260	1, 713 4270	XXXI.
	<i>Id.</i>	Braccio da legno	0, 486 33383	2, 056 1820	XXXII.
12	Castelnovo di Garfagnana .	Braccio comune.	0, 595 5000	1, 679 2610	XIV.
13	Gallicano. . . .	Braccio comune.	0, 590 4000	1, 693 7670	XV.
14	Guastalla . . .	Braccio da Legno. . . .	0, 542 60407	1, 842 96441	XXXIII.
15	Brescello. . . .	Braccio da legno	0, 544 6698	1, 835 9747	XXXIV.
16	Gualtieri. . . .	<i>Id.</i>	0, 546 73559	1, 829 03772	XXXV.

COMUNITÀ E VILLE CHE USANO LA MISURA CONTRO INDICATA

{ Modena, Sassuolo, Vignola, S. Felice, Nonantola, Formigine, Spilamberto;
Ville di Camurana, Cavezzo, Disvetro, Motta, Staggia, e Villafranca nella
Comune di Mirandola; Castellarano, Pavullo, Fanano, Fiumalbo, Pievepelago,
Sestola, Montese, Guiglia, e Montefiorino.

Mirandola, Concordia.

Carpi.

Finale.

Rolo, Luzzara, Reggiolo.

{ Reggio, Correggio, Scandiano, Montecchio, Castelnuovo ne' Monti, Carpineti,
S. Polo, Minozzo, Busana; S. Martino in Rio (Provincia di Modena); Novel-
lara (Provincia di Guastalla.)

Poviglio, Gattatico, Ciano, Castelnuovo di Sotto (Provincia di Reggio.)
Massa di Carrara.

Carrara.

«

«

Fosdinovo.

Fivizzano.

«

{ Castelnuovo di Garfagnana, Camporgiano, Careggine, Fosciandora, Giuncu-
gnano, Pievefosciana, Piazza, Sillano, S. Romano, Trassilico, Vergemoli, Va-
glisotto, Collemandina.

Galliciano, Castiglione, Minucciano, Montignoso.

Guastalla.

Brescello.

Gualtieri.

Num.° prog.	CITTÀ o PAESI di cui prende il nome la Misura	QUALITÀ della Misura	Misura antica del rispettivo paese in Ettare	„Ettara in misure antiche del rispettivo paese	Numero della tavola corrispondente
1	Modena . .	Biolca di 72 tavole. . .	0,2836 47244	3,5255 0580	XXXVI.
2	Mirandola . . .	<i>Id.</i>	0,2933 63198	3,4087 4386	XXXVII.
3	Carpi	<i>Id.</i>	0,2854 42475	3,5033 3285	XXXVIII.
4	Finale	<i>Id.</i> (come Ferrara)	0,6523 93599	1,5328 1700	XXXIX.
5	Rolo	<i>Id.</i> (come Mantova)	0,3138 59694	3,1861 3705	XL.
6	Reggio	Biolca di 72 tavole. . .	0,2922 25030	3,4220 2036	XLI.
7	Poviglio	<i>Id.</i> (come Parma)	0,3081 43901	3,2127 8467	XLII.
8	Massa di Carr.	Staro di 100 pertiche .	0,1198 60000	3,3430 6120	XLIII.
9	Carrara	Quartiere di 100 pert. .	0,1278 77760	7,8199 5200	XLIV.
10	Fivizzano	Quadrato di 10 tavole. .	0,3406 19310	2,9358 2800	XLV.
11	Castelnovo di Garfagnana .	Pertica quadrata di 36 braccia quadr.	0,0012 76633	783,31 0400	XLVI.
12	Gallicano	Coltre di 460 pertiche .	0,4008 58000	2,4946 7900	XLVII.
13	Guastalla	Biolca di 72 tavole. . .	0,3052 53808	3,2759 6241	XLVIII.
14	Brescello.	<i>Id.</i>	0,3075 82500	3,2511 6026	XLIX.
15	Gualtieri.	<i>Id.</i>	0,3099 20041	3,2266 3871	L.

COMUNITÀ E VILLE CHE USANO LA MISURA CONTRO INDICATA

{ Modena, Sassuolo, Vignola, S. Felice, Nonantola, Formigine, Spilamberto;
Ville di Camurana, Cavezzo, Disvetro, Motta, Staggia, e Villafranca nella Co-
mune di Mirandola; Pavullo, Montefiorino, Guiglia, Montese, Fanano, Sestola,
Fiumalbo, Pievepelago, Castellarano.

Mirandola, Concordia.

Carpi.

Finale.

Rolo.

{ Reggio, S. Martino in Rio, Correggio, Scandiano, Montecchio, Castelnuovo
ne' Monti, Carpineti, S. Polo, Castelnuovo di Sotto, Minozzo, Busana.

Poviglio, Gattatico, Ciano.

Massa di Carrara.

Carrara.

Fivizzano.

{ Castelnuovo di Garfagnana, Camporgiano, Careggine, Fosciandora, Giuncu-
gnano, Pievefosciana, Piazza, Sillano, S. Romano, Trassilico, Vergemoli, Va-
glisotto, Collemandina.

Galliciano, Castiglione, Minucciano, Montignoso.

Guastalla.

Brescello.

Gualtieri.

Num.° prog.	CITTÀ o PAESI di cui prende il nome la Misura	QUALITÀ della Misura	Misura antica del rispettivo paese in Ettolitri	Ettolitro in misure antiche del rispettivo paese	Numero della tavola corrispondente
1	Modena . .	Sacco di 2 staja e di 16 quarte	1,265 004	0,790 512	LI.
2	Carpi	<i>Id.</i>	1,286 744	0,777 155	LII.
3	Finale	<i>Id.</i> (come Ferrara)	1,243 717	0,804 040	LIII.
4	Rolo	<i>Id.</i> (come Mantova)	1,038 155	0,963 247	LIV.
5	Reggio	Sacco di 2 staja e di 24 quartarole	1,194 911	0,836 884	LV.
6	Scandiano . . .	<i>Id.</i>	1,271 992	0,786 168	LVI.
7	Poviglio	<i>Id.</i> (come Parma)	0,470 400	2,125 850	LVII.
8	Correggio . . .	Sacco di 2 staja e di 24 quartaroli	1,295 989	0,771 613	LVIII.
9	Massa di Carr.	Sacco di 3 staja	0,755 079	1,324 364	LIX.
10	Carrara	Sacco di 2 secchie e di 24 quarrette	0,725 476	1,378 406	LX.
11	Fosdinovo . . .	Secchia di 8 quarrette.	0,259 565	3,852 599	LXI.
12	Fivizzano . . .	Soma di 2 staja e di 4 secchie	1,266 400	0,789 640	LXII.
13	Castelnuovo di Garfagnana .	Sacco da grano di 8 mezzini	1,297 829	0,770 518	LXIII.
	<i>Id.</i>	Altro sacco di 4 mine . .	1,333 333	0,750 000	LXIV.
14	Galliciano . . .	Sacco di 3 staja	0,732 897	1,364 448	LXV.
15	Guastalla . . .	Sacco di 3 staja	1,146 000	0,872 600	LXVI.

COMUNITÀ E VILLE CHE USANO LA MISURA CONTRO INDICATA

Modena, Nonantola, Vignola, S. Felice, Formigine, Spilamberto; Ville di Camurana, Cavezzo, Disvetro, Motta, Staggia, Villafranca nella Comune di Mirandola; Pavullo, Montefiorino, Guiglia, Montese, Fanano, Sestola, Fiumalbo, Pievepelago, Mirandola, Concordia, Castellarano, Gualtieri.

Carpi.

Finale.

Rolo, Luzzara, Reggiolo.

Reggio, S. Martino in Rio, Montecchio, Castelnuovo ne' Monti, Carpineti, San Polo, Castelnuovo di Sotto, Minozzo, Busana; Novellara, Brescello (Provincia di Guastalla.)

Scandiano.

Poviglio, Gattatico, Ciano.

Correggio; Sezioni di Fabbrico, e Campagnola nella Comune di Novellara. Massa di Carrara.

Carrara.



Fosdinovo.

Fivizzano.

Castelnuovo di Garfagnana, Camporgiano, Carreggine, Fosciandora, Giuncugnano, Pievefosciana, Piazza, Sillano, S. Romano, Trassilico, Vergemoli, Vaglisotto, Collemandina.

Galliciano, Castiglione, Minucciano, Montignoso. Guastalla.

Num.° prog.	CITTÀ o PAESI di cui prende il nome la Misura	QUALITÀ della Misura	Misura antica del rispettivo paese in Ettolitri	Ettolitro in misure antiche del rispettivo paese	Numero della tavola
1	Modena . .	Quartaro di 90 boccali .	1,018 117	0,982 203	LXVII.
2	Mirandola	<i>Id.</i> di 60 boccali .	1,038 509	0,962 916	LXVIII.
3	Carpi.	<i>Id.</i> di 96 boccali .	1,230 200	0,812 876	LXIX.
4	Finale	Mastello di 40 boccali .	1,567 842	1,761 051	LXX.
5	Rolo	Misura pel vino di pesi 9 e libbre 9.	0,724 527	1,380 725	LXXI.
	<i>Id.</i>	Portata per l'uva di pesi 7 e libbre 7. . . .	0,563 301	1,775 251	LXXII.
6	S. Martino in Rio.	Misura da vino di 9 pesi	0,763 590	1,309 603	LXXIII.
	<i>Id.</i>	Soglio da uva di 7 pesi, e 13 libbre	0,638 020	1,567 349	LXXIV.
7	Reggio.	Brenta di 60 boccali . .	0,758 981	1,317 555	LXXV.
8	Poviglio	Brenta di 72 boccali . .	0,716 720	1,395 245	LXXXVI.
9	Scandiano	Brenta di 54 boccali . .	0,716 996	1,394 708	LXXXVII.
10	Massa	Barile di 32 boccali . .	0,436 180	2,292 631	LXXXVII.
11	Carrara	<i>Id.</i>	0,429 986	2,325 664	LXXXIX.
12	Fosdinovo	Barile di 32 boccali . .	0,370 230	2,701 024	LXXX.
13	Fivizzano	Soma di 2 barili di 50 boccali.	0,656 360	1,523 554	LXXXI.
14	Castelnuovo di Garfagnana .	Barile di 56 boccali . .	0,391 750	2,552 651	LXXXII.
15	Galliciano	Barile di 34 boccali . .	0,402 076	2,487 092	LXXXII.
	<i>Id.</i>	Barile d'olio fino di librette 110.	0,401 357	2,491 547	LXXXIV.
	<i>Id.</i>	Barile d'olio della ma- rina di librette 130 .	0,474 331	2,108 232	LXXXV.
16	Guastalla	Brenta di 72 boccali . .	0,785 124	1,273 684	LXXXVI.
17	Luzzara	Soglio di 60 boccali . .	0,546 818	1,828 762	LXXXVII.



Peso di 1 Chilogrammo
in Ottone Digitized by Google







Fig 2.





Fig 3.





Fig 4.



COMUNITÀ E VILLE CHE USANO LA MISURA CONTRO INDICATA

{ Modena, Nonantola, Vignola, S. Felice, Sassuolo, Formigine, Spilamberto;
Vile di Camurana, Cavezzo, Disvetro, Motta, Staggia e Villafranca nella Co-
mune di Mirandola; Pavullo, Montefiorino, Guiglia, Montese, Famano, Sestola,
Fiumalbo, Pievepelago, Castellarano.

Mirandola, Concordia.

Carpi.

Finale.

Rolo.

«

S. Martino in Rio.

«

{ Reggio, Correggio, e Montecchio, Castelnuovo ne' Monti, Carpineti, S. Polo,
Minozzo, Busana; S. Martino in Rio (Prov. di Modena); Gualtieri, Novellara,
Brescello (Prov. di Guastalla).

Poviglio, Gattatico, Ciano.

Scandiano.

Massa.

Carrara.

Fosdinovo.

Fivizzano.

{ Castelnuovo di Garfagnana, Camporgiano, Carregine, Fosciandora, Giuncu-
gnano, Pievefosciana, Piazza, Sillano, S. Romano, Trassilico, Vergemoli, Va-
glisotto, Collemandina.

Gallicano, Castiglione, Minucciano, Montignoso.

«

«

Guastalla.

Luzzara, Reggiolo.

Num.° prog.	CITTÀ o PAESI di cui prende il nome la Misura	QUALITÀ della Misura	Libbra antica del rispettivo paese in Chilogrammi	Chilogramma in libbre antiche del rispettivo paese	Numero della tavola corrispondente
1	Modena . . .	Libbra di onces 12 . . . <i>Id.</i> da seta (come Bologna)	0,3404 567 0,3618 505	2,9372 31 2,7635 71	LXXXVIII. LXXXIX.
2	Mirandola . . .	<i>Id.</i> (come Milano)	0,3267 931	3,0600 41	XC.
3	Finale	<i>Id.</i> come Ferrara)	0,3451 373	2,8973 97	XCI.
4	Rolo	<i>Id.</i> (come Mantova)	0,3105 291	3,2203 07	XCH.
5	Reggio	Libbra di onces 12 . . .	0,3245 237	3,0814 40	XCH.
6	Poviglio	<i>Id.</i> (come Parma)	0,3280 000	3,0487 80	XCIV.
7	Massa	Libbra di 12 onces . . .	0,3297 244	3,0328 35	XCV.
8	Carrara	<i>Id.</i>	0,3249 965	3,0769 55	XCVI.
9	Fosdinovo	Libbre di 12 onces	0,3285 400	3,0437 69	XCVII.
10	Fivizzano	Libbra di 12 onces . . .	0,3259 200	3,0682 38	XCVIII.
11	Albiano	<i>Id.</i> (come Sarzana). . .	0,3294 200	3,0356 68	XCIX.
12	Castelnovo di Garfagnana .	Libbra di 12 onces . . .	0,3340 008	2,9940 05	C.
13	Gallicano	<i>Id.</i>	0,3345 000	2,9895 37	CI.
14	Guastalla	Libbra degli Orefci. . .	0,2349 973	4,2553 18	CII.
15	Rocchetta	Libbra di 12 onces di Genova	0,3176 640	3,1479 80	CIII.
16	Pavullo	Libbra (come Bologna)	0,3618 505	2,7635 71	LXXXIX.

COMUNITÀ E VILLE CHE USANO LA MISURA CONTRO INDICATA

{ Modena, Nonantola, Vignola, Sassuolo, S. Felice, Formigine, Spilamberto;
Ville di Camurana, Cavezzo, Disvetro, Motta, Staggia, e Villafranca nella Co-
mune di Mirandola; Carpi, Castellarano.

Mirandola, Concordia, Gualtieri.

Finale.

Rolo, Luzzara, Reggiolo.

{ Reggio, Correggio, Scandiano, Montecchio, Castelnovo ne' Monti, Carpineti,
S. Polo, Minozzo, Busana; S. Martino in Rio (Provincia di Modena), Gua-
stalla, Brescello, Novellara (Provincia di Guastalla.)

Poviglio, Gattatico, Ciano.

Massa.

Carrara.

Fosdinovo.

Fivizzano.

Albiano.

{ Castelnovo di Garfagnana, Camporgiano, Careggine, Fosciandora, Giuncu-
gnano, Pievefosciana, Piazza, Sillano, S. Romano, Trassilico, Vergemoli, Va-
glisotto, Collemantina.

Gallicano, Castiglione, Minucciano, Montignoso.

Guastalla, Brescello.

Rocchetta.

Pavullo, Montefiorino, Guiglia, Montese, Fanano, Sestola, Fiumalbo, Pieve-
pelago.

Modena, 20 marzo 1852

Per la Commissione dei Pesi e delle Misure

STEFANO MARIANINI Presidente

(N. 25.)

(343)

IL MINISTRO

DI GRAZIA E DI GIUSTIZIA

Essendo i modi d' agire in giudizio secondo il nuovo Codice di Procedura Civile diversi da quelli, che ha il Foro osservati finora in questi Dominj, si è reso necessario l' introdurre altre tasse corrispondenti alle disposizioni contenute nella Procedura medesima.

Ne fu quindi compilato d' ordine di S. A. R. apposito Regolamento; ritenuto per massima, che avessero in avvenire ad appartenere all' Erario le tasse, che si riferiscono ad atti di giurisdizione contenziosa e volontaria.

In virtù di Sovrano Chirografo del 14 corrente mese viene ora pubblicato il nuovo Regolamento.

Sarà questo posto in attività col Codice predetto, e resteranno in pari tempo abrogate le Leggi, le Ordinanze, le Consuetudini, che intorno a tasse giudiziarie in materia civile si osservano attualmente presso i Tribunali dello Stato.

Modena 19 Ottobre 1852

SCOZIA

*Dott. PIETRO ALESSANDRI
Vice Segretario*

IL MINISTRO

DI GRAZIA E DI GIUSTIZIA

Sua Altezza Reale, visto il disposto dell'Articolo 61 del nuovo Codice di Procedura Civile, si è degnata di approvare con venerato Chirografo del 14 corrente mese il seguente Regolamento, che dovrà considerarsi come parte dell' altro 28 Dicembre 1816 riguardante i Causidici, e Patrocinatori.

1. Vi sarà nella Capitale dei Dominj Estensi un Collegio degli Avvocati.

2. Avranno questi l' esclusivo diritto di trattare le cause civili e criminali presso il Supremo Tribunale di Revisione.

Potranno inoltre agire dinanzi ai Tribunali d'Appello in Reggio e Massa.

3. Faranno parte del Collegio degli Avvocati i Causidici, che al primo Novembre prossimo venturo si trovino iscritti all'Albo degli Esercenti presso il Supremo Consiglio di Giustizia.

4. Chi aspira in avvenire alla professione di Avvocato ne farà apposita dimanda al Supremo Tribunale di Revisione.

Dovrà tale dimanda essere corredata

1. Dell' attestato di un Tribunale di prima istanza, comprovante nel ricorrente il continuato e lodevole esercizio della Procura per un decennio ;

2. Di un certificato del Ministero di Buon Governo, da cui risulti nulla emergere a carico del ricorrente medesimo in oggetti morali e politici.

5. Il Supremo Tribunale di Revisione delibera intorno la prece: ove venga questa accolta, stende l'atto relativo, e ne rilascia copia autentica a chi ricorre, da presentarsi al Collegio degli Avvocati.

6. Apparterranno inoltre al Collegio predetto que' Causidici della Capitale e delle altre Città dello Stato, i quali per Sovrana Concessione ottengano la qualità di Avvocato.

7. Il Collegio degli Avvocati avrà un Priore, due Sindaci, ed un Segretario.

8. Il Priore, ed i Sindaci sono eletti da Sua Altezza Reale.

9. Il Segretario è scelto dal Collegio fra gli Avvocati, a schede segrete ed a maggioranza di voti.

10. Stende egli i processi verbali, fa annotazione nei relativi registri degli ordini del Priore, custodisce gli atti del Collegio.

11. La scelta del Segretario dovrà rinnovarsi di triennio in triennio.

12. Accadendo che alcuno degli Avvocati manchi ai doveri della professione, sarà esso dal Priore ammonito.

Qualora però si tratti di grave trascorso, il Priore convoca il Collegio, che ne stende rapporto, seduta stante, al Tribunale Supremo.

13. Il Tribunale Supremo provvede come

potrà richiedere la qualità della mancanza, che viene attribuita all'incolpato, ed ove sia questi da sospendersi dall'esercizio dell'Avvocatura per un tempo maggiore di tre mesi, o meriti di essere rimosso dal Collegio, ne fa la proposta al Ministro di Grazia e di Giustizia.

14. Il Ministro sente intorno all'esposto la Mente di S. A. R., e la partecipa al Tribunale Supremo per l'esecuzione de' Sovrani Comandi.

15. Potrà il Ministro di Grazia e di Giustizia scegliere nel Collegio degli Avvocati Chi debba supplire nei Tribunali dello Stato, trovandosi impedito alcuno de' Magistrati giudiziarij.

16. Gli Avvocati presteranno giuramento di fedeltà al Sovrano.

17. Il Priore dovrà giurare in mano del Presidente del Tribunale Supremo di Revisione: gli altri Avvocati giurano dinanzi al Priore.

Modena 20 Ottobre 1852

SCOZIA

Dott. PIETRO ALESSANDRI
Vice Segretario

IL MINISTRO

DI GRAZIA E DI GIUSTIZIA

A stabilire con quali norme debbano, a termini del Sovrano Editto 27 Agosto ultimo scorso, le Autorità Giudiziarie nuovamente istituite da S. A. R. spedire le cause Civili che si troveranno pendenti al primo del prossimo venturo Novembre, ed inoltre amministrare la punitiva giustizia secondo le Leggi che restano tuttavia in vigore,

Determina quanto segue:

1. Il Supremo Tribunale di Revisione verrà dal Presidente diviso in due Sezioni, l'una Civile, l'altra Criminale.

2. Ciascuna delle Sezioni sarà diretta da quello de' Consiglieri che agli altri precede nell'atto della Sovrana nomina, ove il Presidente non formi parte della Sezione medesima.

3. Dalla prima Sezione saranno decise quelle cause civili, che al 1.º del p. v. Novembre rimasero pendenti presso il Supremo Consiglio di Giustizia.

La seconda Sezione si farà a risolvere le cause criminali, che dallo stesso Consiglio non si definirono prima del termine predetto, e quelle inoltre che saranno in avvenire portate in Revisione durante l'attuale sistema di Legislazione penale.

4. L'intero Supremo Tribunale di Revisione giudicherà le cause civili e criminali della sopraindicata qualità, le quali erano per lo passato di competenza del pieno Consiglio.

5. Il Presidente del Supremo Tribunale, con uno dei Consiglieri appartenente alla Sezione seconda, spedirà gli affari di Segnatura, che intorno a cause civili tuttavia pendenti non ebbero a risolversi dal Supremo Consiglio.

Egli inoltre provvederà sopra quei ricorsi, che in materia criminale gli saranno a tal uopo rimessi dal Ministero di Grazia e di Giustizia.

6. Il Presidente del Tribunale di Revisione darà corso agli affari di Segnatura, sentito nei casi più gravi il Procuratore Generale.

7. Le ~~cause civili e criminali~~, che rimasero ad ultimarsi in seconda istanza presso le Autorità giudiziarie di Modena, e Reggio, verranno decise dal nuovo Tribunale di Appello in quest'ultima Città residente.

Saranno perciò al medesimo dai Presidenti dei Tribunali di prima istanza inoltrati i processi civili, sopra dimanda di Parte, ed i criminali, a richiesta del Procuratore Ducale o dell'aderente al Fisco.

S'intenderà abbandonato il giudizio di Appello da quella Parte, che non presenti la dimanda, di cui sopra, entro tutto il corrente anno.

8. Vengono pure distinti in due Sezioni, Civile e Criminale, i Tribunali di prima

istanza in Modena e in Reggio, l'una diretta dal Presidente, l'altra dal Vice-Presidente secondo la destinazione che ne sarà fatta dal primo di loro.

Nelle cause non definite dalla locale Autorità di prima istanza a cui succedono, e nei giudizi criminali, che saranno introdotti in avvenire, le Sezioni agiranno in conformità di quanto viene determinato pel Tribunale Supremo di Revisione nell'antecedente Articolo 3.

9. I Tribunali di prima istanza in Modena e in Reggio assumeranno inoltre, sentito il Procuratore Ducale, la direzione dei processi criminali, commessa in passato alle Sezioni d'appello.

10. Ai Giudicenti e Conciliatori nelle Provincie di Modena e Reggio per le cause civili a vecchio metodo servirà di norma la disposizione che rispetto a loro si contiene nelle Leggi transitorie unite al Codice di Procedura.

Per le criminali servirà pure di norma ai Giudicenti il prescritto nel premesso Articolo 9.

11. Contro le sentenze che in materia penale verranno proferite dai mentovati Tribunali di 1.^a istanza, e Giudicenti, si farà luogo a ricorrere all'appello in Reggio.

12. Le Autorità Giudiziarie del Ducato di Massa e Carrara condurranno a termine le cause civili e criminali non ultimate dai Tribunali, a cui rispettivamente subentrano.

Le Autorità anzidette, e le Giurisdicenze della Lunigiana in compiere le rispettive incombenze si atterranno al Sovrano Editto 28 Dicembre 1847, ed alla Circolare di questo Ministero del 24 Gennaio 1852.

Alla Circolare stessa continuerà ad uniformarsi la Garfagnana.

13. Le norme portate dalla presente Notificazione non sono applicabili a quelle cause civili pendenti in 1.^a istanza, nelle quali non sia fra le Parti seguita contestazione di lite.

Dovranno tali cause riassumersi col nuovo metodo di Procedura, salvi però quei rimedj assicurativi che avesse l'attore ottenuto, introducendo il giudizio.

14. Il Procuratore Generale, ed i Procuratori Ducali sosterranno nei giudizi civili e criminali, di cui sopra, quelle funzioni che per l'innanzi erano affidate all'Avvocato Generale, ed alle Procure Fiscali.

Modena 20 Ottobre 1852

SCOZIA

Dott. PIETRO ALESSANDRI

Vice Segretario

IL R. DELEGATO
DEL MINISTERO DELL' INTERNO
PEI DUCATI DI MASSA, GARRARA
E DELLA PROVINCIA DI LUNIGIANA

NOTIFICAZIONE

Sua A. R. l' Augusto ed amatissimo Nostro Sovrano per nuovo generoso impulso al Commercio ed industria dei Marmi in questo Comune, ha benignamente disposto l' aprimento di una scuola teorico-pratica di Architettura ed Ornato, in aggiunta a quella già esistente di Scultura, nominandone a Professore insegnante il Sig. Giovanni Isola di Carrara.

Lieto di poter annunziare tale R. beneficenza, la quale nella ricchezza dei marmi di cui pur abbondano le Montagne Massesi, sarà certo produttiva dei più favorevoli risultati alla prosperità di questi paesi, porto inoltre a pubblica cognizione e notizia

1. La nuova scuola d' Architettura ed Ornato, come l' altra di Scultura di questa Città, apriranno le rispettive lezioni il giorno di Martedì 9 del prossimo mese di Novembre.

2. Quei giovani dell' età non minore di anni 9 che aspirano all' insegnamento in queste Scuole, devono prima di detta epoca presentarsi con apposita domanda scritta al Direttore

dello Stabilimento N. U. Sig. Prof. Odoardo Tonetti, unendo alla medesima un certificato di buona condotta morale e politica emesso dal proprio Parroco, con altro simile dell' Ufficio di Polizia locale.

3. Il genitore poi del giovine, o chi ne fa le veci, dovrà emettere un atto formale di garanzia per tutti quei danni che fossero recati dal giovine stesso agli oggetti appartenenti allo Stabilimento.

4. Uno speciale Regolamento determinerà i doveri degli alunni nell' Interno delle Scuole, come ogni altra cosa necessaria al migliore andamento delle medesime.

*Dalla R. Delegazione dell' Interno
Massa 30 Ottobre 1852*

SCAPINELLI

*Il Segretario
G. B. BERGAMINI*

(N. 29.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Al seguito delle fatte rimostranze, avendo l' I. R. Presidenza alla Commissione internazionale della Lega doganale in Milano impartiti immediati ordini ai Posti daziarii del Regno

Lombardo-Veneto, onde siano ammessi nel medesimo gli oggetti prodotti o manufatturati nello Stato Estense esente da dazio, in conformità del convenuto nell'articolo XXVII del Trattato di Lega doganale così si notifica che i prodotti del suolo e dell'economia rurale, o dell'industria specificati negli articoli 11, e 12, della Notificazione di questo Ministero del 16 prossimo passato mese, potranno d'ora innanzi entrare e circolare liberamente nelle Provincie Austriache, osservate le modalità prescritte cogli articoli suddetti.

Modena 2 Novembre 1852

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

BEDOJNI
Segretario Generale

(N. 30.)

MINISTERO DELL'INTERNO

NOTIFICAZIONE

Sua Altezza Reale all'oggetto di rendere più regolare ed uniforme la riscossione dei Crediti e Redditi delle Congregazioni ed Opere Pie dello Stato, dietro rapporto di questo Ministero, con Venerato Sovrano Decreto 23 p.^o p.^o Ottobre N.^o 4752, si è degnata di approvare,

Che tutte le Congregazioni di Carità ed Opere Pie dello Stato dipendenti e tutelate da questo stesso Dicastero, abbiano ad usare e servirsi contro i rispettivi loro debitori del Benefizio dell'esazione privilegiata, la quale si attiverà col 1.º Gennajo del prossimo venturo anno.

Alle Delegazioni del Ministero dell'Interno resta affidato il disporre tutto quanto si riferisce alla relativa esecuzione.

Modena dalla Residenza del Ministero
25 Novembre 1852

IL MINISTRO

GIACOBAZZI

Dott. GIUSEPPE CHIESI
Segretario

(N. 31.)

MINISTERO DELLE FINANZE

Coerentemente alle particolari convenzioni del Trattato della Lega doganale, alla riserva espressa nell'articolo 14 della Notificazione del 16 ottobre prossimo passato, ed al seguito delle Sovrane risoluzioni apparenti da venerato Rescritto N. 5390 prescrive quanto segue:

1. Si esigerà il dazio differenziale, cioè la differenza che passa fra il dazio della Tariffa Estense e quello imposto dalla Tariffa Austriaca:

a) sui generi coloniali qualificati per tali nella suddetta Tariffa;

b) sui tessuti e lavori a maglia non deperiti nè scaduti di moda, riservate al Ministero quelle modificazioni, che soltanto nelle specialità di particolari circostanze giudicasse di addottere;

c) la metà del dazio differenziale sui tessuti e sui lavori a maglia scaduti di moda, ed anche un solo terzo a seconda dei casi, alla qual misura sarà ristretto quello sui tessuti e sui lavori a maglia deperiti.

2. Qualora gli Agenti dell' amministrazione, all'atto delle verificazioni indicate nel succitato articolo 14, fossero per rilevare infedeli le date denunce, o perchè fossero dichiarati per deperiti e scaduti di moda i tessuti e lavori a maglia, quando decisamente non fossero tali, o perchè altri fossero stati ommessi, o denunziati sotto una falsa indicazione della loro provenienza, dovranno, in caso di contestazione, descriversi in apposito processo verbale, assicurarli sotto suggelli e farli pervenire alla rispettiva Intendenza di Finanza, la quale risolverà a termini di Legge se si faccia o no luogo all'applicazione del dazio differenziale e delle relative penali, in conformità delle precedenti disposizioni, riportata previamente sullo stato dei medesimi una giurata attestazione di due periti probi, idonei e disinteressati.

3. Sarà accordata una dilazione al pagamento del dazio differenziale, colla facoltà anche d'

eseguirlo in rate, non però oltre il 15 del p.^o v.^o anno sia nell' uno che nell' altro caso, e quando siano indotte idonee cauzioni da riconoscersi per tali dalle Intendenze, alle quali ne spetta la responsabilità.

4. A render più facile l' adempimento delle disposizioni della Notificazione del 16 prossimo passato mese e della presente, potranno le Intendenze prevalersi delle Direzioni delle Dogane, delle Ricettorie e delle Dispense o Posterie all' ingrosso.

5. I tessuti e lavori a maglia, che verranno importati dall' estero e sottoposti a dazio dal 1.^o dell' imminente Dicembre in avanti, saranno assoggettati ad un nuovo bollo consistente in una laminetta di rame avente la leggenda — ~~Stati Estensi merce estera~~ — che sarà compressa da un punzone coll' impronto dell' aquila Estense: e così pure i lavori d' oro e d' argento saranno sottoposti alla marca E. S. in prova del pagamento del dazio; e riguardo agli oggetti che non fossero per la loro minutezza suscettibili del bollo, saranno essi garantiti con relativa attergazione alla bolla di dazio pagato.

Le Intendenze di Finanza sono incaricate dell' esecuzione delle premesse disposizioni.

Modena 27 novembre 1852

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

BEDOGNI
Segretario Generale

NOI FRANCESCO V.

Per la Grazia di Dio

Duca di Modena

Reggio, Mirandola, Massa, Carrara, Guastalla

Arciduca d' Austria,

Principe Reale d' Ungheria e di Boemia

ecc. ecc. ecc.

Informati Noi, che attese le imperfezioni dei Registri censuarj i creditori di tempo anteriore al 1806 non potevano entro il corrente anno 1852 riconoscere con piena sicurezza i terzi possessori di stabili in loro favore vincolati, e contro i quali terzi possessori pel disposto nell' Art. 50 delle *Leggi transitorie* unite al nuovo Codice Civile era necessario entro l' anno stesso 1852 di agire con azione in prevenzione, ossia con atto di giudiziale diffidazione all' effetto di impedire la prescrizione,

E non essendo di giustizia, che i predetti creditori rimangano esposti al pericolo di perdere i proprj diritti, quando senza loro fatto e colpa venga impedito o reso incerto l' esercizio dei diritti medesimi;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

È prolungato a tutto l' anno 1853 il termine per l' azione in prevenzione, ossia per l' atto di giudiziale diffidazione, di che nell' Art. 50

delle suddette *Leggi transitorie* contro i terzi possessori di stabili sui quali gravitano ipoteche di censi, capitali fruttiferi, rendite e canoni livellarj per titoli e cause anteriori all'anno 1806.

*Dato dal Nostro Ducale Palazzo in Modena
questo giorno 10 Dicembre 1852*

FRANCESCO



INDICE

3 Gennajo 1852

Notificazione del Ministero di Finanza, portante alcune modificazioni alla Legge Doganale, ed alla Notificazione 5 Agosto 1850 sulla lavorazione dei pellami Pag. 3

8 detto

Regolamento del Ministero dell' Interno tendente ad attuare ne' singoli Comuni de' Dominj Estensi, in conformità del nuovo Codice, l' ufficio dello Stato Civile » 5

13 detto

Regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia per ciò che si riferisce agli Uffizii delle Ipoteche, in occasione che va in attività il nuovo Codice civile » 14

24 Gennaio 1852

*Notificazione del Ministero delle Finanze,
colla quale fa conoscere le modalità,
con cui verranno nelle Provincie Cisa-
pennine compensati i danneggiati in
causa degli sconvolgimenti politici del
1848 pag. 25*

26 detto

*Notificazione del Ministero delle Finanze,
portante alcune modificazioni nella
vigente tariffa daziaria dipendente-
mente dalle precorse trattative della
Lega Doganale » 26*

~~2~~ Febbrajo

*Notificazione del Ministero dell' Interno
relativa all' attivazione della corrispon-
denza telegrafica anche per uso dei
privati coll' Impero Austriaco . . » 33*

10 Aprile

*Notificazione dei Ministeri degli Affari
Esteri e delle Finanze per rendere
esecutiva nell' interno degli Stati Es-
tensi la Convenzione speciale Postale
conclusa tra questo R. Governo e l' I.
R. Governo Austriaco il giorno 29
Ottobre 1851. » 37*

19 Aprile 1852

*Decreti Sovrani relativi alle pensioni degli
Ufficiali Estensi, ai disalloggi ed alla
Medaglia del merito militare . pag.* 48

26 detto

*Notificazione del Ministero dell' Interno
concernente la soppressione della sta-
zione telegrafica di Guastalla e la
istituzione d' un' altra in Massa Du-
cale col Prospetto delle distanze per
la corrispondenza telegrafica dell' in-
terno »* 59

1 Maggio

*Notificazione del ~~Ministero~~ Ministero delle Finanze
colla quale viene pubblicata la nuova
tariffa d' esportazione dei marmi in
esecuzione dell' Art. 3 del Sovrano De-
creto 10 Maggio 1851 »* 62

5 detto

*Notificazione dell' Intendenza di Finanza
in Massa concernente le condizioni
cui dee essere appoggiata l' esenzione
dal pagamento del dazio accordata
ai particolari sulla minuta vendita
del vino di proprio raccolto nelle Pro-
vincie transapennine »* 65

10 Maggio 1852

*Notificazione del Ministero dell' Interno
colla quale affida l' incombenza dei
registri dello Stato Civile per le par-
rocchie foresi ad agenti approvati dalle
proprie Delegazioni pag.* 68

13 detto

*Notificazione del Ministero delle Finanze
concernente l' ammortizzazione parzia-
le dei prestiti forzosi 15 Settembre
1848 e 22 Gennajo 1849 coll' estin-
zione dei crediti in somme maggiori di
L. 100 ma non eccedenti le L. 200 . . »* 72

3 Giugno

*Notificazione del Ministero dell' Interno
colla quale si avvisa che, essendo stata
attivata la linea telegrafica fra Massa
e le stazioni di Reggio e Modena,
trovasi la linea stessa già aperta an-
che alle corrispondenze dei privati.
Si dà eguale avviso per l' altra linea
costrutta tra Reggio e Parma . . »* 73

14 detto

*Editto Sovrano col quale viene decretato
che il nuovo Codice di procedura ci-*

*vile vada in attività col 1 Novembre
prossimo venturo pag. 74*

12 Luglio 1852

*Notificazione del Ministero degli Affari
Esteri colla quale si pubblica la Con-
venzione telegrafica conchiusa fra gli
Stati Estensi e la Toscana . . . » 76*

27 Agosto

*Editto Sovrano col quale vengono riordi-
nate e costituite le Autorità giudizia-
rie dello Stato » 80*

3 Settembre

*Notificazione del Ministero dell' Interno
colla quale viene annunziata l' attiva-
zione della corrispondenza telegrafica
colla Toscana, e ne vengono precisate
le analoghe modalità » 84*

4 detto

*Notificazione del Ministero delle Finanze
portante il regolamento della Posta
lettere e della Posta Cavalli in re-
lazione della precedente del 10 Aprile
anno corrente » 88*

25 Settembre 1852

Notificazione del Ministero degli Affari Esteri colla quale viene pubblicato il Trattato della Lega Doganale Austro-Estense-Parmigiana pag. 237

5 Ottobre

Editto Sovrano portante alcune disposizioni dipendenti dal Trattato della Lega Doganale » 277

6 detto

Notificazione del Delegato presso la R. Università ~~di Modena~~ concernente l'ammissione degli studenti in detta Università » 279

16 detto

Notificazione del Ministero delle Finanze colla quale attivando la nuova tariffa daziaria prescrive ulteriori disposizioni da aver effetto durante il periodo preparatorio della Lega Doganale. » 283

19 detto

Notificazione del Ministero delle Finanze che portando il regolamento e le pra-

tiche sul sistema metrico dei pesi e delle misure ne rende obbligatorio l'uso col 1 del p. v. anno 1853 per le pubbliche Amministrazioni, e lascia facoltà ai privati di servirsi delle antiche misure anche per un triennio. pag. 292

19 Ottobre 1852

Notificazione del Ministero di Grazia e Giustizia concernente le tasse relative al nuovo Codice di procedura . . » 343

20 detto

Notificazione del Ministero di Grazia e Giustizia colla quale dichiara l'istituzione di un Collegio degli Avvocati da considerarsi come parte del Regolamento 28 Dicembre 1816 riguardante i causidici e i patrocinatori » 344

20 detto

Notificazione del Ministero di Grazia e Giustizia con cui si determinano le norme colle quali dovranno essere spedite le cause civili pendenti al 1 Novembre prossimo venturo, ed inoltre il modo di amministrare la punitiva giustizia secondo le leggi che restano tuttavia in vigore . . . » 347

30 Ottobre 1852

*Notificazione del Delegato dell'interno a
Massa concernente l'aprimiento colà
di una scuola teorico-pratica d' archi-
tettura ed ornato pag. 351*

2 Novembre

*Notificazione del Ministero delle Finanze
colla quale si deduce a pubblica no-
tizia che gli oggetti prodotti o manu-
faturati nello Stato Estense sono am-
messi nel Regno Lombardo-Veneto
esenti da dazio » 352*

~~25 detto~~

*Notificazione del Ministero dell' Interno
concernente la concessione fatta alle
Congregazioni di Carità ed Opere pie
di usare contro dei loro debitori del
Benefizio dell' esazione privilegiata da
attivarsi col 1 Gennajo prossimo ven-
turo » 353*

27 detto

*Notificazione del Ministero delle Finanze
colla quale si annunzia che, dipenden-
tamente dal Trattato di Lega Doga-
nale, verrà percetto il dazio differen-*

*ziale sulle merci e generi di cui si
ordina la denuncia pag. 354*

10 Dicembre 1852

*Editto Sovrano col quale viene prolungato
a tutto il 1853 il termine prescritto
dall'art. 50 delle disposizioni transi-
torie in appendice al nuovo Codice
Civile per la giudiziale diffidazione
contro i terzi possessori per azioni re-
ali dipendenti da titoli anteriori al
1806 » 357*

